

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
(98/C 174/01)	E-2113/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — autorizzazione delle varietà	1
(98/C 174/02)	E-2115/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — autorizzazione tramite iscrizione nel catalogo delle varietà	1
(98/C 174/03)	E-2117/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — ammissione delle varietà	1
(98/C 174/04)	E-2119/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — ammissione delle varietà	2
(98/C 174/05)	E-2121/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — condizioni di autorizzazione	2
(98/C 174/06)	E-2123/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — valutazione delle ripercussioni sulla salute e sull'ambiente	2
(98/C 174/07)	E-2127/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — «equivalenza sostanziale» delle varietà derivate	2
(98/C 174/08)	E-2129/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — notifica	2
(98/C 174/09)	E-2131/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — condizioni di autorizzazione	3
(98/C 174/10)	E-2133/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — condizioni di autorizzazione: valutazione dei dati forniti dal produttore	3
(98/C 174/11)	E-2135/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — condizioni di autorizzazione: valutazione dei dati forniti dal produttore	3

IT

Prezzo: 35 ECU

(Segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 174/12)	E-2137/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — enzimi e additivi geneticamente modificati	3
(98/C 174/13)	E-2139/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — composizione del comitato per i prodotti alimentari	4
(98/C 174/14)	E-2141/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — requisiti in materia di etichettatura	4
(98/C 174/15)	E-2143/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — richieste di autorizzazione di alimenti geneticamente modificati già presentate a norma della direttiva 90/220/CEE	4
(98/C 174/16)	E-2145/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — norme in materia di etichettatura	4
(98/C 174/17)	E-2147/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle norme in materia di etichettatura	5
(98/C 174/18)	E-2149/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — direttiva sulle varietà	5
(98/C 174/19)	E-2151/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — contenuto dell'etichetta	5
(98/C 174/20)	E-2153/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — trasmissione da parte del notificante di campioni di referenza relativi al DNA	5
(98/C 174/21)	E-2155/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — forma e contenuto dell'etichetta	5
(98/C 174/22)	E-2157/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — etichettatura	6
(98/C 174/23)	E-2159/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — involontaria presenza in alimenti tradizionali di sostanze soggette all'obbligo dell'etichettatura	6
(98/C 174/24)	E-2161/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — «analisi appropriata»	6
(98/C 174/25)	E-2163/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — tecniche di rilevazione	6
(98/C 174/26)	E-2165/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — esecuzione delle rilevazioni	7
(98/C 174/27)	E-2167/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — presupposti del controllo	7
(98/C 174/28)	E-2169/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — controllo	7
(98/C 174/29)	E-2171/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — esigenze di personale ai fini dei controlli	7
(98/C 174/30)	E-2173/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — presupposti finanziari dell'attività di controllo	7
(98/C 174/31)	E-2175/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — analisi dei prodotti non ottenuti tramite procedimenti di ingegneria genetica	8

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(98/C 174/32)	E-2177/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — tecniche di rilevazione	8
(98/C 174/33)	E-2179/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — tecniche di rilevazione	8
(98/C 174/34)	E-2181/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — rilevazione	8
(98/C 174/35)	E-2183/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — Adeguamento della soglia di sensibilità per la rilevazione	8
(98/C 174/36)	E-2185/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — ulteriore affinamento delle tecniche di rilevazione	9
(98/C 174/37)	E-2187/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — parametri relativi ai laboratori	9
(98/C 174/38)	E-2189/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — consegna degli strumenti di rilevazione da parte del notificante di un prodotto	9
(98/C 174/39)	E-2191/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — deposito delle varietà originarie geneticamente modificate e delle varietà da esse ottenute	9
(98/C 174/40)	E-2193/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — registrazione e garanzie di sicurezza ...	9
(98/C 174/41)	E-2195/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — registrazione dell'origine delle sostanze utilizzate	10
(98/C 174/42)	E-2197/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — valutazione degli effetti del consumo di tali prodotti	10
(98/C 174/43)	E-2199/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — raccolta di dati su tali prodotti	10
(98/C 174/44)	E-2201/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — accesso ai dati relativi ai prodotti	10
(98/C 174/45)	E-2203/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — pubblicazione dei dati relativi ai prodotti	10
(98/C 174/46)	E-2205/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — trasparenza delle autorizzazioni relative a nuovi prodotti	11
	Risposta complementare alle interrogazioni scritte E-2113/97, E-2115/97, E-2117/97, E-2119/97, E-2121/97, E-2123/97, E-2127/97, E-2129/97, E-2131/97, E-2133/97, E-2135/97, E-2137/97, E-2139/97, E-2141/97, E-2143/97, E-2145/97, E-2147/97, E-2149/97, E-2151/97, E-2153/97, E-2155/97, E-2157/97, E-2159/97, E-2161/97, E-2163/97, E-2165/97, E-2167/97, E-2169/97, E-2171/97, E-2173/97, E-2175/97, E-2177/97, E-2179/97, E-2181/97, E-2183/97, E-2185/97, E-2187/97, E-2189/97, E-2191/97, E-2193/97, E-2195/97, E-2197/97, E-2199/97, E-2201/97, E-2203/97 e E-2205/97	11
(98/C 174/47)	E-2868/97 di Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Deroghe particolari alla regolamentazione relativa alle vendite in esenzione d'imposta	16
(98/C 174/48)	P-2906/97 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Tassa supplementare applicata alle spese mediche dei cittadini dell'UE nello Stato di New York (Risposta complementare)	16

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 174/49)	E-2921/97 di Bertel Haarder alla Commissione Oggetto: Aiuti allo sviluppo destinati a paesi terzi	17
(98/C 174/50)	E-2982/97 di Patricia McKenna al Consiglio Oggetto: La segretezza e il comitato K4 dell'Unione europea sulla giustizia e affari interni	18
(98/C 174/51)	E-3031/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Vivere e lavorare nella società dell'informazione (Libro verde)	18
(98/C 174/52)	E-3103/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Contraddizione fra la giurisprudenza dell'UEB e la proposta di direttiva sulla brevettabilità	19
(98/C 174/53)	E-3131/97 di Raimo Ilaskivi alla Commissione Oggetto: Controlli degli spazi riservati ai passeggeri delle compagnie aeree	20
(98/C 174/54)	E-3137/97 di Jessica Larive alla Commissione Oggetto: Riciclaggio della plastica usata	21
(98/C 174/55)	E-3177/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Azioni innovatrici per le agricoltrici e le donne in ambito rurale	22
(98/C 174/56)	E-3198/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Seconda direttiva sul diritto societario	23
(98/C 174/57)	E-3212/97 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Orari delle compagnie aeree	23
(98/C 174/58)	E-3221/97 di Patricia McKenna al Consiglio Oggetto: Presunte esecuzioni sommarie nelle Filippine	24
(98/C 174/59)	E-3222/97 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Riciclaggio dei veicoli fuori uso	25
(98/C 174/60)	P-3228/97 di Daniel Féret alla Commissione Oggetto: Bollino europeo sulle autostrade a pagamento	25
(98/C 174/61)	E-3231/97 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Irregolarità commesse dal Ministero greco per la cultura nell'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi finanziati dall'Unione europea	26
(98/C 174/62)	E-3243/97 di Alfonso Novo Belenguer alla Commissione Oggetto: Trasporto marittimo di plutonio	27
(98/C 174/63)	E-3245/97 di Rijk van Dam, Frits Castricum e Georg Jarzembowski alla Commissione Oggetto: Orientamenti in materia di aiuti statali ai porti	28
(98/C 174/64)	E-3249/97 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Prodotti cosmetici e ambiente di lavoro	28
(98/C 174/65)	E-3250/97 di Friedhelm Frischenschlager alla Commissione Oggetto: Trasporto di animali	29
(98/C 174/66)	E-3265/97 di María Estevan Bolea alla Commissione Oggetto: Oli usati	30
(98/C 174/67)	E-3267/97 di María Estevan Bolea alla Commissione Oggetto: Pneumatici usati	31
(98/C 174/68)	E-3268/97 di María Estevan Bolea alla Commissione Oggetto: Pneumatici usati	32
(98/C 174/69)	E-3269/97 di María Estevan Bolea alla Commissione Oggetto: Pneumatici usati	33
(98/C 174/70)	E-3272/97 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Quinto programma quadro	33
(98/C 174/71)	E-3280/97 di Bernd Lange alla Commissione Oggetto: Classificazione nelle categorie degli allegati IIA o IIB della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti dei rifiuti smaltiti come materiale di ripiena nelle miniere	34

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 174/72)	E-3281/97 di Xaver Mayer alla Commissione Oggetto: Impiego di materie prime alternative per la produzione di lievito — Riduzione dell'impatto ambientale	35
(98/C 174/73)	E-3283/97 di Leonie van Bladel al Consiglio Oggetto: mancata cura ospedaliera agli anziani sottoposti ad elettrocaterere cardiaco	36
(98/C 174/74)	E-3299/97 di Angela Sierra González alla Commissione Oggetto: Trasporto di plutonio tra Francia e Giappone	37
(98/C 174/75)	E-3302/97 di Angela Sierra González alla Commissione Oggetto: Incidenti in raffinerie	38
(98/C 174/76)	E-3324/97 di Maartje van Putten al Consiglio Oggetto: Attuazione della risoluzione del Parlamento europeo sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni e lo sfruttamento intensivo delle foreste tropicali nell'isola di Yamdena in Indonesia	39
(98/C 174/77)	E-3328/97 di Christoph Konrad alla Commissione Oggetto: Peso massimo autorizzato degli autobus nell'UE	40
(98/C 174/78)	E-3334/97 di Yiannis Roubatis alla Commissione Oggetto: Condanna di Esber Yamugdereli e persistente violazione dei diritti dell'uomo in Turchia	41
(98/C 174/79)	E-3336/97 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Sistema di tranvia Luas per Dublino	41
(98/C 174/80)	E-3338/97 di David Hallam alla Commissione Oggetto: Parere della Commissione europea sulla domanda di adesione all'Unione europea di Estonia e Slovacchia	42
(98/C 174/81)	E-3339/97 di Francesco Baldarelli alla Commissione Oggetto: Incidenti stradali in Italia	43
(98/C 174/82)	E-3340/97 di Bernie Malone alla Commissione Oggetto: Incidenti stradali in Irlanda	44
(98/C 174/83)	E-3343/97 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Partecipazione ai programmi comunitari di strutture paneuropee permanenti	45
(98/C 174/84)	E-3345/97 di W.G. van Velzen alla Commissione Oggetto: Problemi concernenti l'accesso degli utilizzatori dei servizi di telecomunicazione mobili al numero per chiamate di emergenza 112	46
(98/C 174/85)	E-3360/97 di Brian Crowley alla Commissione Oggetto: Permessi di lavoro per il personale di volo	47
(98/C 174/86)	E-3372/97 di Lis Jensen alla Commissione Oggetto: Fissazione delle priorità nel settore energetico	48
(98/C 174/87)	E-3379/97 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: ALURE, SYNERGIE e l'America latina	49
(98/C 174/88)	E-3380/97 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: La fase successiva all'introduzione dell'Euro e all'ampliamento	49
(98/C 174/89)	E-3381/97 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Il sole e i mutamenti climatici	50
(98/C 174/90)	E-3388/97 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Ormoni della crescita	51
(98/C 174/91)	E-3394/97 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Centrali eoliche	52
(98/C 174/92)	E-3398/97 di Amedeo Amadeo al Consiglio Oggetto: Diritti dell'uomo in Algeria	52
(98/C 174/93)	E-3404/97 di Ole Krarup alla Commissione Oggetto: Direttive in materia di diritto di soggiorno	53
(98/C 174/94)	E-3409/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Costruzione del sottopasso di Castel Sant'Angelo a Roma	54
(98/C 174/95)	E-3416/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Commercio mondiale e protezione degli animali	55
(98/C 174/96)	E-3422/97 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Opere di costruzione stradale a Lesbo finanziate dalla comunità	56


<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(98/C 174/97)	E-3440/97 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Libera circolazione dei comandanti di nave	57
(98/C 174/98)	E-3441/97 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Il «protocollo Aznar»	58
(98/C 174/99)	E-3448/97 di Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis e Giorgos Dimitrakopoulos alla Commissione Oggetto: Revisione del quadro comunitario di sostegno	58
(98/C 174/100)	E-3449/97 di Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Televisione senza frontiere	60
(98/C 174/101)	E-3451/97 di Allan Macartney alla Commissione Oggetto: Germogli di soia geneticamente modificata	60
(98/C 174/102)	E-3454/97 di Reino Paasilinna alla Commissione Oggetto: Aiuti all'edilizia nei territori freddi	61
(98/C 174/103)	E-3462/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: CCR di Ispra	62
(98/C 174/104)	E-3463/97 di Rijk van Dam alla Commissione Oggetto: Accesso alle vie navigabili interne francesi	62
(98/C 174/105)	P-3479/97 di Raúl Rosado Fernandes alla Commissione Oggetto: Programma di sostegno all'ammodernamento agricolo e forestale (PAMAF)	63
(98/C 174/106)	E-3480/97 di Panayotis Lambrias alla Commissione Oggetto: Applicazione del diritto comunitario	64
(98/C 174/107)	E-3488/97 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Essex Returners Unit – Reiezione di un'offerta alla DG V	65
(98/C 174/108)	E-3491/97 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Delocalizzazione di imprese fiamminghe verso l'Hainaut e il Nord della Francia	65
(98/C 174/109)	E-3496/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Igiene e sicurezza per i lavoratori dello zuccherificio di Larissa	66
(98/C 174/110)	E-3498/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Casi di pedofilia in un asilo nido dell'Unione europea	67
(98/C 174/111)	E-3501/97 di Arthur Newens alla Commissione Oggetto: Gruppo di esperti in materia di pianificazione familiare e HIV/AIDS	68
(98/C 174/112)	E-3503/97 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Decisione del Comitato esecutivo dell'UEFA di non ammettere più i vincitori di un'importante competizione di coppa alle competizioni di club europee	69
(98/C 174/113)	E-3506/97 di Ernesto Caccavale e Giacomo Santini alla Commissione Oggetto: Violazione di diritti umani in Grecia	69
(98/C 174/114)	E-3507/97 di Rijk van Dam alla Commissione Oggetto: Prelievo riscosso per l'uso dei canali navigabili tedeschi	70
(98/C 174/115)	E-3511/97 di Leonie van Bladel al Consiglio Oggetto: Danni derivanti alle piccole e medie imprese europee dall'abuso di posizioni monopolistiche da parte delle aziende postali olandesi e europee	71
(98/C 174/116)	E-3523/97 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Riforme necessarie nell'ambito della ricerca universitaria	71
(98/C 174/117)	E-3524/97 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Programma comunitario per l'eliminazione dei rischi che comportano gli edifici in rovina	72
(98/C 174/118)	E-3525/97 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Partecipazione comunitaria al progetto Uralides	73
(98/C 174/119)	E-3530/97 di Gunilla Carlsson alla Commissione Oggetto: Avvertenza sulle confezioni svedesi di tabacco per uso orale	73
(98/C 174/120)	E-3538/97 di Wilfried Telkämper alla Commissione Oggetto: Incendi forestali nel Sud-Est asiatico e ripercussioni sulle popolazioni indigene	74
(98/C 174/121)	E-3540/97 di Allan Macartney alla Commissione Oggetto: Aiuti finanziari ECHO ai profughi del Sahara occidentale	75

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(98/C 174/122)	P-3555/97 di Mirja Ryyänen alla Commissione Oggetto: Misure comunitarie contro i pedaggi alla frontiera con la Russia	76
(98/C 174/123)	P-3558/97 di Riccardo Nencini alla Commissione Oggetto: Equipollenza dei titoli di studio in Europa	77
(98/C 174/124)	E-3571/97 di Cristiana Muscardini, Gastone Parigi e Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: TAV e impatto ambientale	78
(98/C 174/125)	P-3574/97 di Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Fiscalità relativa ai fondi pensione	78
(98/C 174/126)	E-3582/97 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Tessera europea per gli ultrasessantenni	79
(98/C 174/127)	E-3586/97 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Direttiva concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente	79
(98/C 174/128)	E-3587/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Libera concessione di permessi di circolazione dei mezzi di uso pubblico a trasportatori non greci ...	80
(98/C 174/129)	E-3590/97 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Telecomunicazioni migliori per la sicurezza dei cittadini	81
(98/C 174/130)	E-3647/97 di Kirsi Piha alla Commissione Oggetto: Cooperazione fra le autorità nel territorio comunitario	81
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3590/97 e E-3647/97	81
(98/C 174/131)	E-3593/97 di Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Gruppo di esperti ad alto livello incaricato di esaminare gli aspetti sociali della Società dell'informazione	82
(98/C 174/132)	E-3600/97 di José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Programma Socrate	82
(98/C 174/133)	P-3601/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Calendario per la presentazione della nuova proposta della Commissione sul divieto di utilizzare reti da posta derivanti	83
(98/C 174/134)	P-3603/97 di Pedro Marset Campos alla Commissione Oggetto: Futuro dell'industria aerospaziale europea	84
(98/C 174/135)	E-3605/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Dialogo sociale e misure antipopolari nei confronti dei lavoratori	85
(98/C 174/136)	E-3609/97 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Miglioramento della posizione della ricerca linguistica generale nel quadro del finanziamento comunitario	86
(98/C 174/137)	E-3610/97 di Pervenche Berès alla Commissione Oggetto: Tessera d'invalidità	86
(98/C 174/138)	E-3611/97 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Commercio di tessili con la Cina	87
(98/C 174/139)	P-3619/97 di Riccardo Garosci alla Commissione Oggetto: Situazione dei distributori di carburante al dettaglio	88
(98/C 174/140)	E-3645/97 di Clive Needle alla Commissione Oggetto: Aumento dell'incidenza dei casi di tubercolosi	89
(98/C 174/141)	E-3649/97 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Sostegno alle PMI e alle microimprese del settore edile in Portogallo	90
(98/C 174/142)	E-3654/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Prosecuzione delle azioni del Fondo di coesione	90
(98/C 174/143)	E-3655/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Chiusura dei reattori nucleari di Kozloduy	91
(98/C 174/144)	E-3660/97 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Studio sul «corridoio adriatico»	92
(98/C 174/145)	E-3663/97 di Carlo Ripa di Meana alla Commissione Oggetto: Assegnazione appalto per la progettazione Nuova Tangenziale Est	93

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(98/C 174/146)	E-3668/97 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Parità delle retribuzioni	94
(98/C 174/147)	E-3669/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Traffico di droga nei Balcani	94
(98/C 174/148)	E-3670/97 di Gary Titley alla Commissione Oggetto: Interferenze alle trasmissioni via satellite e il regolamento CE sugli ostacoli agli scambi.	95
(98/C 174/149)	E-3671/97 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Previdenza sociale per i disabili che si trasferiscono da uno Stato all'altro nell'ambito della UE	96
(98/C 174/150)	P-3676/97 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Proroga della concessione ad Autostrade spa	97
(98/C 174/151)	E-3678/97 di Rosemarie Wemheuer alla Commissione Oggetto: Costruzione di una centrale a Creta	97
(98/C 174/152)	E-3684/97 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Proposta di accordo multilaterale sugli investimenti	98
(98/C 174/153)	E-3686/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Legge Helms-Burton e accordi con gli Stati Uniti	99
(98/C 174/154)	E-3687/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Autonomia della politica estera ed extraterritorialità di alcune leggi	99
(98/C 174/155)	E-3688/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Legge Helms-Burton	100
(98/C 174/156)	E-3689/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Extraterritorialità di talune leggi degli Stati Uniti	100
(98/C 174/157)	E-3690/97 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Certezze giuridiche per gli investimenti a Cuba	100
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3686/97, E-3687/97, E-3688/97, E-3689/97 e E-3690/97	100
(98/C 174/158)	E-3691/97 di Kirsi Piha alla Commissione Oggetto: Epizoozia della vacca pazza	101
(98/C 174/159)	E-3694/97 di Kirsi Piha alla Commissione Oggetto: Utilizzo delle risorse del programma Phare in Slovenia	101
(98/C 174/160)	E-3697/97 di Kirsi Piha alla Commissione Oggetto: Utilizzo delle risorse del programma Phare in Lettonia	103
(98/C 174/161)	E-3698/97 di Kirsi Piha alla Commissione Oggetto: Utilizzo delle risorse del programma Phare in Lituania	103
(98/C 174/162)	E-3703/97 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Divieto di utilizzare l'amianto (Risposta complementare)	104
(98/C 174/163)	E-3704/97 di Jyrki Otila alla Commissione Oggetto: Monopolio delle farmacie in Finlandia	105
(98/C 174/164)	E-3710/97 di Phillip Whitehead alla Commissione Oggetto: Sperimentazione di cosmetici su animali	106
(98/C 174/165)	P-3714/97 di Luciano Vecchi alla Commissione Oggetto: Ostacoli alla libera circolazione dei medici nel Regno Unito	106
(98/C 174/166)	E-3719/97 di Stelios Argyros alla Commissione Oggetto: Pubblicazione informativa del Centro comune di ricerca	107
(98/C 174/167)	E-3720/97 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Indennità a favore degli assistenti sociali negli Stati Membri dell'UE	107
(98/C 174/168)	E-3721/97 di Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Progressi nel mercato unico dei materiali da costruzione	108
(98/C 174/169)	E-3732/97 di Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)	109

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(98/C 174/170)	E-3734/97 di Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Sostegno dell'UE ai festival e ai premi cinematografici	110
(98/C 174/171)	E-3735/97 di Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Programma JEM	111
(98/C 174/172)	P-3740/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Valutazione dell'impatto ambientale per la costruzione del sottopasso di Castel Sant'Angelo a Roma ..	111
(98/C 174/173)	E-3741/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Strategia dell'Unione in materia di biodiversità	112
(98/C 174/174)	E-3742/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Conflitto tra i Fondi strutturali e l'ambiente	113
(98/C 174/175)	E-3743/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Prodotti chimici dannosi per il ciclo riproduttivo	113
(98/C 174/176)	E-3744/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Sicurezza antincendio negli alberghi	114
(98/C 174/177)	E-3745/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Attuazione della raccomandazione sull'assistenza e custodia dei bambini	114
(98/C 174/178)	E-3748/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Acquisto di divise per il personale dell'ATAC (Azienda Tranvie e Autolinee del Comune) – CO.TRA.L. (Consorzio Trasporti Pubblici Lazio)	115
(98/C 174/179)	E-3750/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Espletamento di servizi connessi all'attività di Alitalia Spa	116
(98/C 174/180)	E-3751/97 di Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Sistema austriaco di ecopunti	116
(98/C 174/181)	E-3753/97 di Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Sostegno ai servizi doganali in sede di applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione e del regolamento (CE) n. 338/97	117
(98/C 174/182)	P-3754/97 di Robert Evans alla Commissione Oggetto: Normativa greca riguardante i proprietari stranieri di automobili in Grecia	118
(98/C 174/183)	P-3756/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: I curdi – asilo politico	119
(98/C 174/184)	P-3757/97 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Premio per la commercializzazione precoce	120
(98/C 174/185)	E-3758/97 di Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Dimensioni della platessa	121
(98/C 174/186)	E-3766/97 di Cristiana Muscardini, Gastone Parigi e Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Standard di sicurezza nella normativa europea	121
(98/C 174/187)	E-3767/97 di Cristiana Muscardini, Amedeo Amadeo e Marco Cellai alla Commissione Oggetto: Sanzioni disciplinari	122
(98/C 174/188)	E-3770/97 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Accesso alla professione forense	122
(98/C 174/189)	E-3773/97 di Nikitas Kaklamanis al Consiglio Oggetto: Immigrazione illegale nell'Unione europea e disoccupazione	123
(98/C 174/190)	E-3775/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Malati mentali	124
(98/C 174/191)	E-3779/97 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Incompatibilità con le norme comunitarie del decreto di deroga della Regione Lazio alla legge nazionale sulla caccia	125
(98/C 174/192)	E-3780/97 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Misure di minimizzazione dell'impatto ambientale dei lavori di costruzione degli accessi al ponte di Freixo	126

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(98/C 174/193)	E-3782/97 di Reimer Böge, Lutz Goepel, Agnes Schierhuber, Honor Funk, Christa Klaß, Hedwig Keppelhoff-Wiechert e Xaver Mayer alla Commissione Oggetto: Restituzioni alle esportazioni di bovini da allevamento	127
(98/C 174/194)	E-3784/97 di Carlos Pimenta alla Commissione Oggetto: Applicazione della proposta di decisione 97/C 207/11 del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo che fissa norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa	129
(98/C 174/195)	E-3785/97 di Christof Tannert alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari destinati nel 1996 al Land federale tedesco di Berlino	129
(98/C 174/196)	E-3786/97 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Diritti di trasmissione di avvenimenti sportivi	130
(98/C 174/197)	E-3788/97 di Panayotis Lambrias alla Commissione Oggetto: Trattato di Amsterdam – Portatori di handicap	130
(98/C 174/198)	E-3789/97 di David Hallam alla Commissione Oggetto: Ostacoli agli scambi in Danimarca: prodotto farmaceutico ad uso veterinario «Super- Ov»	131
(98/C 174/199)	E-3791/97 di Angela Sierra González, Laura González Álvarez, Pedro Maset Campos e María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Conseguenze del cambiamento climatico per le isole Canarie	132
(98/C 174/200)	P-3810/97 di Luciana Castellina alla Commissione Oggetto: Obblighi degli Stati Baltici in materia di acquis communautaire nel settore audiovisivo	133
(98/C 174/201)	E-3814/97 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Etichettatura dei prodotti alimentari – olio di arachide	134
(98/C 174/202)	E-3815/97 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Trasferimenti netti al bilancio dell'UE	134
(98/C 174/203)	E-3816/97 di Carmen Díez de Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Contabilità verde	135
(98/C 174/204)	E-3817/97 di María Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Istituto europeo di ricerca sulla cooperazione mediterranea ed euro-araba	135
(98/C 174/205)	E-3819/97 di Viviane Reding al Consiglio Oggetto: Prezzi agricoli e fluttuazioni monetarie a seguito dell'introduzione dell'euro	136
(98/C 174/206)	E-3820/97 di Viviane Reding alla Commissione Oggetto: Prezzi agricoli e fluttuazioni monetarie a seguito dell'introduzione dell'euro	137
(98/C 174/207)	E-3822/97 di Roberto Mezzaroma alla Commissione Oggetto: Linguaggio dei gesti	138
(98/C 174/208)	E-3825/97 di Roberto Mezzaroma alla Commissione Oggetto: Tutela degli artisti in Europa	138
(98/C 174/209)	E-3827/97 di Marco Cellai alla Commissione Oggetto: Deroga per il finanziamento di una cooperativa dolciaria	139
(98/C 174/210)	E-3828/97 di Wilfried Telkämper alla Commissione Oggetto: Illustrazione da parte della Commissione dei criteri di sostegno relativi a determinate linee di bilancio	140
(98/C 174/211)	E-3830/97 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Speculazione edilizia nelle paludi di Gandía, Xeresa e Xeraco	141
(98/C 174/212)	E-3838/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Protezione antisismica in Grecia e incremento dei costi di costruzione di nuovi edifici	141
(98/C 174/213)	E-3841/97 di Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Sicurezza all'aeroporto di Atene	142
(98/C 174/214)	E-3848/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Diritto alla previdenza sociale	143
(98/C 174/215)	E-3849/97 di Kenneth Coates alla Commissione Oggetto: Inquinamento delle acque provenienti da miniere	143
(98/C 174/216)	E-3854/97 di Carmen Díez de Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Pubblicazioni dell'Agenzia europea per l'ambiente nelle lingue comunitarie	144



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 174/217)	E-3858/97 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Portare avanti lo sforzo comunitario di assistenza al rinnovamento del sistema scientifico russo	145
(98/C 174/218)	E-3861/97 di Kirsi Piha alla Commissione Oggetto: Traffico nello spazio aereo nell'Unione europea	146
(98/C 174/219)	E-3863/97 di Luciano Vecchi alla Commissione Oggetto: Studi sulle politiche giovanili nell'Unione europea	147
(98/C 174/220)	E-3864/97 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Stato di applicazione del programma operativo per l'energia in Grecia	147
(98/C 174/221)	E-3874/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Società dell'informazione – piano d'azione evolutivo	148
(98/C 174/222)	E-3875/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Società dell'informazione – piano d'azione evolutivo	148
(98/C 174/223)	E-3877/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Politica di concorrenza – restrizioni verticali	149
(98/C 174/224)	E-3878/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Politica di concorrenza – restrizioni verticali	150
(98/C 174/225)	P-3888/97 di Martin Schulz alla Commissione Oggetto: Abusi sessuali nei confronti di bambini dell'asilo nido «Clovis»	151
(98/C 174/226)	E-3895/97 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Stipendi espressi in euro	152
(98/C 174/227)	E-3897/97 di Amedeo Amadeo al Consiglio Oggetto: Atrocità perpetrate da militari di Stati membri dell'UE in Somalia	153
(98/C 174/228)	E-3898/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Atrocità perpetrate da militari di Stati membri dell'UE in Somalia	153
(98/C 174/229)	P-3901/97 di Carlo Secchi alla Commissione Oggetto: Divieto in Italia di pubblicità per i farmaci lassativi	153
(98/C 174/230)	E-3921/97 di Paul Lannoye alla Commissione Oggetto: Contaminazione causata dal Mancozeb	154
(98/C 174/231)	P-3944/97 di Guido Viceconte alla Commissione Oggetto: Importazioni di prodotti tessili e mancato rispetto delle normative comunitarie sull'etichettatura	155
(98/C 174/232)	E-3949/97 di James Nicholson alla Commissione Oggetto: Obiettori di coscienza in Grecia	156
(98/C 174/233)	E-3958/97 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Esportazione di armi in Svezia	156
(98/C 174/234)	P-3963/97 di Maj Theorin alla Commissione Oggetto: Diritti umani in Turchia	157
(98/C 174/235)	P-3964/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Scoperta di canali di commercializzazione di carni pericolose	158
(98/C 174/236)	P-3965/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Censimento delle proprietà dei greci di Istanbul a fini di una loro «utilizzazione»	158
(98/C 174/237)	P-3995/97 di Karla Peijs alla Commissione Oggetto: Doppia imposizione di prestazioni che beneficiano di un'esenzione	159
(98/C 174/238)	P-4016/97 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Concessione di sovvenzioni per la posa di gasdotti	160
(98/C 174/239)	P-4067/97 di Gianfranco Dell'Alba alla Commissione Oggetto: Ripresa della cooperazione con la Repubblica democratica del Congo	161
(98/C 174/240)	E-4113/97 di Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Situazione geopolitica della regione dei grandi laghi	162
(98/C 174/241)	P-4152/97 di Francesco Baldarelli alla Commissione Oggetto: Applicazione del reg. CEE 2078/92 nelle regioni italiane	162

I*(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO****INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA**

(98/C 174/01)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2113/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — autorizzazione delle varietà

1. Può la Commissione confermare che, per le piante geneticamente modificate registrate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (direttiva 70/457/CEE) ⁽¹⁾ e delle sementi di ortaggi (direttiva 70/458/CEE) ⁽²⁾, non è necessaria un'ulteriore autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari ⁽³⁾?
2. In tal caso solo l'etichettatura è disciplinata dal regolamento sui nuovi prodotti alimentari?

⁽¹⁾ GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(98/C 174/02)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2115/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — autorizzazione tramite iscrizione nel catalogo delle varietà

Può la Commissione far sapere se per le piante transgeniche occorrerà in futuro qualche altra autorizzazione particolare oltre all'iscrizione nel catalogo comune delle varietà?

(98/C 174/03)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2117/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — ammissione delle varietà

1. Può la Commissione confermare che tutti i prodotti vegetali che rientrano in varietà ammesse non debbono sottostare alla procedura di notifica o alla procedura semplificata di autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari ⁽¹⁾?
2. In caso affermativo, i prodotti di trasformazione da essi ottenuti necessitano di un'autorizzazione ai sensi del suddetto regolamento?

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(98/C 174/04)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2119/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — ammissione delle varietà

Può la Commissione far sapere se i prodotti ottenuti da piante già ammesse debbano ancora essere notificati, esaminati e autorizzati singolarmente ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(98/C 174/05)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2121/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — condizioni di autorizzazione

Può la Commissione far sapere se per i prodotti derivati contenenti solo una piccola quantità di prodotti vegetali soggetti ad autorizzazione, ad esempio il concentrato di pomodoro sulle pizze preconfezionate, è necessaria un'autorizzazione ad hoc?

(98/C 174/06)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2123/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — valutazione delle ripercussioni sulla salute e sull'ambiente

Può la Commissione far sapere come avviene la valutazione dell'impatto ambientale e dell'innocuità dal punto di vista sanitario nel caso della registrazione, nel catalogo generale delle varietà, di nuove varietà geneticamente modificate non soggette ad autorizzazione ai sensi del regolamento sui nuovi prodotti alimentari ⁽¹⁾, né tanto meno ai sensi della direttiva sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ⁽²⁾?

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 117 del 8.5.1990, pag. 15.

(98/C 174/07)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2127/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — «equivalenza sostanziale» delle varietà derivate

1. Può la Commissione far sapere in che modo si intende garantire che venga mantenuta, ovvero che possa essere accertata, la «equivalenza sostanziale» di tutti i vegetali ottenuti da una linea già analizzata e autorizzata?
2. Quale sarà la prassi applicata per le varietà derivate?

(98/C 174/08)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2129/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — notifica

1. Può la Commissione far sapere se l'obbligo della notifica si applica anche ai prodotti nuovi o modificati non soggetti ad autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari ⁽¹⁾?

2. In caso negativo, quali sono le modalità per informare le autorità nazionali e comunitarie in merito all'introduzione sul mercato dei prodotti in parola?

3. In che modo le suddette autorità possono accertare l'esistenza, per tali prodotti, di obblighi in materia di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97?

(¹) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(98/C 174/09)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2131/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(23 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — condizioni di autorizzazione

Può la Commissione indicare quali sono, esattamente, i criteri in base ai quali debbono essere valutate le richieste presentate per i prodotti, nell'ambito del regolamento (CE) n. 258/97 (¹), per stabilire se è necessaria un'autorizzazione o se si può ritenere sufficiente la semplice notifica, qualora il produttore non abbia di per sé presentato domanda di autorizzazione?

(¹) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(98/C 174/10)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2133/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(23 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — condizioni di autorizzazione: valutazione dei dati forniti dal produttore

1. Può la Commissione far sapere quali dati debbono essere utilizzati per la valutazione?
2. E' prevista un'analisi indipendente dai dati forniti dal produttore?

(98/C 174/11)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2135/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(23 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — condizioni di autorizzazione: valutazione dei dati forniti dal produttore

1. Può la Commissione far sapere se sono previsti per lo meno controlli campione quanto ai dati forniti dal produttore?
2. In tal caso, come vengono valutati in particolare i rischi di allergia per i prodotti i cui nuovi ingredienti di norma non sono finora mai stati destinati al consumo umano o non sono mai stati contenuti in generi alimentari, ad esempio proteine di batteri di origine termica?

(98/C 174/12)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2137/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(23 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — enzimi e additivi geneticamente modificati

Può la Commissione far sapere se sono previste iniziative, a livello di Unione europea, intese a colmare l'attuale vuoto legislativo per quanto riguarda l'autorizzazione di enzimi o additivi che vengono ottenuti con l'impiego di microrganismi geneticamente modificati e che non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento sui nuovi prodotti alimentari, né in quello del regolamento sugli additivi?

(98/C 174/13)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2139/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — composizione del comitato per i prodotti alimentari

1. Può la Commissione indicare come è rappresentata l'opinione pubblica in seno al comitato per i prodotti alimentari?
2. E' previsto che rappresentanti delle associazioni nazionali dei consumatori e di associazioni ambientaliste partecipino alle discussioni e alle decisioni del comitato?
3. In tal caso, come viene effettuata la selezione di detti rappresentanti?
4. Ai rappresentanti delle associazioni ambientaliste e dei consumatori verrà riconosciuto un diritto propositivo?

(98/C 174/14)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2141/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — requisiti in materia di etichettatura

Può la Commissione far sapere se, ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 ⁽¹⁾ sui nuovi prodotti alimentari, l'etichettatura di un prodotto alimentare geneticamente modificato risulta obbligatoria solo quando il prodotto differisca, in una delle sue caratteristiche nutrizionali, da un prodotto esente da operazioni di ingegneria genetica e sia inoltre possibile rilevare una modificazione dovuta all'ingegneria genetica?

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(98/C 174/15)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2143/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — richieste di autorizzazione di alimenti geneticamente modificati già presentate a norma della direttiva 90/220/CEE

Può la Commissione confermare che i prodotti transgenici di cui è imminente la commercializzazione e per i quali era stata richiesta autorizzazione a norma della direttiva 90/220/CEE ⁽¹⁾, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, non sono soggetti agli obblighi in materia di etichettatura del regolamento (CE) n. 258/97 ⁽²⁾, sui nuovi prodotti alimentari, benché sia rilevabile in essi la modificazione genetica (il produttore ha la facoltà di procedere all'etichettatura del prodotto)?

⁽¹⁾ GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(98/C 174/16)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2145/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — norme in materia di etichettatura

Può la Commissione precisare le modalità e gli strumenti con cui le autorità responsabili del controllo verificheranno il rispetto delle norme in materia di etichettatura?

(98/C 174/17)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2147/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle norme in materia di etichettatura

1. Può la Commissione indicare quali sono le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle norme in materia di etichettatura?
2. Esiste una tabella delle pene pecuniarie?

(98/C 174/18)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2149/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — direttiva sulle varietà

1. Nel caso di una varietà vegetale ammessa ai sensi della direttiva sulle varietà ma non soggetta ad autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari ⁽¹⁾, può la Commissione far sapere se è comunque garantita l'etichettatura necessaria ai sensi del regolamento sui nuovi prodotti alimentari per la vendita di sementi di tale varietà?
2. Quale procedura si applica per l'etichettatura in caso di cessione delle sementi o di vendita di polloni radicati (ad esempio imballaggi o adesivi ad hoc per la vendita a privati e aziende)?
3. E' prevista una revisione della direttiva sulle varietà allo scopo di garantire l'etichettatura necessaria ai sensi del regolamento sui nuovi prodotti alimentari?

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(98/C 174/19)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2151/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — contenuto dell'etichetta

Può la Commissione far sapere quali informazioni deve contenere l'etichetta e in che forma?

(98/C 174/20)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2153/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — trasmissione da parte del notificante di campioni di referenza relativi al DNA

Può la Commissione far sapere se i produttori di alimenti geneticamente modificati hanno l'obbligo di trasmettere alle competenti autorità di sorveglianza le informazioni di cui queste necessitano per svolgere i compiti di controllo loro affidati, ad esempio informazioni sulla struttura precisa dell'operazione di modificazione genetica?

(98/C 174/21)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2155/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(23 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — forma e contenuto dell'etichetta

1. Può la Commissione far sapere quali sono le modalità di etichettatura della merce sfusa (ad esempio frutta e verdura)?
2. Come devono essere etichettati i prodotti di trasformazione sostanzialmente a base di ingredienti soggetti all'obbligo di etichettatura (ad esempio conserve o concentrato di pomodoro)?

3. Come devono essere etichettati i prodotti di trasformazione composti solo in (minima) parte di ingredienti soggetti all'obbligo di etichettatura (ad esempio i piatti pronti contenenti molti altri ingredienti)?

4. Sono già state formulate proposte per l'etichettatura dei prodotti di cui ai paragrafi precedenti? Quali sono le informazioni da fornire in ciascuno dei casi indicati?

(98/C 174/22)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2157/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(23 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — etichettatura

Può la Commissione far sapere se, in vista della definitiva fissazione delle caratteristiche dell'etichettatura, le autorità nazionali, le associazioni ambientaliste, e via dicendo, verranno coinvolte nell'elaborazione e nella discussione delle proposte?

(98/C 174/23)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2159/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(25 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — involontaria presenza in alimenti tradizionali di sostanze soggette all'obbligo dell'etichettatura

1. Come ci si comporterà nel caso di prodotti che, pur non consistendo di prodotti geneticamente modificati, potrebbero (involontariamente) contenerne?

2. In questi casi è previsto un controllo, ed eventualmente un'etichettatura (si pensi a miele e prodotti a base di miele contenenti il polline di piante transgeniche)?

3. Verranno effettuate analisi volte ad accertare che il consumo di prodotti contenenti polline è innocuo dal punto di vista sanitario?

(98/C 174/24)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2161/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(25 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — «analisi appropriata»

1. Può la Commissione far sapere cosa si deve intendere per «analisi appropriata» ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari ⁽¹⁾?

2. Come verranno effettuati i controlli?

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(98/C 174/25)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2163/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(25 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — tecniche di rilevazione

1. Può la Commissione far sapere quali sistemi di rilevazione dovranno essere stabiliti per la prevista «analisi appropriata»?

2. Quali tecniche verranno verosimilmente applicate?

(98/C 174/26)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2165/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — esecuzione delle rilevazioni

1. Può la Commissione precisare chi è incaricato di stabilire le tecniche di rilevazione?
2. Quali autorità e/o istituti privati saranno responsabili dei controlli?
3. Entro quale termine ciò dovrà avvenire?

(98/C 174/27)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2167/97**di Hiltrud Breyer (V)***alla Commissione (25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — presupposti del controllo

Può la Commissione precisare come vengono finanziate l'istituzione degli organi deputati al controllo e alle rilevazioni nonché le relative spese di funzionamento?

(98/C 174/28)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2169/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — controllo

Può la Commissione precisare se vi sono iniziative miranti a istituire, presso gli uffici di controllo dei prodotti alimentari, laboratori ad hoc responsabili degli accertamenti sui nuovi prodotti alimentari?

(98/C 174/29)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2171/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — esigenze di personale ai fini dei controlli

1. Può la Commissione far sapere se esiste già il personale cui affidare i vari compiti di controllo o se esso deve ancora essere reperito?
2. Sono previste particolari misure di formazione per il personale?

(98/C 174/30)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2173/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — presupposti finanziari dell'attività di controllo

Può la Commissione far sapere se sono stati iscritti in bilancio stanziamenti supplementari per far fronte agli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento?

(98/C 174/31)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2175/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — analisi dei prodotti non ottenuti tramite procedimenti di ingegneria genetica

1. Può la Commissione far sapere se i laboratori di analisi sono a disposizione anche dei produttori che non commercializzano prodotti ottenuti tramite procedimenti di ingegneria genetica e che desiderano nondimeno sottoporre a controlli i loro prodotti?
2. Le analisi verranno effettuate gratuitamente per non penalizzare i produttori in questione?
3. D'altro lato, ad essere analizzati non saranno solo i prodotti alimentari per i quali, secondo quanto dichiarato dal produttore, è escluso il ricorso all'ingegneria genetica?

(98/C 174/32)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2177/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — tecniche di rilevazione

Può la Commissione far sapere se, per distinguere un prodotto ottenuto tramite procedimenti di ingegneria genetica da un prodotto esente da manipolazioni genetiche, si utilizzerà unicamente la tecnica della rilevazione della proteina sviluppata dal nuovo gene introdotto?

(98/C 174/33)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2179/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — tecniche di rilevazione

1. Può la Commissione far sapere se è prevista la possibilità di avvalersi anche di tecniche di rilevazione indiretta, attraverso i quali è possibile accertare i mutamenti dei caratteri delle varietà geneticamente modificate (ad esempio un campione dell'acido grasso modificato contenuto nell'olio prodotto con semi di soia geneticamente modificata)?
2. Tali modificazioni significative vengono registrate e catalogate quali possibilità alternative di rilevazione per gli organi deputati al controllo?

(98/C 174/34)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2181/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — rilevazione

1. Può la Commissione far sapere come viene applicato per le sementi il criterio della «rilevazione» di una modificazione ottenuta grazie all'ingegneria genetica, nel caso in cui la nuova proteina (o le nuove proteine) si possa (si possano) formare e rintracciare solo dopo la crescita della pianta?
2. Quali tecniche di rilevazione dovranno essere applicate in futuro a questo proposito per distinguere diversi lotti di sementi?

(98/C 174/35)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2183/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — Adeguamento della soglia di sensibilità per la rilevazione

Può la Commissione far sapere se la soglia di sensibilità per la rilevazione di modificazioni genetiche viene costantemente adeguata al progresso tecnico?

(98/C 174/36)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2185/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — ulteriore affinamento delle tecniche di rilevazione

Può la Commissione far sapere in che modo le istituzioni dell'Unione europea si adoperano per favorire l'ulteriore affinamento delle tecniche di rilevazione?

(98/C 174/37)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2187/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — parametri relativi ai laboratori

Può la Commissione far sapere se esistono procedimenti generalmente vincolanti e protocolli obbligatori per le operazioni di laboratorio?

(98/C 174/38)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2189/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — consegna degli strumenti di rilevazione da parte del notificante di un prodotto

Può la Commissione far sapere se i produttori hanno l'obbligo di trasmettere alle autorità responsabili del controllo i metodi di rilevazione consolidati a loro disposizione, inclusi i campioni di materiale, gli anticorpi necessari ai fini della rilevazione, le sonde genetiche, i protocolli di estrazione, e così via?

(98/C 174/39)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2191/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — deposito delle varietà originarie geneticamente modificate e delle varietà da esse ottenute

E' previsto che il produttore sia tenuto a depositare contemporaneamente, affinché siano analizzate, tanto le varietà originarie geneticamente modificate quanto le varietà da esse ottenute, dal momento che in alcuni casi le modificazioni significative vengono evidenziate solo dal confronto diretto?

(98/C 174/40)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2193/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — registrazione e garanzie di sicurezza

Può la Commissione far sapere se le autorità competenti sono tenute a registrare gli alimenti nei quali i singoli produttori utilizzano prodotti geneticamente modificati, di modo che, in caso di eventuali ripercussioni sanitarie conseguenti al consumo di detti alimenti che al momento non vanno escluse, sia possibile ritirare in tutto il territorio i prodotti in questione?

(98/C 174/41)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2195/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — registrazione dell'origine delle sostanze utilizzate

Può la Commissione far sapere se le ditte produttrici sono tenute, nell'ambito delle disposizioni concernenti la sicurezza di qualità, a registrare l'origine di tutte le sostanze utilizzate nella produzione di generi alimentari e a notificarla, se del caso, alle autorità competenti?

(98/C 174/42)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2197/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — valutazione degli effetti del consumo di tali prodotti

1. Può la Commissione precisare le modalità di attuazione del programma di controllo richiesto dal comitato scientifico per l'alimentazione umana dell'UE (parere sulla valutazione di nuovi prodotti alimentari III/5915/97) al fine di raccogliere informazioni sulle ripercussioni a breve e a lungo termine del consumo di nuovi prodotti alimentari? A chi sarà affidata l'esecuzione di detto programma?

2. Quali saranno i dati rilevati, e per quale arco di tempo?

3. Il pubblico potrà avere accesso ai risultati del programma?

(98/C 174/43)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2199/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — raccolta di dati su tali prodotti

Può la Commissione precisare quali sono le autorità competenti a registrare in opportune banche dati tutti i nuovi prodotti autorizzati o notificati ai sensi del regolamento in oggetto?

(98/C 174/44)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2201/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — accesso ai dati relativi ai prodotti

Può la Commissione far sapere se il pubblico può avere accesso alle banche dati relative ai prodotti o se alcuni dati hanno invece carattere riservato?

(98/C 174/45)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2203/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari — pubblicazione dei dati relativi ai prodotti

Può la Commissione far sapere se è prevista la pubblicazione dei dati scientifici forniti e della relativa valutazione?

(98/C 174/46)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2205/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(25 giugno 1997)*

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari – trasparenza delle autorizzazioni relative a nuovi prodotti

1. Può la Commissione far sapere in che modo si intendono garantire la necessaria trasparenza e la costante informazione del pubblico?
2. E' previsto che le associazioni dei consumatori vengano informate in merito a tutte le autorizzazioni concesse?
3. In che modo si intende garantire che le informazioni fornite siano esaustive e tempestive?

Risposta complementare comune

alle interrogazioni scritte E-2113/97, E-2115/97, E-2117/97, E-2119/97, E-2121/97, E-2123/97, E-2127/97, E-2129/97, E-2131/97, E-2133/97, E-2135/97, E-2137/97, E-2139/97, E-2141/97, E-2143/97, E-2145/97, E-2147/97, E-2149/97, E-2151/97, E-2153/97, E-2155/97, E-2157/97, E-2159/97, E-2161/97, E-2163/97, E-2165/97, E-2167/97, E-2169/97, E-2171/97, E-2173/97, E-2175/97, E-2177/97, E-2179/97, E-2181/97, E-2183/97, E-2185/97, E-2187/97, E-2189/97, E-2191/97, E-2193/97, E-2195/97, E-2197/97, E-2199/97, E-2201/97, E-2203/97 e E-2205/97

data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione*(11 novembre 1997)*

A complemento della risposta del 17 settembre 1997 ⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado di comunicare le seguenti informazioni.

E-2113/97, E-2115/97, E-2117/97, E-2119/97, E-2123/97, E-2149/97

Attualmente le sementi interessate dalle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE, che siano o meno organismi geneticamente modificati (OGM), devono essere inserite nel catalogo comune delle varietà prima di essere immesse nel mercato comunitario. Per poter procedere all'iscrizione, occorre accertare che si tratti di sementi distinte, stabili e sufficientemente omogenee. Nel caso in cui si tratti di OGM, le sementi devono essere oggetto di una valutazione dei rischi che potrebbero presentare per la salute umana e l'ambiente, ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Per quanto riguarda tali prodotti, trattandosi di sementi geneticamente modificate, l'etichettatura è disciplinata dall'allegato III della suddetta direttiva.

Dal 15 maggio 1997, inoltre, tutti i prodotti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, non ancora utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità, sono soggetti alle procedure previste dal regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari. Tale regolamento stabilisce all'articolo 8 le norme in materia di etichettatura da applicare ai prodotti alimentari.

Come è noto all'onorevole parlamentare, il regolamento (CE) n. 258/97 dà attuazione alla cosiddetta politica dello «sportello unico», la quale implica la possibilità di effettuare nell'ambito del regolamento l'analisi dei rischi prevista dalla direttiva 90/220/CEE.

Inoltre, per quanto riguarda le sementi, la Commissione ha presentato un proposta di modifica delle direttive relative alla loro commercializzazione ⁽²⁾. La proposta, che è stata oggetto di un parere del Parlamento europeo, prevede che il richiedente sia tenuto a far valutare i rischi ambientali di cui alla direttiva 90/220/CEE nel quadro della direttiva sulle sementi, ma allo stesso modo prevede la possibilità di fare analizzare gli aspetti relativi ai nuovi alimenti allo scopo di semplificare le procedure amministrative, sempre secondo il principio dello «sportello unico». Questa possibilità, prevista dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 258/97, non è ancora applicata in attesa dell'adozione del nuovo regolamento relativo alle sementi.

E-2121/97

Normalmente, la valutazione della sicurezza di un nuovo prodotto alimentare riguarda tutti gli usi dell'alimento interessato. La valutazione della sicurezza di un pomodoro geneticamente modificato riguarderà pertanto il concentrato di pomodoro e i prodotti alimentari lavorati contenenti tale concentrato. In alcuni casi però può essere richiesta una valutazione distinta dei prodotti secondari.

Ad esempio, se una pizza pronta per l'uso è stata importata da un paese terzo e contiene concentrato di pomodoro prodotto a partire da una varietà geneticamente modificata di pomodoro che non è stata autorizzata nella Comunità, sarà richiesta una procedura distinta di autorizzazione o di notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97.

E-2127/97, E-2129/97, E-2131/97

I nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 258/97 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle disposizioni del regolamento stesso. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 5, è prevista una procedura di notifica semplificata per i nuovi prodotti e ingredienti alimentari sostanzialmente equivalenti a prodotti o ingredienti alimentari esistenti per quanto riguarda la composizione, il valore nutritivo, il metabolismo, l'uso cui sono destinati e il tenore di sostanze indesiderabili.

Chi immette nel mercato un prodotto o un ingrediente alimentare deve notificarlo alla Commissione, che trasmette copia della notifica agli Stati membri. Il richiedente deve corredare la notifica delle informazioni pertinenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4. I requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 8 del regolamento si applicano ai prodotti che rientrano nella procedura prevista dall'articolo 3, paragrafo 4. Le informazioni fornite in conformità dell'articolo 5 del regolamento, in particolare le informazioni pertinenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4 di cui è corredata la notifica, possono essere utilizzate per valutare quali degli obblighi in materia di etichettatura previsti all'articolo 8 si applichino al caso in questione. Se necessario possono essere richieste ulteriori informazioni.

Per quanto riguarda le prove necessarie a dimostrare l'equivalenza sostanziale, si rinvia l'onorevole parlamentare alla raccomandazione della Commissione del 29 luglio 1997 ⁽³⁾, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.

E-2133/97, E-2135/97

Per quanto riguarda gli aspetti scientifici della valutazione delle domande di autorizzazione per nuovi prodotti e ingredienti alimentari, si rinvia l'onorevole parlamentare alla suddetta raccomandazione della Commissione del 29 luglio 1997.

Questi dati sono soggetti ad una valutazione indipendente in conformità delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 258/97. Nell'ambito di tale valutazione le autorità competenti possono decidere di verificare alcuni dei risultati presentati dal richiedente.

E-2137/97

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla dichiarazione relativa all'articolo 2 pubblicata all'atto dell'adozione del regolamento ⁽⁴⁾.

E-2139/97, E-2157/97

La Commissione è stata impegnata per alcuni anni in ampie consultazioni con gli Stati membri e le organizzazioni rappresentative a livello comunitario su tutti gli aspetti concernenti i nuovi prodotti alimentari, compresi quelli relativi all'etichettatura.

In conformità della procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 258/97, le decisioni relative alla sua applicazione sono adottate dalla Commissione qualora siano conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito dalla decisione 69/414/CEE del Consiglio del 13 novembre 1969 ⁽⁵⁾. Il comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Non vi è alcuna possibilità per i rappresentanti di organizzazioni non governative di partecipare alle deliberazioni del comitato.

E-2141/97

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 258/97, l'etichettatura menziona le caratteristiche o proprietà modificate, corredate dall'indicazione del metodo con il quale esse sono state ottenute.

E-2143/97

È corretto affermare che l'etichettatura dei prodotti le cui domande di autorizzazione ai sensi della direttiva 90/220/CEE sono state presentate prima della modifica dell'allegato III resta facoltativa. La Commissione richiama tuttavia l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che, ai sensi della direttiva 90/220/CEE, ha ricevuto proposte di etichettatura volontaria da parte dei richiedenti. Inoltre, ogni nuovo prodotto o ingrediente alimentare, come definito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 258/97, è soggetto alle disposizioni del medesimo regolamento, comprese le norme in materia di etichettatura previste all'articolo 8.

E-2145/97

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla direttiva 89/397/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾ relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari e alla direttiva 93/99/CEE del Consiglio, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽⁷⁾.

E-2147/97

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto del regolamento, sono competenti gli Stati membri.

E-2151/97

Un nuovo prodotto o ingrediente alimentare «non è più considerato equivalente» ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 259/97, qualora una valutazione scientifica e basata su un'analisi appropriata dei dati esistenti possa dimostrare che le caratteristiche valutate sono diverse rispetto ad un alimento o ingrediente alimentare convenzionale, tenuto conto dei limiti accettati di variazione naturale di tali caratteristiche. In tal caso, l'etichettatura menziona dette caratteristiche o proprietà modificate, corredate dall'indicazione del metodo con il quale esse sono state ottenute.

E-2153/97

Sì. La raccomandazione della Commissione del 29 luglio 1997 indica chiaramente al paragrafo 3, punto 4 che le analisi della composizione dei nuovi prodotti alimentari sono di importanza cruciale e che pertanto devono essere incluse nella domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 258/97.

E-2155/97

1. In tali circostanze, la Commissione ritiene che un avviso esposto in maniera evidente presso il punto vendita costituisca un modo adeguato di assicurare un'informazione corretta al consumatore. Tuttavia, poiché non è stata ancora presentata nessuna domanda ai sensi del regolamento concernente i prodotti ortofrutticoli geneticamente modificati destinati alla vendita al minuto, non è ancora stata presa alcuna decisione definitiva in materia.

2. e 4. Al momento attuale la Commissione sta esaminando attivamente le questioni sollevate dall'onorevole parlamentare nel quadro dell'elaborazione di norme comunitarie dettagliate in materia di etichettatura dei prodotti e degli ingredienti alimentari prodotti a partire da soia e granturco geneticamente modificati.

E-2159/97

L'eventualità di un trasferimento involontario di elementi derivati da organismi geneticamente modificati in altre colture o prodotti viene presa in considerazione durante la valutazione dei rischi ambientali prevista dal regolamento (CE) n. 258/97 e dalla direttiva 90/220/CEE. La valutazione dei rischi comprende aspetti relativi alla sicurezza per gli esseri umani.

In base alle informazioni attualmente disponibili, la Commissione ritiene che il miele trasferito involontariamente dalle api da colture geneticamente modificate non rappresenti un nuovo prodotto alimentare ai sensi del regolamento. Le norme in materia di etichettatura previste dal regolamento non si applicano pertanto in questo caso.

E-2161/97, E-2163/97

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 258/97 stabilisce che il consumatore finale deve essere informato di qualsiasi caratteristica o proprietà alimentare, quali composizione, valore nutritivo o effetti nutritivi, uso al quale è destinato il prodotto alimentare, che rendano il nuovo prodotto o ingrediente alimentare non più equivalente ad un prodotto o ingrediente alimentare esistente.

Un nuovo alimento o ingrediente alimentare non è più considerato equivalente ai fini dell'articolo 8 qualora una valutazione scientifica basata su un'analisi appropriata dei dati esistenti possa dimostrare che le caratteristiche valutate sono diverse rispetto ad un alimento o ingrediente alimentare convenzionale, tenuto conto dei limiti accettati di variazione naturale di tali caratteristiche.

In tale contesto, il riferimento ad un'analisi appropriata dei dati esistenti richiede una valutazione di tutte le informazioni pertinenti in modo da stabilire se le caratteristiche esaminate siano effettivamente differenti. Non è possibile stabilire in anticipo metodologie analitiche da utilizzare per stabilire se vi è o meno una differenza tra un nuovo prodotto alimentare e uno convenzionale.

E-2165/97, E-2167/97, E-2171/97, E-2173/97

Per quanto riguarda il controllo e l'applicazione dei requisiti del regolamento (CE) n. 258/97, compresa l'elaborazione di metodi di controllo analitici, il controllo ufficiale è principalmente di competenza delle autorità degli Stati membri in conformità delle direttive 89/397/CEE e 93/99/CEE. Le questioni riguardanti il finanziamento e il personale degli organismi nazionali di controllo ufficiale sono di competenza degli Stati membri.

In conformità dell'articolo 5 della direttiva 93/99/CEE, la Commissione può incaricare agenti specializzati di riferire sull'uniformità e l'efficienza dei sistemi ufficiali di controllo alimentare messi in atto dalle autorità competenti degli Stati membri, comprese le questioni relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 258/97.

La Commissione ha presentato un progetto di bilancio suppletivo allo scopo di aumentare le risorse disponibili per le attività di controllo alimentare a livello comunitario. Poiché il controllo ufficiale dei prodotti alimentari ha carattere permanente non è prevista una data per la cessazione di tale attività.

E-2169/97, E-2187/97

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare all'articolo 3 della direttiva 93/99/CEE che stabilisce in dettaglio i requisiti che i laboratori ufficiali per il controllo dei prodotti alimentari devono rispettare.

E-2175/97

1. In conformità delle norme generali del diritto comunitario in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, i produttori possono indicare sull'etichetta che un determinato prodotto alimentare non contiene materiali prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, purché l'informazione corrisponda al vero. Prima di fare una simile affermazione, il produttore deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che essa corrisponda a verità, il che può comprendere la realizzazione di analisi da parte di laboratori indipendenti.

2. Il costo delle analisi deve essere sostenuto dalle parti interessate.

3. Le prove di controllo su tutti i prodotti alimentari commercializzati possono essere effettuate dalle autorità ufficiali di controllo nell'ambito dei rispettivi programmi generali di attuazione delle norme.

E-2177/97, E-2179/97, E-2181/97

La Commissione ritiene che non vi sia un unico criterio per stabilire metodi analitici appropriati per i prodotti alimentari geneticamente modificati. La scelta dei metodi appropriati deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.

E-2183/97

I metodi di analisi utilizzati dalle autorità ufficiali di controllo degli Stati membri vengono riesaminati costantemente. Tuttavia, la scelta dei metodi utilizzati per assicurare l'applicazione delle norme dipende da diversi fattori tra cui figurano non solo la sensibilità del metodo, ma anche l'affidabilità, l'accuratezza, la durata e il costo.

E-2185/97

L'individuazione dei metodi più opportuni, atti ad assicurare la corretta applicazione delle norme è principalmente competenza degli Stati membri. Ove necessario, possono essere elaborati metodi omogenei a livello comunitario. Inoltre, i programmi di ricerca comunitari possono offrire sostegno finanziario a progetti di ricerca volti a migliorare i metodi di valutazione di nuovi prodotti o ingredienti alimentari.

E-2189/97, E-2191/97

In conformità dell'articolo 4 del regolamento, il richiedente è tenuto ad inviare le informazioni necessarie a dimostrare che il prodotto soddisfa i requisiti di autorizzazione di cui all'articolo 3. Durante la procedura di autorizzazione si stabilisce caso per caso se il richiedente deve fornire anche campioni del prodotto in questione.

E-2193/97

Le autorità degli Stati membri e la Commissione tengono un registro di tutti i nuovi prodotti o ingredienti alimentari immessi sul mercato in conformità del regolamento.

Per quanto riguarda il ritiro dei prodotti, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ⁽⁸⁾.

E-2195/97

La normativa comunitaria non prevede formalmente l'obbligo per il produttore di tenere un registro dettagliato dell'origine di tutti gli ingredienti utilizzati nella produzione alimentare. Tuttavia, un'adeguata registrazione costituisce un elemento importante degli obblighi dell'industria alimentare e verrà verificata dalle autorità ufficiali di controllo durante le ispezioni.

E-2197/97

Nel parere sulla valutazione della sicurezza dei nuovi prodotti alimentari, il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha richiamato l'attenzione sul fatto che le conoscenze scientifiche in questo campo sono in rapida evoluzione e che è necessario rivedere alcuni orientamenti. Il comitato ha individuato alcuni settori specifici in cui le informazioni attualmente disponibili sono incomplete. Nel capitolo degli orientamenti relativo all'assorbimento, il comitato indica che l'inserimento di nuovi prodotti nel regime alimentare può indurre cambiamenti rilevanti nei modelli di consumo, fenomeno che dovrebbe essere tenuto sotto osservazione.

Viste tali raccomandazioni, la Commissione non ritiene necessario in questa fase istituire un programma di controllo ufficiale relativo ai nuovi prodotti alimentari. Ove opportuno, programmi specifici di controllo costituiranno una delle condizioni di autorizzazione di un nuovo prodotto alimentare.

E-2199/97, E-2201/97, E-2205/97

Il regolamento (CE) n. 258/97 non prevede l'obbligo di istituire una base di dati relativa ai nuovi prodotti alimentari e attualmente la Commissione non prevede di realizzarne una.

In conformità del regolamento, le autorizzazioni e un sommario delle notifiche pervenute vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

E-2203/97

In conformità dei principi illustrati nella comunicazione della Commissione «Salute del consumatore e sicurezza dei generi alimentari» ⁽⁹⁾, le valutazioni della sicurezza dei nuovi prodotti alimentari effettuate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana vengono pubblicate assieme ai riferimenti bibliografici relativi ai dati valutati dal comitato.

⁽¹⁾ GU C 60 del 25.2.1998, pag. 109.

⁽²⁾ Doc. COM(93) 598.

⁽³⁾ Doc. SEC(97) 1452.

⁽⁴⁾ GU L 43 del 14.2.1997.

⁽⁵⁾ GU L 291 del 19.11.1969.

⁽⁶⁾ GU L 186 del 30.6.1989.

⁽⁷⁾ GU 290 del 24.11.1993.

⁽⁸⁾ GU L 186 del 30.6.1989.

⁽⁹⁾ Doc. COM(97) 183 def.

(98/C 174/47)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2868/97
di Florus Wijsenbeek (ELDR) alla Commissione
(11 settembre 1997)

Oggetto: Deroche particolari alla regolamentazione relativa alle vendite in esenzione d'imposta

È la Commissione consapevole del fatto che, a partire dal 1° gennaio 1999, verrà posto termine alla vendita di prodotti in esenzione d'imposta nell'Unione europea, a norma di quanto disposto dalla direttiva 92/12/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, per combattere la concorrenza sleale e accelerare la realizzazione del mercato interno?

È la Commissione inoltre consapevole del fatto che sono state previste delle deroghe a questa regolamentazione, in base alle quali le nuove direttive in materia di merci in esenzione d'imposta non si applicano ai seguenti territori: Helgoland e Büsingen (Germania), le isole Canarie, le enclave di Ceuta e Melilla (Spagna), Athos (Grecia), il territorio di Livigno, Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano (Italia), Gibilterra (Regno Unito) e le isole Åland (Finlandia)?

Può la Commissione illustrare i motivi dell'esistenza di queste deroghe, dato che non vengono descritti chiaramente in alcun punto dei diversi atti di adesione?

Non ritiene la Commissione che tali deroghe configurino una violazione della legislazione dell'Unione europea in materia, che comportino una concorrenza sleale e che possano essere all'origine di un dislocamento delle correnti di trasporto e di merci e, persino, incoraggiare la frode?

In caso affermativo, intende la Commissione porre termine a queste deroghe al regime generale?

In caso contrario, in merito a quali deroghe può intervenire e a quali no? Per quale motivo?

⁽¹⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

Risposta data dal Signor Monti in nome della Commissione

(11 novembre 1997)

La Commissione può confermare all'onorevole parlamentare che, in base a quanto previsto dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa⁽¹⁾ (articolo 28), ed alla Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽²⁾, da essa modificata (articolo 28k), la vendita di prodotti duty-free all'interno della Comunità avrà termine il 30 giugno 1999.

Tale decisione si applica solo ai viaggi effettuati all'interno della Comunità. Non riguarda i viaggi da e per i territori in cui le sopraccitate direttive non sono applicabili in quanto considerati, ai fini fiscali, paesi terzi. In base al diritto comunitario non vi è alcun obbligo di applicare l'IVA comunitaria o le accise in tali territori.

Le deroghe, contenute nei relativi atti di adesione, furono accordate dal Consiglio per diversi motivi. In alcuni territori si applicano accordi internazionali precedenti al trattato CE, mentre altri godono di autonomia decisionale in materia di imposte indirette. Gli scambi di merci con tali territori sono e continueranno ad essere soggetti agli stessi controlli effettuati sulle importazioni e sulle esportazioni da paesi terzi, in modo da ridurre al minimo il rischio di frode.

⁽¹⁾ GU L 76, 23.3.1992.

⁽²⁾ GU 145, 16.6.1977.

(98/C 174/48)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2906/97
di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione
(3 settembre 1997)

Oggetto: Tassa supplementare applicata alle spese mediche dei cittadini dell'UE nello Stato di New York

1. Sa la Commissione che lo Stato di New York impone ai visitatori (turisti) stranieri un'imposta supplementare del 32% sulle spese mediche per finanziare le spese sanitarie dei cittadini americani indigenti (e non assicurati)?

2. Non si tratta, secondo la Commissione, di una discriminazione inammissibile nei confronti dei cittadini stranieri rispetto ai cittadini degli Stati Uniti?
3. Non pensa la Commissione che ciò possa portare a uno spiacevole aggravamento delle spese e anche a gravi problemi finanziari per quei cittadini dell'UE che abbiano problemi di salute negli Stati Uniti? Infatti, le assicurazioni europee di malattia e di viaggio non coprono tali costi supplementari. I cittadini europei sono costretti a stipulare polizze assicurative supplementari oppure correre rischi inaccettabili.
4. E' tale pratica in contrasto con gli accordi conclusi tra Stati Uniti e Unione europea (ad esempio nel quadro dell'OMC)?
5. Quali azioni pensa la Commissione di intraprendere in proposito?

**Risposta complementare
di Sir Leon Brittan a nome della Commissione**

(15 dicembre 1997)

A complemento della risposta del 19 settembre 1997 ⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado di fornire le seguenti precisazioni.

Le informazioni di cui essa dispone attualmente non confermano che lo Stato di New York imponga una sovrattassa del 32% sulle spese mediche sostenute da visitatori (turisti) stranieri per finanziare le spese sanitarie di cittadini americani indigenti (non assicurati).

Dai dati disponibili sembra che gli ospedali, gli istituti medici e i laboratori impongano una sovrattassa del 12% a tutti i cittadini, americani e non, non iscritti ad un «management care group», una forma meno costosa di assicurazione malattia che limita la scelta del medico e impone un massimale sulle spese rimborsabili. Le somme riscosse vanno ad integrare un fondo centrale che contribuisce alla copertura delle spese mediche dei non assicurati.

La Commissione ritiene che la questione non sia tanto di sua competenza quanto degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 60 del 25.2.1998, pag. 140.

(98/C 174/49)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2921/97
di Bertel Haarder (ELDR) alla Commissione**

(17 settembre 1997)

Oggetto: Aiuti allo sviluppo destinati a paesi terzi

In una serie di Stati membri dell'UE si è dimostrato quasi impossibile rimpatriare richiedenti asilo (che non sono profughi), la cui domanda di asilo era stata respinta, a causa del rifiuto opposto dai governi dei paesi di origine quanto alla riammissione sul loro territorio dei propri cittadini. Alcuni di tali governi ricevono nel contempo finanziamenti notevoli dall'Unione europea a titolo di aiuti allo sviluppo.

Può dire la Commissione se intende prendere seriamente in considerazione la possibilità di bloccare tutti gli aiuti allo sviluppo destinati ai governi di paesi del terzo mondo che si rifiutano di accogliere i propri cittadini, quando la domanda di asilo di questi ultimi viene respinta?

Risposta data dalla Sig.ra Gradin a nome della Commissione

(11 novembre 1997)

Per quel che riguarda l'aiuto allo sviluppo, la Commissione sta attuando la risoluzione 5 giugno 1997 del Consiglio sulla coerenza. A tal fine, essa convoca riunioni di esperti degli Stati membri, nelle quali per il momento vengono affrontati tutti i problemi d'ordine generale inerenti al legame tra migrazione e sviluppo.

Quanto al problema specifico della riammissione, la Commissione è consapevole dei problemi provocati dai paesi terzi i quali rifiutano o ritardano la riammissione dei loro cittadini che soggiornano irregolarmente sul territorio degli Stati membri. Essa è del parere che questi problemi possano essere affrontati nell'ambito delle relazioni bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi in questione. Il Consiglio, caso per caso, può decidere se sia opportuno inserire esplicitamente il problema della riammissione negli accordi comunitari o misti conclusi con i paesi terzi. Ecco perché, sulla scorta del mandato conferitole dal Consiglio, la Commissione negozia l'inserimento di questo aspetto negli accordi.

(98/C 174/50)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2982/97

di Patricia McKenna (V) al Consiglio

(30 settembre 1997)

Oggetto: La segretezza e il comitato K4 dell'Unione europea sulla giustizia e affari interni

Il cosiddetto comitato K4, che svolge gran parte dei lavori preparatori per le iniziative dell'Unione europea in materia di giustizia e affari interni, è stato oggetto di talune critiche per la segretezza che caratterizza le sue attività. Alcuni esponenti che si battono per le libertà civili hanno affermato che esso trascende qualsiasi controllo democratico e che è difficile stabilire quali punti siano all'esame del comitato.

Nel 1995 il K4 ha elaborato molti degli orientamenti che consentono all'UE di creare un sistema di intercettazioni telefoniche riguardante i cittadini di tutti gli Stati membri. Dopo quasi due anni, nessuna informazione al riguardo è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Può il Consiglio fornire indicazioni circa gli eventuali progetti miranti a rendere più trasparente il lavoro del comitato K4?

Risposta

(26 gennaio 1998)

Il comitato K4 non è una commissione speciale bensì un Gruppo del Consiglio istituito dall'articolo K4 del trattato sull'Unione europea, che svolge le sue attività conformemente alle disposizioni del regolamento interno del Consiglio.

Pertanto sono infondate le allusioni alla supposta segretezza che caratterizza le sue attività, o al fatto che esso trascenda qualsiasi controllo democratico.

Per quanto concerne la loro comunicazione al pubblico, i documenti elaborati dal comitato K4 sono soggetti alle medesime regole degli altri documenti del Consiglio. Inoltre, i Ministri responsabili del settore «Giustizia e affari interni» moltiplicano le occasioni per informare il Parlamento europeo sui lavori dei vari Gruppi che operano in tale settore, compresi i lavori del comitato K4.

(98/C 174/51)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3031/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(1 ottobre 1997)

Oggetto: Vivere e lavorare nella società dell'informazione (Libro verde)

Visto il «Libro verde — Vivere e lavorare nella società dell'informazione: priorità alla dimensione umana» (COM(96)389 def.), intende la Commissione procedere alla realizzazione di studi per valutare il fabbisogno di investimenti e le conseguenze che avranno sull'occupazione la realizzazione e la gestione delle autostrade dell'informazione e di nuovi servizi?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione*(27 novembre 1997)*

La Commissione ha avviato diversi studi relativi agli effetti che la società dell'informazione ha sull'occupazione, tra cui «L'impatto della liberalizzazione delle telecomunicazioni sul mercato unico integrato dell'informazione» Analisi 1996 (inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento), ed «Effetti sull'occupazione della liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni» Consiglio BIPE, Istituto IFO e LENTIC, 1997 (in via di pubblicazione).

Tali studi si concentrano sugli effetti del processo di liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni, e dimostrano in modo concorde che la liberalizzazione avrà conseguenze positive in termini di occupazione. Ciò dipende principalmente da due fattori: il ritmo del processo di liberalizzazione dei mercati e la velocità di diffusione delle tecnologie. Tanto più rapido sarà questo processo, tanto migliori saranno le possibilità che si realizzino risultati favorevoli in termini di creazione netta di posti di lavoro.

Si prevede che le maggiori opportunità occupazionali, nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, risiedano nei servizi informatici e nel software, nei servizi mobili e nelle attività a contenuto multimediale. Un maggiore ricorso all'elettronica nel settore del commercio contribuirà a diffondere i benefici delle tecnologie dell'informazione al fine di rafforzare la competitività di altre branche dell'economia. È difficile controllare e pronosticare gli effetti moltiplicatori di un'innovazione atta ad espandersi in ogni settore dell'economia.

La Commissione sta sostenendo attualmente diversi progetti che contribuiscono ad una migliore comprensione delle conseguenze economiche e sociali della società dell'informazione, tra cui il progetto FAIR (Previsione e valutazione dell'impatto socio-economico delle comunicazioni avanzate e relative raccomandazioni), il Progetto AC093, nell'ambito del programma delle tecnologie e dei servizi di comunicazione avanzati (ACTS) (il rapporto 1997 è stato inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento), e l'Indagine europea sulla società dell'informazione (ESIS), avviata nel febbraio 1997, al fine di realizzare un'inventario dei progetti, delle iniziative e delle incentivazioni relative alla società dell'informazione, negli Stati membri.

In ordine all'invito del Centro di attività della società dell'informazione/Ufficio dei progetti della società dell'informazione (ISAC/UPSI) a presentare proposte per il 1997 (nella procedura di selezione), la Commissione sosterrà studi finalizzati alla promozione di una migliore conoscenza degli impatti di natura politica, economica e sociale della società dell'informazione. È stato inoltre varato un progetto pilota di ricerca relativo alla gestione e all'esame dei servizi di valore aggiunto della tecnologia dell'informazione, della crescente domanda di detti servizi e della necessità di nuovi investimenti.

Infine la Commissione, nella comunicazione «La dimensione sociale e il mercato del lavoro in relazione alla società dell'informazione. Priorità alla dimensione umana — Le fasi successive» ⁽¹⁾, ha posto l'attenzione sulla necessità di sviluppare le attuali conoscenze concernenti gli effetti della società dell'informazione sull'occupazione. A tal fine ha annunciato che nell'ambito della Relazione annuale effettuerà un monitoraggio regolare delle tendenze e dei cambiamenti nella struttura occupazionale, proporrà di proseguire, nel contesto del Quinto Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, le ricerche sulla dematerializzazione dell'economia e sul rapporto tra mutamenti tecnologici, occupazione, abilità e competitività economica, nonché continuerà gli sforzi per migliorare il contesto statistico e gli strumenti necessari per comprendere e controllare l'evoluzione della società dell'informazione, in particolare le tendenze dell'occupazione.

⁽¹⁾ COM(97) 390.

(98/C 174/52)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3103/97**di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione***(13 ottobre 1997)*

Oggetto: Contraddizione fra la giurisprudenza dell'UEB e la proposta di direttiva sulla brevettabilità

Il considerando 17 ter (nuovo) della relazione Rothley sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (A4-0222/97), che la Commis-

sione intende recepire, afferma che un insieme vegetale, caratterizzato da un determinato gene, non è escluso dalla brevettabilità, anche se comprende delle varietà vegetali. Tale affermazione contraddice chiaramente la giurisprudenza dell'Ufficio europeo dei Brevetti, ad esempio la sentenza T 356/93 (GU UEB 1995, pag. 545).

Come intende la Commissione risolvere questa contraddizione e l'implicita incertezza giuridica?

Risposta data dal Sig. Monti a nome della Commissione

(6 gennaio 1998)

In risposta all'interrogazione posta dall'onorevole parlamentare, la Commissione desidera far osservare ch'essa è consapevole della contraddizione esistente tra la formulazione del (nuovo) considerando 17 ter, che riprende l'emendamento 20 votato dal Parlamento, e la decisione T 356/93 del 21 febbraio 1995 della commissione tecnica di ricorso dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB). Lo stesso dicasi per l'articolo 4, paragrafo 2 della proposta modificata, che riprende l'emendamento 47 votato dal Parlamento. Il Parlamento ha ritenuto che l'interpretazione data dalla commissione tecnica di ricorso dell'UEB che esclude la brevettabilità delle varietà vegetali non debba trovare seguito nell'applicazione delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di brevetti di invenzione che ammettono l'esclusione della brevettabilità. La Commissione si è allineata al parere espresso dal Parlamento europeo.

(98/C 174/53)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3131/97

di Raimo Ilaskivi (PPE) alla Commissione

(13 ottobre 1997)

Oggetto: Controlli degli spazi riservati ai passeggeri delle compagnie aeree

L'interrogazione scritta presentata il 24.3.1997 alla Commissione (E-1118/97) ⁽¹⁾ proponeva la presentazione di una direttiva sullo spazio a sedere minimo per i passeggeri del trasporto aereo adducendo a sostegno, fra l'altro, motivi di salute.

Nella sua risposta, il Commissario Neil Kinnock afferma che la Commissione non ritiene necessaria tale azione, ma «intende occuparsi della questione nei suoi regolari contatti con gli operatori interessati».

Nel corso di quest'anno, talune compagnie aeree hanno ridotto lo spazio riservato agli arti inferiori dei viaggiatori in classe turistica, mentre negli Stati Uniti d'America una ricerca medica mette l'accento sulle ripercussioni per la salute dovute alla mancanza di spazio e fa riferimento, fra l'altro, a casi accertati di infarto.

E' possibile sapere se, e con quali risultati, la Commissione ha contattato gli operatori a cui fa riferimento nella sua risposta e quale importanza attribuisce all'eliminazione dei viepiù evidenti rischi per la salute?

⁽¹⁾ GU C 367 del 4.12.1997, pag. 80.

Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione

(11 dicembre 1997)

La Commissione, come l'onorevole parlamentare, è interessata alla salute e alla sicurezza di tutte le persone coinvolte nei viaggi aerei, siano esse membri del personale che passeggeri. La legislazione comunitaria disciplina già le norme di sicurezza dei velivoli gestiti da operatori comunitari e la Commissione è soddisfatta della sicurezza generale di tali aerei.

Per quanto riguarda lo spazio tra i sedili degli aerei, vengono applicate specifiche minime che soddisfano severe disposizioni in materia di evacuazione. A parte questo, la Commissione ritiene che si tratti principalmente di una questione di comodità e non vede la necessità, né la possibilità, di presentare proposte legislative sulla base delle disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel trattato CE.

La gamma sempre più vasta di servizi proposta dai tour operator e le offerte delle compagnie aeree che non forniscono servizi accessori (no-frills) dipendono in certa misura dalla possibilità di trasportare il maggior numero possibile di passeggeri per volo e ciò può andare a discapito del comfort dei singoli. Spetta allora agli utenti dei trasporti aerei scegliere tra comodità e prezzo.

Finché la Commissione non avrà motivo di preoccupazione per quanto riguarda la sicurezza non presenterà alcuna proposta; continuerà tuttavia ad informare gli operatori responsabili dei timori che le sono stati espressi, ma spetterà a questi ultimi prendere provvedimenti in merito, per tutelare i propri interessi commerciali.

(98/C 174/54)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3137/97

di Jessica Larive (ELDR) alla Commissione

(13 ottobre 1997)

Oggetto: Riciclaggio della plastica usata

Ogni anno 17,5 tonnellate di materie plastiche scompaiono in Europa nella montagna dei rifiuti domestici, il che rappresenta il 6% del peso totale e ¼ del volume totale di questo tipo di rifiuti. Il 6% delle materie plastiche viene riciclato, mentre il resto viene incenerito o gettato nelle discariche. L'incenerimento, pur generando energia, non rappresenta una soluzione soddisfacente e anche il deposito nelle discariche va evitato perché la maggior parte delle materie plastiche non è biodegradabile o lo è scarsamente. Da alcuni anni esiste una nuova tecnologia, sviluppata dalla Bennet Europe con il sostegno del programma tecnologico comunitario REWARD, che consente il riciclaggio delle materie plastiche. Si tratta di una soluzione molto ecologica per far fronte alla nostra crescente montagna di rifiuti di plastica.

Lo scorso 13 settembre la direzione del nuovo stadio Gelredome ad Arnhem ha lanciato, in cooperazione con la Fondazione Natura, Ambiente e Informazione, un'operazione intesa a raccogliere, tra la popolazione, delle sedie da giardino di plastica usate e a fabbricare le 26.000 nuove sedie dello stadio con la plastica riciclata. Tale stadio è il primo al mondo in cui delle sedie di plastica da giardino usate vengono riciclate, grazie a questa nuova tecnologia, in nuovi prodotti utili.

1. Può la Commissione far sapere, per ogni Stato membro e per l'insieme dell'Unione, la quantità di rifiuti domestici di plastica annualmente prodotti dai cittadini dell'Unione europea?
2. E' la Commissione a conoscenza di questa nuova tecnologia?
3. E' la Commissione a conoscenza di questo progetto unico di Arnhem che associa, in modo originale, il cittadino ad un problema ambientale?
4. In caso affermativo, cosa pensa la Commissione di questo progetto? Ritiene che tali progetti dovrebbero essere realizzati a livello europeo?
5. E' la Commissione disposta a fare del progetto dello stadio di Gelredome il punto di partenza di un progetto pilota europeo in cui verrebbe accordata attenzione, da un lato, alla logistica e all'ubicazione dei container e alla raccolta dei rifiuti e, dall'altro, alla sensibilizzazione della popolazione locale?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(1° dicembre 1997)

La Commissione non dispone di dati standardizzati relativi alla quantità di rifiuti domestici di plastica prodotti ogni anno nella Comunità. Tuttavia, le statistiche sull'ambiente pubblicate nel 1996 da Eurostat presentano i seguenti dati sui rifiuti urbani, comprendenti i rifiuti domestici e quelli prodotti da attività commerciali, istituzioni, piccole imprese, ecc.:

	Totale dei rifiuti urbani (in migliaia di tonnellate)	% di plastica	Quantità totale di plastica contenuta nei rifiuti urbani (in migliaia di tonnellate)
Belgio	4 783	9	431
Danimarca	4 000	7	177
Germania	21 615	5	1 081
Grecia	3 200	9	288
Spagna	14 296	11	1 573
Francia	27 000	10	2 700
Irlanda	1 106	14	155
Italia	20 033	7	1 402
Lussemburgo	190	8	15
Paesi Bassi	9 175	9	826
Austria	4 783	9	431
Portogallo	3 270	12	392
Finlandia	3 100	5	155
Svezia	3 180	7	223
Regno Unito	—	10	—

2. La Commissione ha partecipato al progetto di ricerca e sviluppo tecnologico REWA 5, concernente il riciclaggio di rifiuti di vari tipi di plastica, che ha portato allo sviluppo di metodi per separare, smistare e trattare rifiuti di plastica prelevati dai contenitori. È stato dimostrato che è possibile adattare ed ottimizzare le proprietà del granulato plastico selezionato e pulito, incorporandovi diversi additivi per ottenere il prodotto finito. Più specificamente, è utilizzata una sostanza speciale che permette di mischiare vari tipi di materie plastiche, in particolare il polipropilene (PP) o il polietilene (PE), con il cloruro di polivinile (PVC). La qualità del prodotto e la sua compatibilità con l'ambiente dipendono fortemente dalla purezza del materiale riciclato. Per aumentare il grado di purezza, il Programma ambiente e clima ha finanziato altri lavori di R&S per il riconoscimento delle varie materie plastiche e l'automazione del procedimento di separazione. L'unione dei risultati ottenuti dai diversi progetti di R&S dovrebbe portare ad una migliore separazione dei flussi di rifiuti e allo sviluppo di prodotti meno inquinanti, che richiedano meno additivi. Ciò ridurrebbe inoltre le emissioni pericolose in caso di utilizzo del prodotto per il recupero di energia.

3. La Commissione non dispone di informazioni precise sul progetto di Arnhem relativo alla fabbricazione delle sedie di plastica.

4. La Commissione esprime qualche riserva sull'innocuità del progetto a livello ambientale, poiché sono mischiate materie plastiche diverse. Inoltre, la Commissione non conosce gli effetti che la sostanza usata in questa specifica tecnologia di riciclaggio potrebbe avere sull'ambiente. Si tratta quindi di un procedimento che deve essere attentamente analizzato dal punto di vista ambientale.

5. La Commissione incoraggia qualsiasi iniziativa volta a migliorare la pratica del riciclaggio dei rifiuti e quindi a risparmiare materiali vergini in maniera ecologica. Resta da verificare se il progetto di Arnhem riguardi una pratica di riciclaggio ecologica.

Per migliorare e promuovere il riciclaggio in generale, la Commissione sta attualmente preparando una comunicazione sull'industria del riciclaggio.

(98/C 174/55)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3177/97

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(13 ottobre 1997)

Oggetto: Azioni innovatrici per le agricoltrici e le donne in ambito rurale

Per sostenere e rafforzare la posizione delle donne in ambito rurale la Commissione ha invitato a presentare proposte per progetti pilota e di dimostrazione relativi ad azioni innovatrici per le agricoltrici e le donne in generale (96/C/284/10).

Può la Commissione dire se è stata completata la valutazione e la selezione dei progetti proposti, e

2. quante e quali proposte da parte greca ha approvato?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(9 dicembre 1997)

1. La valutazione e la selezione delle proposte presentate nel quadro della richiesta di proposte menzionate dall'onorevole interpellante non sono state ancora ultimate.

2. Di conseguenza, allo stadio attuale, la Commissione non è in grado di fornire le informazioni richieste dall'onorevole interpellante in merito alle proposte greche.

(98/C 174/56)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3198/97

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(16 ottobre 1997)

Oggetto: Seconda direttiva sul diritto societario

Può dire la Commissione se ritiene che la direttiva 77/91/CEE ⁽¹⁾ costituisca una base sufficiente per avviare procedimenti contro i governi che hanno adottato iniziative contrarie a detta direttiva, nel periodo trascorso tra la sua entrata in vigore e l'adeguamento della normativa nazionale?

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(8 dicembre 1997)

La Commissione può avviare una procedura d'infrazione nei confronti di uno Stato membro qualora ritenga che quest'ultimo sia venuto meno ad un obbligo derivante dal diritto comunitario. Questo principio vale ovviamente anche per la direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, direttiva che è oggetto dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare. L'opportunità e la portata di un'azione di questo tipo possono tuttavia essere valutate solo per casi concreti di infrazione imputabili ad un preciso Stato membro e in riferimento ad una specifica legislazione nazionale.

(98/C 174/57)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3212/97

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(16 ottobre 1997)

Oggetto: Orari delle compagnie aeree

Considerando l'estrema rarità con cui le compagnie aeree li rispettano, può la Commissione comunicare se ritiene opportuno adottare iniziative per regolamentare gli orari dei voli?

Può altresì comunicare se, al fine di migliorare l'informazione dell'utenza, potrebbe prendere in considerazione l'opportunità di raccomandare che tali orari rispecchino le prestazioni medie conseguite nel corso dei dodici mesi precedenti?

Risposta data dal Sig. Kinnock in nome della Commissione*(26 novembre 1997)*

La Commissione comprende e condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare riguardo al fatto che l'ora effettiva di partenza dei voli — e sovente l'ora di arrivo — spesso non corrispondono agli orari prestabiliti. Se nel 1996 i ritardi erano minori rispetto al 1995 — anno di scarsi risultati in Europa —, nel 1997 la situazione sembra peggiorare nuovamente. Nel 1995, in media il 18,4% delle partenze ha subito un ritardo di oltre 15 minuti. Per il 1997, incluso il mese di settembre, si è registrato un ritardo superiore a 15 minuti per il 19,6% dei voli in media.

La Commissione riconosce altresì l'importanza di fornire adeguate informazioni ai passeggeri. Tuttavia, piuttosto che raccomandare che gli orari rispecchino le prestazioni medie conseguite dalle compagnie aeree, cosa che potrebbe risultare fuorviante, la Commissione sta studiando altri metodi volti a fornire migliori informazioni ai passeggeri.

In seguito alla comunicazione sulla congestione e la crisi del traffico aereo ⁽¹⁾, un anno fa è stato indetto uno studio di fattibilità sull'instaurazione di un «sistema comunitario di relazione sulla puntualità». L'appalto è stato aggiudicato, dopo una gara, alla IATA (International Air Transport Association), che ha recentemente presentato la sua relazione. Nello studio condotto è stata esaminata la praticabilità di un sistema informativo volto a consentire la pubblicazione regolare di indicatori di puntualità. Tali dati sarebbero destinati in primo luogo ai passeggeri, per informarli della qualità dei servizi forniti, e per consentire loro di effettuare confronti e di programmare di conseguenza il proprio viaggio.

La Commissione intende portare avanti questo progetto con lo scopo di definire quali misure adottare, e a quale livello, perché esista una solida base per qualsiasi misura d'attuazione di un sistema di relazione sulla puntualità.

⁽¹⁾ COM(95) 318.

(98/C 174/58)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3221/97**di Patricia McKenna (V) al Consiglio***(15 ottobre 1997)*

Oggetto: Presunte esecuzioni sommarie nelle Filippine

Il 4 settembre 1997 alcuni membri della seconda squadra mobile della Polizia nazionale filippina sarebbero entrati con la forza in casa del 25enne Marlon Fernandez, a Barangay, Santo Domingo, e lo avrebbero accusato di fare parte del gruppo di opposizione armata «National People's Army» (NPA).

Il rapporto delle autorità filippine sostiene che Marlon Fernandez è rimasto ucciso nello scontro armato con la polizia. Secondo altre informazioni, tuttavia, sarebbe stato visto successivamente nella residenza di un membro del governo provinciale di Santo Domingo, mentre veniva pestato da membri della stessa squadra di polizia che era entrata con la forza in casa sua e nelle vicinanze si sarebbero sentiti colpi di arma da fuoco.

Considerate le notizie contrastanti sulla morte di Marlon Fernandez, può il Consiglio intervenire presso le autorità filippine affinché sia condotta un'indagine scrupolosa ed imparziale sulle circostanze della sua morte?

Risposta*(9 marzo 1998)*

Il Consiglio non è stato investito del caso citato dall'Onorevole Parlamentare.

Nelle sue relazioni con i paesi terzi in generale, il Consiglio presta un'attenzione costante all'applicazione delle norme che disciplinano lo stato di diritto e al rispetto dei diritti dell'uomo.

(98/C 174/59)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3222/97
di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione*(16 ottobre 1997)**Oggetto:* Riciclaggio dei veicoli fuori uso

Una delle questioni che suscitano attualmente maggiori polemiche in ambito ambientale è quella del riciclaggio dei veicoli fuori uso.

Esiste un ampio ventaglio di proposte: alcune puntano sul fatto che sia il mercato a stabilire, con la collaborazione di tutti, le migliori soluzioni, altre propugnano l'imposizione di ecotasse, come già avviene nei Paesi Bassi, anche a rischio, stando ai detrattori di quest'ultima misura, che il proprietario si dimentichi del proprio veicolo e lo abbandoni sulla pubblica via.

Può la Commissione far sapere qual è l'attuale stato della regolamentazione in materia, quali paesi hanno optato per un'imposizione sul riciclaggio e se intende presentare delle proposte agli Stati membri in modo da giungere a soluzioni consensuali?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(1° dicembre 1997)*

Il 9 luglio 1997 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa ai veicoli fuori uso ⁽¹⁾, contenente misure di prevenzione, raccolta, trattamento, recupero, controllo e informazione. Essa stabilisce in particolare obiettivi quantificati di reimpiego, riciclaggio e recupero dei rifiuti.

Con tale proposta la Commissione intende promuovere l'armonizzazione delle varie strategie nazionali di fronte al problema dei veicoli fuori uso. In taluni Stati membri sono state prese iniziative dalle amministrazioni nazionali o dall'industria. Tali iniziative variano considerevolmente in termini di contenuto, anno di raggiungimento degli obiettivi, periodo di tempo interessato e natura degli impegni. Iniziative (alcune delle quali comprendenti obiettivi di riciclaggio e di recupero) sono state promosse in Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Svizzera e Regno Unito.

Allo scopo di evitare il rischio che i veicoli siano abbandonati, la proposta di direttiva prevede che i veicoli fuori uso possano essere radiati dai pubblici registri solo dopo il rilascio di un certificato di rottamazione da parte di un demolitore autorizzato. Solo i demolitori in possesso dei requisiti fissati dalla direttiva riceveranno l'autorizzazione ad esercitare l'attività e a rilasciare certificati di rottamazione.

⁽¹⁾ Doc. COM(97) 358 def.

(98/C 174/60)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3228/97
di Daniel Féret (NI) alla Commissione*(9 ottobre 1997)**Oggetto:* Bollino europeo sulle autostrade a pagamento

Numerosi Stati membri dell'Unione europea hanno instaurato un bollino europeo sulle rispettive autostrade per concedere una tariffa preferenziale uniforme ai mezzi pesanti.

In altri Stati membri, come la Francia, ci si rifiuta invece di riconoscere tale vantaggio economico ai trasportatori autostradali.

Poiché siffatta situazione crea sulla rete autostradale dell'Unione europea fastidiose distorsioni che si ripercuotono sui costi dei trasporti, ritiene la Commissione opportuno e necessario proporre l'instaurazione e l'applicazione uniforme di un «bollino europeo» che faciliterebbe l'uso delle reti autostradali da parte dei trasportatori di merci?

Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione*(18 novembre 1997)*

La Commissione non ritiene che l'applicazione parallela del pedaggio in alcuni Stati membri e di un bollino comune in altri costituisca una distorsione della concorrenza. In questo modo infatti tutti gli utenti della rete stradale di un determinato Stato membro sono soggetti al regime applicabile ai residenti di quello Stato.

Ambedue i sistemi (pedaggio e bollini per diritti di utenza) sono peraltro contemplati dalla direttiva 93/89/CEE ⁽¹⁾, che ne stabilisce le condizioni generali di applicazione.

La Commissione è tuttavia dell'opinione che i pedaggi stradali, in quanto basati sul chilometraggio percorso, rispecchino il costo reale derivante dall'uso dell'infrastruttura meglio di un diritto d'utenza (bollino), il quale consente l'uso dell'infrastruttura per un certo periodo di tempo a prescindere dalle distanze effettivamente percorse.

Per questo motivo la Commissione promuove, per i veicoli adibiti al trasporto pesante, l'applicazione generalizzata di pedaggi stradali mediante metodi capaci di evitare discriminazioni e intralci alla circolazione, come i sistemi elettronici di addebito che consentono ai veicoli di non fermarsi per il pagamento.

⁽¹⁾ relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di infrastrutture; Gazzetta ufficiale L 279 del 12.11.1993.

(98/C 174/61)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3231/97**di Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione***(20 ottobre 1997)*

Oggetto: Irregolarità commesse dal Ministero greco per la cultura nell'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi finanziati dall'Unione europea

Stanti talune denunce giunte a conoscenza dell'interrogante, il Ministero greco per la cultura, in sede di assegnazione di sei studi sull'unificazione dei siti archeologici ad Atene (opera finanziata con fondi comunitari) ha violato una serie di disposizioni della direttiva comunitaria 92/50/CEE ⁽¹⁾ ed altre norme del diritto comunitario, come l'articolo 85 del Trattato sulla concorrenza. A titolo indicativo potrebbero essere menzionati, stando sempre alle surriferite denunce, il trattamento di parte riservato a taluni candidati, la presentazione fuori termine della proposta di talune agenzie alle quali è stato infine aggiudicato lo studio, così come altre violazioni ed irregolarità procedurali che non sono state considerate dal Ministero per la cultura. Al riguardo, alla Commissione europea sono già state presentate denunce da parte della Soprintendenza tecnica dello Stato e da uno degli interessati che, tuttavia, dopo 9 mesi non ha ancora ricevuto risposta.

Alla luce di tali fatti, può la Commissione far sapere se è a conoscenza della situazione e quali misure intende adottare per far rispettare la normativa comunitaria, oltre che, per garantire la gestione trasparente e corretta dei fondi comunitari da parte delle autorità greche?

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(7 gennaio 1998)*

Nel giugno 1995 e nel marzo 1996 il ministero ellenico della Cultura ha pubblicato due bandi di gara relativi all'aggiudicazione di sei studi relativi all'unificazione dei siti archeologici di Atene. I risultati della procedura di aggiudicazione sono stati annunciati simultaneamente nel luglio 1996 per tutti gli studi. Nel gennaio 1997 uno dei candidati, che era stato escluso dalla fase di aggiudicazione, ha presentato un reclamo alla Commissione per violazione della direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

Secondo il ricorrente, l'amministrazione aggiudicatrice avrebbe violato il principio di non discriminazione previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva, avendo respinto certe offerte, tra cui quella del ricorrente stesso, per non conformità alle formalità amministrative e accettato allo stesso tempo altre offerte che presentavano anch'esse vizi di forma.

Gli elementi forniti dal ricorrente non sono tali da permettere di identificare un'infrazione alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE. Si tratta di aspetti puramente procedurali (conformità delle offerte alle formalità amministrative interne) applicati a tutti i candidati. Il ricorrente non ha addotto elementi atti a provare l'esistenza di discriminazioni nei confronti di certi uffici studi, quali ad esempio l'accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di offerte presentanti carenze simili a quelle che avevano causato l'esclusione di altri candidati, prassi che potrebbe configurare una violazione della direttiva 92/50/CEE e del principio di non discriminazione.

(98/C 174/62)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3243/97

di Alfonso Novo Belenguer (ARE) alla Commissione

(20 ottobre 1997)

Oggetto: Trasporto marittimo di plutonio

A partire dal dicembre 1997 aumenteranno i trasporti marittimi francesi di plutonio dalla centrale francese di ritrattamento di La Hague al Giappone. Per effettuare tale percorso, le navi devono passare vicino alle coste spagnole della Galizia e delle Canarie, con tutti i rischi che il trasporto di residui così pericolosi comporta.

Può la Commissione far sapere se conosce la rotta che seguiranno regolarmente tali navi dirette in Giappone?

Ha essa adottato misure volte ad evitare il passaggio vicino alle coste di carichi radioattivi tanto pericolosi?

Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione

(15 dicembre 1997)

La direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti ⁽¹⁾ stabilisce che tutti gli operatori di navi che trasportano merci pericolose o inquinanti, ivi compresi materiali nucleari, che escono dal porto di uno Stato membro o da un porto non comunitario e che sono dirette al porto di uno Stato membro, devono fornire alle autorità competenti alcune informazioni, ed in particolare la rotta prevista.

L'obiettivo del testo è di migliorare le informazioni a disposizione delle autorità nazionali in caso di incidente marittimo che coinvolga navi che trasportano sostanze pericolose. Poiché in una situazione del genere anche gli altri Stati membri interessati dovrebbero essere informati, non è necessario che la Commissione sia direttamente implicata nella procedura di notifica, che invece ha una finalità operativa. La Commissione dovrebbe intervenire unicamente in caso di inadempienza della direttiva in questione.

Se si tiene conto in particolare dell'attuale livello di protezione degli imballaggi utilizzati per il trasporto marittimo del plutonio, conforme al codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG) e al codice per la sicurezza del trasporto di combustibili nucleari irradiati, plutonio e rifiuti altamente radioattivi in contenitori schermati a bordo delle navi (INF) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), per il momento la Commissione non prevede di proporre altre iniziative comunitarie in merito alle rotte delle navi che trasportano plutonio o altri materiali radioattivi.

⁽¹⁾ GU L 247 del 5.10.1993. La direttiva viene attualmente modificata per inserirvi i materiali radioattivi disciplinati dal codice sui combustibili nucleari irradiati (INF).

(98/C 174/63)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3245/97**di Rijk van Dam (I-EDN), Frits Castricum (PSE)
e Georg Jarzembowski (PPE) alla Commissione***(20 ottobre 1997)**Oggetto:* Orientamenti in materia di aiuti statali ai porti

Nella sua comunicazione dal titolo «Lo sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio in Europa: sfide e prospettive» del 5 luglio 1995 la Commissione ipotizza di elaborare degli orientamenti relativi all'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di aiuti statali al settore portuale.

1. A due anni dalla pubblicazione della comunicazione sopramenzionata, può la Commissione far sapere quando presenterà gli orientamenti in materia di aiuti statali ai porti?
2. In quale modo controlla la Commissione attualmente se gli aiuti statali degli Stati membri ai porti sono compatibili con le disposizioni del trattato?

Risposta data dal Signor Kinnoek a nome della Commissione*(15 dicembre 1997)*

1. Il Libro verde sui porti e sulle infrastrutture marittime ⁽¹⁾, recentemente adottato dalla Commissione, tratta una serie di questioni rilevanti per il settore portuale ponendo l'accento sul finanziamento pubblico delle infrastrutture e sugli aiuti di Stato. L'emissione di orientamenti in materia di aiuti di Stato al settore portuale dipenderà in larga parte dall'esito delle discussioni con le altre istituzioni comunitarie, gli Stati membri, il Parlamento e gli altri soggetti interessati, che si terranno in seguito alla pubblicazione del Libro verde.
2. Attualmente, l'esame degli aiuti statali al settore portuale è effettuato soprattutto in funzione del tipo di aiuto e dello scopo perseguito, potendo gli aiuti variare da aiuti di carattere sociale al finanziamento di infrastrutture. Per quanto riguarda quest'ultima forma di aiuti, la Commissione è sempre stata del parere che in generale gli investimenti pubblici nelle infrastrutture non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE, purché l'infrastruttura sia mantenuta accessibile a tutti gli utilizzatori in maniera rispondente all'interesse pubblico sulla base di un criterio d'accesso normale e non discriminatorio. D'altro canto, il finanziamento pubblico di sovrastrutture, il cui uso è riservato a determinate imprese, rientra solitamente nell'ambito dell'articolo 92 del trattato CE.

⁽¹⁾ COM(97) 678 def.

(98/C 174/64)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3249/97**di Freddy Blak (PSE) alla Commissione***(20 ottobre 1997)**Oggetto:* Prodotti cosmetici e ambiente di lavoro

Il sindacato dei parrucchieri ha indicato che questi ultimi subiscono danni alla salute in conseguenza di un massiccio impiego di prodotti cosmetici.

Può la Commissione indicare se ha già provveduto, o intende provvedere, all'esame del problema?

Ritiene, inoltre, la Commissione che la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni nazionali in materia di prodotti cosmetici costituisca una base sufficiente affinché coloro che, a titolo professionale, utilizzano prodotti cosmetici vengano adeguatamente informati e protetti contro problemi di salute?

Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione*(2 dicembre 1997)*

Le persone che utilizzano prodotti cosmetici per motivi professionali sono coperte dalle norme comunitarie relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro, quali le direttive del Consiglio 80/1107/CEE, 89/391/CEE e 90/394/CEE ⁽¹⁾, che stabiliscono le condizioni minime da applicare nei luoghi di lavoro.

La sicurezza dei prodotti cosmetici immessi sul mercato nella Comunità è garantita dalle disposizioni della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽²⁾, altrimenti nota come la «direttiva cosmetici». L'articolo 2 di tale direttiva prevede che «i prodotti cosmetici commercializzati all'interno della Comunità non devono causare danni alla salute umana se applicati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili...». Pertanto, se è probabile che il prodotto sia utilizzato nell'ambito di cure cosmetiche professionali, il fabbricante o il suo mandatario sono tenuti per legge a garantire che il prodotto sia sicuro in questo ambito.

Prodotti come le tinture per capelli sono ora valutati dal Comitato scientifico di cosmetologia. Questo gruppo di esperti, che consiglia la Commissione in merito alla sicurezza dei prodotti cosmetici, prende in esame tutti gli usi prevedibili dei prodotti, compreso quello professionale, e può imporre l'apposizione di etichette specifiche contenenti avvertenze di tipo precauzionale o le istruzioni per l'uso.

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) della direttiva cosmetici prevede che sull'etichettatura di un cosmetico siano indicati tutti gli ingredienti del prodotto. Ciò permette ai consumatori di assicurarsi che il prodotto non contenga ingredienti cui sono allergici o particolarmente sensibili. Inoltre, la direttiva 93/35/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽³⁾ ha introdotto il requisito del fascicolo informativo sul prodotto, che deve essere conservato all'indirizzo specificato sull'etichetta e sull'imballaggio del prodotto stesso. Queste informazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri a fini di controllo. L'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera f) prevede che il fabbricante o l'importatore di un prodotto cosmetico tengano a disposizione delle autorità «i dati esistenti per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito alla sua utilizzazione». Questa disposizione consente di sorvegliare gli effetti nocivi dei prodotti immessi sul mercato, permettendo un controllo continuo della loro sicurezza.

La Commissione ritiene pertanto che la sicurezza dei prodotti cosmetici utilizzati a fini professionali sia stata presa in considerazione e che i requisiti della direttiva sui cosmetici garantiscano agli utilizzatori dei prodotti informazioni sufficienti per proteggere la loro salute.

⁽¹⁾ GU L 327 del 3.12.1980.

GU L 183 del 29.6.1989.

GU L 196 del 26.7.1990.

⁽²⁾ GU L 262 del 27.9.1976.

⁽³⁾ GU L 151 del 23.6.1993.

(98/C 174/65)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3250/97**di Friedhelm Frischenschlager (ELDR) alla Commissione***(20 ottobre 1997)*

Oggetto: Trasporto di animali

Quali passi ha finora compiuto il commissario Franz Fischler per promuovere la costruzione di celle frigorifere in Libano, nell'ambito del programma MEDA o attraverso finanziamenti della BEI?

Per quale motivo la Commissione continua ad accordare premi all'esportazione quando si trasportano animali vivi, ma non quando il trasporto avviene in celle frigorifere?

Quanti chili di bovini vivi e quanti di carni congelate sono ogni anno esportati dall'UE verso il Libano?

E' disposta la Commissione a coinvolgere in futuro nel proprio lavoro anche le ONG?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(19 dicembre 1997)

La Commissione ha comunicato alle autorità libanesi che è possibile prevedere il finanziamento della costruzione di celle frigorifere nel quadro del programma MEDA. E' però necessario che siano soddisfatte alcune condizioni (compatibilità con le direttive MEDA e inserimento nell'ambito del programma indicativo libanese). In considerazione degli obiettivi globali del progetto è essenziale che vengano fornite alcune garanzie riguardo alla sostituzione di importazioni di animali vivi con importazioni di carni. Le autorità libanesi non hanno finora presentato un progetto che soddisfi queste condizioni, ma la Commissione continuerà a discutere il problema con dette autorità.

Le restituzioni all'esportazione sono pagate per gli animali vivi e per la carni bovine fresche o congelate. L'ammontare della restituzione per le carni bovine e per gli animali vivi è stabilito almeno una volta ogni tre mesi e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. L'esportazione di animali vivi è uno sbocco importante per il mercato di carni bovine della Comunità e può essere difficilmente sostituita dall'esportazione di carni macellate a causa dei differenti metodi di macellazione, della mancanza di celle frigorifere nei paesi d'importazione e dell'assenza in queste regioni di una domanda specifica di carni fresche della qualità richiesta. Se le esportazioni dalla Comunità di animali vivi dovesse rivelarsi impossibile a causa di richieste non realistiche o di costi sproporzionati o semplicemente a causa di una soppressione graduale delle restituzioni all'esportazione, altri fornitori conquisterebbero questi mercati (l'Australia esporta una quantità sempre maggiore di animali vivi verso i paesi arabi benché la distanza sia notevolmente maggiore rispetto alla Comunità).

La tabella seguente riporta i valori delle esportazioni di animali vivi (peso equivalente carcassa), carni fresche e congelate dalla Comunità verso il Libano degli ultimi tre anni:

Anno	Esportazione di animali vivi (peso equivalente carcassa)	Esportazione di carni fresche e congelate (In tonnellate)
1996	38.696	7.484
1995	33.984	10.862
1994	31.215	8.157

La Commissione consulta regolarmente le organizzazioni non governative riguardo alla politica in materia di benessere degli animali, in particolare l'Eurogroup for Animal Welfare, l'organismo europeo di coordinamento dei gruppi che si occupano del benessere degli animali.

(98/C 174/66)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3265/97

di María Estevan Bolea (PPE) alla Commissione

(20 ottobre 1997)

Oggetto: Oli usati

Qual è la quantità di oli usati prodotta ogni anno nell'Unione europea?

Può la Commissione fornire cifre precise in relazione a ciascuno Stato membro, indicando il modo in cui tali oli vengono gestiti?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(1° dicembre 1997)

In base ad una relazione che è stata fatta elaborare dalla Commissione, i dati riportati qui di seguito possono rispondere alle questioni dell'onorevole parlamentare. Essi concernono gli anni 1994-1995, sono espressi in tonnellate e si riferiscono a tutte le fasi di gestione degli oli usati negli Stati membri e nell'intera Comunità.

La tabella indica che ne vengono raccolte 1.827.300 tonnellate (75,6% degli oli usati). Il rimanente 24,4% viene probabilmente bruciato in modo illegale, eliminato con i rifiuti, utilizzato per produrre energie dalle imprese che li producono o disperso nell'ambiente.

Del 75,6% raccolto, 677.000 tonnellate (37,1%) vengono rigenerate e di queste, 657.000 tonnellate (36%) vengono riciclate in lubrificanti e 20.000 tonnellate (1,1%) rivalorizzate in oli di buona qualità per uso energetico (riscaldamento).

Le rimanenti 1.150.300 tonnellate (63%) vengono eliminate mediante combustione, dopo un trattamento (filtraggio) (584.600 tonnellate (32%)), come sostituti energetici nell'industria (cemento) o nei motori marini, oppure senza alcun trattamento (566.000 tonnellate (31%)) negli inceneritori di rifiuti (o cementifici che dispongono di un permesso).

Gestione degli oli usati 1994-1995, in tonnellate

Paese	Oli usati prodotti	Oli usati raccolti	Rigenerati		Eliminati	
			Ri-raffinati oli lubrificanti	Ritrattati oli per riscaldamento	Combustione dopo trattamento	Incenerimento
Belgio	95 000	50 000			50 000	
Danimarca	43 000	40 000		20 000	10 000	10 000
Germania	690 000	600 000	360 000			240 000
Grecia	60 000	5 000	5 000			
Spagna	250 000	110 000	35 000		27 500	47 500
Francia	325 000	225 000	95 000			130 000
Irlanda	40 000	14 000			14 000	
Italia	208 000	180 000	150 000			30 000
Lussemburgo	2 500	2 300			2 100	200
Paesi Bassi	85 000	60 000			60 000	
Austria	45 000	38 000				38 000
Portogallo	45 000	13 000				13 000
Finlandia	50 000	40 000	2 000		21 000	17 000
Svezia	110 000	90 000			80 000	10 000
Regno Unito	400 000	360 000	10 000		320 000	30 000
Comunità	2 448 500	1 827 300	657 000	20 000	584 600	565 700
			677 000		1 150 300	

Fonte: Economics of waste oils Regeneration – Coopers & Lybrand, 1997

(98/C 174/67)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3267/97
di María Estevan Bolea (PPE) alla Commissione
(20 ottobre 1997)

Oggetto: Pneumatici usati

Può dire la Commissione qual è la quantità di pneumatici usati prodotta nell'UE e in ciascuno Stato membro?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione
(1° dicembre 1997)

I pneumatici usati costituiscono la maggior parte del flusso dei rifiuti di gomma. Dati sui rifiuti di gomma prodotti in alcuni Stati membri sono contenuti nella relazione del 1996 della Commissione (Eurostat) e dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione (OCSE) sulle statistiche ambientali. Tali dati sono stampati in grassetto nella tabella sotto riportata.

Per gli Stati membri che non hanno fornito dati alla Commissione, le cifre sono tratte da una relazione del 1997 sulle statistiche sui rifiuti effettuata per la Commissione. Tali cifre riguardano solo i pneumatici usati, e sono stampate in corsivo nella tabella sotto riportata.

Stato membro	Tonnellate
Belgio	(¹) 91 146
Danimarca	33 000
Germania	263 000
Grecia	30 000
Spagna	205 000
Francia	(²) 118 000
Irlanda	21 735
Italia	(³) 323 000
Lussemburgo	6 000
Paesi Bassi	(⁴) 80 000
Austria	16 000
Finlandia	29 000
Svezia	50 000

Nelle due relazioni sopra menzionate non figurano dati per il Regno Unito e il Portogallo, ma, secondo le cifre fornite da un gruppo di lavoro dell'industria e del governo del Regno Unito, nel 1996 tale Stato ha prodotto 378.000 tonnellate di pneumatici usati. Il gruppo di lavoro sui rifiuti prioritari provenienti da pneumatici usati, istituito dalla Commissione, ha riferito che nel 1990 il Portogallo ha prodotto 30.000 tonnellate di pneumatici usati.

(¹) Cifra comprensiva della Vallonia e delle Fiandre, esclusa la regione di Bruxelles. Dati relativi alle Fiandre (100) per il 1994.

(²) Dati per il 1993.

(³) Dati per il 1991.

(⁴) Dati per il 1990.

(98/C 174/68)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3268/97

di María Estevan Bolea (PPE) alla Commissione

(20 ottobre 1997)

Oggetto: Pneumatici usati

Può dire la Commissione quanti pneumatici usati vengono bruciati negli impianti dell'UE e di ciascuno Stato membro?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerrgaard in nome della Commissione

(3 dicembre 1997)

Uno studio sui dati relativi ai rifiuti effettuato per conto della Commissione indica che nella Comunità nel 1995 sono stati inceneriti i seguenti quantitativi di pneumatici usati:

Stato membro	Pneumatici usati inceneriti (in tonnellate)
Belgio	(¹) 18 100
Danimarca	nessuna
Germania	(²) 84 903
Grecia	nessuna
Francia	nessuna
Italia	nessuna
Paesi Bassi	nessuna
Austria	(³) 32 000
Portogallo	3 937

I dati sono riportati senza alcuna distinzione tra pneumatici inceneriti con o senza recupero di energia.

Il Regno Unito nel 1996 ⁽⁴⁾ ha incenerito 102 000 tonnellate di pneumatici usati effettuando il recupero di energia. La Commissione non dispone di dati ufficiali relativi alla Spagna, all'Irlanda al Lussemburgo e alla Finlandia.

⁽¹⁾ Cifra comprensiva della Vallonia e delle Fiandre, esclusa la regione di Bruxelles.
Dati relativi alle Fiandre (100) per il 1994.

⁽²⁾ Dati relativi al 1993.

⁽³⁾ Dati annui per il periodo 1993-1995.

⁽⁴⁾ Gruppo di lavoro sugli pneumatici usati del governo e dell'industria del Regno Unito, seconda relazione annuale.

(98/C 174/69)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3269/97
di María Estevan Bolea (PPE) alla Commissione
(20 ottobre 1997)

Oggetto: Pneumatici usati

La proposta di direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti (COM(97) 0105 def.) ⁽¹⁾ stabilisce, all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), che non possano essere ammesse in una discarica le gomme usate intere dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva e le gomme usate triturate cinque anni dopo tale data.

Può dire la Commissione quali sono le misure e le procedure da essa previste per far sì che tale disposizione venga applicata?

⁽¹⁾ GU C 156 del 24.5.1997, pag. 10.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(2 dicembre 1997)

Il gruppo di lavoro sui flussi di rifiuti prioritari — pneumatici usati, istituito dalla Commissione nel 1991, ha proposto di vietare il deposito dei pneumatici nelle discariche nelle conclusioni finali del settembre 1993. Come riferito dall'onorevole parlamentare, ciò è stato preso in considerazione nella nuova proposta relativa alle discariche di rifiuti, allo scopo di impedire che l'interramento dei pneumatici nelle discariche renda insicuri i siti e al fine di ridurre i rischi di incendio. Il divieto, inoltre, di collocare a discarica gomme intere e gomme triturate è inteso a promuovere il recupero dei pneumatici e quindi a risparmiare risorse.

Scaduto il termine per l'attuazione della direttiva relativa alle discariche di rifiuti, gli Stati membri comunicheranno le disposizioni interne d'attuazione, che la Commissione esaminerà nel modo consueto.

(98/C 174/70)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3272/97
di Gianni Tamino (V) alla Commissione
(20 ottobre 1997)

Oggetto: Quinto programma quadro

In riferimento ed a seguito della risposta alla mia interrogazione scritta E-1873/97 ⁽¹⁾ del 29.5.1997, può la Commissione fornire una risposta alla domanda già formulata al punto 2 ma non soddisfatta, ovvero se «si vincolerà l'accettazione di progetti al rispetto della diminuzione del 50% dell'uso degli animali in esperimenti, proclamato dalla Commissione stessa nel V programma ambientale»?

⁽¹⁾ GU C 45 del 10.2.1998, pag. 115.

Risposta data dalla signora Cresson in nome della Commissione

(13 gennaio 1998)

L'accettazione dei progetti di ricerca nel contesto del Quinto programma quadro di ricerca rispetterà i criteri definiti all'allegato I della proposta della Commissione ⁽¹⁾. Nella sua proposta la Commissione stabilisce inoltre che, nei limiti del possibile, la sperimentazione sugli animali sarà sostituita da sperimentazioni in vitro o altri metodi alternativi. La Commissione attribuisce grande importanza all'obiettivo della riduzione al minimo del numero degli esperimenti su animali; in sede di valutazione dei progetti di ricerca presentati nel contesto del Quinto programma quadro, di conseguenza, terrà conto del rispetto delle esigenze etiche in materia di sperimentazione animale: sostituzione, riduzione, ottimizzazione. Tali principi sono citati anche dal gruppo di consiglieri in materia di etica della biotecnologia nel parere n. 10, relativo agli aspetti etici del Quinto programma quadro, pubblicato l'11 dicembre 1997.

L'obiettivo citato dall'Onorevole Parlamentare compare nei termini generali della proposta della Commissione relativa al Quinto programma di azione a favore dell'ambiente ⁽²⁾, presentata dalla Commissione nel 1992. Tale obiettivo non è stato peraltro ripreso dal Consiglio nella risoluzione sul Quinto programma di azione; è pur sempre però un principio cui la Commissione presta la massima attenzione al momento dell'accettazione dei progetti.

⁽¹⁾ doc. COM(97) 142 def.

⁽²⁾ doc. COM(92) 23

(98/C 174/71)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3280/97

di Bernd Lange (PSE) alla Commissione

(20 ottobre 1997)

Oggetto: Classificazione nelle categorie degli allegati IIA o IIB della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti dei rifiuti smaltiti come materiale di ripiena nelle miniere

In Germania si impiegano quale materiale di ripiena anche residui pregiati che potrebbero essere sfruttati, ad esempio, mediante il recupero di metalli dalle polveri di acciaierii o trattamento di polvere da colata. Ciò ostacola la possibilità di convogliare lo smaltimento di rifiuti in impianti di ritrattamento di alto valore e compromette l'esistenza di siffatte imprese di ritrattamento.

1. L'impiego come materiale di ripiena rappresenta forse una procedura di smaltimento a norma dell'allegato IIA ovvero dell'allegato IIB della direttiva 91/156/CEE?
2. Qualora la Commissione classifichi l'uso come materiale di ripiena nell'ambito della procedura per l'eliminazione dei rifiuti, ritiene tale soluzione la migliore dal punto di vista ecologico?
3. Quale ruolo svolge la ripiena in una strategia comunitaria coerente relativa alla gestione dei rifiuti?

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione

(5 dicembre 1997)

1. La Commissione ritiene che il deposito di rifiuti nelle miniere si configuri come un'operazione di smaltimento ai sensi dell'allegato IIA della direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE relativa ai rifiuti ⁽¹⁾ e che tale operazione sia classificabile come di tipo D1, D3 o D12.
2. L'articolo 3 della direttiva 75/442/CEE stabilisce che gli Stati membri adottino le misure atte a promuovere in primo luogo la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti e, in secondo luogo, il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie o l'uso di rifiuti come fonte di energia.

Questa gerarchia nei principi di gestione dei rifiuti è stata confermata nella comunicazione della Commissione sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti del luglio 1996 ⁽²⁾, in cui è stato ribadito che la prevenzione resta la priorità assoluta, seguita dal recupero e dallo smaltimento sicuro dei rifiuti; tale gerarchia deve essere però applicata con una certa flessibilità al fine di individuare la migliore soluzione per ciascun caso specifico. La Commissione ritiene tuttavia che l'impiego dei rifiuti come materiale di ripiena sia da considerare come ultima opzione e costituisca la soluzione meno soddisfacente.

3. Nel contesto di una coerente strategia comunitaria di gestione dei rifiuti, la Commissione ritiene che lo smaltimento dei rifiuti come materiale di ripiena in miniera possa essere preso in considerazione quando le precedenti opzioni nella gerarchia della gestione dei rifiuti (ovvero prevenzione e recupero) siano già state praticate o non siano possibili per i rifiuti in questione, tenuto conto delle tecnologie disponibili e dei costi a livello economico e sociale.

Le autorità devono assicurarsi che la ripiena non rechi danno alla salute umana e all'ambiente, in particolare alle falde idriche e al suolo. Per questo motivo le autorità competenti devono rilasciare un permesso, come previsto dall'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE. Tale permesso deve indicare i tipi e le quantità di rifiuti, le prescrizioni tecniche, le misure di sicurezza adottate, il sito di smaltimento e il metodo di trattamento. Se il metodo previsto è inaccettabile sotto il profilo della protezione ambientale, il permesso può essere rifiutato.

(¹) GU L 194 del 25.7.1975, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, GU L 78 del 26.3.1991.

(²) COM(96) 399 def.

(98/C 174/72)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3281/97

di Xaver Mayer (PPE) alla Commissione

(20 ottobre 1997)

Oggetto: Impiego di materie prime alternative per la produzione di lievito — Riduzione dell'impatto ambientale

La produzione di lievito da melassa comporta sostanze residue che vanno smaltite. Tale smaltimento viene effettuato in parte mediante l'immissione delle acque reflue in impianti di depurazione comunali. L'elevato carico che ne deriva per la capacità di depurazione degli impianti pubblici causa costi che gravano sulle imprese produttrici di lieviti in Germania tali da comprometterne l'esistenza stessa.

1. Non ritiene la Commissione che l'industria del lievito in Germania sia svantaggiata sotto il profilo concorrenziale a causa delle diverse legislazioni in materia ambientale nell'ambito dell'Unione europea?
2. Ritiene che il lievito vada inserito nel regolamento 1010/86? Quali sono, secondo la Commissione, le argomentazioni a favore e quali quelle contrarie ad un tale inserimento?
3. L'inserimento del lievito nei regolamenti 1009/86 e 1010/86 è stato discusso negli ultimi anni in seno al comitato di gestione UE «Zuccheri»? In caso affermativo, con quali risultati?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(1° dicembre 1997)

Per la produzione di lievito nella Comunità vengono utilizzate diverse materie prime, delle quali le principali, per la produzione su grande scala, sono il glucosio, la melassa e lo zucchero. La scelta delle materie prime spetta esclusivamente all'azienda produttrice e sinora, come indica giustamente l'onorevole parlamentare, la melassa è quella maggiormente utilizzata in considerazione del suo prezzo più vantaggioso.

La situazione tuttavia sta lentamente cambiando, particolarmente dopo la riforma del 1992 nel settore dei seminativi che ha comportato un calo del prezzo di mercato dei cereali e del glucosio che ne è un derivato. Il processo di adeguamento è tuttavia lento a motivo dei massicci investimenti a lungo termine che occorrono per poter passare da una materia prima ad un'altra.

1. La Commissione è da tempo consapevole dei costi supplementari per lo smaltimento delle sostanze residue che comporta l'utilizzazione della melassa; essa tuttavia ribadisce che, come tutte le altre industrie, quelle produttrici di lievito devono sopportare le conseguenze delle loro azioni garantendo la tutela dell'ambiente.

Nonostante i notevoli progressi compiuti nel miglioramento e nell'armonizzazione della politica e della legislazione comunitaria in materia di ambiente, alcuni Stati membri hanno cercato di andare oltre imponendo parametri più severi per le loro zone più vulnerabili.

Poiché le aziende che producono lievito si trovano in una situazione analoga a quella di altre aziende ubicate nelle zone in questione, la Commissione non vede motivo di accordare eccezioni.

2. Quando nell'aprile 1995, con l'adozione del regolamento (CEE) n. 1101/95 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nonché del regolamento (CEE) n. 1010/86 che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti nel settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽¹⁾, il Consiglio decise, dopo aver consultato il Parlamento, di prolungare l'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero di altri sei anni, sino al 30 giugno 2001, esso esaminò anche la possibilità di includere il lievito tra i prodotti ammessi a beneficiare della restituzione alla produzione per alcuni prodotti chimici, conformemente al regolamento (CEE) n. 1010/86 del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽²⁾.

Considerati gli importanti effetti, sia negativi che positivi, che tale inclusione avrebbe sul funzionamento dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero direttamente interessato da un eventuale cambiamento delle norme che disciplinano la restituzione alla produzione, il Consiglio ha ritenuto che prima di prendere una decisione fosse necessario consultare gli esperti del settore del comitato di gestione per lo zucchero.

3. La consultazione è avvenuta nel febbraio 1996 e il comitato di gestione ha concluso che, considerate le possibili distorsioni di mercato nelle vendite di glucosio, melassa e zucchero, fosse opportuno rinviare qualsiasi decisione per altre due campagne, al termine delle quali si riesaminerà la situazione. Analogamente, il lievito continua ad essere escluso come prodotto ammissibile in base alle disposizioni relative alle restituzioni alla produzione applicabili nel settore cerealicolo.

⁽¹⁾ GU L 94 del 9.4.1986

⁽²⁾ GU L 110 del 17.5.1995

(98/C 174/73)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3283/97

di Leonie van Bladel (UPE) al Consiglio

(21 ottobre 1997)

Oggetto: mancata cura ospedaliera agli anziani sottoposti ad elettrocateretere cardiaco

1. Riconosce il Consiglio che dopo l'applicazione di un elettrocateretere cardiaco a persone di mezza età, l'ospedale trattante dovrebbe mantenere il paziente in osservazione per almeno due giorni, come prescritto dal materiale illustrativo della Fondazione cardiopatici olandese (Nederlandse Hartstichting), cui però non si è attenuto recentemente un ospedale di Amsterdam, con la conseguente morte del paziente?
2. Può esso indicare da quale normativa è prevista?
3. Può esso garantire che tali norme di base siano rigorosamente rispettate negli Stati membri?
4. Può esso confermare che il crescente gruppo di anziani che con il loro impegno hanno determinato la crescita economica dell'Europa, non divenga vittima della mera politica economica degli ospedali, che fa sì che un paziente sottoposto ad elettrocateretere cardiaco possa restare per due giorni senza la sorveglianza specialistica di personale curante?

Risposta

(26 febbraio 1998)

La questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare non è oggetto di disposizioni adottate in virtù dei trattati.

(98/C 174/74)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3299/97**di Angela Sierra González (GUE/NGL) alla Commissione***(20 ottobre 1997)*

Oggetto: Trasporto di plutonio tra Francia e Giappone

Secondo quanto è stato pubblicato recentemente dai mass media europei, nel mese di dicembre, numerose navi cariche di plutonio, proveniente da residui radioattivi rigenerati, ad alto rischio, utilizzeranno diverse rotte di trasporto tra Francia e Giappone. Seguendo tale itinerario, il che già in altre occasioni è stato motivo di opposizione da parte di numerosi Stati membri e no, le navi navigheranno in acque di vari paesi comunitari e, per quanto riguarda la Spagna, nelle vicinanze delle acque della Galizia e delle Canarie.

Stando all'opinione di diversi esperti, un incidente delle navi in questione e la conseguente fuga di plutonio possono avere tragiche ripercussioni sull'ambiente marino.

Può la Commissione dire:

se è a conoscenza di tali fatti, se, tenendo presente la sicurezza dell'ambiente marino e delle popolazioni essenzialmente costiere, ritiene che si possa autorizzare tale pericoloso trasporto di plutonio,

se viene rispettata la direttiva 92/3/EURATOM ⁽¹⁾, del 3 febbraio 1992, relativa alla «sorveglianza e al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità o fuori da essa», in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni di transito attraverso i vari paesi comunitari, e di sicurezza,

se la suddetta spedizione rispetta lo spirito della risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 1988, sui risultati della commissione d'inchiesta sulla gestione e il trasporto di materiale nucleare,

quali misure intende adottare per verificare le condizioni per la spedizione di residui in ambiente marino e se ritiene che tale tipo di spedizione dovrebbe essere eliminato?

⁽¹⁾ GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.

Risposta data dal Sig. Papoutsis a nome della Commissione*(21 gennaio 1998)*

Tenuto conto dell'attuale livello di protezione previsto per il trasporto del plutonio conformemente al Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci (IMGD) ⁽¹⁾ e il codice sui combustibili nucleari irradiati (INF) ⁽²⁾ dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), di norma non esistono disposizioni particolari di sicurezza per l'inoltro di detti materiali.

Al contrario, è importante ricordare che in virtù delle convenzioni internazionali, gli Stati membri esercitano un controllo esclusivo sul livello di protezione fisica e l'itinerario per quanto riguarda il trasporto di materiali all'interno della Comunità. Essi hanno inoltre il diritto di concludere accordi specifici per le spedizioni al di fuori della Comunità.

Conformemente alla direttiva 93/75/CEE ⁽³⁾, l'operatore di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti, compresi materiali radioattivi, che lascia un porto situato in uno Stato membro o un porto situato in un paese terzo ed è diretta verso un porto situato nella Comunità, deve notificare alle autorità competenti una serie di informazioni, tra cui l'itinerario previsto. L'obiettivo di detta procedura è migliorare l'informazione delle autorità nazionali in caso di incidenti marittimi che coinvolgono sostanze pericolose trasportate a bordo di una nave. La Commissione, inoltre, ha proposto mediante la direttiva detta Eurorep ⁽⁴⁾, adottata dalla Commissione nel dicembre del 1993, di completare il sistema istituito dalla direttiva 93/75/CEE con un sistema di notificazione più completo applicabile alle navi in transito lungo le coste degli Stati membri. Tuttavia, non si prevede un coinvolgimento della Commissione nel processo di notificazione.

Inoltre, il combustibile utilizzato che può essere ritrattato e il plutonio recuperato a seguito del ritrattamento, non possono essere considerati rifiuti e pertanto non sono assoggettati alla direttiva 92/3/EUR del Consiglio, del 3 febbraio 1992, citata dall'onorevole parlamentare. La direttiva è comunque applicabile ai rifiuti che risultano da operazioni di ritrattamento.

-
- (¹) IMDG: codice che cataloga nella classe 7 (materiali radioattivi) le disposizioni dell'AIEA «Regolamenti per il trasporto sicuro dei materiali radioattivi», Collezione Sicurezza n. 6, edizione del 1985 (modificata nel 1990).
- (²) Risoluzione IMO A.748(18) «Raccolta delle norme di sicurezza per il trasporto in fusti di combustibile nucleare irradiato, plutonio e scorie altamente radioattive a bordo di navi».
- (³) GU L 247 del 5.10.1993. Questa direttiva è in fase di modificazione al fine di incorporarvi i materiali radioattivi disciplinati dal Codice sui combustibili irradiati (INF) dell'IMO.
- (⁴) GU C 22 del 26.1.1994.
-

(98/C 174/75)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3302/97

di Angela Sierra González (GUE/NGL) alla Commissione

(20 ottobre 1997)

Oggetto: Incidenti in raffinerie

Lo scorso 14 settembre 1997 nel porto di Visakhapatam (Golfo del Bengala — India) si è sviluppato un tragico incendio in una raffineria di petrolio, causando la morte di decine di persone e feriti gravi, come pure l'evacuazione di oltre 150.000 residenti nell'area circostante e la distruzione del complesso petrolchimico.

Tale fatto fa sorgere interrogativi in quanto alla sicurezza di tali impianti e la loro vicinanza ai centri abitati.

Nel perimetro di Santa Cruz de Tenerife (Canarie — Spagna) sono situati impianti di raffinazione di petrolio.

Può la Commissione dire se è a conoscenza delle cause dell'incidente avvenuto nella raffineria indiana,

quante città europee sono sede di impianti petrolchimici e, più specificatamente, raffinerie nel loro nucleo urbano, quali sono le norme di sicurezza indispensabili per garantire il benessere della popolazione e qual è la compatibilità tra impianti come le raffinerie di petrolio e la presenza di nuclei considerevoli di popolazione,

se ha elaborato qualche normativa sulla sicurezza di tali impianti; qual è il relativo livello di applicazione e, in caso contrario, ritiene necessaria l'elaborazione di una normativa specifica per tali impianti?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(26 novembre 1997)

La direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (¹) (la cosiddetta direttiva Seveso) ha come obiettivo la prevenzione degli incidenti rilevanti e la limitazione delle loro conseguenze. La direttiva impone ai gestori di impianti pericolosi, compresi gli impianti petrolchimici come le raffinerie di petrolio, di adottare tutte le misure di sicurezza appropriate e di informare le autorità demandate all'applicazione della normativa.

In seguito ad un esame approfondito di più di dieci anni d'esperienza legati a tale direttiva, compresa l'analisi degli incidenti verificatisi in tutto il mondo in questo lasso di tempo, nel dicembre 1996 il Consiglio ha adottato una nuova direttiva, vale a dire la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (²) (la cosiddetta direttiva Seveso II). Gli Stati membri dispongono di un termine di due anni per applicare detta direttiva. Dal mese di febbraio 1999 essa sostituirà la direttiva del 1982.

La direttiva Seveso II si basa sulla direttiva già esistente ma contiene nuovi ed importanti elementi, quali l'obbligo, per i gestori di impianti pericolosi, di applicare sistemi di gestione della sicurezza, e, per gli Stati membri, di tenere in considerazione lo scopo della direttiva nelle loro politiche in materia di pianificazione territoriale. L'inclusione di tale disposizione, in seguito all'incidente di Bhopal, può essere considerata come un importante passo avanti nel processo di riduzione degli incidenti rilevanti. A lungo termine, le politiche di pianificazione territoriale garantiranno il mantenimento della necessaria distanza fra gli impianti pericolosi e i centri abitati. Qualora esistano già tali impianti in prossimità di centri abitati, la direttiva prevede che vengano prese in considerazione misure tecniche aggiuntive per non aumentare i rischi per la popolazione.

Per adempiere agli obblighi di informazione nei confronti degli Stati membri, e per trarre esperienza dagli incidenti passati, la Commissione ha inoltre istituito, al Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra, il Sistema informativo sugli incidenti di grandi proporzioni e il Centro di documentazione della Comunità sui rischi industriali. Il primo è un sistema computerizzato di registrazione e di informazione contenente dati forniti dagli Stati membri sugli incidenti. Il secondo è un archivio contenente documentazione relativa ad analisi delle cause degli incidenti, insegnamenti tratti da tali eventi ed informazioni sulle misure di prevenzione. Tali informazioni possono essere il risultato di valutazioni sia delle amministrazioni pubbliche che delle industrie interessate (<http://mtrls1.jrc.it:80/mahb/>).

La Commissione ha richiesto informazioni sulla causa e sulle circostanze dell'incendio che ha colpito la raffineria di petrolio nel porto di Visakhapatam in India, allo scopo di garantire che qualsiasi dato disponibile e qualsiasi esperienza tratta da tale incidente possano essere divulgati.

(¹) GU L 230 del 5.8.1982. Direttiva modificata dalla direttiva 87/216/CEE (GU L 85 del 28.3.1987), dalla direttiva 88/610/CEE (GU L 336 del 7.12.1988) e dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991).

(²) GU L 10 del 14.1.1997.

(98/C 174/76)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3324/97

di Maartje van Putten (PSE) al Consiglio

(21 ottobre 1997)

Oggetto: Attuazione della risoluzione del Parlamento europeo sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni e lo sfruttamento intensivo delle foreste tropicali nell'isola di Yamdena in Indonesia

Facendo seguito alla risoluzione B4-0065 e 0130/97 (¹) del Parlamento europeo, può il Consiglio rispondere alle domande seguenti:

1. E' il Consiglio a conoscenza di eventuali serie iniziative intraprese dal governo indonesiano per avviare un dialogo con le popolazioni indigene di Yamdena, al fine di pervenire a uno sviluppo sostenibile e socialmente accettabile dell'isola Yamdena e dell'Arcipelago delle Molucche?
2. In che modo pensa il Consiglio di dare espressione, nell'ambito dei suoi contatti con il governo indonesiano, alle preoccupazioni del Parlamento europeo in relazione ai diritti dei popoli indigeni dell'Arcipelago delle Molucche e al disboscamento delle foreste tropicali nell'isola di Yamdena?

(¹) GU C 85 del 17.3.1997, pag. 147.

Risposta

(26 febbraio 1998)

Il Consiglio non è a conoscenza di alcuna iniziativa specifica intrapresa dal governo indonesiano per affrontare il problema sollevato nell'interrogazione.

Nei contatti tra gli Stati membri ed altri paesi asiatici, inclusa l'Indonesia, la questione dei diritti delle popolazioni indigene è generalmente trattata nel contesto delle discussioni in corso sui diritti umani. È consuetudine che venga manifestata la preoccupazione dell'Unione europea per le minoranze.

Lo sviluppo sostenibile di regioni come quella cui l'interrogazione fa riferimento è da qualche tempo un altro dei temi principali trattati nelle discussioni tra l'Unione e i paesi in via di sviluppo. L'Indonesia non fa eccezione a tale principio.

(98/C 174/77)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3328/97

di Christoph Konrad (PPE) alla Commissione

(22 ottobre 1997)

Oggetto: Peso massimo autorizzato degli autobus nell'UE

1. E' la Commissione al corrente che la situazione giuridica in materia di peso massimo autorizzato degli autobus in Germania e in Gran Bretagna è differente (in Germania 18 tonnellate e in Gran Bretagna solo 17 tonnellate)?
2. Le disposizioni del codice della strada britannico, in vigore dall'inizio dell'anno, sono in contrasto con l'attuale legislazione comunitaria?
3. Possono le autorità britanniche impedire il proseguimento del viaggio nel territorio britannico a autobus provenienti dalla Germania con peso superiore a 17 tonnellate ed esigere una tariffa maggiorata di noleggio per disporre di un autobus britannico di sostituzione?
4. Se le disposizioni del codice della strada britannico non violano la legislazione comunitaria, rileva la Commissione l'opportunità di rendere vincolante per gli Stati membri dell'UE il riconoscimento reciproco delle rispettive disposizioni nazionali?

Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione

(15 dicembre 1997)

1. La Commissione è al corrente del fatto che il peso massimo consentito per i veicoli a due assi (tra cui gli autobus da turismo) è di 17 tonnellate nel Regno Unito e di 18 nella maggior parte degli Stati membri.
2. Tale situazione non è in contrasto con la legislazione comunitaria. Questo problema è stato affrontato nella legislazione comunitaria fin dal 1989, in primo luogo nella direttiva 89/338/CEE del Consiglio del 27 aprile 1989, recante modifica della direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali ⁽¹⁾ e in seguito nella direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale ⁽²⁾.
3. Le autorità britanniche hanno quindi il diritto di impedire la circolazione sul proprio territorio agli autobus turistici aventi peso totale superiore a 17 tonnellate, poiché secondo la legislazione britannica tali autobus sono da considerarsi sovraccarichi.
4. Il Regno Unito ha potuto adottare un limite di peso inferiore in virtù della deroga di cui all'articolo 8 della direttiva 96/53/CE del Consiglio. Tale deroga scadrà il 31 dicembre 1998 e dopo tale data il Regno Unito sarà obbligato a consentire la circolazione degli autobus di peso totale fino a 18 tonnellate. Vista la prossimità di tale scadenza, la Commissione non intende proporre alcuna azione in materia.

⁽¹⁾ GU L 142 del 25.5.1989.

⁽²⁾ GU L 235 del 17.9.1996.

(98/C 174/78)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3334/97**di Yiannis Roubatis (PSE) alla Commissione***(22 ottobre 1997)*

Oggetto: Condanna di Esber Yamugdereli e persistente violazione dei diritti dell'uomo in Turchia

Il Ministro degli esteri turco Ismail Cem ha definito, in un articolo apparso sul quotidiano Sabah del 29 settembre, l'articolo 8 della cosiddetta legge antiterrorismo una «norma della vergogna». Lo stesso Primo ministro turco Mesud Yilmaz, in un'intervista rilasciata al giornale tedesco Bild il 22 settembre, ha ammesso che le leggi per la tutela dei diritti dell'uomo devono cambiare radicalmente. Il Presidente della Repubblica turca Süleyman Demirel ha dichiarato il 1° ottobre che è prioritario «porre fine alla vergogna della violazione dei diritti dell'uomo». Mentre avvenivano tutte queste dichiarazioni nella prima settimana di ottobre, l'avvocato turco Esber Yamugdereli, cinquantaduenne e cieco, celebre per aver difeso davanti ai tribunali turchi decine di dissidenti, è stato condannato a 23 anni di detenzione dalla Corte di assise di Ankara sulla base dell'articolo 8 della cosiddetta legge antiterrorismo.

Può la Commissione dire:

1. quali passi concreti intende intraprendere per far liberare senza indugi Esber Yamugdereli e obbligare il governo turco ad abrogare tutte le disposizioni di legge definite dalle stesse personalità istituzionali «norme della vergogna»;
2. fino a che punto tollererà l'imbroglio, l'incoerenza e l'inattendibilità dei vari governi turchi succedutisi al potere che da due anni a questa parte promettono di abrogare il complesso delle norme di legge utilizzate per violare i diritti dell'uomo e limitare la libertà di pensiero, ma che altro non sono che il pretesto per togliere la vita stessa dei cittadini turchi;
3. se non ritiene inconcepibile, fin quando persisterà tale situazione, pensare a un qualche ulteriore rinsaldamento delle relazioni tra l'Unione europea e la Turchia?

Risposta data dal Sig. Van den Broek a nome della Commissione*(24 novembre 1997)*

La Commissione attribuisce grande importanza al miglioramento della situazione dei diritti dell'uomo e al proseguimento del processo di democratizzazione in Turchia. In tutti i suoi contatti con le autorità turche, la Commissione insiste affinché siano compiuti dei progressi in questi settori. Inoltre la Commissione ha espresso le proprie preoccupazioni su questo punto in Agenda 2000 ⁽¹⁾. In occasione della sua ultima visita ad Ankara nei giorni 30 e 31 ottobre 1997, il membro della Commissione incaricato delle relazioni con la Turchia ha sottolineato le aspettative dell'Unione a tale riguardo e in particolare ha citato la detenzione dell'avvocato non vedente Sig. Yagmurdereli.

Nell'Agenda 2000 la Commissione ha sottolineato che l'Unione deve continuare a sostenere la Turchia nei suoi sforzi per risolvere i propri problemi, siano essi di natura economica o politica, e per rafforzare i legami con la Comunità. In questo ambito la comunicazione sugli sviluppi delle relazioni con la Turchia ⁽²⁾ adottata dalla Commissione in data 15 luglio 1997 propone l'approfondimento della cooperazione fra la Comunità e la Turchia in materia di diritti umani, per sviluppare la società civile e lo Stato di diritto.

⁽¹⁾ Doc. COM(97) 2000 def.

⁽²⁾ Doc. COM(97) 394 def.

(98/C 174/79)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3336/97**di Patricia McKenna (V) alla Commissione***(22 ottobre 1997)*

Oggetto: Sistema di tranvia Luas per Dublino

In settembre il Commissario per la politica regionale dell'UE, Monika Wulf Mathies, ha dichiarato che se entro la primavera prossima si rivelasse improbabile la messa in funzione, secondo calendario, del sistema di tranvia Luas a Dublino, tutti o parte dei fondi (assegnati al progetto dall'UE) saranno annullati o riattribuiti ad altri progetti.

Recentemente, il Ministro irlandese per le imprese pubbliche, Mary O'Rourke, ha deciso di commissionare uno studio sulla possibilità di operare la tranvia Luas sotto il livello stradale. Di conseguenza, è stata rinviata per almeno sei mesi un'inchiesta pubblica sul progetto.

Il ministro ha ora dichiarato a Dáil Éireann che una decisione a favore dell'opzione per la tranvia sotterranea ritarderebbe il completamento del progetto oltre il 2001. Ha aggiunto che è tuttavia importante rilevare che persino in tali circostanze i finanziamenti UE attribuiti al progetto di tranvia nell'ambito del programma operativo per i trasporti non sarebbero perduti per l'Irlanda dato che i fondi inutilizzati potrebbero essere riassegnati ad altri progetti sovvenzionabili.

Da tale dichiarazione risulterebbe che il ministro si rende conto che i finanziamenti UE per il sistema di tranvia sarebbero in pericolo.

Ha la Commissione presentato rimostranze alle autorità irlandesi per il lento ritmo dei progressi nell'attuazione di Luas? Qual è la posizione della Commissione in ordine a tali ritardi?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(4 dicembre 1997)

La Commissione teme che la decisione del governo irlandese di commissionare uno studio indipendente per esaminare la possibilità di collocare sotto il livello stradale il sistema di tranvia nel centro di Dublino e di differire l'inchiesta pubblica renderà ancora più difficile la realizzazione del progetto nelle scadenze stabilite.

Nella riunione del comitato di sorveglianza del programma operativo per i trasporti, tenutasi a Dublino il 23 ottobre 1997, la Commissione ha chiesto l'attualizzazione del progetto in parola ed è stata informata che se il progetto dovesse essere approvato sulla base proposta dal «Coras Iompair Eireann (CIE)» nella domanda relativa al sistema di tranvia suddetto, sarebbe stato possibile fissare la fine del 2001 come data di completamento dei lavori. La decisione di realizzare una sezione sotterranea nel centro della città implicherebbe tuttavia una sostanziale revisione delle attuali proposte del CIE e rinvierebbe a oltre il 2001 il completamento del progetto.

Le autorità irlandesi prevedono che lo studio sulla tranvia sotterranea sarà completato entro la fine di aprile 1998. Il comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno per l'Irlanda dovrà comunque prendere una decisione definitiva sul progetto nella primavera del 1998, indipendentemente dalla disponibilità dello studio, o dai suoi risultati, e dall'esito dell'inchiesta pubblica. Allo stadio attuale, la Commissione non intende pregiudicare degli accordi raggiunti sulla revisione del progetto.

Va sottolineato inoltre che i lavori per la realizzazione della tranvia di Dublino non sono stati completamente sospesi.

Proseguono infatti la progettazione e la programmazione della linea proposta di Ballyume, nonché l'estensione progettata della linea che va da Dundrum a Sandyford. Si stanno definendo infine le caratteristiche di uno studio per la vendita di una concessione di sfruttamento, in cui sono inclusi gli aspetti del «park and ride».

(98/C 174/80)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3338/97

di David Hallam (PSE) alla Commissione

(22 ottobre 1997)

Oggetto: Parere della Commissione europea sulla domanda di adesione all'Unione europea di Estonia e Slovacchia

Potrebbe la Commissione elaborare un'analisi comparativa concernente Estonia e Slovacchia sulla base dei criteri fissati dal Consiglio europeo di Copenaghen, soprattutto nei seguenti settori:

1. protezione e rispetto delle minoranze nazionali,
2. prestazione economica compresa la capacità di far fronte alle forze di mercato in seno all'Unione europea,
3. stato attuale di ravvicinamento della legislazione nazionale a quella dell'Unione europea?

Risposta data dal Sig. Van den Broek in nome della Commissione*(2 dicembre 1997)*

La Commissione invita l'onorevole membro a consultare la sua relazione, vale a dire Agenda 2000 in vista di un'Unione più forte e più ampia, e i pareri espressi sulle singole candidature all'adesione presentate da 10 paesi dell'Europa centrale ed orientale, pubblicati il 15 luglio 1997. I pareri si basano su un'analisi approfondita e oggettiva della situazione di ciascun paese candidato sulla base dei criteri concordati dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993. Questi documenti, segnatamente i pareri relativi all'Estonia ⁽¹⁾ e alla Slovacchia ⁽²⁾ esaminano le questioni sollevate dall'onorevole membro.

⁽¹⁾ COM(97) 2006 def.

⁽²⁾ COM(97) 2004 def.

(98/C 174/81)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3339/97**di Francesco Baldarelli (PSE) alla Commissione***(22 ottobre 1997)*

Oggetto: Incidenti stradali in Italia

1. Quante persone sono decedute e rimaste ferite in incidenti stradali in Italia nell'ultimo anno per il quale sono disponibili cifre e in quale modo tali cifre indicano il numero di vittime per milione di auto registrate a) in Italia e b) rispetto alla cifra generale per l'UE?
2. Qual è il previsto costo economico dei decessi stradali in Italia?
3. Quali modifiche raccomanda la Commissione al fine di ridurre il numero dei morti e dei feriti negli incidenti stradali?

Risposta data dal Sig. Kinnock in nome della Commissione*(18 dicembre 1997)*

Nel 1994 gli incidenti stradali hanno provocato in Italia 7 036 decessi e 238 932 feriti. Se si considera il numero delle persone decedute per milione di abitanti nel periodo 1991-1994, l'Italia supera la media europea e, in proporzione, anche quella degli altri sei Stati membri. Ovviamente, è difficile effettuare raffronti precisi tra Stati membri in quanto numerosi fattori, come ad esempio la qualità delle infrastrutture, non sono comparabili. Le cifre sopraindicate costituiscono però un chiaro indice del tasso relativo di decessi e feriti.

La Commissione ha stimato il costo diretto degli incidenti stradali (in termini di costi dei servizi di polizia e soccorso, riparazione dei veicoli e perdita della produzione economica) a 45 miliardi di ECU l'anno per la Comunità nel suo insieme. Se questa cifra è divisa per un totale di 45 000 incidenti mortali all'anno, si ottiene una media netta di un milione di ECU per ogni vittima. In Italia, la cosiddetta prova «un milione di ECU» darebbe, per gli incidenti mortali, una cifra di 7 miliardi circa di ECU all'anno.

La Commissione ha approvato la comunicazione «Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione europea: il programma 1997-2001» ⁽¹⁾ che stabilisce nei particolari la strategia della Commissione in base ai risultati del primo programma d'azione 1993-1996. La Commissione incentrerà le azioni comunitarie in tre settori: rilevazione e diffusione dei dati, allo scopo di definire e controllare la situazione e di promuovere in conseguenza miglioramenti mirati; avvio e sostegno di iniziative intese a prevenire gli incidenti, conferendo particolare attenzione al fattore umano e alla sua interfaccia con i parametri ambientali, come disposizione di strade e incroci e segnaletica stradale; avvio e sostegno di iniziative intese a ridurre le conseguenze degli incidenti stessi, ad esempio migliorando ulteriormente la costruzione dei veicoli e la loro resilienza all'urto.

Inoltre, la Commissione raccomanda vivamente un cambiamento comportamentale, che non comporterebbe alcun costo ma contribuirebbe a salvare molte vite e a ridurre la gravità degli incidenti non mortali. Se in Italia, ad esempio, l'uso delle cinture di sicurezza sui sedili sia anteriori che posteriori fosse diffuso come nei paesi che osservano maggiormente questo obbligo, si calcola, in base a stime affidabili, che 1 384 vite verrebbero risparmiate ogni anno, con un calo del 20% circa degli incidenti mortali.

(¹) COM(97)131 def.

(98/C 174/82)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3340/97

di **Bernie Malone (PSE)** alla Commissione

(22 ottobre 1997)

Oggetto: Incidenti stradali in Irlanda

1. Può la Commissione indicare quante persone sono decedute o rimaste ferite in incidenti stradali in Irlanda nell'ultimo anno per il quale sono disponibili statistiche e in quale modo tali statistiche rivelano il numero di vittime per milione di auto registrate a) in Irlanda e b) rispetto al resto dell'UE?
2. Quali sono i previsti costi economici per i decessi stradali in Irlanda?
3. Quali modifiche raccomanda la Commissione al fine di ridurre il numero dei morti e dei feriti negli incidenti stradali?

Risposta data dal Sig. Kinnock in nome della Commissione

(17 dicembre 1997)

Nel 1994 gli incidenti stradali hanno provocato in Irlanda 404 decessi e 10 231 feriti. Se si considera il numero delle persone decedute per milione di abitanti nel periodo 1991-1994, l'Irlanda supera la media europea e, in proporzione, anche quella di altri cinque Stati membri. Ovviamente, è difficile effettuare raffronti precisi tra Stati membri in quanto numerosi fattori, come ad esempio la qualità delle infrastrutture, non sono comparabili. Le cifre sopraindicate costituiscono però un chiaro indice del tasso relativo di decessi e feriti.

La Commissione ha stimato il costo diretto degli incidenti stradali (in termini di costi dei servizi di polizia e soccorso, riparazione dei veicoli e perdita della produzione economica) a 45 miliardi di ECU l'anno per la Comunità nel suo insieme. Se questa cifra è divisa per un totale di 45 000 incidenti mortali all'anno, si ottiene una media netta di un milione di ECU per ogni vittima e feriti connessi all'incidente. In Irlanda, la cosiddetta prova «un milione di ECU» darebbe, per gli incidenti mortali, una cifra di 400 milioni circa di ECU all'anno.

La Commissione ha approvato la comunicazione «Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione europea: il programma 1997-2001» (¹) che stabilisce nei particolari la strategia della Commissione in base ai risultati del primo programma d'azione 1993-1996. La Commissione incentrerà le azioni comunitarie in tre settori: rilevazione e diffusione dei dati, allo scopo di definire e controllare la situazione e di promuovere in conseguenza miglioramenti mirati; avvio e sostegno di iniziative intese a prevenire gli incidenti, conferendo particolare attenzione al fattore umano e alla sua interfaccia con i parametri ambientali, come disposizione di strade e incroci e segnaletica stradale; avvio e sostegno di iniziative intese a ridurre le conseguenze degli incidenti stessi, ad esempio migliorando ulteriormente la costruzione dei veicoli e la loro resilienza all'urto. Inoltre, la Commissione raccomanda vivamente un cambiamento comportamentale, che non comporterebbe alcun costo ma contribuirebbe a salvare molte vite e a ridurre la gravità degli incidenti non mortali. Se in Irlanda, ad esempio, l'uso delle cinture di sicurezza sui sedili sia anteriori che posteriori fosse diffuso come nei paesi che osservano maggiormente questo obbligo, si calcola, in base a stime affidabili, che ogni anno verrebbero risparmiate 61 vite.

(¹) Doc. COM(97) 131 def.

(98/C 174/83)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3343/97**di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) alla Commissione***(22 ottobre 1997)*

Oggetto: Partecipazione ai programmi comunitari di strutture paneuropee permanenti

Data la sempre più frequente costituzione di strutture paneuropee permanenti (imprese, associazioni o università) promossa dalla stessa Comunità europea:

1. Quali misure ha adottato o prevede di adottare la Commissione per risolvere la questione della partecipazione di questi consorzi europei ai programmi comunitari?
2. La Commissione non ritiene contraddittoria la sua politica di promuovere progetti transnazionali per poi selezionare i progetti finanziabili in base a un criterio puramente territoriale di equilibrio tra gli Stati membri?
3. Non pensa la Commissione che il fatto che i progetti finanziabili abbiano come punto di riferimento uno Stato membro penalizzi le reti europee permanenti?
4. In che modo la dimensione europea o transnazionale di tali reti viene tenuta in considerazione al momento di decidere sul possibile cofinanziamento comunitario dei loro progetti, evitando che dipendano unicamente dalla quota assegnata allo Stato in cui esse hanno la sede o la rappresentanza (normalmente, a Bruxelles)?
5. Per quando è prevista l'adozione dello statuto della società europea e quale sarà la sua incidenza sulla risoluzione dei problemi indicati?

Risposta del Sig. Papoutsis a nome della Commissione*(11 dicembre 1997)*

Le strutture paneuropee possono, nel quadro della politica regionale e della coesione, essere direttamente beneficiarie dei fondi strutturali se sono incaricate della gestione di un progetto nel quadro di un programma o di un'azione transnazionale. Tuttavia, la scelta dell'organismo responsabile della gestione non compete alla Commissione ma alle autorità nazionali, regionali e locali che propongono il programma.

La Commissione finanzia azioni transnazionali e transeuropee sulla base di programmi operativi, in particolare nel contesto dell'iniziativa comunitaria Interreg, nonché progetti transnazionali a titolo di azioni pilota ed innovative. La Commissione concede un contributo comunitario al programma o al progetto e versa tale contributo all'organismo responsabile della gestione. Tale organismo può assumere la forma di un'organizzazione paneuropea o di un organismo comune a diversi Stati membri. Tuttavia, in gran parte dei programmi compresi nell'ambito delle iniziative Interreg, la gestione è stata ripartita fra diversi organismi rappresentanti i vari Stati membri che partecipano al programma. Per questo motivo, la Commissione ha suddiviso l'importo del contributo comunitario fra i diversi Stati membri. Nel quadro di progetti pilota la cui gestione viene di norma assicurata da un organismo comune a tutte le entità dei diversi Stati membri che partecipano al progetto, tale organismo riceve l'insieme del contributo comunitario.

La Commissione ha proposto, nel quadro del prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, la creazione di una iniziativa comunitaria destinata alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale nel campo della gestione del territorio, in seno alla quale le organizzazioni paneuropee svolgeranno un ruolo importante a livello di concezione e di attuazione dei programmi. La Commissione intende incoraggiare la designazione di organismi comuni di gestione a livello degli Stati membri o delle regioni partecipanti a un programma, organismi che, in taluni casi, potranno essere costituiti dalle attuali associazioni paneuropee.

Inoltre, nel quadro delle iniziative comunitarie Occupazione e Adeguamento, la Commissione ha messo in atto modalità di selezione dei progetti che favoriscono e sostengono le partnership transnazionali, anche se la responsabilità finale in materia di scelta e di finanziamento dei progetti compete agli Stati membri (ossia non vi è un cofinanziamento a livello comunitario in quanto tale). Le notevoli strutture di appoggio messe in atto tanto a livello degli Stati membri quanto a livello comunitario svolgono un ruolo attivo nel sostegno alla creazione di partnership transnazionali e nella messa in atto di una rete transnazionale di tali partnership, una volta lanciate. Le organizzazioni dell'economia sociale sono riconosciute come destinatarie di queste iniziative, con particolare riferimento all'occupazione.

Per quanto concerne tali iniziative, lo statuto giuridico delle partnership transnazionali è importante soltanto nella misura in cui potrebbe condizionare la solidità finanziaria delle partnership e la loro capacità di raggiungere gli obiettivi dei progetti finanziati. Tuttavia, l'incoraggiamento di una cooperazione europea derivante da un nuovo statuto costituirà senza alcun dubbio un importante contributo agli obiettivi europei fondamentali alla base di queste iniziative.

La Commissione ha recentemente approvato la creazione di un meccanismo di sostegno alla creazione di imprese transnazionali congiunte per le piccole e medie imprese (PMI) nella Comunità (programma JEV).

A livello più generale, la Commissione ha approvato il 9 settembre 1997 una comunicazione destinata a promuovere la partecipazione dei Gruppi europei di interesse economico agli appalti pubblici e ai programmi finanziati da fondi pubblici ⁽¹⁾. I GEIE costituiscono attualmente il solo strumento di cooperazione transfrontaliera direttamente legato all'ordine giuridico comunitario, permettendo a numerosi operatori economici provenienti in particolare dal settore delle associazioni di partecipare alla realizzazione di progetti o programmi a vocazione europea.

Per quanto riguarda in particolare l'economia sociale, la Commissione ha presentato nel 1992 una proposta di regolamento relativo allo statuto di associazione europea ⁽²⁾, modificata nel 1993 ⁽³⁾ in seguito al parere del Parlamento ⁽⁴⁾. La Commissione è ottimista per quanto riguarda l'adozione di questo progetto di regolamento nel corso di una prossima presidenza. Una volta approvato dal Consiglio, lo statuto di associazione europea costituirà uno strumento giuridico supplementare per incoraggiare la creazione di siffatte strutture paneuropee.

⁽¹⁾ GU C 285 del 20.9.1997

⁽²⁾ GU C 99 del 21.4.1992

⁽³⁾ GU C 236 del 31.8.1993

⁽⁴⁾ GU C 42 del 15.2.1993

(98/C 174/84)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3345/97

di W.G. van Velzen (PPE) alla Commissione

(22 ottobre 1997)

Oggetto: Problemi concernenti l'accesso degli utilizzatori dei servizi di telecomunicazione mobili al numero per chiamate di emergenza 112

Dalle notizie pubblicate all'inizio del mese di ottobre 1997 sulla stampa olandese risulta che gli utilizzatori di telefoni mobili hanno constatato un cattivo funzionamento del numero europeo per chiamate di emergenza 112. Questi problemi non si verificano nel caso di chiamate di emergenza effettuate utilizzando i collegamenti fissi. La decisione 91/396/CEE ⁽¹⁾ introduce il numero unico europeo per chiamate di emergenza 112 e stabilisce, segnatamente, che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare che il numero funzioni correttamente.

1. E' la Commissione a conoscenza dei problemi che il numero per chiamate di emergenza 112 pone, nei Paesi Bassi, agli utilizzatori di telefoni mobili? In caso affermativo, quali contatti vi sono stati in materia con il governo olandese?
2. Quali possibilità ha la Commissione di garantire che i Paesi Bassi adempiano agli obblighi previsti nell'articolo 4 della decisione sopramenzionata?
3. E' la Commissione a conoscenza dell'esistenza di problemi simili in altri Stati membri?
4. E' la Commissione disposta a realizzare d'urgenza un'inchiesta a livello europeo per giungere, in concertazione con istituti tecnologici, operatori e fornitori di attrezzature di telecomunicazione, ad una rapida soluzione (tecnica) di questo problema che può comportare conseguenze molto gravi, persino mortali?

⁽¹⁾ GU L 217 del 6.8.1991, pag. 31.

Risposta del Sig. Bangemann a nome della Commissione*(8 dicembre 1997)*

1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 91/396/CE, nel 1992 i Paesi Bassi avevano chiesto di poter riportare al 31 dicembre 1996 la data limite di attivazione del numero unico europeo per chiamate di emergenza, giustificando tale richiesta con difficoltà finanziarie e organizzative. Nel febbraio 1997 le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione che dal 31 dicembre 1996 il numero di emergenza «112» è disponibile in tutto il paese. La Commissione non ha ricevuto ulteriori notizie o lamentele sul funzionamento del «112» nei Paesi Bassi e non è a conoscenza di problemi particolari per la telefonia mobile.
2. La Commissione ha controllato attentamente il processo di trasposizione e attuazione negli Stati membri della decisione del Consiglio 91/396/CE, riferendone in numerose occasioni (2 febbraio 1995, 22 novembre 1995, 9-13 giugno 1997) alla commissione per le petizioni, e agli inizi dell'anno ha avviato le procedure d'infrazione contro tre Stati membri che non hanno ancora notificato le misure nazionali di attuazione. È anche opportuno ricordare che, oltre ad esercitare i poteri formali conferitele dal trattato CE, la Commissione ha mantenuto contatti regolari con le autorità nazionali di tutti gli Stati membri, come ulteriore misura per garantire la trasposizione del pacchetto per le telecomunicazioni. I contatti in via ufficiosa si stanno dimostrando estremamente utili per assistere gli Stati membri e ottenere notizie aggiornate sullo stato di attuazione e la Commissione pensa di usarli per controllare con le autorità dei Paesi Bassi l'applicazione della decisione.
3. Ad eccezione dei tra Stati membri che non hanno ancora dato seguito alla decisione del Consiglio, la Commissione non è al corrente di problemi per l'attivazione del «112» in Europa, in particolare nel settore delle comunicazioni mobili.
4. Oltre a quelle sopra indicate, la Commissione non ritiene necessario prevedere ulteriori misure di sorveglianza.

(98/C 174/85)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3360/97**di Brian Crowley (UPE) alla Commissione***(22 ottobre 1997)**Oggetto:* Permessi di lavoro per il personale di volo

La Commissione potrebbe riferire sulle misure che intende eventualmente adottare per porre fine alla prassi seguita dalle autorità irlandesi, di rilasciare in modo ripetitivo allo stesso operatore permessi di lavoro temporanei relativi a personale di volo di paesi terzi, eludendo in tal modo la politica dell'Unione europea in materia di formazione professionale e di occupazione?

Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione*(15 dicembre 1997)*

Il rilascio di permessi di lavoro a cittadini di paesi terzi è attualmente regolato dalla legislazione nazionale degli Stati membri. Naturalmente il rilascio di un permesso di lavoro a cittadini di un paese terzo da parte di uno Stato membro non obbliga un altro Stato membro a riconoscerne la validità per la mobilità all'interno del mercato unico europeo.

Tuttavia, nel quadro della legislazione comunitaria esistente, i vettori aerei della Comunità che impiegano o utilizzano cittadini di paesi terzi secondo un accordo di «wet-lease» possono effettuare servizi aerei ai sensi del terzo pacchetto della Comunità concernente le misure di liberalizzazione del trasporto aereo, e gli altri Stati membri non possono limitare tale libertà a causa della nazionalità dell'equipaggio.

Inoltre, il regolamento (CEE) n. 2407/92 ⁽¹⁾ del Consiglio afferma chiaramente che i vettori aerei che impiegano tale personale devono garantire che esso sia sempre tecnicamente qualificato e che vengano osservate tutte le norme di sicurezza.

La Commissione, stabiliti tali provvedimenti al fine di garantire il mantenimento di elevate norme di sicurezza e in assenza di indicazioni riguardo ad un impatto negativo sulla sicurezza, non ha progetti circa una proposta di legge in materia.

(¹) GU L 240, del 24.8.92.

(98/C 174/86)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3372/97

di Lis Jensen (I-EDN) alla Commissione

(22 ottobre 1997)

Oggetto: Fissazione delle priorità nel settore energetico

Quale è la posizione della Commissione rispetto al fatto che i paesi membri impongono, nel quadro delle loro politiche energetiche, ai loro produttori e distributori di energia di tener conto degli aspetti ambientali in sede di programmazione della produzione energetica, ciò che ha ripercussioni indirette sul funzionamento del mercato interno nel settore energetico?

Nel caso concreto, si tratta della produzione di energia in Danimarca, dove lo Stato mediante una modifica alla legge sull'approvvigionamento di elettricità ha imposto ai produttori di far uso anche di energia proveniente dagli impianti decentralizzati di cogenerazione di energia elettrica e termica nonché da fonti rinnovabili, entrambe forme di produzione sovvenzionate dallo Stato.

Risposta data dal signor Papoutsis a nome della Commissione

(5 dicembre 1997)

Il mercato interno dell'elettricità è disciplinato dalla direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996 (¹), che stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica, entrata in vigore il 19 febbraio 1997. Di norma, gli Stati membri devono dare attuazione a tale direttiva entro due anni.

Essa consente agli Stati membri di tenere conto delle esigenze di protezione dell'ambiente nel definire le norme di attuazione della stessa. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, inoltre, gli Stati membri possono imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri possono inoltre imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi di servizio pubblico. Tali obblighi possono riferirsi tra l'altro alla protezione dell'ambiente.

Inoltre, quando gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni di costruzione degli impianti di generazione o redigono l'inventario delle specifiche che un impianto di generazione deve possedere, possono adottare criteri relativi alla protezione dell'ambiente (articolo 5, paragrafo 1 della direttiva).

Va tuttavia sottolineato che uno Stato membro è tenuto ad applicare le disposizioni della direttiva in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio. Tali disposizioni non possono essere utilizzate per favorire i produttori dello Stato membro in questione.

Il caso specifico della Danimarca sarà esaminato alla luce delle disposizioni della direttiva, incluse quelle citate, che consentono a uno Stato membro di tenere conto degli aspetti ambientali.

(¹) GU L 27 del 30.1.1997.

(98/C 174/87)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3379/97**di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione***(23 ottobre 1997)*

Oggetto: ALURE, SYNERGIE e l'America latina

Si è appena concluso il primo anno di attuazione del programma ALURE, messo a punto dalla Commissione per contribuire a razionalizzare e modernizzare i sistemi energetici latino-americani. Peraltro, anche un settore del programma SYNERGIE si pone gli stessi obiettivi.

Può la Commissione fornire i dati essenziali di tale esperienza, con particolare attenzione alla promozione delle energie rinnovabili, indicando i finanziamenti concessi, i destinatari, i dati relativi agli esperti assunti e i risultati di questa prima fase?

Risposta data dal Sig. Marín in nome della Commissione*(13 novembre 1997)*

ALURE (America latina — utilizzazione ottimale delle risorse energetiche) è un programma di cooperazione economica ai sensi del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi⁽¹⁾. Il programma avvia rapporti, essenzialmente tra gli enti di distribuzione dell'elettricità e del gas della Comunità e dell'America latina nonché tra gli investitori delle due regioni. ALURE interviene nel quadro di questioni istituzionali esclusivamente qualora si riscontri un ostacolo ai rapporti economici. L'importo medio dei progetti è pari a circa 1 MECU di cui 500 000 sono a carico di ALURE.

Il comitato consultivo di ALURE propone una selezione preliminare dei progetti alla Commissione attraverso raccomandazioni. La selezione definitiva è attuata dalla Commissione. Per quanto riguarda la prima fase di ALURE (1995-1997), sono stati selezionati 13 progetti per un totale di 7 MECU di contributo comunitario e un importo analogo da parte dei consorzi di imprese. I progetti selezionabili si inseriscono in una prospettiva di sviluppo durevole. Tuttavia, l'obiettivo del programma non è la promozione delle energie rinnovabili.

Synergy si colloca a monte del programma ALURE e si occupa di politica energetica fra cui in America latina. L'importo standard del contributo comunitario ammonta a circa 150-200 000 ECU per studi, seminari o attività di consulenza.

Le energie rinnovabili rientrano tra le priorità di Synergy a titolo della sicurezza d'approvvigionamento a livello europeo e della tutela dell'ambiente. Per quanto riguarda queste energie, Synergy ha cofinanziato, per un importo pari a 220 000 ECU con la Commissione delle Nazioni Unite per l'America latina (CEPAL), uno studio sul potenziale della geotermia in questa regione e sugli ostacoli allo sviluppo. Questo lavoro si concretizza nel programma regionale di sviluppo, oggetto del dibattito a Santiago del Cile, fissato per i giorni 10-12 novembre 1997. Un esperto italiano e un esperto francese hanno contribuito allo studio.

Sono relativamente scarse le azioni di cooperazione per quanto riguarda la politica energetica che possono essere applicate alle energie rinnovabili. La domanda del settore riguarda piuttosto studi di fattibilità per progetti.

⁽¹⁾ GU L 52, del 27.2.1997.

(98/C 174/88)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3380/97**di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione***(23 ottobre 1997)*

Oggetto: La fase successiva all'introduzione dell'Euro e all'ampliamento

Influenti mezzi d'informazione, ancora in tempi recenti poco favorevoli alla moneta unica europea, l'accettano ormai come inevitabile, e accettano altresì il fatto che l'Unione europea comprenda nuovi Stati membri. Questo nuovo atteggiamento va accolto con favore.

Nel contempo, gli stessi mezzi d'informazione formulano crudamente una domanda che preoccupa anche molti cittadini comunitari, ossia se l'Europa sarà capace di affrontare la «realità futura» (cfr. Robert Cohen, nel New York Times, International Herald Tribune del 20-21 settembre 1997).

Tale «realità futura» include, per esempio, il grave rischio che i paesi che fanno uso dell'Euro diano risposte radicalmente diverse alla sfida rappresentata dalla riforma dello Stato sociale, secondo le affermazioni attribuite a Hans Tietmeyer, presidente della Bundesbank tedesca. Per fare un altro esempio, l'integrazione dei PECO potrebbe causare un'ulteriore frammentazione dell'UE.

Dopo il buon lavoro compiuto con l'Agenda 2000, la Commissione si propone di elaborare un nuovo studio sul modo migliore per mantenere la stabilità e l'unità dell'Unione, e in particolare dei «paesi — Euro», nell'immediato futuro?

Risposta data dal Signor de Silguy in nome della Commissione

(15 Dicembre 1997)

Né l'euro né l'ampliamento cambieranno il fatto che la riforma dello Stato sociale costituisce una delle principali sfide a medio termine per la maggior parte degli Stati membri. Poiché questo è un ambito che ricade interamente sotto la responsabilità dei governi nazionali, gli Stati membri devono assicurare un adeguato equilibrio ed il funzionamento dei loro sistemi di previdenza sociale secondo le loro scelte e capacità. Inoltre, le disposizioni degli articoli 104 — 104 C del trattato CE assicurano il rispetto di tale obbligo senza influire sulla stabilità dell'euro.

Il sottoutilizzo del potenziale di occupazione dell'Europa è una delle principali cause degli attuali squilibri finanziari nei sistemi previdenziali, dato che la disoccupazione comporta un aumento delle richieste di prestazioni erodendo, allo stesso tempo, la base fiscale e contributiva. Inoltre, livelli elevati di indebitamento o di disavanzo costituiscono una minaccia per i sistemi sociali, poiché il servizio del debito spiazza le altre spese pubbliche e la realizzazione di investimenti produttivi. Dato che il sistema di politica macroeconomica dell'UEM dà priorità alla stabilizzazione dei prezzi ed al risanamento di bilancio, ne risulterà un policy mix più equilibrato che favorirà le politiche volte ad incoraggiare la crescita indotta dagli investimenti, il che permetterà ad un maggior numero di persone di trovare un'occupazione produttiva. Pertanto l'euro può contribuire al raggiungimento di una condizione essenziale per il risanamento delle finanze nella previdenza sociale. Per quanto concerne l'impatto dell'ampliamento, si prevede che questo avrà effetti positivi sia per la crescita sia per la sicurezza, contribuendo a liberare risorse da destinare, se gli Stati membri lo riterranno opportuno, per fini sociali.

La Commissione ha fornito la propria assistenza sulle tematiche riguardanti tanto l'occupazione che la riforma dello Stato sociale, per mezzo di studi analitici di base, lavori di ricerca, Libri verdi o bianchi e comunicazioni; i dettagli su tali lavori verranno trasmessi direttamente all'onorevole parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento.

(98/C 174/89)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3381/97

di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione

(23 ottobre 1997)

Oggetto: Il sole e i mutamenti climatici

Taluni ricercatori, per lo più statunitensi, sembrano esser giunti alla conclusione che i cicli magnetici solari, della lunghezza media di undici anni (con oscillazioni da un massimo di quindici a un minimo di otto anni), sono i principali responsabili dei mutamenti climatici e, in particolare, dell'effetto serra, il che ridurrebbe la responsabilità dell'uomo per i danni causati soprattutto con le emissioni di biossido di carbonio e altri gas.

Tale conclusione verrà sicuramente esaminata alla prossima Conferenza di Kyoto, cui parteciperanno le istituzioni europee. Queste ultime presenteranno alla Conferenza il punto di vista dei loro esperti su tali ricerche?

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione*(4 dicembre 1997)*

È vero che recenti ricerche hanno dimostrato una forte correlazione tra il mutamento del 3-4% nella nuvolosità, riscontrato durante il recente ciclo solare, e il flusso cosmico e l'attività solare. Il mutamento sistematico della nuvolosità che è stato riscontrato si ripercuote sulle radiazioni solari e sulla temperatura del pianeta. I futuri modelli di valutazione del clima terranno conto di tali risultati per migliorare la linea di base utilizzata per valutare l'influenza antropica sul mutamento climatico e ci permetteranno di perfezionare i modelli regionali di valutazione dell'impatto dei mutamenti climatici.

Questi mutamenti ciclici non spiegano, tuttavia, l'aumento della temperatura media globale superficiale pari a 0,3-0,6 °C che si è verificato dalla fine del secolo scorso. Di fatto, il «rumore» di sottofondo della naturale variabilità climatica, causato da fluttuazioni interne e da fattori esterni quali la variabilità solare o le eruzioni vulcaniche, è stato preso in considerazione nella valutazione del Comitato intergovernativo per il cambiamento climatico (IPCC). Dalla pubblicazione del primo rapporto di valutazione dell'IPCC del 1990 sono stati fatti notevoli progressi nello sforzo di individuare la variabilità naturale e l'influenza antropica sul clima. Nella relazione del 1995, l'IPCC ha scritto che «sulla base dei dati raccolti è provata l'influenza dell'uomo sul clima planetario».

(98/C 174/90)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3388/97**di John Iversen (PSE) alla Commissione***(23 ottobre 1997)*

Oggetto: Ormoni della crescita

La Commissione può confermare che l'ormone della crescita Tylosin usato nei mangimi per suini nell'uomo può rendere i batteri patogeni resistenti al medicinale Erythromycin?

Se sì, intende la Commissione adoprarsi affinché il Tylosin venga vietato?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(2 dicembre 1997)*

La tilosina è un antibiotico impiegato come fattore di crescita ed autorizzato ai sensi della direttiva 78/974/CEE⁽¹⁾ per l'alimentazione di suini e suinetti, conformemente alla direttiva 70/524/CEE⁽²⁾. Tra le condizioni necessarie perché un prodotto sia autorizzato ai sensi di tale direttiva figura segnatamente la mancanza di influenze negative sulla salute umana; l'autorizzazione di un additivo può essere inoltre concessa soltanto nella misura in cui, per seri motivi concernenti la salute umana, la sua utilizzazione non vada riservata all'impiego medico. Per potersi giudicare se questi criteri di autorizzazione sono rispettati, la documentazione fornita dalla ditta deve contenere in particolare studi sulla resistenza incrociata agli antibiotici utilizzati a scopo terapeutico ed ulteriori studi tendenti a stabilire se l'additivo è capace di selezionare fattori di resistenza e se questi sono trasferibili.

Va notato che la tilosina viene anche somministrata agli animali come farmaco.

A tutt'oggi, la Commissione non possiede elementi che dimostrino un legame causa-effetto fra l'utilizzazione della tilosina negli alimenti per i suini e la comparsa di resistenza all'eritromicina nei batteri patogeni per l'uomo. Se nondimeno l'onorevole interpellante disponesse di dati scientifici nuovi, la Commissione è pronta ad esaminarli con la massima cura e, se del caso, a prendere le necessarie misure legislative.

Giova tuttavia informare l'onorevole interpellante che la Commissione sta esaminando attualmente la giustificazione scientifica presentata di recente dalla Finlandia in virtù di quanto disposto dal trattato di adesione. La Finlandia chiede un adattamento della legislazione comunitaria per la tilosina e la spiramicina in vista del loro divieto quali additivi, per conservarne l'efficacia in quanto farmaci autorizzati per l'uso veterinario.

(¹) GU L 330 del 25.11.1978.

(²) GU L 270 del 14.12.1970.

(98/C 174/91)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3394/97

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(23 ottobre 1997)

Oggetto: Centrali eoliche

Può la Commissione indicare se vi è qualcosa di vero nella voce secondo la quale nell'UE non verranno create nuove centrali eoliche?

Se la risposta è affermativa, può fornire i suoi commenti sui motivi che hanno condotto a tale decisione?

Risposta data dal signor Papoutsis a nome della Commissione

(5 dicembre 1997)

La Commissione non è al corrente di alcuna decisione adottata negli Stati membri in merito a un presunto blocco della costruzione di centrali eoliche e dello sviluppo di tale forma di energia rinnovabile.

La Commissione dispone al contrario di informazioni provenienti dagli ambiti specialistici, dalle quali si ricavano previsioni ottimistiche sulle prospettive di crescita a medio e lungo termine dell'energia eolica all'interno della Comunità.

La Commissione ritiene che le fonti di energia rinnovabili, tra cui quella eolica, non siano sufficientemente sfruttate all'interno della Comunità. La Comunità promuove, mediante finanziamenti, le fonti di energia rinnovabili, ad esempio nel quadro dei programmi Altener e Joule Thermie; la Commissione ritiene tuttavia che l'energia rinnovabile presenti potenzialità non sfruttate appieno e per questo intende intensificare i propri sforzi in questo settore allo scopo di conseguire l'obiettivo di raddoppiare da qui al 2010 l'apporto delle fonti di energia rinnovabili, come illustrato nel suo recente libro bianco dal titolo «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili — una strategia e un piano di azione».

(98/C 174/92)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3398/97

di Amedeo Amadeo (NI) al Consiglio

(28 ottobre 1997)

Oggetto: Diritti dell'uomo in Algeria

Ancora sangue in Algeria. Più di 60 persone sono state assassinate da gruppi armati fra domenica 28.9.1997 e lunedì 29.9.1997 nella regione di Blide, a 50 chilometri da Algeri, nella parte occidentale del Paese, e in due quartieri della periferia ovest di Algeri. Sono agghiaccianti le testimonianze dei giornali locali, ad esempio il quotidiano «Libertà» scrive fra l'altro «la testa di un bambino è stata ritrovata sul tetto di una casa».

Una delle maggiori conquiste della Comunità Internazionale è la coscienza che i diritti umani non conoscono confini, quando ci sono violazioni serie dei diritti dei cittadini e la situazione è deteriorata come il Algeria, non si può parlare dei «situazione interna».

Vista l'esistenza di una chiara responsabilità della Comunità Internazionale, il Consiglio non ritiene opportuno e doveroso aprire un dialogo con il governo algerino per mettere fine ai massacri di civili in Algeria?

Risposta

(9 marzo 1998)

Nella sessione del 26 gennaio 1998 il Consiglio si è compiaciuto della visita che la troika ministeriale ha fatto ad Algeri il 19-20 gennaio 1998 e che ha consentito di dare espressione concreta alla profonda preoccupazione dell'Unione europea per la situazione in Algeria, alla forte solidarietà dei popoli dell'Unione europea con i vicini algerini e alla speranza che si ponga rapidamente fine alle sofferenze del popolo algerino. Il Consiglio ha ribadito fermamente la propria condanna di tutti gli atti di terrorismo e di violenza indiscriminata.

Il Consiglio ha riaffermato il saldo impegno dell'Unione di continuare ad occuparsi di tale questione. La visita della troika dovrebbe essere considerata un passo fondamentale verso un ampio dialogo con il Governo algerino, iniziato con la visita compiuta dal Ministro degli Affari esteri Sig. Attaf a Lussemburgo nel novembre scorso. Tale dialogo ha ora assunto una nuova dimensione e urgenza e il proseguimento dei colloqui sull'accordo di associazione UE-Algeria vi contribuirebbe in modo sostanziale.

Il Consiglio auspica che questa vigorosa espressione di preoccupazione e sostegno della comunità internazionale favorisca la ricerca di una soluzione al problema del terrorismo da parte del Governo algerino.

Il Consiglio si rammarica che non siano state accolte le offerte di aiuto umanitario, ma conviene di mantenerle qualora le autorità algerine ritengano che l'aiuto dei paesi vicini possa rivelarsi utile.

Il Consiglio ha chiesto maggiore trasparenza da parte del Governo algerino sulla situazione, caratterizzata dall'attività di gruppi terroristici che continuano a colpire in modo brutale e vigliacco civili innocenti. Il Consiglio deplora che le autorità algerine abbiano ritenuto di non poter consentire il libero accesso alle organizzazioni internazionali, alle ONG e ai mezzi di comunicazione. Il Consiglio auspica che le autorità algerine possano dare il loro assenso ad una visita di rappresentanti delle Nazioni Unite in un prossimo futuro. Il Consiglio continua a esortare le autorità algerine a riconsiderare questi aspetti alla luce non soltanto dell'approccio dell'Unione europea ma anche del sostegno che tale approccio ha ricevuto a livello internazionale.

Il rafforzamento di istituzioni democratiche rappresentative del ruolo degli organi giudiziari contribuirà ad isolare e indebolire coloro che perseguono il cambiamento politico attraverso la violenza. In tale contesto il Consiglio ha incoraggiato contatti più frequenti tra i parlamentari algerini e europei. La prossima visita dei rappresentanti del Parlamento europeo sarà un passo importante al riguardo.

Il Consiglio auspica che abbia luogo una nuova riunione tra il Ministro degli Affari Esteri dell'Algeria e la Presidenza ai fini del proseguimento di un ampio dialogo. Il Consiglio ha riaffermato la volontà dell'Unione e dei suoi Stati membri di discutere, nell'ambito di tale dialogo, qualsiasi preoccupazione e proposta che le autorità algerine vorranno sottoporre alla loro attenzione, inclusa la lotta al terrorismo.

(98/C 174/93)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3404/97

di Ole Krarup (I-EDN) alla Commissione

(28 ottobre 1997)

Oggetto: Direttive in materia di diritto di soggiorno

Può la Commissione precisare in che misura, alla luce delle nuove disposizioni previste dal trattato di Amsterdam in materia di potenziamento della libera circolazione delle persone, le tre direttive del 1990 concernenti il diritto di soggiorno potranno essere applicate ad un maggior numero di persone?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(29 gennaio 1998)

L'onorevole parlamentare fa riferimento alla direttiva 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale ⁽¹⁾, alla direttiva 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno ⁽¹⁾ e alla direttiva 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti ⁽²⁾.

Queste direttive hanno notevolmente esteso il campo d'applicazione del diritto di soggiorno, limitato, in origine, alle persone che esercitano un'attività economica. A tale riguardo va osservato che, come statuisce l'articolo 1, la direttiva 90/364/CEE riguarda i cittadini degli Stati membri che non beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni del diritto comunitario.

Quest'estensione del diritto di soggiorno è stata sancita dal trattato sull'Unione europea. L'articolo 8A, inserito nel trattato CE, trasforma infatti la libera circolazione in un diritto fondamentale e personale conferito ad ogni cittadino dell'Unione, senza riferimento ad una sua eventuale attività economica ⁽³⁾. L'articolo 8A precisa tuttavia che questo diritto si esercita fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato CE e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

Il trattato di Amsterdam, che riprende il suddetto articolo, non modifica la situazione giuridica in materia di diritto di soggiorno.

Nel redigere la relazione sull'applicazione delle tre direttive di cui sopra, la Commissione riserverà un'attenzione particolare alle difficoltà che i cittadini potrebbero incontrare nel far valere il loro diritto di soggiorno nel quadro di uno di tali strumenti.

⁽¹⁾ GU L 180 del 13.7.1990.

⁽²⁾ GU L 317 del 18.12.1993.

⁽³⁾ Seconda relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione, COM (97) 230 def.

(98/C 174/94)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3409/97**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione**

(28 ottobre 1997)

Oggetto: Costruzione del sottopasso di Castel Sant'Angelo a Roma

Il cosiddetto «Sottopasso di Castel Sant'Angelo» ha ormai subito, rispetto all'ipotesi originaria, modifiche sostanziali: il progetto è stato radicalmente cambiato (quello originario è stato riconosciuto irrealizzabile in corso d'opera), la spesa prevista è aumentata da 100 a 169 miliardi di lire, mentre le date stabilite sono tutte ovviamente slittate. Mentre dunque ancora si attendevano le risposte delle autorità italiane alle richieste della Commissione circa la valutazione dell'impatto ambientale del vecchio progetto, analogo problema si pone per il nuovo.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere ⁽¹⁾:

1. se il nuovo progetto rispetta la direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale, specie per quel che riguarda il coinvolgimento dei cittadini nelle procedure ed il rispetto e la tutela dei beni architettonici e monumentali;
2. se, visto l'aumento della previsione di spesa (per questo come per gli altri progetti che rientrano nell'accordo Roma 2000 Framework agreement), la BEI aumenterà il proprio finanziamento in misura corrispondente;
3. se lo slittamento delle date di consegna mette a rischio il cofinanziamento della BEI per l'opera;
4. in quali circostanze la BEI potrebbe recedere dal finanziamento?

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dal Sig. de Silguy in nome della Commissione

(8 dicembre 1997)

Il progetto in questione non fa parte degli investimenti approvati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nel quadro del suo finanziamento del programma «Roma 2000». Non avendone ricevuto domanda, la Banca non ha svolto alcuno studio preliminare.

La Commissione non dispone di nessun'altra informazione sul progetto, in quanto gli Stati membri non sono tenuti ad informarla sui risultati della valutazione dell'impatto ambientale per ogni progetto che essi intendono realizzare.

(98/C 174/95)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3416/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(28 ottobre 1997)

Oggetto: Commercio mondiale e protezione degli animali

Secondo l'interpretazione attuale, una restrizione commerciale è autorizzata soltanto nella misura in cui essa è assolutamente indispensabile al conseguimento di taluni obiettivi riguardanti la protezione.

1. Come applicare questi criteri? Chi stabilisce fino a che punto le misure sono necessarie?
2. In che misura si può fare in particolare una distinzione tra praticabilità, necessità e discriminazione? In base al regolamento (CEE) n. 3254/91 ⁽¹⁾ per esempio tutte le pellicce provenienti da un determinato paese sono sottoposte al divieto d'importazione, e non soltanto quelle degli animali catturati con tagliole. In tal caso, i motivi legati alla praticabilità sono evidenti, ma si tratta anche della sanzione commerciale «meno necessaria»?

⁽¹⁾ GU L 307 del 8.11.1991, pag. 1.

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(13 gennaio 1998)

Gli Stati membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno la facoltà, nel rispetto di condizioni specifiche, di adottare misure commerciali per perseguire alcuni obiettivi politici.

Ai sensi dell'articolo XX, lettere b) e g) dell'Accordo generale sulle tariffe doganali sul commercio (GATT), le misure commerciali che altrimenti sarebbero incompatibili con i principi di base del GATT, sono permesse nei casi in cui esse siano necessarie per la tutela della salute o della vita degli animali oppure siano connesse con la tutela delle risorse naturali non rinnovabili; queste misure tuttavia non possono essere applicate in modo da costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i paesi in cui si riscontrano le stesse condizioni o costituiscano una restrizione dissimulata del commercio internazionale. Il significato ed il campo d'applicazione relativi all'utilizzo delle eccezioni di cui all'articolo XX sono progressivamente definiti attraverso le procedure per la composizione delle controversie GATT-OMC.

È compito della Comunità e degli Stati membri garantire che la normativa in materia di tutela degli animali rispetti i vari accordi commerciali stipulati e, se del caso, i requisiti stabiliti dall'articolo XX del GATT. Per quanto riguarda i concetti e i criteri specifici cui fa riferimento l'onorevole membro, è opportuno notare che:

- la nozione di «praticabilità» non appare, in quanto tale, né all'articolo XX del GATT né nella giurisprudenza GATT/OMC pertinente;
- alcune misure commerciali restrittive destinate alla tutela degli animali possono essere giustificate in casi specifici facendo riferimento all'articolo XX, lettera g) del GATT. A differenza della lettera b) dell'articolo XX, la lettera g) dello stesso articolo non prevede la nozione di «necessità» sebbene la giurisprudenza GATT suggerisca che qualsiasi misura di questo tipo debba essere essenzialmente destinata alla tutela di risorse naturali non rinnovabili considerate come connesse con la protezione ai sensi del comma citato;
- come indicato nei paragrafi precedenti, la nota introduttiva dell'articolo XX del GATT non vieta le forme di discriminazione ma soltanto le misure applicate in maniera tale da costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i paesi in cui si riscontrano le stesse condizioni.

Per quanto riguarda segnatamente il regolamento (CEE) n. 3254/91, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, è opportuno inoltre notare che alla fine del 1995, la Commissione ha adottato una proposta di modifica ⁽¹⁾ di detto regolamento destinata ad introdurre misure volte ad agevolarne l'attuazione e renderlo più efficace rispetto agli obiettivi perseguiti. La proposta non è stata ancora adottata dal Consiglio.

⁽¹⁾ GU C 58 del 28.2.1996

(98/C 174/96)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3422/97
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(31 ottobre 1997)

Oggetto: Opere di costruzione stradale a Lesbo finanziate dalla comunità

Alcuni mesi orsono, a Lesbo si è incominciato ad asfaltare le vie Dipiu, Papadou e Plomariu (da Skaminia verso Tarti, Tsafi e Ligounari); l'opera si avvale di un bilancio di 547.610.190 dracme e di un finanziamento SAE 071/2 del ministero per l'assetto del territorio e delle opere pubbliche.

L'opera di asfaltatura della strada che da Skopelo porta a Tarti, così come è stata progettata e viene eseguita, avrà effetti controproducenti per quanto riguarda la valorizzazione turistica di Tarti e dell'area circostante, giacché si sono trascurate le inevitabili conseguenze derivanti da un incremento del flusso turistico in un'area sensibile e dalla capienza limitata come Tarti.

Considerando che per la realizzazione lungo i litorali di diverse opere finanziate in base a progetti di azioni comunitarie era prevista l'adozione di misure che contribuissero al mantenimento e alla salvaguardia della qualità dell'ambiente naturale, lo «sviluppo» nell'area di Tarti implica profonde alterazioni al territorio in netto contrasto con tutte le linee direttrici per la tutela dell'ambiente dell'Unione europea, la suddetta opera fruibile di un finanziamento comunitario, può far sapere la Commissione:

1. se è stata elaborata una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ e quali sono le ripercussioni di quest'opera sull'ambiente,
2. se intende chiedere alle competenti autorità elleniche informazioni e delucidazioni in merito alla compatibilità dello «sviluppo» nell'area di Tarti con la comunicazione della Commissione sulla gestione integrata dei litorali, e infine
3. visto che è essa a finanziare l'opera, se è in grado di confermare che interverrà presso le competenti autorità elleniche affinché sia assicurato un assetto territoriale integrato accompagnato da misure a salvaguardia dello sviluppo qualitativo di quest'area particolarmente sensibile?

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40

Risposta data dalla signora Wulf-Mathies a nome della Commissione

(5 gennaio 1998)

Secondo i dati di cui dispone la Commissione, il progetto in questione riguarda essenzialmente il miglioramento, nell'isola di Lesbo, di una strada regionale secondaria avente una lunghezza di 9,8 km. Il progetto è effettivamente cofinanziato dal programma operativo per l'Egeo settentrionale, del Quadro di Sostegno Comunitario 1994-1999 per la Grecia.

Tale tipo d'intervento (consistente nel migliorare e nell'asfaltare strade di terra battuta della rete stradale locale) è in genere molto apprezzato dagli abitanti delle isole greche, che ne ricavano un miglioramento della qualità della vita e un effetto benefico sull'attività economica.

La valutazione dell'impatto di tale progetto sull'ambiente è stata effettuata ai sensi della legislazione ellenica che recepisce la direttiva 85/337/CEE. Il relativo studio, il primo della procedura di valutazione, è stato anch'esso cofinanziato dal programma succitato (bilancio di 5 milioni di dracme, circa 17.000 ecu).

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE e della relativa legislazione ellenica, spetta alle autorità nazionali analizzare, nel quadro della procedura di valutazione ambientale, l'impatto del progetto e proporre eventualmente misure intese ad evitare, ridurre o compensare i principali effetti negativi.

La decisione del Ministro greco dell'ambiente e dei lavori pubblici, che autorizza la realizzazione del progetto e conclude in tal modo la procedura di valutazione, comprende di regola siffatte misure.

Avendo la Commissione già fissato nel 1994, in compartecipazione con le autorità elleniche, gli obiettivi e gli assi di intervento del programma operativo in questione, essa non effettua una analisi sistematica dell'impatto di tutti i progetti da prendere in considerazione, soprattutto se una valutazione è già stata eseguita conformemente alla legislazione comunitaria, che normalmente deve tener conto di tutti gli elementi dell'ambiente, ivi compresa la questione delle zone costiere.

(98/C 174/97)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3440/97

di Nel van Dijk (V) alla Commissione

(31 ottobre 1997)

Oggetto: Libera circolazione dei comandanti di nave

Ai sensi della legislazione olandese, un'imbarcazione battente bandiera olandese deve avere un comandante olandese. Può la Commissione far sapere in quali altri Stati membri esiste una disposizione simile?

Questa deroga al principio di non discriminazione di cui all'articolo 6 è giustificata dall'articolo 48, paragrafo 4, dall'articolo 55 o da un qualsiasi altro articolo del trattato CE?

È la Commissione disposta ad adottare dei provvedimenti in vista della realizzazione della libera circolazione dei comandanti di nave all'interno dell'UE?

Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione

(16 dicembre 1997)

La Commissione ha sempre riconosciuto che a bordo delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, le funzioni di comandante e di primo ufficiale come vice comandante prevedono l'esercizio dell'autorità pubblica nel senso indicato all'articolo 48, paragrafo 4, del trattato CE.

La competenza del comandante per l'esercizio dell'autorità pubblica a bordo delle navi è connessa in particolare alla sicurezza dell'equipaggio e dei passeggeri e delle loro vite, nonché alla protezione dell'ambiente marittimo. Gli Stati membri possono esigere che i posti di comandante della nave e di primo ufficiale siano riservati ai propri cittadini e l'articolo 48, paragrafo 3, del trattato CE specifica che la libera circolazione dei lavoratori può essere assoggettata a limitazioni giustificate per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.

In base alle informazioni di cui la Commissione dispone, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Finlandia e il Regno Unito (per alcune navi) hanno adottato una legislazione che richiede che il comandante abbia la nazionalità del paese in questione, mentre la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Portogallo estendono tale requisito anche al vice comandante.

Poiché le disposizioni attualmente in vigore sono conformi al diritto comunitario, la Commissione non proporrà modifiche in proposito.

(98/C 174/98)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3441/97**di Nel van Dijk (V) alla Commissione***(31 ottobre 1997)*

Oggetto: Il «protocollo Aznar»

Come spiega la Commissione la discrepanza esistente tra le cifre da essa fornite ⁽¹⁾ in merito al numero di richieste di asilo presentate da dei cittadini di Stati membri dell'Unione in altri Stati membri e le cifre di cui dispone l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ⁽²⁾?

Può la Commissione, dopo avere consultato l'UNHCR, fornire i dati statistici corretti?

Quali Stati membri — oltre al Belgio ⁽³⁾, ai Paesi Bassi ⁽⁴⁾ e alla Svezia ⁽⁵⁾ — hanno nel frattempo dichiarato che, a prescindere dal «protocollo Aznar» allegato al trattato di Amsterdam, esamineranno ogni richiesta di asilo presentata da un cittadino di un altro Stato membro?

È la Commissione disposta ad esortare gli altri Stati membri a fare altrettanto, in modo da limitare i danni arrecati dal «protocollo Aznar» al rispetto della Convenzione relativa allo status dei rifugiati?

⁽¹⁾ Risposta data dalla Sig.ra Gradin, membro della Commissione, all'interrogazione scritta E-1356/97 — GU C 373 del 9.12.1997, pag. 110.

⁽²⁾ UNHCR, «EU nationals seeking asylum in EU Member States: some statistical evidence, 1985-1995».

⁽³⁾ Dichiarazione del Belgio allegata al protocollo del trattato di Amsterdam sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'UE.

⁽⁴⁾ Risposta dei ministri degli Affari esteri e della Giustizia alle interrogazioni scritte dell'on. Rosenmöller (GroenLinks), Seconda Camera, Interrogazioni, 26 settembre 1996.

⁽⁵⁾ Migration News Sheet, n. 173, agosto 1997, pag. 13.

Risposta data dalla Sig.ra Gradin a nome della Commissione*(8 dicembre 1997)*

I dati riportati nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-1356/97 ⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare sono stati ricavati dalle statistiche fornite dagli Stati membri in ordine alle domande d'asilo presentate e registrate in ciascuno di essi. L'Alto commissariato per i profughi delle Nazioni Unite (UNHCR) raccoglie i dati statistici caso per caso attraverso le sue antenne locali, mentre quelli elaborati da Eurostat dipendono dai contributi forniti dai singoli Stati membri. La Commissione è consapevole del fatto che i dati diffusi dall'UNHCR spesso risultano più elevati di quelli forniti dagli Stati membri, e forse questo divario rispecchia metodi di raccolta diversi. La Commissione sta esaminando la possibilità di migliorare i metodi di raccolta, per evitare in futuro divari come quelli che si riscontrano attualmente.

Alla Commissione non risulta che alcuno Stato membro — escluso il Belgio — abbia ufficialmente dichiarato la propria intenzione di esaminare ogni singola richiesta di asilo presentata da cittadini di altri Stati membri. Essa non ravvisa tuttavia in questa circostanza una qualche volontà degli Stati membri di non onorare gli obblighi che incombono loro ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951. Al contrario, la Commissione ha esplicitamente sottolineato nella sua risposta all'interrogazione orale H-600/97 dell'on. Sjöstedt durante il tempo delle interrogazioni nella sessione parlamentare del settembre 1997 ⁽²⁾ che, pur rammaricandosi dell'inserimento del protocollo in questione nel trattato di Amsterdam, essa ha rilevato con soddisfazione l'esplicito riferimento, nel preambolo del protocollo, alla volontà di rispettare la finalità e gli obiettivi della convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei profughi ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU C 373 del 9.12.1997, pag. 110.

⁽²⁾ Dibattiti del Parlamento (settembre 1997).

⁽³⁾ Parlamento europeo, verbale delle sedute, 16.9.1997, pag. 69.

(98/C 174/99)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3448/97**di Antonios Trakatellis (PPE), Konstantinos Hatzidakis (PPE)
e Giorgos Dimitrakopoulos (PPE) alla Commissione***(31 ottobre 1997)*

Oggetto: Revisione del quadro comunitario di sostegno

Recentemente il governo ellenico ha chiesto la revisione del Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 (QCS) e in particolare il trasferimento di fondi da settori con gravi ritardi di esecuzione verso altri che invece sono

stati meglio utilizzati. La richiesta fa seguito alla continua dimostrazione di incapacità da parte del governo greco di eseguire tempestivamente e coerentemente i diversi programmi del QCS che esso stesso, dopo averlo riveduto, ha concordato con la Commissione e che dopo oltre tre anni e mezzo di applicazione registra un tasso di utilizzo di appena il 31% (luglio 1997). Ciò premesso, può dire la Commissione:

1. qual è stato finora il tasso di utilizzazione ed esecuzione dei fondi del QCS greco, sia globalmente, sia per assi e settori,
2. quali programmi e progetti sono investiti dalle proposte di trasferimento dei fondi presentate dal governo greco con la sua richiesta di revisione del QCS, e in quali settori e programmi questi fondi dovranno essere incanalati,
3. come giudica la richiesta di trasferimento di fondi da progetti relativi a grandi reti infrastrutturali di rilevanza europea, quali l'allestimento della via Egnatia o il completamento del gasdotto, verso altri progetti,
4. se la richiesta di revisione del QCS avanzata dal governo ellenico si ricollega con il trasferimento dal secondo al terzo QCS delle opere che non saranno completate e di quali opere si tratta?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf- Mathies in nome della Commissione

(19 dicembre 1997)

1. Secondo le informazioni presentate al comitato di sorveglianza il 30 e il 31 ottobre 1997, il tasso d'esecuzione in loco (stanziamenti d'impegno) degli assi del quadro comunitario di sostegno (QCS) alla fine del 1997, in relazione al periodo complessivo 1994-1999, dovrebbe essere il seguente:

Asse n. 1	Riduzione del grado di perifericità e promozione dell'integrazione interna con lo sviluppo di grandi infrastrutture	34%
Asse n. 2	Miglioramento delle condizioni di vita	39%
Asse n. 3	Sviluppo della competitività dell'economia	44%
Asse n. 4	Sviluppo delle risorse umane e promozione dell'occupazione	41%
Asse n. 5	Riduzione delle disparità regionali e integrazione delle isole	47 %
Tasso d'esecuzione medio del QCS alla fine del 1997 in relazione al periodo 1994-1999		42 %

Per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, si noti che il termine per l'esecuzione dei pagamenti in loco delle operazioni cofinanziate a titolo del QCS scade il 31 dicembre 2001.

2. Le proposte delle autorità greche prevedono trasferimenti di stanziamenti tra programmi e all'interno dei programmi operativi, la maggior parte dei quali sono in principio interessati. Dato che gli orientamenti concordati tra la Commissione e le autorità elleniche in occasione della succitata riunione del comitato di sorveglianza non sono stati ancora ufficializzati, è impossibile disporre in questo momento di dati precisi.
3. La Commissione ritiene che le autorità greche debbano adoperarsi in ogni modo per realizzare gli obiettivi principali dell'attuale QCS e, in particolare, gli obiettivi ambiziosi legati ai grandi progetti Egnatia, gas naturale e catasto.
4. Alcune proposte riguardano infatti progetti che rischiano di non essere ultimati entro il periodo dell'attuale QCS. La Commissione tuttavia insiste affinché sia fatto il necessario per progredire il più possibile nella loro realizzazione prima di tale scadenza.

(98/C 174/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3449/97**di Gijs de Vries (ELDR) alla Commissione***(31 ottobre 1997)**Oggetto:* Televisione senza frontiere

Tra il 1° e il 23 luglio 1997, sono state provocate interferenze che hanno interessato le trasmissioni del canale televisivo satellitare MED TV. La MED TV, che trasmette i suoi programmi in curdo, opera a partire da Londra su licenza della Commissione per le televisioni indipendenti del Regno Unito. Le interferenze hanno interessato anche un'altra società operante con EUTELSAT, segnatamente il canale romeno Antena 1.

Di fatto, tale interferenza ha privato i cittadini di numerosi Stati membri dell'Unione del loro diritto — contemplato nella direttiva sulla televisione senza frontiere e l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — di ricevere programmi trasmessi da un altro Stato membro.

Può la Commissione precisare le iniziative che intende adottare per assicurare che il diritto dei cittadini UE di ricevere informazioni da canali televisivi con sede nell'Unione — previsto dalla pertinente direttiva comunitaria — non sia messo a repentaglio dalle interferenze provocate all'interno o all'esterno dell'Unione ai danni di detti canali?

Risposta data dal Sig. Oreja in nome della Commissione*(27 novembre 1997)*

La direttiva «televisione senza frontiere» (direttiva 89/552/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento e del Consiglio, del 30 giugno 1997, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽¹⁾) prevede che gli Stati membri assicurino la libertà di ricezione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri (articolo 2a (1)).

Tale obbligo si basa su una delle quattro libertà fondamentali stabilite dal Trattato CE (la libertà di fornire servizi — articolo 59).

La Commissione attribuisce grande importanza all'attuazione e all'applicazione del diritto comunitario e per tale motivo ha avviato una serie di procedure di infrazione in questo settore al fine di garantire la piena e corretta attuazione della direttiva, nonché la sua applicazione pratica.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole parlamentare, la Commissione non è a conoscenza degli episodi citati. Essa avrebbe pertanto bisogno di ulteriori informazioni per poter effettuare le necessarie valutazioni e decidere se tali azioni costituiscano effettivamente una violazione della direttiva «televisione senza frontiere».

⁽¹⁾ GU L 202, 30.07.1997

(98/C 174/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3451/97**di Allan Macartney (ARE) alla Commissione***(31 ottobre 1997)**Oggetto:* Germogli di soia geneticamente modificata

Può la Commissione precisare le informazioni di cui dispone in merito ai possibili effetti derivanti dell'impiego di semi di soia modificati geneticamente per la produzione di germogli di soia, destinati ad essere consumati crudi?

Può comunicare quali sono stati gli esperimenti condotti sui germi di soia e i relativi risultati?

Risposta della Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione*(10 dicembre 1997)*

Conformemente alla decisione della Commissione del 3 aprile 1996 e al susseguente consenso delle autorità inglesi, è stata autorizzata l'immissione sul mercato di soia geneticamente modificata della Monsanto specificatamente per «la manipolazione nell'ambiente nel corso dell'importazione, nonché prima e durante l'immagazzinamento e la trasformazione in prodotti non vitali». Il consumo di soia sotto forma di prodotto vitale non è stato autorizzato.

In base alla direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, per poter coltivare nel territorio comunitario la soia geneticamente modificata sarà necessaria una nuova notifica ⁽¹⁾. In base al regolamento 258/97/CEE sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, per utilizzare i germogli di soia come alimento o come ingrediente per alimenti sarà necessaria una notifica conforme al regolamento 258/97/CEE sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽²⁾. La Commissione non ha ricevuto notifiche in tal senso.

⁽¹⁾ GU L 117 del 8.5.1990

⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.1997

(98/C 174/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3454/97**di Reino Paasilinna (PSE) alla Commissione***(31 ottobre 1997)*

Oggetto: Aiuti all'edilizia nei territori freddi

In seguito alle difficili condizioni climatiche, l'edilizia finlandese è estremamente costosa. Il lungo periodo invernale gela il suolo in profondità ed è di conseguenza necessario proteggere le fondamenta degli edifici e delle ferrovie con costose strutture apposite; occorre altresì proteggere gli acquedotti, la rete elettrica, fognaria e del riscaldamento.

In Finlandia, la differenza fra la temperatura interna e quella esterna degli edifici può raggiungere i 50°C, ragion per cui il rivestimento esterno dev'essere tale da resistere agli sbalzi di temperatura imputabili al riscaldamento e all'umidità. Nel settore dell'edilizia gli standard sono talmente elevati che, succubi degli onerosi costi, non tutti i costruttori sono riusciti a rispettarli. I lavori di riparazione imputabili a errori di costruzione, all'umidità e alla muffa ammontano oggi a 60 miliardi di marchi finlandesi.

Può la Commissione far sapere quali misure intende adottare per organizzare il finanziamento degli aiuti all'edilizia nei cosiddetti territori freddi e dotare così la futura attività edilizia di standard adeguati?

Risposta data dal Sig. Bangemann a nome della Commissione*(7 gennaio 1998)*

La Commissione è al corrente dei costi supplementari che incombono sull'edilizia nei territori freddi, ed in particolare in Finlandia, a causa delle condizioni climatiche particolarmente severe.

Ciononostante non sono previsti programmi di aiuti specifici per l'edilizia nelle zone climatiche fredde.

È opportuno segnalare che, dal punto di vista della regolamentazione, le esigenze fondamentali determinate dai vincoli climatici sono state prese in considerazione nella direttiva del Consiglio 89/106/CEE, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, nell'ottica di garantire un buon livello d'opera, sotto l'aspetto sia dell'affidabilità che della durata, per le nuove costruzioni.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989.

(98/C 174/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3462/97**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(31 ottobre 1997)**Oggetto:* CCR di Ispra

Ci risulta che è stata costituita una società in Inghilterra, ma con sede secondaria nella cittadina di Ranco, poco distante dal CCR di Ispra. Tale società avrebbe come scopo il reclutamento di personale che risulterebbe poi assunto sotto diverse forme al CCR. Risultano vere tali sconcertanti notizie?

Risposta data dalla Sig.ra Cresson in nome della Commissione*(20 gennaio 1998)*

In Lombardia e in particolare nella provincia di Varese è sempre esistita una fitta rete di piccole e medie imprese (PMI). Queste imprese, quando hanno le necessarie competenze, partecipano ai bandi di gara lanciati dalla Commissione. Le PMI che ottengono l'aggiudicazione dell'appalto eseguono i lavori sotto la loro propria responsabilità e con il proprio personale.

L'esistenza di una società con le caratteristiche geografiche indicate (fondata nel Regno Unito e con una sede a Ranco) è confermata. Occorre osservare che il numero di società originarie di un altro Stato membro che operano nel nord dell'Italia sta aumentando.

Non esiste nessun legame contrattuale, né con questa società né con altre, avente per oggetto di reclutare personale che occupa impieghi al Centro comune di ricerca (CCR).

(98/C 174/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3463/97**di Rijk van Dam (I-EDN) alla Commissione***(31 ottobre 1997)**Oggetto:* Accesso alle vie navigabili interne francesi

Stando alle notizie pubblicate sul *Scheepvaartkrant* del 30 settembre 1997, i comandanti di navi straniere non possono avere accesso alle vie navigabili interne francesi. In particolare, nel Sud della Francia il cabotaggio sarebbe praticamente impossibile. Inoltre, nelle borse per il nolo francesi, si assisterebbe ad un rifiuto categorico di noleggiare imbarcazioni non francesi per il trasporto all'interno della Francia. Può la Commissione confermare queste notizie?

In caso affermativo, quali provvedimenti intende la Commissione adottare per far fronte a questa violazione del principio del libero mercato e, in particolare, del regolamento sul cabotaggio?

Risposta data dal signor Kinnock a nome della Commissione*(8 dicembre 1997)*

La Commissione è a conoscenza di presunte discriminazioni a danno dei proprietari di battelli non francesi nella gestione del «tour de rôle» francese nella navigazione interna. È chiaro che una tale discriminazione, se dimostrata, sarebbe contraria alla legislazione comunitaria e, in particolare, alle disposizioni del regolamento (CEE) 3921/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro ⁽¹⁾.

La Commissione si è messa in contatto con le autorità francesi per verificare la veridicità o meno della presunta discriminazione.

⁽¹⁾ GU L 373 del 31.12.1991.

(98/C 174/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3479/97**di Raúl Rosado Fernandes (UPE) alla Commissione***(29 ottobre 1997)**Oggetto:* Programma di sostegno all'ammodernamento agricolo e forestale (PAMAF)

Il sottoprogramma agricoltura del Quadro comunitario di sostegno 1994-99, denominato Programma di sostegno all'ammodernamento agricolo e forestale (PAMAF), è un programma di fondamentale importanza per l'agricoltura portoghese giacché punta a un obiettivo centrale che è quello di avvicinare proprio l'agricoltura portoghese all'agricoltura degli altri Stati membri, in particolare raddoppiandone la produttività.

Poiché la Commissione condivide con lo Stato portoghese la responsabilità di gestione e applicazione del PAMAF — gestione e applicazione che soggiacciono al regolamento di base dei Fondi strutturali (cfr. regolamento n. 2081/93 ⁽¹⁾) e al regolamento di coordinamento (cfr. regolamento n. 2082/93 ⁽²⁾), e gli agricoltori portoghesi nutrono su questa materia crescenti timori dovuti anche alla inesplicabile mancanza di informazioni sicure da parte dei responsabili nazionali, può far sapere la Commissione:

1. se lo Stato portoghese le ha chiesto negli ultimi anni un cambiamento programmatico del sottoprogramma agricoltura,
2. quali risultati sono stati finora raggiunti e quali proposte di valorizzazione sono state presentate,
3. quali riprogrammazioni sono state effettuate nell'ambito del sottoprogramma agricoltura e dell'insieme del QCS che penalizzano o avvantaggiano il settore agricolo,
4. se, durante questo periodo, essa ha bloccato o no qualche proposta presentata dalle autorità portoghesi,
5. se essa dispone di informazioni sui progetti presentati dagli agricoltori che sono stati respinti, approvati e negoziati sia per quanto riguarda il loro numero che il loro importo, e, in caso affermativo, se può darcene un resoconto succinto articolato per le diverse misure,
6. qual è stata l'esecuzione finanziaria del PAMAF nel periodo 1994-1996 e qual era quella programmata,
7. se essa è disposta ad accettare o a non penalizzare il settore riducendo ulteriormente l'importo globale del sottoprogramma agricoltura a causa di una cattiva gestione da parte delle autorità nazionali?

⁽¹⁾ GU L 193 del 31.7.1993, pag. 5

⁽²⁾ GU L 193 del 31.7.1993, pag. 20

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(15 dicembre 1997)*

1. Nel novembre 1995 le autorità portoghesi hanno chiesto una modifica del sottoprogramma agricoltura, modifica che è stata approvata con decisione della Commissione nel marzo 1996. Una seconda modifica, chiesta nell'ottobre 1997, è in corso d'esame da parte della Commissione.
2. Nell'ambito dell'esercizio di valutazione intermedia, sono attualmente in corso discussioni tra la Commissione e lo Stato membro onde definire il contenuto delle modifiche da apportare all'aspetto Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — sezione orientamento (FEAOG) del quadro di sostegno comunitario (QCS) portoghese, tenendo conto dei risultati della valutazione.
3. Il sottoprogramma agricoltura è stato approvato dalla Commissione il 4 marzo 1994 con un contributo del FEAOG per il periodo 1994-1999 pari a 1 637 mecu. Con decisione della Commissione del 19 marzo 1996, tale importo è stato aumentato di 48 mecu, portando così il contributo del FEAOG a 1 685 mecu. Tale aumento proveniva dagli importi del deflatore del QCS relativo al 1995 ed è servito a far fronte ai danni della siccità. Finora non è stata effettuata alcuna altra riprogrammazione.
4. Si rimanda l'onorevole parlamentare ai punti 1 e 3.

5. La Commissione non dispone di dati riguardanti i progetti presentati dagli agricoltori e quelli che sono stati rifiutati o approvati, dato che l'approvazione dei progetti singoli rientra nelle competenze delle autorità portoghesi, nell'osservanza del principio di sussidiarietà. Per contro, la Commissione è a conoscenza del numero di progetti approvato per misura, nonché dell'importo corrispondente della spesa pubblica. Questi dati riguardano gli anni 1995 e 1996:

Misure	Numero di progetti approvati	Totale spesa pubblica (FEAOG + bilancio di Stato)	
		Mille Escudos	Milioni di Ecu
Infrastrutture agricole	4 365	37 058 484	185
Sostegno alle aziende agricole	219 313	127 897 927	639
Foreste	1 933	12 857 632	64
Ricerca E.D., formazione e organizzazione	817	18 230 231	91
Trasformazione e commercializzazione	365	29 997 721	150
Totale	226 793	226 041 995	1 129

1 Ecu = 200,21 Escudos (ottobre 1997).

6. L'esecuzione finanziaria (pagamenti) cumulata (1994-1996) del sottoprogramma agricoltura nel suo complesso, rispetto alla programmazione 1994-1996, era del 75% (1994: 59,51%; 1995: 75,4%; 1996: 88%). Il tasso di impegno per lo stesso periodo era del 95%.

7. Nell'ambito dei negoziati attuali con le autorità portoghesi e per quanto riguarda le modifiche finanziarie, in settembre si è raggiunto un accordo a livello dell'attribuzione dei deflatori 1996 e 1997 del QCS, nonché degli adeguamenti finanziari di tutti i programmi. Ad esempio, il programma di sostegno all'ammodernamento delle strutture agricole e forestali (PAMAF) sarà aumentato di 13 mecu provenienti dalla dotazione del FEAOG attribuita al programma operativo (PO) promozione del potenziale di sviluppo regionale (PPDR). L'attuazione della misura «centros rurais» di questo PO è stata ritardata, rendendo così disponibile una parte degli importi FEAOG attribuiti al PPDR (13 mecu), che verranno utilizzati dal PAMAF.

(98/C 174/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3480/97

di Panayotis Lambrias (PPE) alla Commissione

(31 ottobre 1997)

Oggetto: Applicazione del diritto comunitario

Come risulta dalla relazione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (1996) «le riunioni pacchetto» tra la Commissione e gli Stati membri hanno consentito la soluzione del 42% dei casi esaminati. Poiché tale iniziativa, a carattere chiaramente preventivo, permette risparmi sostanziali in termini di risorse economiche e di energie per la Commissione, la Corte di Giustizia e per gli Stati membri, si chiede alla Commissione:

1. Intende intensificare e rendere sistematiche tali riunioni?
2. Può rendere noto il calendario delle riunioni pacchetto previste per il 1998, onde consentirne una migliore preparazione?
3. Dispone nei suoi servizi del numero di giuristi, necessario in particolare nel settore dell'ambiente e delle libertà pubbliche?

Risposta data dal Sig. Santer a nome della Commissione

(10 dicembre 1997)

1. La Commissione adotta la pratica delle «riunioni pacchetto», vale a dire incontri periodici con i responsabili delle amministrazioni nazionali che vertono su tutti i dossier per inadempienza in corso in un determinato settore, in tutti i casi in cui le è possibile.

Essa intende però anche continuare ad avere con i responsabili delle amministrazioni nazionali degli Stati membri degli incontri bilaterali in cui discutere dell'attuazione dell'insieme delle direttive comunitarie. Tali incontri (denominati «missioni direttive») permettono di svolgere un'azione di sensibilizzazione delle amministrazioni nei confronti del loro obbligo di recepimento delle direttive e di aiutarle nel loro compito. Essi hanno pertanto l'effetto di accelerare l'azione di recepimento e, così facendo, di mettere fine a situazioni d'infrazione.

2. Il programma di questi due tipi di riunioni per il 1998 è in corso di discussione con le autorità nazionali.
3. Sì.

(98/C 174/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3488/97

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(3 novembre 1997)

Oggetto: Essex Returners Unit — Reiezione di un'offerta alla DG V

La Commissione può confermare di aver ricevuto una protesta formale dall'Essex Returners Unit concernente la presunzione di trattamento scorretto da parte della Commissione della sua offerta di progetto 97/D4/RU/171-2, tra cui l'indicazione inesatta del riferimento del progetto e numerosi altri errori?

La Commissione può confermare che fornirà una relazione completa e dettagliata sui motivi che l'hanno indotta a respingere l'offerta e confermerà la data in cui tale siffatta relazione sarà consegnata?

Considerate le circostanze evidentemente attenuanti, la Commissione può individuare linee di bilancio alternative che possano essere atte a contribuire ai costi del progetto?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(15 dicembre 1997)

La Commissione ha effettivamente ricevuto un reclamo della Essex Returners Unit in quanto quest'ultima si è vista respingere la propria domanda di finanziamento inoltrata nel contesto dell'Anno europeo contro il razzismo. Una precisa motivazione della decisione della Commissione è stata comunicata alla Essex Returners Unit il 31 luglio 1997.

La Commissione respinge l'insinuazione che la domanda in questione non abbia ricevuto un giusto trattamento. Essa è stata respinta in quanto non conforme ad una serie di criteri formali e qualitativi chiaramente prescritti da alcuni documenti relativi alle domande di finanziamento per l'Anno europeo. Il postulante è stato peraltro inserito nell'indirizzario della Commissione e riceverà qualsivoglia altra eventuale informazione in materia di possibilità di finanziamento di azioni di lotta al razzismo.

(98/C 174/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3491/97

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE) alla Commissione

(3 novembre 1997)

Oggetto: Delocalizzazione di imprese fiamminghe verso l'Hainaut e il Nord della Francia

Sia le regioni di Lens e di Lille (Nord della Francia) che la provincia belga dell'Hainaut beneficiano di sovvenzioni europee a titolo del Fondo di coesione, a differenza della provincia fiamminga limitrofa della Fiandra occidentale. Inoltre, nel Nord della Francia e nell'Hainaut le norme ambientali sono meno rigorose che in Fiandra. Evidente conseguenza di questo stato di cose, varie imprese della zona meridionale della Fiandra occidentale si trasferiscono nelle regioni vicine, che sono molto più interessanti finanziariamente e dove non devono neppure prestare troppa attenzione alle misure di protezione ambientale. Ironicamente, è poi la Fiandra a fare le spese di gran parte dell'inquinamento provocato da tali imprese, visto che viene inquinato il fiume Lys.

E' la Commissione consapevole che in questo modo i suoi aiuti falliscono l'obiettivo? Gran parte dei nuovi posti di lavoro nelle regioni beneficiarie dell'aiuto viene infatti creata a detrimento dell'occupazione in Fiandra. Come intende affrontare questa situazione senza compromettere gli aiuti a favore del Nord della Francia e dell'Hainaut?

Può la Commissione far sapere se dispone di piani concreti per realizzare un allineamento delle norme ambientali nell'intera Unione, visto che la situazione attuale fa sì che le regioni che osservano norme ambientali rigorose finiscano per essere di fatto penalizzate all'atto pratico?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(23 dicembre 1997)

I progetti destinati ad essere cofinanziati dai Fondi strutturali nell'ambito di un programma vengono scelti, in applicazione del principio di sussidiarietà, dalle autorità che gestiscono il programma stesso nel quadro del partenariato. È evidente, tuttavia, che, a norma delle disposizioni di attuazione dei programmi relativi al rispetto delle politiche comunitarie, le scelte suddette debbono ricalcare quelle delle politiche in materia di concorrenza e di ambiente.

Attualmente la Commissione sta esaminando, inoltre, il problema delle delocalizzazioni e dei Fondi strutturali nella riflessione intesa a migliorare l'attuale dispositivo in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Gli interventi in corso, riguardanti la revisione dei massimali di aiuto, la modulazione dei tassi e l'introduzione di una clausola di durezza degli investimenti, hanno lo scopo di evitare un impiego abusivo dell'aiuto pubblico da parte delle imprese beneficiarie e di concentrare i mezzi finanziari sui bacini che più si trovano in difficoltà.

La Commissione vorrebbe inoltre ricordare che l'articolo 130 t del trattato CE autorizza gli Stati membri ad introdurre misure orientate verso una protezione ancora maggiore dell'ambiente. Non può pertanto essere garantita una completa armonizzazione delle norme in tale settore. La Commissione vorrebbe tuttavia richiamare l'attenzione sulla sua proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque ⁽¹⁾. L'obiettivo globale di tale proposta è di estendere il campo d'applicazione della tutela delle acque a tutti i corpi idrici, di fissare un «buono stato ecologico» e un «buono stato chimico» per tutti i corpi idrici in Europa e di chiedere agli Stati membri l'istituzione di un programma di misure intese a realizzare tale obiettivo nei limiti di tempo fissati nella direttiva. La proposta in questione rappresenterà un notevole passo avanti nell'armonizzazione degli obiettivi europei in materia di ambiente.

⁽¹⁾ GU C 184 del 17.6.1997.

(98/C 174/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3496/97

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(10 novembre 1997)

Oggetto: Igiene e sicurezza per i lavoratori dello zuccherificio di Larissa

Da denunce del Consiglio di fabbrica e dalla relazione del medico del lavoro competente risulta che nello zuccherificio di Larissa si registrano condizioni igieniche e di sicurezza inaccettabili, per quanto attiene principalmente all'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici (acido cloridrico, zolfo, formalina), alla polvere di zucchero che cristallizza nei polmoni, e al rumore.

Considerato che è in vigore la direttiva 89/391/CEE ⁽¹⁾ concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, può dire la Commissione se è a conoscenza delle denunce riguardanti le condizioni di lavoro nello zuccherificio in questione e quali misure intende prendere affinché vi siano applicate le disposizioni in materia di igiene e sicurezza?

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione*(20 gennaio 1998)*

La Commissione non è al corrente delle denunce circa le condizioni di lavoro presenti nello zuccherificio di cui fa menzione l'on. parlamentare e intende pertanto contattare le autorità greche per avere informazioni più dettagliate. I datori di lavoro hanno l'obbligo per legge di mettere in atto le misure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che attuano la legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Oltre alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro⁽¹⁾, il dispositivo legislativo comprende una serie di misure specifiche particolarmente pertinenti, quali la direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro⁽²⁾, modificata dalla direttiva 88/642/CEE del Consiglio⁽³⁾, nonché la direttiva 86/188/CEE del Consiglio in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 183, 29.6.1989.

⁽²⁾ GU L 327, 3.12.1980.

⁽³⁾ GU L 356, 24.12.1988.

⁽⁴⁾ GU L 137, 24.5.1986.

(98/C 174/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3498/97**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(10 novembre 1997)*

Oggetto: Casi di pedofilia in un asilo nido dell'Unione europea

Sono state rese pubbliche informazioni raccapriccianti secondo cui nell'asilo nido «Clovis», appartenente alle Istituzioni comunitarie, sarebbero stati perpetrati atti di pedofilia e maltrattamenti a sfondo sessuale ai danni di bambini di 2 anni e mezzo e 3 anni di età, da parte di alcuni impiegati di una società privata incaricati della loro custodia.

I comitati del personale delle Istituzioni comunitarie hanno chiesto l'immediato intervento del Commissario Liikanen.

Può dire la Commissione in che modo intende reagire dinanzi a tale situazione? Inoltre, come intende garantire che l'incolumità dei bambini sia tutelata e che i responsabili di tali atti inqualificabili siano puniti?

Risposta data dal Sig. Liikanen a nome della Commissione*(13 gennaio 1998)*

I presunti atti di pedofilia verificatisi in una scuola materna frequentata dai figli dei funzionari europei sono stati ampiamente riferiti e commentati, nelle ultime settimane, da alcuni giornali.

L'inchiesta su fatti di questo tipo non spetta alla Commissione, ma è di competenza delle autorità belghe. Il tribunale di Bruxelles se ne occupa infatti fin dal giugno 1997.

Fin dall'inizio la Commissione ha cercato di agire nell'interesse dei bambini e dei genitori direttamente interessati. Essa ha sempre fatto quanto era in suo potere per aiutare le autorità giudiziarie nelle loro indagini e ha permesso loro l'accesso ai locali della scuola materna appena ne hanno fatto richiesta. Il tribunale di Bruxelles ha confermato la buona collaborazione della Commissione il 14 novembre 1997 in una conferenza stampa nel corso della quale ha ricordato la necessità di rispettare la riservatezza dell'inchiesta sia per non compromettere le indagini in corso che per andare incontro alla legittima preoccupazione dei genitori di proteggere i loro figli.

Il ruolo della Commissione è stato quindi quello di prestare l'assistenza che le veniva chiesta, di prendere i provvedimenti che era possibile prendere per garantire la sicurezza dei bambini, di informare e di assistere i genitori. Sono state fatte varie comunicazioni ai genitori e al personale, sono state organizzate delle riunioni d'informazione per i genitori e alcune riunioni di sensibilizzazione sono state tenute da «S.O.S. Enfants» in collaborazione con le associazioni di genitori; il membro della Commissione responsabile del personale ha ricevuto due volte i rappresentanti del personale e delle associazioni di genitori e si è provveduto a rafforzare la sicurezza dell'edificio.

La Commissione ha peraltro rinforzato i controlli sulla qualità del personale impiegato dalla società che gestisce la scuola materna Clovis, in conformità con il contratto firmato con questa società nel giugno 1995. Inoltre, in attesa dei risultati dell'inchiesta essa ha chiesto alla direzione della scuola di prendere per il bene dei bambini i provvedimenti cautelari di sua competenza.

La questione di eventuali punizioni non può evidentemente essere affrontata, mancando una conferma di eventuali colpe da parte delle autorità giudiziarie competenti.

(98/C 174/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3501/97

di Arthur Newens (PSE) alla Commissione

(10 novembre 1997)

Oggetto: Gruppo di esperti in materia di pianificazione familiare e HIV/AIDS

Può la Commissione far sapere quante volte si è riunito il suo gruppo di esperti in materia di pianificazione familiare e HIV/AIDS l'anno scorso e quante volte quest'anno? Qual è il calendario delle riunioni per il 1998?

Quali questioni hanno figurato all'ordine del giorno nel 1997 e qual è stato l'esito delle riunioni?

Oltre alle riunioni del gruppo di esperti, quali altre misure concrete sono state prese per migliorare il coordinamento tra Commissione e Stati membri in materia di pianificazione familiare e HIV/AIDS?

Risposta data dal Sig. Pinheiro a nome della Commissione

(12 dicembre 1997)

Il gruppo di esperti in materia di virus dell'immunodeficienza umana e sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV/AIDS) si è riunito una volta nel 1996 (31 maggio) e due volte nel 1997 (21 marzo e 25 novembre).

Tra i punti all'ordine del giorno della prima riunione del 1997 figuravano: impostazioni innovative in materia di sanità riproduttiva; uno studio sul «marketing sociale»; la prima fase di uno studio sulla libera circolazione delle persone colpite da HIV/AIDS; le principali conclusioni della valutazione esterna del programma AIDS con particolare attenzione alla strategia del programma regionale; il regolamento (CE) n. 550/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997⁽¹⁾, sulle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo; risultati di una ricerca legata alle politiche in materia di HIV/AIDS realizzata con la collaborazione del programma delle Nazioni Unite in materia di AIDS, della Banca mondiale e del programma AIDS; la condivisione di esperienze proficue legate all'integrazione delle questioni attinenti alla sanità riproduttiva, segnatamente HIV/AIDS e pianificazione familiare, nell'ambito dei sistemi sanitario e scolastico; il coordinamento operativo; la base giuridica della linea di bilancio per l'HIV/AIDS discussa in sede di Consiglio e Parlamento. Nel corso della riunione si è deciso di creare un sottogruppo per l'HIV che dovrà riunirsi una volta a Bruxelles ed una a Ginevra. Le sue attività continuano.

La seconda riunione del 1997 ha avuto un carattere particolare poiché la Commissione e il Parlamento hanno invitato gli esperti degli Stati membri a partecipare a una riunione intitolata «La sfida dell'HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo».

Oltre alle riunioni del gruppo di esperti, vengono regolarmente realizzate attività di coordinamento formali ed informali a livello nazionale (in loco) e internazionale. La Comunità partecipa, ad esempio, alle riunioni di gestione dell'UNAIDS in veste di osservatore. Nell'ambito di incontri regolari con la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC), la Commissione ha partecipato all'organizzazione di una riunione regionale sull'HIV durante la quale è stato definito un programma d'azione. A livello nazionale, si svolgono regolarmente con gli Stati membri riunioni su questioni sanitarie, all'occorrenza in materia di HIV, pianificazione familiare e sanità riproduttiva.

⁽¹⁾ GU L 85 del 27.3.1997.

(98/C 174/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3503/97**di Eryl McNally (PSE) alla Commissione***(10 novembre 1997)*

Oggetto: Decisione del Comitato esecutivo dell'UEFA di non ammettere più i vincitori di un'importante competizione di coppa alle competizioni di club europee

Il Comitato esecutivo dell'UEFA ha deciso di non riconoscere più la Coca-Cola Cup ai fini della qualificazione per la coppa UEFA. Tale decisione avrà importanti ripercussioni negative per tutte le squadre che giocano nella Lega britannica, in quanto incide sulla partecipazione alla Coca-Cola Cup e sulle entrate provenienti dagli sponsor e dalle riprese televisive.

Che cosa può fare la Commissione per appoggiare la richiesta della Lega calcio britannica che venga nuovamente riservato il diritto di partecipare alla coppa UEFA alla vincitrice della Coca-Cola Cup di quest'anno?

Risposta data dal signor Van Miert in nome della Commissione*(1° dicembre 1997)*

La Commissione è a conoscenza dei problemi derivanti dai cambiamenti introdotti dall'Unione europea delle federazioni di calcio (UEFA) alle regole per l'accesso alla coppa UEFA. L'indagine sul caso in questione è attualmente in corso.

Per maggiori informazioni, la Commissione vorrebbe richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta data all'interrogazione scritta n. E-3191/97 dell'onorevole Ford ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 117 del 16.4.1998, pag. 163.

(98/C 174/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3506/97**di Ernesto Caccavale (UPE) e Giacomo Santini (UPE) alla Commissione***(10 novembre 1997)*

Oggetto: Violazione di diritti umani in Grecia

Si sottopone alla Commissione la vicenda della giovane italiana Valeria Zagato. Costei, giunta a Creta per le sue vacanze, è stata vittima di un incidente stradale. A seguito dell'incidente è stata arrestata e ha subito un illegittimo periodo di carcerazione preventiva, dopo il quale è stata condannata in un processo condotto esclusivamente in lingua greca e senza il rispetto delle garanzie minime della difesa e dei diritti civili, solamente perché straniera.

Può la Commissione far sapere se la Grecia, aderendo nel 1981 alla Comunità europea, non avesse dovuto già rispettare i diritti dell'uomo?

Può inoltre indagare per accertare se nel caso Zagato si sono verificati abusi di potere e occultamento da parte della giustizia greca, per il solo fatto che la giovane non era cittadina greca?

Nel caso di accertate violazioni di diritti dell'uomo, la Commissione intende citare lo Stato greco dinanzi alle istanze competenti?

Infine, quali misure intende prendere per evitare che accadano episodi così oltraggiosi e denigranti per l'intera Unione europea?

Risposta data dalla Sig.ra Gradin a nome della Commissione*(16 gennaio 1998)*

La Commissione annette estrema importanza al rispetto dei diritti umani, ma la sua competenza in materia è limitata alla normativa comunitaria.

Per quanto riguarda i fatti menzionati dall'onorevole parlamentare, spetta ad ogni singolo Stato membro garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali secondo i rispettivi sistemi nazionali ed i meccanismi previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

In materia di cooperazione fra i sistemi giudiziari degli Stati membri, la cooperazione giudiziaria in campo penale è ovviamente una questione di comune interesse che ricade sotto l'articolo K.1 (7) del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea. L'articolo K.2 precisa in particolare che tale cooperazione viene trattata nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La Commissione è pienamente associata a questi lavori ma, a norma dell'articolo K.3, non ha diritto di iniziativa né ha ovviamente poteri per controllare il rispetto dei diritti dell'uomo.

(98/C 174/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3507/97

di Rijk van Dam (I-EDN) alla Commissione

(12 novembre 1997)

Oggetto: Prelievo riscosso per l'uso dei canali navigabili tedeschi

Nella comunicazione «Intermodalità e trasporto merci intermodale nell'Unione europea» si accenna alle previsioni di notevole crescita del trasporto merci. Al riguardo la Commissione scrive testualmente: «ai fini della sostenibilità socioeconomica ed ambientale, si impone in maniera cruciale un uso efficiente ed equilibrato delle capacità di trasporto europee». Se si considera la congestione del traffico stradale e i suoi effetti esterni, tale affermazione si traduce nella necessità di incentivare il trasporto idroviario e ferroviario di merci.

1. È noto alla Commissione che il trasporto merci che si svolge sui canali tedeschi è soggetto ai cosiddetti Abgaben (diritti) che incrementano i costi di trasporto idroviario del 10-30% e compromettono notevolmente la competitività della navigazione interna rispetto al trasporto gommato?
2. A giudizio della Commissione, la riscossione di tali Abgaben è compatibile con la politica europea dei trasporti e i suoi incentivi al trasporto idroviario?
3. In caso negativo, quali provvedimenti conta la Commissione di adottare?

Risposta data dal Sig. Kinnock in nome della Commissione

(12 dicembre 1997)

Il Libro verde della Commissione «Verso una corretta ed efficace determinazione dei prezzi nel settore dei trasporti»⁽¹⁾, pubblicato nel 1995, conteneva un capitolo relativo alla tariffazione delle infrastrutture. Dal dibattito che ha fatto seguito alla pubblicazione del Libro verde, è emersa chiaramente una carenza di informazioni sulla tariffazione delle infrastrutture di trasporto per via navigabile nella Comunità. Per tale ragione, la Commissione ha recentemente inviato un questionario in materia ad ogni Stato membro, al fine di ottenere un quadro più chiaro delle prassi correnti, dei principi su cui si basa la tariffazione delle vie navigabili e i progetti a livello di Stato membro o a livello regionale relativamente a tali tariffe per il futuro.

La Commissione ha appena iniziato a lavorare ad un Libro bianco sulla tariffazione delle infrastrutture in una prospettiva multimodale che dovrebbe essere pubblicata nel 1998. Tale documento prenderà in esame, oltre ad altri modi, anche il trasporto per via navigabile interna.

⁽¹⁾ COM(95)691 def.

(98/C 174/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3511/97**di Leonie van Bladel (UPE) al Consiglio***(14 novembre 1997)*

Oggetto: Danni derivanti alle piccole e medie imprese europee dall'abuso di posizioni monopolistiche da parte delle aziende postali olandesi e europee

1. Le piccole e medie imprese sono costantemente danneggiate dall'abuso di posizione dominante da parte delle grandi organizzazioni postali. Risulta infatti che in varie località dei Paesi Bassi servizi diversi da quelli (monopolizzati) relativi all'invio di oggetti postali — quali, ma non soltanto, il cambio di valuta estera e il rilascio dei libretti di circolazione — sono svolti dagli stessi sportelli che provvedono all'accettazione della posta. Di tale situazione fanno le spese soprattutto le piccole e medie imprese visto che i tempi di attesa per l'invio di un semplice pacco postale può superare negli orari di punta (16.00 — 18.00) i venti minuti. Tale situazione, che il dirigente delle Poste dell'Aia, W. van der Berg, non sembra giudicare allarmante, procura alle PMI un vero e proprio danno economico. È disposto il Consiglio a invitare la Commissione ad emanare direttive che vietino l'abuso di posizioni monopolistiche da parte delle aziende postali europee?
2. Può il Consiglio indicare in che modo la posizione dominante delle aziende postali europee può essere spezzata, anche per favorire le piccole e medie imprese e l'occupazione?
3. È disposto il Consiglio a chiedere alla Commissione di approntare direttive che prescrivano il divieto per le aziende postali europee di esercitare interessi commerciali quali, ma non soltanto, il cambio di valuta estera (attività condotta in concorrenza con le banche commerciali) negli stessi sportelli dove vengono svolte le attività oggetto di monopolio, ossia l'accettazione e l'invio di oggetti postali?

Risposta*(9 marzo 1998)*

1. In risposta all'interrogazione dell'Onorevole Parlamentare, il Consiglio desidera ricordare che, ai sensi delle disposizioni del trattato, la questione dell'abuso di posizione dominante rientra nelle competenze della Commissione.
2. Il Consiglio desidera inoltre ricordare all'Onorevole Parlamentare che il 15 dicembre 1997 il Consiglio ha adottato la direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

(98/C 174/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3523/97**di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione***(12 novembre 1997)*

Oggetto: Riforme necessarie nell'ambito della ricerca universitaria

Secondo le informazioni e i commenti della rivista «Nature» (vol. 388, 31, luglio 1997), il governo britannico starebbe formulando nuove risposte per un insegnamento superiore che richiede nel contempo maggiori risorse e determinati cambiamenti di atteggiamento nell'ambito dei circoli accademici, al fine di tornare a creare un'atmosfera di fiducia tra le comunità scientifiche e gli Stati.

I grandi temi esaminati dalla relazione Dearing, che certamente torneranno a figurare in un prossimo Libro bianco, non sono di interesse esclusivo del Regno Unito. Assicurare la qualità e la sufficienza della ricerca di base, attribuire nelle università pari valore ai risultati dell'insegnamento e a quelli della ricerca, prevedere costi amministrativi adeguati per la ricerca, modernizzare le attrezzature e assicurare una partecipazione dell'industria sono compiti che si impongono continuamente a tutti i governi dell'Unione europea e di altre economie avanzate.

La Commissione può fornire informazioni in merito a riforme e studi analoghi a del Regno Unito in corso di realizzazione in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone?

Risposta data dalla signora Cresson a nome della Commissione

(13 gennaio 1998)

La Commissione partecipa ai lavori del gruppo istituito nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il quale si occupa del sistema scientifico e ha studiato proprio questi aspetti nel corso degli ultimi due anni. I paesi che hanno effettivamente analizzato i rispettivi sistemi universitari di ricerca e sviluppo (R&S) e che hanno messo a disposizione del gruppo OCSE i loro dati sono: l'Australia, l'Austria, il Belgio, il Canada, la Germania, la Svizzera, gli Stati Uniti, la Finlandia, la Francia, l'Ungheria, il Giappone, i Paesi Bassi, la Norvegia, la Polonia, il Portogallo, la Spagna e la Svezia.

Gli aspetti considerati in tale lavoro comprendevano la riduzione dei contributi statali, il cambiamento della strutturazione dei fondi pubblici, il ricorso sempre maggiore ai fondi di R&T delle industrie, il ritorno economico, i collegamenti dei sistemi, l'internazionalizzazione e il personale addetto.

Al momento si stanno raccogliendo gli ultimi contributi per redigere una relazione. La partecipazione di altri paesi sarebbe auspicabile, così come un aggiornamento sui rilevanti cambiamenti osservati in Giappone, in Germania, in Ungheria e in Finlandia nel corso dell'anno passato e corrente.

La versione definitiva di questa relazione sarà disponibile entro la fine del maggio 1998 ed è probabile che per allora l'OCSE abbia deciso di autorizzarne la diffusione.

Oltre ai lavori svolti dall'OCSE, sta per essere avviata una serie di attività nell'ambito del programma mirato di ricerca socioeconomica previsto dal Quarto programma quadro di R&S⁽¹⁾. L'onorevole parlamentare e il Segretariato generale riceveranno direttamente un elenco dei principali progetti.

⁽¹⁾ COM(92)459 def.

(98/C 174/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3524/97**di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione**

(12 novembre 1997)

Oggetto: Programma comunitario per l'eliminazione dei rischi che comportano gli edifici in rovina

I continui incidenti, spesso mortali, provocati dal crollo di edifici in rovina, che sono molte migliaia nell'intero territorio dell'Unione europea, inducono a considerare l'opportunità di programmare un'azione congiunta volta ad eliminare lo stato di permanente rischio mortale in cui vivono intere famiglie o lavorano molti operai e in cui incorrono anche passanti occasionali.

I centri storici di molte delle nostre città sono tra i luoghi ove si concentra un gran numero di tali edifici, senza che i programmi di ristrutturazione siano riusciti a diminuire a sufficienza il numero delle case in rovina.

La Commissione può far sapere se sarebbe possibile programmare un'azione su vasta scala per l'intero territorio dell'Unione volta ad eliminare dalla geografia urbana comunitaria i rischi che comportano gli edifici in rovina, preferibilmente attraverso la sostituzione di tutte le parti che non possano o non debbano essere conservate? Sarebbe possibile finanziare un programma di ricerca sulle migliori tecniche di conservazione e restauro?

Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione

(7 gennaio 1998)

Non posso che condividere le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare in merito ai rischi di crollo di edifici, o di parti di edifici, causati da carenze nella manutenzione, nel controllo e nelle verifiche.

A livello comunitario le disposizioni sull'edilizia considerano tale aspetto; infatti la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾ prevede che possano essere utilizzati esclusivamente prodotti che consentono alle opere di rispettare esigenze di stabilità e sicurezza nell'impiego.

Le stesse disposizioni prevedono anche requisiti di durabilità. Tali disposizioni peraltro sono applicabili esclusivamente in sede di costruzione di edifici nuovi o di ristrutturazione.

Per quanto concerne il patrimonio edilizio esistente non esiste un programma di ristrutturazione a livello europeo inteso a un restauro su vasta scala. Tali operazioni vanno condotte a livello nazionale.

Per quanto concerne la ricerca, nel programma sulle tecnologie industriali e i nuovi materiali (Brite Euram) del Quarto programma quadro di ricerca e sviluppo, sono stati finanziati vari progetti che contribuiscono, indirettamente, alla prevenzione dei rischi di incidente risultanti dalle strutture edilizie in rovina e poco sicure.

(¹) GU L 40 dell'11.2.1989.

(98/C 174/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3525/97

di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione

(12 novembre 1997)

Oggetto: Partecipazione comunitaria al progetto Uralides

Il progetto internazionale Uralides, cui attualmente partecipano 39 istituzioni scientifiche di tutto il mondo (24 europee, una statunitense e 14 russe) ha per obiettivo lo studio esaustivo dei monti Urali, la catena montuosa che divide il continente europeo da quello asiatico e che è considerata una delle più ricche del mondo in termini di giacimenti di ogni genere e potenziale fonte di risorse energetiche e di altro genere. Questo progetto tre origine dall'avvio dell'iniziativa multinazionale «Europrobe» della Fondazione europea della scienza per la ricerca nel campo delle scienze della terra.

La Commissione può far sapere quale è la sua posizione sul progetto internazionale Uralides, se ritiene possibile una sua partecipazione allo stesso e quale sarebbe la portata del suo eventuale contributo economico?

Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione

(15 dicembre 1997)

La Commissione è perfettamente consapevole della rilevanza e dell'importanza internazionale del progetto Uralides sotto il profilo scientifico ed economico. Nell'ambito del Quarto programma quadro di ricerca e sviluppo attualmente in corso (decisione 1110/94/CE (¹)) la Comunità partecipa al progetto attraverso l'INTAS, l'associazione internazionale per la promozione della cooperazione con gli scienziati dell'ex Unione Sovietica.

Gli attuali progetti per il Quinto programma quadro (²) contemplano la possibilità di continuare a finanziare i progetti comuni di ricerca e le azioni concertate con la Russia e con altri paesi dell'ex Unione Sovietica in alcuni settori, tra i quali quello dell'energia e dell'ambiente.

(¹) GU L 126 del 18.5.1994.

(²) COM(97)439.

(98/C 174/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3530/97

di Gunilla Carlsson (PPE) alla Commissione

(12 novembre 1997)

Oggetto: Avvertenza sulle confezioni svedesi di tabacco per uso orale

Da ricerche non risulta alcun rapporto fra l'utilizzo del tabacco svedese per uso orale e l'insorgenza di cancro. Cionondimeno la direttiva dell'UE 92/41/CEE (¹) prescrive che le confezioni del predetto tabacco debbono

recare l'avvertenza «Provoca cancro». È ovvio che la presenza su ogni confezione venduta di una siffatta erronea affermazione è atta a minare la fiducia sia nel Consiglio nazionale svedese della sanità sia nell'UE. È altresì ovvia la necessità di modificare la direttiva una volta assodata, in base alle più recenti ricerche, l'erroneità dell'affermazione. Non si tratta pertanto di appurare se si debba o meno procedere a detta modifica quanto piuttosto di stabilire una data.

Ciò premesso, quando intende la Commissione procedere alla modifica della vigente direttiva sul testo dell'avvertenza che deve figurare sulle confezioni svedesi di tabacco per uso orale?

(¹) GU L 158 dell'11.6.1992, pag. 30

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(20 gennaio 1998)

Le avvertenze sanitarie che figurano sui prodotti del tabacco non da fumo sono state imposte dalla legislazione comunitaria sulla base di pareri formulati da esperti scientifici circa i rischi che tutti i tipi di prodotti del tabacco comportano per la salute e circa il fattore di grave rischio di cancro che questi prodotti in particolare rappresentano.

Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento sul ruolo attuale e previsto della Comunità nella lotta contro il tabagismo (¹), la Commissione propone di fare il punto della situazione quanto all'applicazione della direttiva relativa all'etichettatura dei prodotti al fine di valutarne l'efficacia a livello di informazione dei consumatori sui rischi del fumo e di determinare se sia opportuno, eventualmente, migliorare il contenuto e la forma delle avvertenze. La direttiva prevede già la possibilità di imporre avvertenze per la salute dal testo più visibile e di maggiori dimensioni. La Commissione valuterà eventualmente questa possibilità di concerto con gli Stati membri.

La Commissione analizzerà le reazioni alla succitata comunicazione e, in base all'esito di tale esame, potrà presentare proposte relative ad azioni e a misure adeguate. Alla luce delle indagini in corso e future in questo campo specifico, la Commissione terrà debitamente conto di ogni elemento che contribuirà a determinare i legami esistenti fra tabacco per uso orale e cancro.

(¹) COM(96) 609 def.

(98/C 174/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3538/97 di Wilfried Telkämper (V) alla Commissione

(12 novembre 1997)

Oggetto: Incendi forestali nel Sud-Est asiatico e ripercussioni sulle popolazioni indigene

La recente catastrofe in Indonesia e in Malesia ha provocato notevoli danni ambientali, gravi problemi sanitari e di altro tipo per le popolazioni locali.

Si vorrebbe sapere se la Commissione dispone di informazioni relative al numero di persone colpite dalla caligine e dai veri e propri incendi, relative alle zone indigene colpite, se siano stati distrutti insediamenti indigeni, se ci siano state vittime negli incendi e se i sopravvissuti abbiano bisogno di aiuti umanitari.

Dispone inoltre la Commissione di informazioni circa il numero di foreste primarie e di piantagioni di foreste distrutte dal fuoco e sui progetti per il rimboschimento o sulle ripercussioni per i diritti territoriali delle popolazioni indigene?

Ritiene la Commissione che i fatti recenti relativi a questi incendi di foreste su vasta scala e il loro impatto sulle comunità locali siano conformi alle disposizioni contenute nella convenzione sulla diversità biologica e ai principi dell'Agenda 21? Può la Commissione fornire un panorama dei progetti in Indonesia e in Malesia che sono stati finanziati dalla UE precisando inoltre se e in quale misura tali progetti siano stati danneggiati dagli incendi forestali?

Risposta data dal Sig. Marín in nome della Commissione*(19 dicembre 1997)*

La Commissione non dispone di un'autonoma fonte di informazione per valutare il numero di persone colpite dalla caligine o dal fuoco. Dell'elaborazione di stime numeriche si sta occupando il comitato delle Nazioni Unite per la valutazione dei disastri (UNDAC), attualmente al lavoro in Indonesia. Da queste stime non risultano per il momento dati diversi da quelli delle prime generiche ipotesi. Le informazioni disponibili sono allo studio dell'EUFREG, il gruppo europeo di lotta agli incendi, e saranno rese note nella relazione finale del gruppo relativa alla fase II dei lavori, pronta presumibilmente entro la fine di quest'anno. La Commissione invierà dette informazioni all'Onorevole Parlamentare.

Quanto alle zone indigene che potrebbero essere state colpite dagli incendi, i risultati preliminari dei rilevamenti a distanza indicano che la maggior parte degli incendi sono divampati nei pressi di insediamenti umani e sono connessi ad azioni di disboscamento da parte di imprese o di singoli agricoltori. La foresta ancora intatta è stata bruciata solo in minima parte. È quindi probabile che solo pochi insediamenti indigeni siano stati colpiti da questa emergenza. Di certo non ci sono notizie di vittime di incendi nelle comunità indigene. Per contro, cominciano a giungere notizie di decessi dovuti alla siccità, soprattutto nella regione dell'Irianjaya, che è stata relativamente poco colpita dagli incendi di aree agricole e boschive.

La Commissione, in data 7 novembre 1997, ha deciso di stanziare 200 000 ECU a favore delle popolazioni colpite dalla siccità e dagli incendi in Indonesia. Tale decisione mira a fornire acqua potabile a 228 000 persone nell'isola di Giava e sarà attuata da Médecins sans frontières (Belgio).

Per il momento la Commissione non dispone di stime affidabili riguardo alle aree delle diverse classi territoriali andate a fuoco nei recenti incendi. L'analisi dei rilevamenti a distanza dell'EUFREG si è concentrata sulle tracce di incendi di un'area molto limitata di Sumatra meridionale e di Kalimantan. Grazie a questo studio, sarà possibile effettuare stime più affidabili riguardo alle aree dei diversi tipi di territorio che sono state distrutte. Il Parlamento ne verrà informato.

La convenzione sulle diversità biologiche, in particolare gli articoli 1, 6, 10, e 14, impone che le parti adottino, secondo le esigenze, misure generali per l'utilizzo sostenibile delle diversità biologiche e per la riduzione degli effetti nocivi sulla biodiversità. Inoltre, la conferenza delle parti ha stabilito un programma di lavoro sulla biodiversità e le foreste. Se da un lato è facile stabilire un collegamento tra gli incendi delle foreste e l'insufficienza dei metodi di assetto territoriale sostenibile, dall'altro gli obblighi imposti dalla convenzione, per il carattere generale che rivestono, possono essere invocati solo con l'obiettivo di migliorare il livello di attuazione e per sollecitare la futura adozione di misure concrete.

Dal 1992, la Commissione ha contribuito con 107 MECU al miglioramento della situazione delle foreste e della biodiversità in Indonesia. La Commissione ha provveduto ad inviare direttamente all'Onorevole Parlamentare e al segretariato del Parlamento i dati richiesti in merito ai progetti finanziati dalla Commissione in Indonesia.

(98/C 174/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3540/97**di Allan Macartney (ARE) alla Commissione***(12 novembre 1997)*

Oggetto: Aiuti finanziari ECHO ai profughi del Sahara occidentale

Potrebbe precisare con esattezza l'ECHO quanto ammonta e quale percentuale dell'aiuto finanziario destinato ai profughi del Sahara occidentale è utilizzato per pubblicazioni, pubblicità e adesivi?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione*(17 dicembre 1997)*

Il regolamento (CE) n. 1257/96 del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario⁽¹⁾ prevede che si possano destinare dei fondi per evidenziare il carattere comunitario degli aiuti e per sensibilizzare alla problematica umanitaria, attraverso campagne di informazione, l'opinione pubblica europea e quella dei paesi terzi nei quali la Comunità finanzia azioni umanitarie importati.

Dato quanto sopra e in conformità con le relative disposizioni del contratto quadro di partenariato nel settore dell'aiuto umanitario, i partner sono tenuti a contribuire a pubblicizzare le operazioni umanitarie finanziate dalla Comunità a condizione che ciò non pregiudichi la loro efficacia, i principi di base o la sicurezza del personale.

Per quanto riguarda il profughi del Sahara occidentale, la tabella in ECU riportata qui di seguito presenta l'importo e la percentuale destinata all'informazione per gli anni 1996 e 1997.

Aiuto umanitario destinato ai profughi Saharaoui di Tindouf (Algeria).

Programma globale	Totale	Informazione	Percentuale
1996	7 000 000	40 508	0,6
1997	7 000 000	23 430	0,3

(¹) GU L 163 del 2.7.1996

(98/C 174/122)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3555/97

di Mirja Rynnänen (ELDR) alla Commissione

(4 novembre 1997)

Oggetto: Misure comunitarie contro i pedaggi alla frontiera con la Russia

La Russia ha nuovamente annunciato nuovi intralci al commercio e al traffico verso la Finlandia. Le autorità doganali russe hanno deciso di applicare il peso limite di 44 tonnellate al traffico transfrontaliero, il che paralizzerebbe pressoché totalmente il traffico dei vettori finlandesi, fra l'altro, del trasporto di legname.

Come in precedenza, le nuove norme sono state comunicate all'ultimissimo momento ed hanno colto di sorpresa le autorità e i vettori, mentre la situazione alla frontiera fra l'Unione europea e la Russia continua ad essere arbitraria e caotica.

E' possibile sapere come può la Commissione assicurare che la Russia, con norme e rivendicazioni proprie, non discrimini l'Unione europea e i suoi Stati membri?

Quali azioni concrete intende la Commissione adottare per improntare l'attività delle autorità doganali russe alla corretta prassi commerciale internazionale?

Risposta data dal Sig. Kinnock in nome della Commissione

(9 dicembre 1997)

La Commissione è consapevole della difficile situazione creatasi sulla frontiera russo-finlandese.

E' evidente che i cambiamenti imprevisi e imprevedibili, da parte russa, delle norme e delle procedure riguardanti i trasporti transfrontalieri, i servizi doganali e i controlli alle frontiere, si ripercuotono negativamente sui flussi di trasporto tra la Russia e i paesi limitrofi, soprattutto nel caso della Finlandia.

Per questo motivo, numerosi contatti e riunioni a tutti i livelli hanno avuto luogo tra la Commissione e vari ministeri russi, nonché con il ministro russo dei trasporti ed altre autorità. Nel giugno 1997, il Commissario europeo competente ha visitato il nuovo posto di confine stradale di Vaalimaa insieme ai ministri dei trasporti russo e finlandese.

Sulla questione dei limiti di peso, la Commissione è consapevole delle difficoltà causate dalle recenti modifiche dei regolamenti introdotte dalla Russia. Sfortunatamente, tuttavia, questo punto particolare non può essere trattato in modo adeguato in sede di accordo di cooperazione tra la Comunità e la Russia, poiché l'accordo prevede che i trasporti stradali siano oggetto di ulteriori negoziati.

Anche se nel 1992 la Commissione ha presentato una raccomandazione riguardante l'apertura di negoziati sui trasporti con alcuni paesi, tra cui la Russia, il Consiglio non ha finora concesso la sua autorizzazione. Il limite di peso applicabile in Russia ai veicoli commerciali finlandesi è quindi ancora di competenza delle autorità finlandesi.

Si deve osservare che, per i veicoli dei paesi terzi che circolano nella Comunità, il limite di peso è di quaranta tonnellate anche se gli Stati membri possono, su base non discriminatoria, autorizzare la circolazione sul loro territorio di veicoli di peso superiore.

La Commissione continuerà ovviamente a chiedere alle autorità russe, in ogni possibile occasione, di garantire che ogni eventuale modifica delle norme sia effettuata con sufficiente preavviso e su basi accettabili e non discriminatorie.

(98/C 174/123)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3558/97
di Riccardo Nencini (PSE) alla Commissione
(4 novembre 1997)

Oggetto: Equipollenza dei titoli di studio in Europa

La Sig.ra Cristina Ruiz Martí, cittadina spagnola, ha presentato domanda per il concorso di assistente bibliotecario presso l'Università di Firenze; nella domanda si richiede l'equipollenza del titolo di istruzione secondaria. Il D.L. 3.2.1993 n. 29 fa riferimento alla procedura per effettuare l'equipollenza dei titoli di studio secondari. Detto D.L., per la procedura suddetta, non ha ancora trovato applicazione, tantoché, secondo quanto riferito dal Consolato Generale di Spagna, nessun cittadino spagnolo presentante dichiarazione di valore del titolo di studi secondari rilasciata dal Consolato italiano è mai stato ammesso a partecipare a concorso pubblico.

La domanda della Sig.ra Ruiz Martí non è stata accolta essendo stato impossibile procedere in concreto all'equipollenza del diploma, pur avendo la medesima fornito tutta la documentazione richiesta, non esistendo in Italia un organismo in grado di provvedere a tale funzione.

Come intende procedere la Commissione per affrontare in modo risolutivo la questione, essendo in presenza di una grave lesione ad un diritto fondamentale ripetuto con continuità?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(6 gennaio 1998)

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento, stabilisce all'articolo 37, comma 1 il diritto dei cittadini degli Stati membri della Comunità ad accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane che non implicano esercizio di pubblici poteri. L'articolo 37, comma 3 dello stesso decreto legislativo prevede l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri di una procedura di equiparazione dei titoli di studio per facilitare la partecipazione dei cittadini comunitari ai concorsi. Secondo le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione, le disposizioni di esecuzione di questo decreto legislativo non sono state ancora adottate.

A norma dell'articolo 48 del trattato CE relativo alla libera circolazione dei lavoratori dipendenti, così come esso è interpretato nella giurisprudenza ⁽¹⁾, le autorità italiane sono obbligate, anche in assenza di disposizioni nazionali in materia di procedure di equiparazione, a tenere conto delle qualificazioni acquisite in un altro Stato membro ed a procedere ad un esame comparato tra la formazione ricevuta dal migrante e quella richiesta in Italia. L'articolo 48 del trattato CE può essere anche direttamente invocato da qualsiasi cittadino dinanzi ai tribunali nazionali.

La Commissione ha comunque già contattato le autorità italiane per trovare una soluzione a questo problema.

⁽¹⁾ Cfr. la giurisprudenza della Corte di giustizia delle CE, in particolare sentenza del 15.10.1987, causa 222/86, Heylens e sentenza del 7.5.1991, causa C-340/89, Vlassopoulou.

(98/C 174/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3571/97**di Cristiana Muscardini (NI), Gastone Parigi (NI)
e Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(13 novembre 1997)**Oggetto:* TAV e impatto ambientale

Il progetto delle linee ferroviarie italiane ad alta velocità (TAV) sta sollevando reazioni da parte di amministrazioni comunali, comitati di cittadini, associazioni ambientaliste, consorzi di tutela dell'ambiente e dei territori interessati, in relazione ai tracciati delle linee Frejus — Torino — Milano — Venezia, Milano — Genova, Milano — Bologna — Firenze — Roma — Napoli. Le reazioni in genere si riferiscono ai danni che l'ambiente subirebbe se si realizzasse il progetto così come è attualmente concepito, con conseguenze negative per la salute delle persone, il deterioramento del paesaggio e l'equilibrio dei sistemi naturali. Tali reazioni hanno portato alla presentazione di una petizione al PE, sottoscritta da 35.000 cittadini.

1. Si chiede alla Commissione se conosce il progetto italiano?
2. Può riferire se il progetto tiene conto della valutazione di impatto ambientale?
3. Può confermare se tale valutazione rientra nei parametri indicati dalle direttive comunitarie per la difesa dell'ambiente, oltre che per la tutela della salute dei cittadini?
4. E' in grado di giudicare se, rispetto alle tecnologie usate per i TAV in altri paesi europei, dopo una prima esperienza pionieristica, la tecnologia dell'assetto variabile (Pendolino) sia da preferire per il futuro?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione*(16 gennaio 1998)*

Alla Commissione risulta che il progetto citato dall'onorevole parlamentare sia stato sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale.

Di conseguenza la Commissione invita l'onorevole parlamentare a fornire informazioni più precise e dettagliate circa i presunti danni ambientali da lui citati con riferimento al progetto in questione. La Commissione ha facoltà di prendere adeguati provvedimenti, ad esempio richiedere informazioni dal Stato membro o promuovere una procedura di infrazione, solo sulla base di obiezioni specifiche e relative ad aspetti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾.

La tecnologia dell'assetto variabile (Pendolino) permette di ridurre i tempi di percorso e può perciò contribuire a potenziare l'efficienza dell'infrastruttura esistente. Si noti tuttavia che quando i treni transitano a diverse velocità su una stessa linea, la capacità della linea stessa risulta ridotta. Pertanto il Pendolino non può porsi come alternativa alla modernizzazione ed alla costruzione dell'infrastruttura di supporto dei treni ad alta velocità.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

(98/C 174/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3574/97**di Joan Colom i Naval (PSE) alla Commissione***(4 novembre 1997)**Oggetto:* Fiscalità relativa ai fondi pensione

Ritiene la Commissione compatibile con la normativa comunitaria il fatto che la regolamentazione tributaria di uno Stato membro discrimini il trattamento fiscale dei contributi ai fondi pensione nonché quello delle somme da essi erogati in funzione della sede del fondo o del luogo in cui è stato sottoscritto il contratto, anche se si tratta di altri Stati membri? In tale contesto, è conforme al diritto comunitario la legge spagnola, del 1995, sulle assicurazioni private?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(6 gennaio 1998)*

La Commissione non ritiene in genere compatibile con il diritto comunitario la legislazione fiscale di uno Stato membro che adotti un trattamento fiscale discriminatorio nei confronti dei contributi versati ai fondi pensionistici e dei relativi guadagni sulla base della sede del fondo o del luogo di sottoscrizione del contratto. Come confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Bachman del 28 gennaio 1992 (Causa 204/90), possono tuttavia esservi delle giustificazioni oggettive per un trattamento discriminatorio di questo tipo. In sentenze successive la Corte ha sviluppato ulteriormente la dottrina della sentenza Bachman (Wiclockx dell'11 agosto 1995, Causa 080/94 e Svensson del 14 novembre 1995, Causa 484/93). Un'altra causa è invece ancora in corso (Jessica Safir, Causa 118/96). La compatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni fiscali in materia di fondi pensione di ciascuno Stato membro dovrà essere valutata alla luce di queste sentenze.

Per quando riguarda il sistema fiscale spagnolo relativo alle assicurazioni sulla vita, la Commissione ha esaminato la situazione per stabilire se la legislazione esistente comporti un trattamento fiscale discriminatorio sulla base della sede di stabilimento dell'impresa di assicurazione. Le autorità spagnole hanno comunicato che l'articolo 78, paragrafo 1 della Legge 30, dell'8 novembre 1995, in materia di regolamentazione e vigilanza sulle imprese di assicurazioni private prevede che le imprese di assicurazioni aventi sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo diverso dalla Spagna, che siano autorizzate ad operare nel loro Stato membro di origine, possano svolgere le loro attività in Spagna nel quadro del diritto di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi. Hanno anche comunicato che i premi sulle assicurazioni sulla vita pagati dai residenti spagnoli alle imprese di assicurazione non aventi sede in Spagna ma legalmente autorizzate a svolgere le loro attività in tale paese in regime di libera prestazione di servizi possono essere detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle stesse condizioni previste per i premi versati alle imprese di assicurazioni aventi sede in Spagna. La Commissione è giunta pertanto alla conclusione che nel caso di specie non si ha alcun trattamento fiscale discriminatorio.

(98/C 174/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3582/97**di José Apolinário (PSE) alla Commissione***(13 novembre 1997)*

Oggetto: Tessera europea per gli ultrasessantenni

In risposta all'interrogazione orale E-1019/97 ⁽¹⁾, la Commissione ha fatto riferimento a uno studio di fattibilità per una tessera europea per le persone con più di 60 anni, può ora essa precisare se detto studio è disponibile, nonché comunicare gli sviluppi del progetto dopo l'aprile 1997?

⁽¹⁾ GU C 367 del 4.12.1997, pag. 69.

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione*(13 gennaio 1998)*

I risultati di uno studio di fattibilità relativo a una tessera europea per gli ultrasessantenni, eseguito da organizzazioni non governative attive nel settore degli anziani in cinque Stati membri, è pervenuto alla Commissione solo di recente. Attualmente i risultati sono oggetto di un attento esame da parte della Commissione.

(98/C 174/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3586/97**di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione***(13 novembre 1997)*

Oggetto: Direttiva concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente

Nelle situazioni in cui vengono richieste informazioni a norma della direttiva 90/313/CEE ⁽¹⁾, possono sussistere dubbi quanto alla questione di sapere se organizzazioni private o imprese cui le autorità pubbliche affidano mansioni collegate alla protezione dell'ambiente, rientrino nel campo di applicazione della direttiva.

A tale riguardo può dire la Commissione se le istituzioni cui le autorità pubbliche affidano mansioni collegate alla protezione dell'ambiente — ad esempio per quanto riguarda le specie animali minacciate o colpite da malattie — sono comprese nel campo di applicazione della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente? Qualora la Commissione ritenga che tali istituzioni rientrino nel campo di applicazione della suddetta direttiva, è tale principio valido a prescindere dal loro statuto giuridico?

(¹) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione

(6 gennaio 1998)

L'articolo 6 della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (¹) prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari affinché le informazioni relative all'ambiente, in possesso degli organismi con responsabilità pubbliche per l'ambiente e soggetti al controllo delle autorità pubbliche, siano rese disponibili alle condizioni stabilite dalla direttiva per quanto concerne le informazioni sull'ambiente in possesso delle autorità pubbliche, sia tramite l'autorità pubblica competente, sia direttamente dagli organismi stessi.

Ai sensi della direttiva, quindi, due condizioni devono essere soddisfatte, affinché gli organismi di cui sopra rientrino nel campo d'applicazione della direttiva: che essi abbiano responsabilità pubbliche in materia di ambiente e che siano controllati da autorità pubbliche. Pertanto, è sufficiente che un organismo come quello menzionato dall'onorevole parlamentare risponda ad entrambi i requisiti definiti dalla direttiva, perché questa sia applicabile.

In mancanza di informazioni più precise la Commissione non è in grado di valutare se l'organismo menzionato nell'interrogazione rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/313/CEE.

(¹) GU L 158 del 23.6.1990.

(98/C 174/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3587/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(13 novembre 1997)

Oggetto: Libera concessione di permessi di circolazione dei mezzi di uso pubblico a trasportatori non greci

Le autorità greche sostengono che la Commissione preme sulla Grecia affinché conceda senza limiti permessi di circolazione dei mezzi di uso pubblico a trasportatori non greci e affermano altresì che in tutti gli altri Stati membri dell'Unione la concessione di permessi di circolazione a trasportatori stradali è assolutamente libera.

Può la Commissione riferire in che misura ciò è valido, se è imposto dalla normativa comunitaria e quali sono in particolare i regolamenti e le direttive che obbligano le autorità greche a concedere liberamente tali permessi di circolazione?

Risposta data dal Sig. Kinnoek a nome della Commissione

(20 gennaio 1998)

La Commissione non ha esercitato alcun tipo di pressione sulle autorità greche circa la questione cui si riferisce l'Onorevole parlamentare, ossia il rilascio di permessi di circolazione da parte della Grecia a trasportatori non greci.

Il mercato nazionale greco, dove l'accesso finora era rigorosamente controllato, si sta gradualmente aprendo ai trasportatori non greci, grazie al regime di cabotaggio adottato nel 1993 dal Consiglio ai sensi del regolamento (CEE) n. 3118/93 (¹).

Secondo i dati statistici, sono pochi i trasportatori di altri Stati membri che eseguono operazioni di cabotaggio in Grecia, e le relative autorizzazioni sono rilasciate dagli Stati membri in cui risiedono i vettori, e non dalla Grecia.

(¹) GU L 279, 12.11.1993

(98/C 174/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3590/97**di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione***(13 novembre 1997)*

Oggetto: Telecomunicazioni migliori per la sicurezza dei cittadini

La circolazione libera di detenuti pericolosi può comportare conseguenze gravissime, come è ultimamente accaduto in Finlandia, alcuni giorni addietro, dove un evaso danese ha ucciso due agenti di polizia.

Può la Commissione far sapere quali iniziative concrete intende adottare per migliorare le telecomunicazioni fra le autorità di polizia, al fine di impedire che si verifichino fatti analoghi al succitato? E come intende assicurare che i dati relativi agli evasi dai penitenziari di vari paesi, o a quelli in permesso, siano trasmessi nel modo più efficace a tutti gli Stati membri, per essere al corrente e in grado di reagire, per esempio, nel caso di evasioni?

Intende la Commissione investire nell'Europol, che può coordinare la cooperazione fra autorità di polizia di paesi diversi?

E' altresì possibile sapere in quale modo la Commissione intende tener conto del trasferimento di dati e delle pressoché illimitate possibilità dell'informatica, nonché della viepiù consistente attività di cooperazione tra gli Stati membri in seguito all'entrata in vigore dell'accordo di Schengen?

(98/C 174/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3647/97**di Kirsi Piha (PPE) alla Commissione***(19 novembre 1997)*

Oggetto: Cooperazione fra le autorità nel territorio comunitario

I tragici fatti avvenuti di recente in Finlandia hanno causato la morte violenta di due agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni. Un detenuto danese in congedo ha rapinato la cassa di un albergo a Helsinki e quindi brutalmente ucciso i due agenti. Tale tragedia ha suscitato molti interrogativi in Finlandia, e sicuramente anche in Danimarca, ragion per cui può la Commissione far sapere:

Che cosa è possibile fare per evitare fatti analoghi? Come è possibile agevolare e intensificare lo scambio di informazioni fra autorità nel territorio comunitario? Come è possibile rafforzare i controlli alle frontiere, la cooperazione e, in particolare, informare sulla circolazione dei detenuti e sui congedi loro accordati?

Per i cittadini dell'Unione europea i fatti succitati non «pubblicizzano» certo l'utilità dell'accordo di Schengen; gli sviluppi della libertà di circolazione comportano chiaramente anche lati negativi ed è perciò necessario adoperarsi per estirparli.

**Risposta comune
data dal Sig.ra Gradin in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3590/97 e E-3647/97**

(16 gennaio 1998)

Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole parlamentare e riferentesi alle forme di cooperazione all'interno dell'Unione europea, va osservato che la cooperazione di polizia in generale e quella attraverso l'unità Droghe di Europol e la futura Europol in particolare, si limita alla lotta contro gravi forme di criminalità internazionale. Si tratta quindi di un problema diverso da quello rappresentato dall'evasione di detenuti o da persone che si trovano in libertà provvisoria, casi questi che vengono normalmente risolti a livello bilaterale o attraverso l'Interpol. Dato che il trattato di Amsterdam estenderà la cooperazione fra le polizie alla prevenzione e individuazione di reati e alle indagini in materia penale in genere, dopo l'entrata in vigore di tale trattato bisognerà stabilire se esso debba abbracciare anche il problema sollevato dall'onorevole parlamentare. In materia di cooperazione giudiziaria e di estradizione, esistono fra gli Stati membri accordi concernenti la cattura di detenuti evasi e di altri individui considerati responsabili di gravi reati. Tali accordi prevedono la possibilità di procedere ad un arresto provvisorio in attesa di una richiesta formale di estradizione. Tale soluzione è contemplata in numerosi trattati internazionali, in particolare nella Convenzione europea del 1957 relativa all'extradizione, che sono stati ulteriormente integrati e resi di più facile applicazione dalla Convenzione dell'Unione europea relativa all'extradizione del 1996, attualmente in fase di ratifica.

Nell'ambito dell'attuale trattato sull'Unione europea, la Commissione non dispone di un diritto di iniziativa in materia di cooperazione fra polizie e di cooperazione giudiziaria in materia penale. Tale diritto le verrà attribuito dal trattato di Amsterdam.

Un protocollo allegato al trattato di Amsterdam riguarda l'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea. Tale integrazione, che avverrà al momento dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, non estenderà automaticamente il dispositivo di Schengen agli Stati membri che, al momento dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, non applicano ancora la convenzione di Schengen. Per gli Stati membri che hanno aderito nel frattempo alla convenzione di Schengen, ma per i quali tale convenzione non sarà stata ancora applicata prima di tale data, spetterà al Consiglio decidere, al momento opportuno, la data di applicazione della convenzione di Schengen. Per quanto riguarda gli Stati membri che non hanno aderito alla convenzione di Schengen, vale a dire il Regno Unito e l'Irlanda, il protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea dispone che essi potranno chiedere di partecipare integralmente o parzialmente al dispositivo di Schengen. Il Consiglio deciderà in merito a tale richiesta con voto unanime degli Stati membri che hanno aderito a Schengen e dello Stato membro che ha presentato la suddetta richiesta.

(98/C 174/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3593/97
di Yves Verwaerde (PPE) alla Commissione
(13 novembre 1997)

Oggetto: Gruppo di esperti ad alto livello incaricato di esaminare gli aspetti sociali della Società dell'informazione

Può la Commissione trasmettere un primo bilancio dei lavori del Gruppo di esperti ad alto livello sugli aspetti sociali della Società dell'informazione?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione
(9 gennaio 1998)

I lavori del gruppo di esperti di alto livello sugli aspetti sociali e societari della società dell'informazione sono stati ultimati. Il gruppo ha di recente presentato una relazione finale di cui una copia viene trasmessa direttamente all'Onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

Una sintesi delle analisi complementari menzionate nell'allegato a tale relazione finale, prevista parallelamente al lavoro di tale gruppo, è in preparazione e sarà disponibile per l'inizio di quest'anno.

(98/C 174/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3600/97
di José Barros Moura (PSE) alla Commissione
(13 novembre 1997)

Oggetto: Programma Socrate

Viste le vivaci contestazioni degli atenei portoghesi, analoghe a quelle sollevate in altri paesi dell'UE, in merito ai contratti istituzionali proposti dalla Commissione per l'anno accademico 1997/98 nell'ambito del programma Socrate, può la Commissione precisare quanto segue:

1. quali sono i motivi delle critiche?
2. su quali elementi la Commissione ha accettato di rivedere la sua proposta?
3. quali università hanno sottoscritto, e quali si sono rifiutate di farlo, il contratto istituzionale?

La Commissione intende ridurre gli oneri burocratici rilevati nel programma Socrates per quanto riguarda Erasmus?

La Commissione non reputa insufficiente, alla luce degli obiettivi del programma, un finanziamento comunitario medio del 15%?

Risposta della Sig.ra Crenno a nome della Commissione*(19 dicembre 1997)*

La contestazione da parte delle università dei contratti istituzionali Socrates/Erasmus è imputabile ai particolari delle condizioni contrattuali relative, principalmente, ai finanziamenti disponibile per il gran numero di attività di cooperazione proposte dalle università.

La Commissione ha reagito modificando una serie di articoli del contratto istituzionale, concedendo quindi una maggiore flessibilità alle università per l'attuazione delle attività di cooperazione. Solo 5 università su 1475 hanno rifiutato di sottoscrivere il contratto istituzionale riveduto. Le modifiche effettuate hanno ridotto una parte del carico amministrativo e la Commissione prenderà in considerazione sistemi per semplificare il programma in futuro.

La Commissione è fortemente consapevole delle inadeguatezze del finanziamento del programma Socrates nel suo insieme, per il quale aveva proposto un bilancio molto superiore a quanto è stato alla fine approvato nel 1994. Conformemente alle procedure stabilite all'epoca, la Commissione ha proposto un aumento del finanziamento per il programma nel 1998 e nel 1999, per rafforzare la capacità del programma di raggiungere gli obiettivi prefissati. La proposta della Commissione per incrementare il finanziamento attualmente è in fase di discussione a livello di Parlamento e di Consiglio.

(98/C 174/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3601/97**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione***(6 novembre 1997)*

Oggetto: Calendario per la presentazione della nuova proposta della Commissione sul divieto di utilizzare reti da posta derivanti

Nel Consiglio dei ministri della pesca dello scorso 30 aprile 1997 la delegazione spagnola ha presentato una petizione per il divieto di utilizzare reti da posta derivanti che ha incontrato l'approvazione delle delegazioni italiana e tedesca, a condizione che la nuova proposta fosse formulata nei termini approvati nell'abito della relazione del Parlamento europeo.

In tal senso si è espressa altresì la Commissaria Bonino durante la seduta plenaria del PE del 10 giugno 1997, impegnandosi a presentare una nuova proposta entro la fine dell'anno in corso.

La ratifica di tale posizione da parte delle delegazioni sopra menzionate nel corso del Consiglio informale di La Toja dello scorso settembre e la dichiarazione del ministro della pesca britannico alla delegazione spagnola nella quale ha affermato che il suo governo appoggerebbe tale divieto nei termini approvati nell'ambito della relazione del PE, presuppongono l'esistenza di una maggioranza sufficiente in seno al Consiglio per portare avanti con successo la nuova proposta modificata dalla Commissione.

Può la Commissione rendere noto il calendario per la presentazione di tale proposta prima della fine dell'anno?

Si sono verificati fatti suscettibili di dar luogo a un cambiamento della posizione che la Commissione ha espresso in seduta plenaria del PE del Parlamento europeo?

In particolare, vi sono governi degli Stati membri che abbiano comunicato alla Commissione una posizione contraria o diversa da quella adottata nell'ambito del Consiglio dei ministri di aprile e del Consiglio informale di La Toja che metta in forse la nuova maggioranza o imponga un cambiamento di strategia per risolvere definitivamente il problema dell'uso di reti da posta derivanti?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione*(9 dicembre 1997)*

Non senza precisare che nessuna riunione informale di Ministri ha mai avuto luogo a La Toja, la Commissione conferma ancora una volta la sua ferma volontà di contribuire a una soluzione rapida della questione delle reti da posta derivanti. La conclusione di questa pratica non dipende dal fatto che l'attuale proposta della Commissione serva di base a un progetto di compromesso della presidenza oppure che si sia presentata una nuova proposta: la difficoltà consiste nella difficoltà di raggiungere una maggioranza qualificata per decidere.

In questa logica la condizione la Commissione si era effettivamente impegnata, nell'aprile 1997, ad accostare gli Stati membri più direttamente interessati per cercare il miglior modo di sbloccare la situazione. Questi contatti non hanno permesso di raggiungere prima della fine del 1997 le condizioni di una maggioranza qualificata su un progetto di compromesso dell'attuale presidenza.

Data la volontà di agire rapidamente, chiaramente espressa della presidenza britannica, sembra che si siano finalmente create le condizioni per cercare di raggiungere l'indispensabile maggioranza qualificata in seno al Consiglio.

(98/C 174/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3603/97
di Pedro Maset Campos (GUE/NGL) alla Commissione
(6 novembre 1997)

Oggetto: Futuro dell'industria aerospaziale europea

Superata la crisi degli ultimi anni, il settore aerospaziale si trova in una fase di chiara espansione. Negli ultimi vent'anni il volume d'affari a livello mondiale ha raggiunto i 400 bilioni di dollari. Solo in Europa per questa industria si prevede nel 2003 un volume d'affari di 18 bilioni di dollari.

Nella maggior parte dei paesi in questo settore si riscontra la più notevole concentrazione di risorse tecnologiche avanzate, ed esso rappresenta una delle principali fonti di posti di lavoro di qualità elevata.

Sviluppi così positivi potrebbero essere tuttavia annullati dalla recente fusione fra Boeing e McDonnell Douglas, che mette in grave pericolo il settore in Europa.

Ha valutato la Commissione europea la perdita di competitività dell'industria aerospaziale europea nonché le ripercussioni che tale fusione avrà sull'occupazione e sullo sviluppo tecnologico?

In quale misura, inoltre, i progetti di Airbus, A3-XX e FLA, attualmente in fase decisionale, possono essere danneggiati dalla creazione di questo gigante aeronautico?

Può infine la Commissione europea presentare un calendario delle decisioni che verranno prese per la realizzazione dei progetti relativi ad Airbus?

Risposta del Sig. Bangemann a nome della Commissione

(9 dicembre 1997)

Nella comunicazione «L'industria aerospaziale europea: rispondere alla sfida mondiale», adottata il 24 settembre 1997 ⁽¹⁾, la Commissione ha sottolineato l'importanza per l'Europa dell'industria aerospaziale.

Nell'ambito del 4° programma quadro ⁽²⁾, la Commissione aveva creato una task-force per l'aeronautica; l'iniziativa si proponeva in parte di aumentare la competitività industriale garantendo lo sfruttamento ottimale nel settore del programma quadro. La proposta della Commissione per il 5° programma quadro ⁽³⁾ ribadisce l'importanza attribuita al settore aeronautico e include nel programma tematico destinato a promuovere la competitività e la crescita sostenibile un'azione chiave centrata sulle nuove prospettive nel settore aeronautico.

Il previsto impatto sulla concorrenza della fusione tra Boeing e McDonnell viene dettagliatamente analizzato nella decisione della Commissione sulla fusione (30 luglio 1997), che verrà pubblicata nelle prossime settimane sulla Gazzetta ufficiale.

Per quanto riguarda il possibile sviluppo dell'A3XX e del FLA da parte dell'Airbus, la Commissione controllerà attentamente i progressi, anche se non rientra tra i suoi compiti proporre, e ancor meno decidere, lo sviluppo di programmi per nuovi aeromobili, che dovrebbero essere basati su considerazioni strettamente commerciali ed economiche e adottati da coloro che hanno un interesse diretto nel successo o nel fallimento dell'impresa. Ciononostante, la Commissione riconosce che la ristrutturazione della Airbus Industrie è un problema prioritario e che, vista la crescente importanza delle tecnologie e duplice uso in settori quali lo sviluppo di nuovi aeromobili, la produzione civile e quella militare non dovrebbero essere considerate separate.

Nella comunicazione adottata il 24 settembre 1997, la Commissione sottolinea che, per non essere distanziata dalla concorrenza internazionale, l'industria aerospaziale europea dev'essere rapidamente consolidata e ristrutturata: l'Europa deve creare il contesto nel quale le aziende aerospaziali europee possano ristrutturarsi e svilupparsi. Ecco perché la Commissione ha chiesto agli Stati membri di appoggiare la comunicazione, riconoscere l'urgenza della situazione e sostenere le misure di accompagnamento comunitarie indicate nel documento, in modo da agevolare e incoraggiare il processo di ristrutturazione.

(¹) COM(97)466 def.

(²) COM(93)459

(³) COM(97)142 e COM(97)553

(98/C 174/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3605/97

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(13 novembre 1997)

Oggetto: Dialogo sociale e misure antipopolari nei confronti dei lavoratori

Un grande dibattito è in corso a livello europeo circa l'utilità del dialogo sociale soprattutto in seguito all'inserimento del Protocollo sociale nel corpus del nuovo trattato sull'Unione europea.

Ciò nonostante le difficoltà che i lavoratori incontrano continuano a sussistere e a aggravarsi senza che vi sia alcuna speranza di una loro soluzione nel prossimo futuro.

Qual è la valutazione della Commissione in merito ai risultati finora ottenuti dal dialogo sociale nei suoi Stati membri? Si attende che da questo scaturiscano progressi per l'occupazione dei lavoratori, stante che le misure antipopolari nei loro confronti non fanno che aumentare, il loro basso reddito subisce in un modo o nell'altro continui attacchi e i disoccupati dell'Unione europea sono lietamente arrivati a 20 milioni?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(19 gennaio 1998)

Il dialogo fra le parti sociali contribuisce in modo determinante a plasmare l'ambiente economico e sociale e si è imposto come una delle basi essenziali del nostro modello di società. Nell'insieme degli Stati membri l'informazione e la consultazione delle parti sociali, nonché i dialoghi e i negoziati sono principi riconosciuti.

A livello europeo, il dialogo sociale conosce un notevole sviluppo. L'Accordo sulla politica sociale allegato al Trattato dell'Unione europea ha determinato notevoli progressi contrattuali. In effetti, le parti sociali hanno stipulato due accordi, uno nel 1996 sul congedo parentale e il secondo sul lavoro a tempo parziale, nel giugno 1997.

La lotta contro la disoccupazione è al centro delle preoccupazioni espresse in questi ultimi anni a livello comunitario. Per la prima volta una riunione straordinaria del Consiglio europeo, tenutasi il 21 novembre 1997 a Lussemburgo, è stata interamente dedicata all'occupazione.

Il Consiglio europeo ha invitato le parti sociali, ai vari livelli di responsabilità e d'azione, a fare di tutto per partecipare all'attuazione di una strategia integrata e coordinata sull'occupazione. L'attuazione degli orientamenti decisi a Lussemburgo prevede una partecipazione molto attiva delle parti sociali a tutte le fasi del processo.

I recenti sviluppi in materia di occupazione hanno contribuito a favorire il dialogo sociale a livello nazionale. In tal modo la concertazione tripartita tra autorità pubbliche e parti sociali si è tradotta in patti nazionali per l'occupazione in vari Stati membri. D'altra parte i negoziati collettivi fra organizzazioni dei datori di lavoro e organizzazioni dei lavoratori proseguono ai vari livelli circa la promozione dell'occupazione e l'adattamento delle norme di funzionamento del mercato del lavoro nell'insieme degli Stati membri.

(98/C 174/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3609/97
di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione
(13 novembre 1997)

Oggetto: Miglioramento della posizione della ricerca linguistica generale nel quadro del finanziamento comunitario

Nel futuro, una quantità consistente delle risorse destinate alla ricerca linguistica in Europa proverrà direttamente dall'Unione europea. Nei programmi di ricerca comunitari, la ricerca linguistica è divisa in quattro temi principali:

- programmi che incentivano e utilizzano i sistemi di ricerca dell'informazione e l'analisi automatizzata delle lingue;
- programmi relativi alla ricerca culturale generale,
- programmi rivolti specialmente ad attività di ricerca e allo sviluppo tecnologico nei territori dell'ex URSS, negli ex paesi socialisti e nei PVS,
- programmi che incentivano la cooperazione e la formazione dei ricercatori.

Tuttavia, negli odierni programmi comunitari relativi alla ricerca linguistica, i settori attinenti alla cosiddetta ricerca di base o teorica sono quanto mai scarsi. Le difficoltà relative al finanziamento della ricerca linguistica di base dipendono innanzitutto dal fatto che è possibile beneficiare dei risultati dopo lungo tempo. Nondimeno, in taluni Stati membri, come ad esempio nei Paesi Bassi e in Germania, il sostegno alla ricerca linguistica teorica è stato ritenuto un investimento economico e in entrambi tale disciplina ha raggiunto un livello molto elevato.

Quali eventuali misure intende la Commissione adottare per migliorare la posizione della ricerca linguistica generale? Sarebbe ad esempio possibile includere tale disciplina nell'attività dei CCR (Centro Comune di Ricerca) o redarre un apposito programma per la ricerca linguistica di base?

Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione

(23 gennaio 1998)

La proposta della Commissione relativa al Quinto programma quadro di ricerca ⁽¹⁾ non prevede un programma specifico sulla ricerca linguistica di base. Tuttavia, nell'ambito del programma specifico «Sviluppare una società dell'informazione di facile impiego», si prevede lo svolgimento di attività sulle nuove tecnologie nel campo linguistico al fine di rendere più agevole l'utilizzo dei sistemi d'informazione e comunicazione, in particolare nel quadro dell'azione chiave III «Contenuti e strumenti multimediali». Queste attività riguardano tra l'altro alcuni aspetti relativi alla ricerca di base.

Per quanto riguarda il Centro comune di ricerca (CCR), le attività in corso non prevedono nessun tipo di ricerca linguistica.

Inoltre, le competenze del CCR non consentono, per lo meno a breve termine, di avviare attività in questo settore.

⁽¹⁾ COM (97) 142 def.

(98/C 174/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3610/97
di Pervenche Berès (PSE) alla Commissione
(13 novembre 1997)

Oggetto: Tessera d'invalidità

Il 1° settembre 1997 ho rivolto un'interrogazione alla Commissione sulla possibilità di armonizzare le tessere di invalidità rilasciate da tutti gli Stati membri (interrogazione scritta E-2815/97) ⁽¹⁾.

Nella sua risposta del 3 ottobre u.s. la Commissione ha indicato, in modo sorprendente, che «in virtù dei poteri e delle competenze attribuitegli dai trattati, la Commissione, in questa fase, non prevede un'armonizzazione delle carte di invalidità rilasciate nei vari Stati membri».

Ciò avveniva nel momento stesso in cui il Consiglio deliberava circa un progetto di modello comunitario uniforme di tessera di parcheggio per handicappati.

Detta tessera di parcheggio per handicappati non rappresenterebbe una prima tappa verso l'adozione di un modello comunitario di tessera di invalidità?

(¹) GU C 82 del 17.3.1998, pag. 144.

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(20 gennaio 1998)

La concessione di vantaggi fiscali o tariffari ai disabili rientra nella competenza degli Stati membri. Tali provvedimenti differiscono sensibilmente fra di loro nei diversi Stati membri tanto per i contenuti quanto per i beneficiari. Il riconoscimento reciproco dei documenti che attestano tali vantaggi è compito di ogni Stato membro.

È tuttavia esatto che la Commissione ha proposto l'adozione di una raccomandazione del Consiglio su un permesso di posteggio per disabili. Va tuttavia notato che tale proposta, che si basa sulle competenze comunitarie in materia di trasporti, non mira ad armonizzare le condizioni di concessione e di utilizzazione dei permessi di posteggio. La proposta si limita a prevedere il riconoscimento reciproco di tali permessi, nonché l'adozione di un modello standardizzato al fine di facilitare tale processo. La proposta incontra terreno favorevole in quanto la maggior parte degli Stati membri già rilascia tali permessi e persegue il medesimo obiettivo.

(98/C 174/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3611/97

di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(13 novembre 1997)

Oggetto: Commercio di tessili con la Cina

La Cina rappresenta il 16% del commercio mondiale nel settore tessile. Le esperienze fatte con partner commerciali cinesi insegnano che gli accordi sono scarsamente applicati e difficilmente rispettati.

Vista la posizione di forza della Cina sui mercati tessili, fino a che punto ritiene la Commissione equo nei confronti delle aziende europee riconoscere a questo paese lo status di paese in via di sviluppo con le condizioni commerciali preferenziali che ne derivano?

A tale proposito, qual è la posizione della Commissione circa le modalità di ammissione della Cina all'OMC cioè in un unico atto o a seguito di un periodo transitorio? Ritiene essa che l'ammissione graduale possa rappresentare un importante strumento di pressione ai fini del rispetto degli accordi sulle riforme?

In che misura prevede essa che i negoziati con la Cina possano tradursi in un'effettiva riduzione delle esistenti barriere non tariffarie? In che modo previene essa che le barriere vietate dall'OMC non siano sostituite da barriere non tariffarie?

Risposta data da sir Leon Brittan in nome della Commissione

(16 dicembre 1997)

I negoziati relativi all'ingresso della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sono ancora in una fase importante. Essi riguardano un'area molto vasta che va dagli impegni sui livelli tariffari all'abbattimento di numerosissime barriere non tariffarie, dall'applicazione di norme giuridiche sulla proprietà intellettuale all'apertura del settore dei servizi. L'adempimento degli obblighi connessi all'ingresso nell'OMC porterà in Cina un'ondata di liberalizzazione e condurrà il paese verso nuove riforme.

Secondo le disposizioni dell'OMC, valide per tutti i paesi, la Cina attuerà i propri impegni di liberalizzazione in maniera graduale, con diversi periodi di transizione.

La Commissione, sostenuta dagli Stati membri, ritiene che l'ingresso nell'OMC spingerà la Cina verso ulteriori riforme, verso lo sviluppo di un'economia di mercato e verso l'adempimento degli obblighi internazionali. Va ricordato che dal 1995 l'OMC dispone di un efficace meccanismo di composizione delle controversie che le consente di far pressione per l'attuazione degli accordi.

Quanto alle tariffe preferenziali per le importazioni di tessuti nella Comunità, esse sono bensì state concesse alla Cina, ma autonomamente dagli Stati membri, senza alcun nesso con l'ingresso della Cina nell'OMC. Per il resto, le importazioni di tessuti dalla Cina ricevono lo stesso trattamento di quelle provenienti dagli altri paesi, il che significa che per le importazioni nella Comunità sono ancora in vigore restrizioni quantitative. Queste importazioni saranno liberalizzate gradualmente nel quadro degli impegni dell'OMC.

La Commissione sa che negli ultimi anni il governo cinese ha realizzato riforme economiche significative. Tuttavia ulteriori misure sembrano essere necessarie affinché sia assicurata una stabile integrazione della Cina nell'economia mondiale e affinché questo mercato sia aperto ai beni e servizi di altri paesi, secondo le regole degli scambi mondiali. È opinione della Commissione che l'ingresso nell'OMC costituirà una notevole spinta verso il conseguimento di tali obiettivi.

(98/C 174/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3619/97

di Riccardo Garosci (UPE) alla Commissione

(10 novembre 1997)

Oggetto: Situazione dei distributori di carburante al dettaglio

A livello europeo la scarsa tutela di tutta la categoria dei distributori di carburante al dettaglio ha già gravemente indebolito il loro potere contrattuale nei confronti delle industrie petrolifere. Questo fenomeno sta causando disoccupazione e disagi sociali di notevole rilievo. Quali sono gli orientamenti operativi della Commissione a tale proposito?

Si chiede inoltre alla Commissione se sia al corrente che il Governo italiano sta realizzando un decreto legislativo «per la razionalizzazione del comparto distributivo dei carburanti» che in pratica impedirebbe ai distributori di benzina (art. 7) di esporre il marchio della compagnia petrolifera fornitrice. Tale obiettivo sarebbe palesemente in contrasto con gli interessi dei gestori e delle compagnie petrolifere stesse e lederebbe al diritto del consumatore all'informazione, di cui l'UE è sempre stata garante (art. 129 del trattato di Maastricht, modificato e rafforzato dal punto 27 del trattato di Amsterdam).

Risposta data dal Sig. Van Miert a nome della Commissione

(11 dicembre 1997)

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, nella maggior parte degli Stati membri sembra essere in corso un adeguamento strutturale che fa registrare una diminuzione del numero delle stazioni di servizio ed una differenziazione delle loro attività.

D'altra parte, nel quadro dell'attuazione delle norme di concorrenza del trattato CE esiste un regolamento di esenzione per categoria (regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione del 22 giugno 1983 riguardante l'applicazione dell'articolo 85 paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva⁽¹⁾), che disciplina tra l'altro gli accordi di distribuzione di prodotti petroliferi contenenti una clausola di acquisto esclusivo: tali accordi, che possono ricadere nel divieto delle intese sancito dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE, ne sono esentati a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti nel regolamento stesso.

In forza di detto regolamento le autorità nazionali garanti della concorrenza e le autorità giudiziarie nazionali dispongono della competenza ad applicare l'insieme delle norme europee di concorrenza che disciplinano tali accordi. È questo anzi, precisamente, uno degli obiettivi del regolamento: permettere alle autorità nazionali, che sono generalmente più vicine ai mercati di distribuzione dei combustibili, essenzialmente di dimensione nazionale, di garantire il rispetto del diritto comunitario della concorrenza.

D'altra parte la Commissione ha pubblicato un Libro verde riguardante l'applicazione delle norme di concorrenza alle restrizioni verticali ⁽²⁾, ed in particolare agli accordi di distribuzione. L'obiettivo del Libro verde consisteva nell'esaminare, nel quadro di un'ampia riflessione sulla politica di concorrenza da perseguire in futuro, diverse opzioni su questo tipo di accordi. Il Libro verde ha dato vita ad un ampio dibattito con gli ambienti interessati. Le conclusioni che saranno tratte dovranno ispirare le proposte che la Commissione dovrà presentare per dare seguito, tra l'altro, alla scadenza del succitato regolamento di esenzione per categoria, che avverrà il 31 dicembre 1999 ⁽³⁾.

La Commissione non ritiene che il fatto che le stazioni di servizio distribuiscano il carburante sotto un marchio proprio leda il diritto del consumatore all'informazione o sia in contrasto con gli interessi delle compagnie petrolifere.

⁽¹⁾ GU L 173 del 30.6.1983; rettifica GU L 281 del 13.10.1983.

⁽²⁾ COM(96)721 def.

⁽³⁾ Validità prolungata dal regolamento (CE) n. 1582/97 della Commissione del 30 luglio 1997 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 riguardanti l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie rispettivamente di accordi di distribuzione esclusiva e di accordi di acquisto esclusivo, GU L 214 del 6.8.1997.

(98/C 174/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3645/97

di Clive Needle (PSE) alla Commissione

(13 novembre 1997)

Oggetto: Aumento dell'incidenza dei casi di tubercolosi

L'Organizzazione mondiale della sanità ha recentemente pubblicato un rapporto preoccupante e senza precedenti sull'aumento dei casi di tubercolosi. In tale rapporto, un certo numero di paesi in via di sviluppo, cui si aggiungono Lituania, Estonia e Federazione russa, sono indicati quali «zone a rischio» in cui la tubercolosi è resistente agli antibiotici e i trattamenti sono descritti come «anarchia terapeutica».

Chiaramente, ciò presenta implicazioni per numerosi aspetti della politica e della prassi UE nel contesto della sua competenza in materia di sanità pubblica, contemplata all'articolo 129 del trattato sull'Unione europea.

Intende pertanto la Commissione precisare con urgenza il suo approccio in materia di lotta contro la tubercolosi, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di nuovi medicinali e trattamenti antitubercolosi?

Risposta data dalla Sig.ra Cresson in nome della Commissione

(13 gennaio 1998)

La ricerca sulla tubercolosi fa parte delle priorità del programma di ricerca biomedicina e salute.

Nel corso del Quarto programma quadro di RST ⁽¹⁾, sono state create sei reti di ricerca europee concernenti, in particolare, la ricerca sulla resistenza ai medicinali, sullo sviluppo di nuovi vaccini, come pure l'epidemiologia molecolare che associa partner dei paesi in via di sviluppo e dell'Europa orientale.

La lotta contro le malattie infettive che ricompaiono, tra cui la tubercolosi, viene menzionata esplicitamente tra gli obiettivi del progetto di Quinto programma quadro di RST ⁽²⁾ proposto dalla Commissione e, in particolare, l'obiettivo denominato «Scoprire le risorse della vita e dell'ecosistema», azione chiave «lotta contro le malattie virali ed altre malattie infettive».

⁽¹⁾ GU L 117 dell'8.5.1990.

⁽²⁾ Doc. COM(97) 142 def.

(98/C 174/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3649/97**di Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione***(19 novembre 1997)*

Oggetto: Sostegno alle PMI e alle microimprese del settore edile in Portogallo

Il Portogallo il settore dell'edilizia possiede un'importanza socioeconomica relevantissima. Accanto ad alcune grandi imprese esiste un grande numero di piccole e medie imprese che si trovano in una situazione di crescente dipendenza dalle prime e quindi si trovano in una condizione economica e finanziaria sempre più preoccupante, con possibili ripercussioni negative sui livelli occupazionali.

Come è noto, nell'intera Unione europea è in atto un impegno crescente per promuovere in modo deciso e intenso le microimprese e le piccole e medie imprese, senza dimenticare che esiste un programma specifico per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'industria in Portogallo.

In detto contesto può la Commissione comunicare quanto segue:

1. quali sono, nell'ambito del PEDIP, gli interventi o i programmi destinati a sostenere le piccole e medie imprese edili in Portogallo?
2. nel contesto più generale dei programmi comunitari di sostegno alle microimprese e alle PMI, esistono azioni finalizzate in modo specifico a sostenere le imprese di detto tipo nel settore edile?

Risposta data dalla signora Wulf-Mathies in nome della Commissione*(22 dicembre 1997)*

Nonostante il programma PEDIP non preveda misure specificamente finalizzate al sostegno delle piccole e medie imprese nel settore dell'edilizia civile in Portogallo, numerosi progetti finanziati nel quadro del programma forniscono notevoli quantità di lavoro alle imprese in questione, come avviene per altri programmi del quadro comunitario di sostegno per il Portogallo.

Le piccole e medie imprese (PMI) del settore edile beneficiano dell'aiuto diretto dell'iniziativa comunitaria a favore delle PMI. Tale categoria di PMI è specificamente ammissibile alle seguenti misure del programma:

- Misura 1: Aiuto alle microimprese e alle piccole imprese.
- Misura 2: Rafforzamento della competitività delle imprese nel settore del turismo, della costruzione civile e delle opere pubbliche.
- Misura 3: Sviluppo delle competenze tecnologiche nelle PMI.
- Misura 4: Formazione
- Misura 5: Ingegneria finanziaria

(98/C 174/142)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3654/97**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(19 novembre 1997)*

Oggetto: Prosecuzione delle azioni del Fondo di coesione

Sulla base delle disposizioni a tutt'oggi vigenti le risorse del Fondo di coesione sono destinate agli Stati membri il cui PIL pro capite è inferiore al 90% della media comunitaria e a condizione che vi sia un programma nazionale che soddisfi i requisiti economici della convergenza. Nel programma di azione 2000 la Commissione propone di mantenere il Fondo di coesione sotto l'attuale forma per far sì che il sostegno comunitario continui a sussistere per quegli Stati membri meno prosperi che sono stati ammessi alla terza fase dell'UEM.

Stando a quanto precede, i paesi che non entreranno nella terza fase dell'UEM continueranno, a giudizio della Commissione, a avere diritto alle risorse del Fondo di coesione anche dopo il 1999, sempreché il loro PIL pro capite sia inferiore al 90% della media comunitaria e dispongano di un programma nazionale di convergenza?

Risposta data dalla signora Wulf-Mathies in nome della Commissione

(5 gennaio 1998)

Nel suo documento ⁽¹⁾ Agenda 2000, la Commissione ha proposto che il Fondo di coesione venga mantenuto nella forma attuale. Ciò significa che gli Stati membri esclusi dalla terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) e con un PIL pro capite inferiore al 90% continueranno ad essere ammissibili se sarà stato preparato un programma nazionale che soddisfi i requisiti economici della convergenza di cui all'articolo 104c del trattato CE.

Una rassegna vertente sull'ammissibilità secondo il criterio del PIL pro capite inferiore al 90% della media comunitaria sarà effettuata a metà percorso, nel periodo 2000-2006.

⁽¹⁾ COM(97) 2000 def.

(98/C 174/143)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3655/97
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(19 novembre 1997)

Oggetto: Chiusura dei reattori nucleari di Kozloduy

Nell'Agenda 2000 figura che «a causa dei ritardi, dei quattro reattori di Kozloduy due cesseranno di funzionare nel 2001 e gli altri due nel 2001-2002» nonostante che l'accordo sottoscritto dalla Bulgaria con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ne preveda lo smantellamento entro il 1998. Da notizie diffuse dalla stampa risulta peraltro che il governo bulgaro intende mantenerli in attività fino al 2005 e 2010 rispettivamente.

In risposta all'interrogazione E-1545/96 ⁽¹⁾ la Commissione ha reso noto che «è stata identificata una serie di progetti» come ad esempio uno studio di opportunità sul collegamento delle reti elettriche di Grecia e Bulgaria in programma per il II semestre del 1996 al fine di sostituire gradualmente la centrale di Kozloduy.

1. Può la Commissione dire quale sarà il calendario che essa proporrà per smantellare definitivamente i reattori;
2. in che fase si trovano i vari progetti di investimento e lo studio di opportunità relativo al collegamento delle reti elettriche di Grecia e Bulgaria;
3. per quale motivo vi è un ritardo dell'estensione dell'UCPTE ai Balcani?

⁽¹⁾ GU C 305 del 15.10.1996, pag. 107.

Risposta data dal signor Van der Broek in nome della Commissione

(30 gennaio 1998)

1. L'accordo firmato tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Bulgaria non prevede date precise per la chiusura delle prime quattro unità dell'impianto di Kozloduy, ma stabilisce piuttosto le seguenti condizioni per la loro chiusura: le unità 1 e 2 saranno chiuse appena sarà disponibile un quantitativo sufficiente di energia sostitutiva, con l'allacciamento della stazione di pompaggio di Chaira e l'ammodernamento della centrale termoelettrica di Varna o di una delle unità 5 e 6 di Kozloduy, e le unità 3 e 4 saranno chiuse non appena lo consentirà la situazione energetica, ma in ogni caso appena saranno state ammodernate le unità 5 e 6 di Kozloduy e sarà stata portata a termine la conversione degli impianti di riscaldamento urbano di Sofia, Kostov e Republika per la co-generazione combinata di calore ed elettricità.

Nessuna di queste condizioni è stata ancora soddisfatta. Se il programma di ammodernamento delle unità 5 e 6 procederà secondo le previsioni, la data più prossima in cui potrebbe essere soddisfatta la prima condizione potrebbe essere il 2001.

La Commissione ha espresso il proprio parere nel quadro di Agenda 2000 ⁽¹⁾ e ha chiesto alle autorità bulgare di tener fede all'accordo con la BERS e di chiudere al più presto le unità più vecchie.

2. Lo studio di fattibilità sul funzionamento congiunta e sull'interconnessione delle reti elettriche greca e bulgara è giunto alla fase finale. La sua esecuzione ha subito ritardi a causa dei problemi finanziari provocati dalla crisi del sistema economico e bancario bulgaro, iniziata a metà del 1996 e riportata sotto controllo solo a metà del 1997.

3. Da qualche mese le reti della Grecia, della Serbia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM), della Romania, della Bulgaria e dell'Albania sono state collegate in parallelo con buoni risultati.

Vari studi (compresi alcuni lavori finanziati da Phare) hanno dimostrato che il collegamento della rete balcanica all'Unione per il coordinamento della produzione e del trasporto di energia elettrica (UCPTE) può essere effettuato senza particolari difficoltà tecniche e gli investimenti necessari sono stati identificati con discreta precisione.

Per garantire di fatto tale interconnessione, tuttavia, rimangono ancora alcune difficoltà, tra le quali la costruzione di linee elettriche a voltaggio abbastanza elevato tra il blocco UCPTE/CENTREL ⁽²⁾ e le reti della regione balcanica.

⁽¹⁾ COM(97) 2000 def.

⁽²⁾ UCPTE (rete dell'Europa occidentale) CENTREL (rete di Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, definitivamente attivata a partire dall'anno scorso).

(98/C 174/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3660/97

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(19 novembre 1997)

Oggetto: Studio sul «corridoio adriatico»

Al momento dell'approvazione da parte del PE dei 14 progetti prioritari per il sistema delle reti transeuropee di trasporto, la Commissione, pur non potendo riconoscerne la priorità, non ha rifiutato l'ipotesi del «corridoio adriatico» come sistema intermodale, tanto che era stata indicata la data del 1995 per iniziare lo studio del progetto.

A distanza di due anni, la Commissione:

1. può riferire quando la gara d'appalto per lo studio di fattibilità è stata conclusa?
2. Può indicare quando lo studio sarà terminato?
3. Entro quale data, a partire dalla conclusione dello studio di fattibilità, esprimerà un suo parere di congruità?
4. Quale contributo ha previsto per questo studio?
5. Quando, nel quadro della politica dei trasporti, intende proporre la lista degli scali marittimi di «valore comunitario»?

Risposta data dal Signor Kinnock a nome della Commissione

(16 dicembre 1997)

Il regolamento (CE) 2236/95 del Consiglio ⁽¹⁾ è la base giuridica che disciplina la concessione di finanziamenti comunitari nel quadro delle reti transeuropee (TEN), tra cui la rete transeuropea dei trasporti, per il periodo 1995-1999. Ai sensi del citato regolamento, le domande di assistenza finanziaria devono essere presentate alla Commissione dagli Stati membri in questione o dall'ente direttamente interessato, con il consenso dello Stato membro di appartenenza.

Nel 1995 la Comunità ha destinato un Mio di ECU dalla linea di bilancio delle TEN- Trasporti (B5-700) al cofinanziamento di uno studio di fattibilità relativo al corridoio adriatico.

Secondo le informazioni in possesso della Commissione, la gara di appalto relativa allo studio di fattibilità è stata chiusa nel giugno 1997 e lo studio sarà completato nel 1998.

Di norma, le autorità nazionali e la Commissione effettuano una valutazione tecnico-finanziaria degli studi di fattibilità dopo la conclusione degli stessi e dopo che è stato richiesto il pagamento dell'ultima rata del finanziamento comunitario.

Entro la fine dell'anno in corso, la Commissione prevede di adottare una relazione sull'inclusione degli scali marittimi e fluviali e dei terminal intermodali nella rete transeuropea dei trasporti.

(¹) GU L 228 del 23.9.1995.

(98/C 174/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3663/97

di Carlo Ripa di Meana (V) alla Commissione

(19 novembre 1997)

Oggetto: Assegnazione appalto per la progettazione Nuova Tangenziale Est

In una interrogazione al Sindaco di Roma, Francesco Rutelli, presentata dal consigliere Adriana Spera, risulta che l'Amministrazione comunale di Roma nell'assegnazione dell'appalto per la progettazione della Nuova Tangenziale Est a favore della Spa Ferrovie dello Stato, per un importo di oltre 6 miliardi di lire, ha violato il disposto di cui alla Direttiva 92/50/CEE (¹), recepita dallo Stato italiano con D.L. n. 157/95. In particolare, il Comune di Roma ha assegnato tale appalto con il sistema della trattativa privata, senza il ricorso alla gara europea, sull'errato presupposto che l'appalto in questione rientrasse tra quelli «esclusi». Poiché risulta che tanto il consigliere Spera quanto l'Usicons (associazione di consumatori) hanno a suo tempo segnalato alla Commissione la vicenda, può essa far sapere se vi è stato un intervento da parte sua e, in caso affermativo, con quale esito?

Inoltre, risulta alla Commissione che il Sindaco di Roma abbia revocato la delibera con la quale aveva assegnato l'appalto alla Spa Ferrovie dello Stato, affidandolo, nuovamente con il sistema della trattativa privata, alla Spa S.T.A., Società interamente controllata dal Comune di Roma, che si occupa della rimozione delle auto in sosta vietata ma non di progettazione e che, pertanto, non può accedere alla trattativa privata quale organismo con diritti di esclusiva nella materia oggetto dell'appalto?

(¹) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1

Riposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(6 gennaio 1998)

Il 17 marzo 1997, la Commissione ha inviato una domanda di informazioni alle autorità italiane, manifestando le sue perplessità sulle compatibilità con il diritto comunitario dell'assegnazione a Ferrovie dello Stato S.p.A. dell'appalto per la progettazione della nuova tangenziale Est. Le autorità italiane hanno risposto il 2 ottobre 1997, formulando le loro osservazioni e segnalando che stavano studiando soluzioni alternative.

Nel frattempo, la Commissione era stata informata che il 1° agosto 1997 il Comune di Roma aveva preso una nuova decisione che abrogava la decisione precedente. Il 24 ottobre 1997 la Commissione ha inviato un'altra domanda di informazioni alle autorità italiane su questa nuova decisione, segnalando loro che la nuova delibera che attribuisce alla società STA S.p.A. l'appalto per la progettazione della tangenziale solleva anch'esso riserve quanto alla sua compatibilità con il diritto comunitario degli appalti pubblici e in particolare con la direttiva 92/50/CEE recante coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

(98/C 174/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3668/97**di Freddy Blak (PSE) alla Commissione***(19 novembre 1997)**Oggetto:* Parità delle retribuzioni

Negli ultimi anni, le disparità retributive tra uomini e donne in Danimarca sono aumentate. Attualmente, la situazione è talmente grave da far registrare una variazione della retribuzione mensile media pari al 147,3% tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. Da un nuovo studio risulta che le disparità salariali sorgono principalmente quando il sistema della retribuzione è incomprensibile e i criteri utilizzati per il calcolo del salario sono poco chiari e obiettivi.

Il sistema della retribuzione, che determina scarti salariali crescenti tra uomini e donne, deve chiaramente essere in contrasto con la direttiva 75/117/CEE ⁽¹⁾ sulla parità delle retribuzioni. Può la Commissione indicare quali rigorose sanzioni intende adottare per obbligare la Danimarca a rispettare la direttiva in parola?

⁽¹⁾ GU L 45 del 19.2.1975, pag. 19.

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione*(14 gennaio 1998)*

Il principio in base al quale gli uomini e le donne devono ricevere una retribuzione uguale per un lavoro uguale figura fin dall'inizio nella legislazione comunitaria (Articolo 119 del Trattato CE). Questo principio è stato ampliato nella Direttiva 75/117/CEE sulla parità delle retribuzioni, che ha introdotto il concetto di pari retribuzione per lavoro uguale. Tutti gli Stati membri, ivi compresa la Danimarca, hanno recepito pienamente nella legislazione nazionale la legislazione comunitaria. Tuttavia, la realizzazione di questo principio di parità delle retribuzioni non è ancora realtà a causa di molteplici fattori (separazione orizzontale e verticale nella struttura dell'occupazione femminile, sottovalutazione delle professioni femminili, variazione nelle strutture dell'occupazione e dei sistemi di compenso). Per tentare di ridurre il divario fra gli uomini e le donne, la Commissione nel luglio 1996 ha approvato un codice di condotta relativo a questo settore specifico. L'obiettivo è quello di fornire ai datori di lavoro e a coloro che partecipano alle contrattazioni collettive a tutti i livelli una consulenza concreta su come organizzare e applicare la valutazione delle mansioni e i sistemi di classificazione, ritenuti essenziali per eliminare la discriminazione sessuale dalle strutture retributive.

(98/C 174/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3669/97**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(19 novembre 1997)**Oggetto:* Traffico di droga nei Balcani

Un rapporto pubblicato dall'«OBSERVATOIRE GEOPOLITIQUE DES DROGUES» di Parigi sostiene che dai porti bulgari di Varna e Burgas transitano grandi quantitativi di droga prodotta nel Caucaso e in Turchia e diretta nell'Europa occidentale.

Stando a un comunicato emesso dal rappresentante del ministero degli esteri bulgaro, Cavdar Krumof, «centinaia di imprese turche, bulgare e macedoni operano nel giro della droga in Bulgaria, mentre le autorità di polizia ne controllano solo alcune». Relativamente ai quantitativi sequestrati il dirigente bulgaro ha riferito che nel 1997 sono ammontati a 57,4 chili di eroina e 530,9 chili di hascish, dati questi che l'Osservatorio in parola ritiene del tutto lacunosi stante la massa di droga che transita in tale paese e i quantitativi di hascish e «papavero» prodotti soprattutto da gruppi di turcofoni nel sud della Bulgaria, come espressamente riferito nel rapporto.

Qual è la posizione ufficiale della Commissione al riguardo? Cosa intende fare per porre fine al flusso inarrestabile di droga proveniente dalla Turchia e dintorni e diretta, via la Bulgaria, nell'Unione europea, visto che la Bulgaria riceve finanziamenti dell'Unione in forza della sua partecipazione a PHARE e la Turchia ha sottoscritto un accordo di unione doganale con l'Unione europea?

Risposta data dalla Sig.ra Gradin a nome della Commissione

(13 gennaio 1998)

Il traffico di droga attraverso i Balcani è un problema che preoccupa la Commissione. Nel corso di una riunione ministeriale tenutasi nel novembre 1996, alla quale hanno partecipato la Comunità e i paesi dell'Europa Centrale e Orientale, la regione del sud-est europeo è stata considerata un territorio prioritario nel quale rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi dell'Europa Centrorientale nella lotta contro la droga.

Attraverso il programma Phare — principale strumento finanziario della Comunità per la cooperazione con i paesi dell'Europa Centrorientale nel campo della droga — la Commissione assiste i paesi partner nei loro sforzi di lotta contro l'abuso e il traffico illecito delle droghe. È in corso di preparazione un programma centrale internazionale comune di lotta contro la droga nei paesi del sud-est europeo, che in una prima fase comprenderà la Bulgaria, la Romania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM), cui partecipano le Nazioni Unite, la Comunità e Phare, inteso a:

- rafforzare i controlli contro il traffico di droga nei porti del Mar Nero (Varna, Burgas e Costanza);
- rafforzare i controlli contro il traffico di droga sulle strade al confine con la Romania;
- organizzare una cooperazione per le misure di controllo e rafforzare le capacità di individuazione ai posti di confine stradali in Bulgaria e nella FYROM;
- rafforzare i controlli contro il traffico di droga in determinati aeroporti (Sofia, Varna, Costanza, Bucarest, Timisoara, Skoplje);
- sviluppare dei sistemi di raccolta e analisi di dati informativi;
- istituire dei meccanismi e formare degli esperti per il controllo delle forniture.

La Comunità parteciperà inoltre ad un'operazione strategica programmata dall'organizzazione mondiale delle dogane (WCO) per combattere il traffico di droga nel sud-est europeo. Questa partecipazione sarà finanziata dal programma OISIN per la formazione e la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge ⁽¹⁾, gestito dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 7 del 10.1.1997

(98/C 174/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3670/97

di Gary Titley (PSE) alla Commissione

(19 novembre 1997)

Oggetto: Interferenze alle trasmissioni via satellite e il regolamento CE sugli ostacoli agli scambi.

Dall'1 al 23 luglio 1997 le trasmissioni della MED-TV dal satellite EUTELSAT sono state continuamente disturbate. La MED-TV trasmette in lingua curda da Londra con licenza della Independent Television Commission del Regno Unito.

Può la Commissione confermare che le interferenze alle trasmissioni MED-TV rappresentano una violazione al regolamento della Comunità europea sugli ostacoli agli scambi?

Risposta data dal Sig. Oreja in nome della Commissione*(6 gennaio 1998)*

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-3449/97 dell'Onorevole De Vries ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. n. 60.

(98/C 174/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3671/97**di Patricia McKenna (V) alla Commissione***(19 novembre 1997)*

Oggetto: Previdenza sociale per i disabili che si trasferiscono da uno Stato all'altro nell'ambito della UE

Per il momento i disabili che percepiscono una pensione di invalidità nel paese di origine non hanno il diritto di ricevere gli stessi pagamenti se si trasferiscono in un altro Stato della UE.

Questa situazione potrebbe essere contraria alla politica UE di non discriminazione.

Intende la Commissione presentare proposte per porre fine a questa situazione?

Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione*(8 gennaio 1998)*

La pensione di invalidità è una prestazione speciale non contributiva ai sensi dell'articolo 4.2.a) del regolamento del Consiglio (CEE) n° 1408/71 emendato e aggiornato dal regolamento del Consiglio (CE) n° 118/97 del 2 dicembre 1996 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità e dal regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce la procedura d'attuazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾. Dette prestazioni speciali non contributive, che hanno le caratteristiche sia della sicurezza sociale sia dell'assistenza sociale, sono elencate nell'allegato IIa. L'articolo 10a del regolamento (CEE) n. 1408/71 recita che tali prestazioni saranno concesse esclusivamente sul territorio dello Stato membro in cui risiede la persona. In altre parole, prestazioni speciali non contributive non possono essere «esportate» in un altro Stato membro.

Giova notare tutta che una persona che si sposta in un altro Stato membro e vi risiede ha diritto alle prestazioni speciali non contributive concesse dalla legislazione del suddetto Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato membro. Non vi è pertanto discriminazione sulla base della nazionalità e questa situazione non è contraria al principio di parità di trattamento (articolo 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71).

La questione dell'interpretazione e della validità di queste norme specifiche di coordinamento per le prestazioni speciali non contributive, introdotte nel 1992, è stata sollevata davanti alla Corte di giustizia nel caso Snares ((C-20/96), riguardante la concessione della pensione di invalidità ai sensi della legislazione britannica. Dopo aver esaminato le disposizioni oggetto del ricorso, la Corte ha deciso nella sua sentenza del 4 novembre 1997 che esse sono compatibili con l'articolo 51 del Trattato CE.

⁽¹⁾ GU L 28, del 30.1.1997

(98/C 174/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3676/97**di Gianni Tamino (V) alla Commissione***(10 novembre 1997)*

Oggetto: Proroga della concessione ad Autostrade spa

La Corte dei conti italiana ha bocciato il 27 ottobre 1997 un decreto interministeriale che intendeva prorogare di 20 anni, fino al 2038, la concessione ad Autostrade spa. Già nel mese di agosto il suo ufficio controllo atti del governo aveva espresso forti perplessità sulla proroga citata. Tra le ragioni della bocciatura figura anche il mancato rispetto della legislazione comunitaria. La Corte considera viziata la proroga per l'inserimento di una concessione di una «nuova opera», la variante di valico Firenze-Bologna, per la quale sarebbe necessaria una gara europea. Già in passato questo espediente è stato utilizzato per ottenere proroghe.

Conferma la Commissione i dubbi della Corte dei conti italiana?

Intende la Commissione garantire il rispetto di tutte le norme europee che si applicano a quel settore, anche nel caso citato?

Può la Commissione dare una valutazione, per quanto completa, sulla gestione delle concessioni alle società autostradali italiane?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(6 gennaio 1998)*

La Commissione non dispone, per il momento, né del decreto interministeriale citato dall'onorevole parlamentare, né di elementi che le permettano di valutare quest'atto alla luce del diritto comunitario degli appalti pubblici.

In virtù delle facoltà che le sono attribuite dall'articolo 155 del trattato CE, essa prenderà contatto con le autorità italiane per ottenere gli elementi di diritto e di fatto che sono necessari per verificare la conformità del suddetto decreto con il diritto comunitario degli appalti pubblici.

Prima di quest'esame, la Commissione non può esprimere una valutazione delle concessioni alle società autostradali.

(98/C 174/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3678/97**di Rosemarie Wemheuer (PSE) alla Commissione***(19 novembre 1997)*

Oggetto: Costruzione di una centrale a Creta

1. Può la Commissione comunicare se e quando è prevista la costruzione a Creta di una centrale fotovoltaica, precisandone la potenza, il livello della promozione UE e le imprese beneficiarie del sostegno?
2. Alla luce delle ripetute notizie diffuse dalla stampa secondo cui greenpeace ha influenzato la costruzione dell'impianto, può la Commissione comunicare le modalità di detta influenza?
3. Può la Commissione comunicare in che fase si trova un progetto di costruire una centrale termica solare a Creta con una potenza di 50 MW, sostenuto dal programma THERMIE, nonché la localizzazione prevista per l'impianto?
4. Esiste un collegamento tra la costruzione di una centrale fotovoltaica a Creta e il progetto già sostenuto con THERMIE di costruire una centrale termica solare? Corrispondono al vero le notizie secondo cui la centrale termica solare verrebbe rinviata a favore di quella fotovoltaica?

5. Sulla base della informazioni di cui dispone la Commissione, da parte del governo greco, del governo regionale di Creta o di altri enti locali, oppure di imprese pubbliche o private, sono state inoltrate richieste di mezzi del Fondo regionale per la costruzione a Creta di centrali elettriche funzionanti con combustibile fossile?

Risposta data dal signor Papoutsis a nome della Commissione

(9 gennaio 1998)

1. Nell'ambito del programma operativo «Energia» previsto dal quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per la Grecia, la società Iweco Solar SA ha presentato due proposte per la costruzione di due centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, con una capacità, rispettivamente, di 5 megawatt (MW) per quella situata nella località di Mires d'Iraklio e di 4,9 MW per quella da erigere presso Retimo. Solo la prima proposta è stata accettata a determinate condizioni. Al momento le autorità elleniche stanno verificando che il proponente abbia effettivamente rispettato tali condizioni.
2. La Commissione non è a conoscenza delle informazioni cui fa riferimento l'onorevole parlamentare; pertanto non è in grado di fornire le precisazioni richieste.
3. La centrale termoelettrica solare di 52 megawatt elettrici (Mwe), denominata Theseus, è cofinanziata dal programma Thermie. Il progetto Theseus comprende l'installazione di una centrale di produzione di energia elettrica con una capacità di 52 Mwe che abbinava un campo di ricevitori di energia solare (tecnologia ad alta temperatura) ad un tradizionale generatore di gas (sistema ibrido). La località designata è Frangokastello nel dipartimento della Canea (Creta). La fase di progettazione è sostenuta dal programma Thermie (contratto n. TE/235/96), vista la natura innovativa del sistema ibrido proposto. Come prevede il piano energetico regionale di Creta, al termine di questa prima fase verranno forniti particolari sulle dimensioni, le specifiche del progetto e il consorzio che meglio si presta alla realizzazione dell'opera. Il contratto relativo al progetto è stato firmato nel dicembre 1996 e i lavori sono stati avviati nel gennaio 1997.
4. Poiché la centrale fotovoltaica e la centrale termoelettrica solare vengono realizzate con l'aiuto di due diversi strumenti della Commissione, mediante tecnologie diverse (processo fotovoltaico e processo termoelettrico solare ibrido), per capacità diverse (5 MW di picco massimo (MWp) contro 52 Mwe) e con finalità differenti (sviluppo regionale e innovazione tecnologica), non c'è motivo che un progetto escluda l'altro.
5. La Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta di cofinanziamento a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale per questo tipo di progetti.

(98/C 174/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3684/97

di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(19 novembre 1997)

Oggetto: Proposta di accordo multilaterale sugli investimenti

Qual è l'opinione della Commissione in merito al proposto accordo multilaterale sugli investimenti attualmente all'esame dell'OCSE?

Non ritiene la Commissione che tale accordo possa rappresentare una minaccia per l'ambiente e per il benessere a livello mondiale nonché per la sovranità in campo economico e sociale?

Conviene inoltre la Commissione che le proposte potrebbero eliminare qualsiasi flessibilità degli investimenti e dar luogo a investimenti in settori inadeguati?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione*(7 gennaio 1998)*

Con decisione del Consiglio del 22 maggio 1995, la Comunità partecipa ai negoziati relativi a un accordo multilaterale sugli investimenti, che si svolgono nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Gli orientamenti di negoziato relativi alla partecipazione della Comunità e degli Stati membri sono stati adottati dal Consiglio il 27 novembre 1995. Nel maggio 1997, nel corso della riunione ministeriale dell'OCSE si è deciso di finalizzare i negoziati relativi all'accordo multilaterale sugli investimenti entro la data della riunione prevista all'inizio di maggio 1998.

L'obiettivo della Comunità e degli Stati membri nel quadro dei negoziati è raggiungere un accordo giuridicamente vincolante che si applichi a tutti i livelli di governo, in grado di creare un contesto di investimenti trasparente, non discriminatorio e libero, che riguardi la fase pre e post investimenti la cui applicazione sia limitata esclusivamente da deroghe specifiche e ben definite per quanto riguarda i paesi, a livello settoriale o orizzontale, e che comporti procedure per la composizione di controversie a livello di investitori-Stato e Stato-Stato. Il risultato dei negoziati dovrà rispettare il trattato CE e garantire il proseguimento del processo d'integrazione della Comunità.

La Commissione ritiene che, se questo obiettivo verrà raggiunto, l'accordo multilaterale sugli investimenti sarà in grado di colmare le lacune a livello delle norme internazionali di cui deve disporre un'economia mondiale e si rivelerà vantaggioso per gli investitori europei, il settore dell'occupazione e la competitività. Per quanto riguarda la possibile minaccia che l'accordo costituisce per l'ambiente, le prestazioni sociali e la capacità dei governi di elaborare e attuare politiche ambientali efficaci a livello interno, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a consultare le risposte delle interrogazioni scritte n. E-3289/97 ⁽¹⁾ e 3291/97 ⁽²⁾ dell'onorevole Dreissl-Dörfler. È inoltre importante notare che il gruppo responsabile dei negoziati, in vista dell'accordo, nell'ottobre 1997, ha deciso di avviare un riesame ambientale dell'accordo che sarà finalizzato nel gennaio 1998.

⁽¹⁾ GU C 134 del 30.4.1998, pag. 131.

⁽²⁾ GU C 134 del 30.4.1998, pag. 132.

(98/C 174/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3686/97**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione***(19 novembre 1997)*

Oggetto: Legge Helms-Burton e accordi con gli Stati Uniti

In merito all'applicazione della legge Helms-Burton e alle sue conseguenze, ed esaminato l'accordo fra la Commissione e l'Amministrazione nordamericana, non ritiene la Commissione che tale accordo sia squilibrato, in quanto non prevede alcuna concessione da parte degli Stati Uniti a fronte di impegni da parte dell'Unione europea?

(98/C 174/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3687/97**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione***(19 novembre 1997)*

Oggetto: Autonomia della politica estera ed extraterritorialità di alcune leggi

Se dall'applicazione extraterritoriale di alcune leggi, come quella conosciuta come legge Helms-Burton, deriva una limitazione della volontà degli Stati e delle loro politiche estere e commerciali, in quanto tale volontà è soggetta alle azioni intraprese o proposte a un dato momento da singoli cittadini o organizzazioni imprenditoriali, quali iniziative intende adottare la Commissione per evitare limitazioni alla politica commerciale e alla politica estera dell'Unione europea?

(98/C 174/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3688/97**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione***(19 novembre 1997)**Oggetto:* Legge Helms-Burton

E' pienamente consapevole la Commissione del fatto che, dopo i negoziati fra la Commissione e l'Amministrazione nordamericana sull'applicazione della legge Helms-Burton, il potere legislativo degli Stati Uniti ha irrigidito ancor più la propria posizione, a detrimento degli interessi dell'Unione europea?

A fronte del comportamento del potere legislativo degli Stati Uniti, quali misure ha adottato o intende adottare la Commissione?

(98/C 174/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3689/97**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione***(19 novembre 1997)**Oggetto:* Extraterritorialità di talune leggi degli Stati Uniti

Quali azioni concrete sta adottando la Commissione per evitare che nell'Accordo multilaterale di investimenti dell'OCSE vengano recepiti, e acquisiscano in tal modo carattere di extraterritorialità, i contenuti delle leggi Helms-Burton e D'Amato-Kennedy?

(98/C 174/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3690/97**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione***(19 novembre 1997)**Oggetto:* Certezze giuridiche per gli investimenti a Cuba

I negoziati e gli accordi tra la Commissione e l'Amministrazione nordamericana offrono forse alle imprese che hanno investito a Cuba la sicurezza che saranno esentate tanto presentemente, quanto in futuro, da qualunque responsabilità al riguardo?

I negoziati e gli accordi in merito alla legge Helms-Burton offrono la garanzia di certezze giuridiche per quanto concerne gli investimenti a Cuba in questione?

Risposta comune**data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3686/97, E-3687/97, E-3688/97, E-3689/97 e E-3690/97***(19 dicembre 1997)*

L'intesa con gli Stati Uniti non è squilibrata. La Commissione ha avviato una procedura in seno all'organizzazione mondiale del commercio contro la legge Helms-Burton. La Commissione ritiene che tale normativa violi la legge internazionale dal momento che essa intende influenzare (o di fatto influenza) il comportamento delle imprese comunitarie a causa dei loro contatti con Cuba. L'intesa sulla legge Helms-Burton e sulla legge D'Amato raggiunta l'11 aprile 1997 dalla Comunità e dagli Stati Uniti, con cui la Comunità si impegna a sospendere in seno all'OMC l'azione relativa alla legge Helms-Burton, richiede lo sviluppo di norme che «possano impedire e dissuadere da future acquisizioni di investimenti provenienti da qualunque Stato che abbia espropriato o nazionalizzato tali investimenti». Inoltre e parallelamente, l'intesa prevede che Comunità e Stati Uniti collaborino nell'affrontare e risolvere, in base a principi concordati, il problema dei conflitti giurisdizionali e dei boicottaggi secondari. È importante notare che i colloqui tra la Comunità e gli Stati Uniti su questo punto procedono di pari passo con i colloqui relativi alle norme sugli investimenti. I colloqui attualmente in corso mirano a trovare un accordo accettabile che renda possibile una deroga al titolo IV della legge Helms-Burton, neutralizzando così gli effetti extraterritoriali della legge stessa.

Inoltre, la Comunità ha precisato che non verrà attuata nessuna composizione delle controversie relative alla legge Helms-Burton se gli Stati Uniti non avranno prima concesso alle imprese comunitarie anche una deroga alla legge D'Amato.

La Comunità si è riservata tutti i diritti di riaprire l'azione in seno all'OMC o di riavviare nuovi procedimenti nel caso in cui, a seguito di un rifiuto o di una sospensione delle deroghe, venissero adottate misure a carico delle imprese comunitarie ai sensi delle leggi Helms-Burton o D'Amato.

(98/C 174/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3691/97

di Kirsi Piha (PPE) alla Commissione

(19 novembre 1997)

Oggetto: Epizoozia della vacca pazza

Negli Stati membri l'epizoozia della vacca pazza (ESB) è stata una questione delicata e fonte di sdegno. Dal canto suo, il Parlamento ha chiesto alla Commissione chiarimenti sul caso e i suoi sviluppi, mentre l'on. Böge ha elaborato una relazione per l'apposita commissione temporanea d'inchiesta, che sarà fra breve analizzata in Aula. Placatasi la tempesta, in Belgio è stato rinvenuto un nuovo caso di ESB. La diffusione del morbo, il trasporto delle carni e la loro vendita come carni provenienti da un altro paese hanno fatto sorgere nei cittadini dubbi quanto ai principi della libera concorrenza. Quali azioni concrete intende la Commissione adottare per porre fine alla diffusione dell'ESB?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino a nome della Commissione

(9 gennaio 1998)

Il nuovo caso di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) constatato in Belgio conferma la necessità di mantenere e, se necessario, di aumentare la vigilanza nei confronti dell'epizootia in tutti gli ambienti interessati, a cominciare dalla Commissione.

I provvedimenti di lotta contro l'ESB già applicati dalla Commissione verranno quindi mantenuti e, se del caso adattati o potenziati. Detti provvedimenti riguardano segnatamente le farine di carne e di ossi per l'alimentazione animale, l'ispezione e il controllo veterinari. Inoltre, la Commissione sta lavorando su una proposta in materia di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST).

Altri provvedimenti sono stati decisi o stanno per esserlo; essi riguardano in particolare la ricerca nel settore delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), per la quale gli sforzi di coordinamento fra gli Stati membri e di finanziamento verranno continuati o intensificati, mentre verranno precisati i materiali a rischio e le farine destinate all'alimentazione animale per i quali la Commissione si prepara a presentare prossimamente nuove proposte; inoltre, il controllo e l'attività ispettiva nei confronti dell'intero ciclo di produzione bovina sono stati potenziati nel 1997 e lo saranno ulteriormente nel 1998, mentre a decorrere dal 1° gennaio 1998 viene controllata la provenienza dei bovini.

Come può constatare l'Onorevole parlamentare la Commissione non ha quindi in nessun modo intenzione di ridurre i suoi sforzi in questo settore, bensì si prefigge di intensificarli non soltanto per arginare la diffusione dell'ESB, ma anche per sradicare l'epizootia il più rapidamente possibile.

(98/C 174/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3694/97

di Kirsi Piha (PPE) alla Commissione

(19 novembre 1997)

Oggetto: Utilizzo delle risorse del programma Phare in Slovenia

L'Unione europea assiste i paesi dell'Europa centrale e orientale con il programma Phare che ha significato ingenti aiuti allo sviluppo di paesi candidati all'adesione. Può la Commissione far sapere come sono state utilizzate le risorse destinate dal programma Phare nel 1997 alla Slovenia?

Risposta data dal Sig. van den Broek in nome della Commissione

(19 dicembre 1997)

In relazione al programma Phare 1997 in Slovenia, la Commissione comunica all'onorevole parlamentare quanto segue:

Nell'ambito dei programmi nazionali Phare, il programma operativo nazionale 1997 proposto (17,75 MECU) è stato adottato dal governo sloveno il 17 luglio 1997 e presentato al comitato di gestione Phare il 2 ottobre 1997. La tabella seguente presenta la ripartizione globale di fondi proposta per tale programma operativo nazionale nel 1997:

Asse prioritario	Programma	Componenti	Assegnazione in MECU
POTENZIAMENTO ISTITUZIONALE 10,30 MECU 58%	Preparazione alla preadesione 4,55 MECU	Programma d'integrazione europea Sensibilizzazione dei cittadini II Giustizia e affari interni Sostegno al parlamento	3,35 0,50 0,30 0,40
	Adozione di norme e standard settoriali europei 5,75 MECU	Agricoltura Trasporti Energia Finanze pubbliche, settore finanziario, dogane Salute e sicurezza sul lavoro Standard Qualificazione professionale e certificazione	1,25 0,45 0,80 1,00 0,75 0,50 1,00
COMPETITIVITÀ ECONOMICA 2,45 MECU 13%	Competitività economica 1,45 MECU	Promozione del commercio e degli investimenti Centri di consulenza alle imprese locali Attuazione delle regolamentazioni tecniche Sostegno alle famiglie e servizi sociali	0,50 0,20 0,50 0,25
	Formazione professionale, istruzione e formazione		1,00
INVESTIMENTI 5 MECU 29%	Schema finanziario regionale per le micro e piccole imprese		1,00
	Fondo ambientale		4,00
TOTALE GENERALE			17,75

Un'altra assegnazione di bilancio aggiuntiva di 1,25 MECU è prevista per il programma Tempus.

Nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera (CBC) sono stati assegnati 6 MECU a favore della cooperazione con l'Italia e l'Austria nel 1997. L'assegnazione di fondi è la seguente:

Programma CBC 1997	Settori	Assegnazione di bilancio in ECU
CBC Slovenia/Italia 3 MECU	Trasporti frontaliere/infrastrutture	600 000
	Ambiente	803 000
	Sviluppo e cooperazione economici	970 000
	Sviluppo delle risorse umane	137 000
	Cooperazione culturale	290 000
	Gestione del programma	200 000
CBC Slovenia/Austria 3 MECU	Assistenza tecnica	180 000
	Sviluppo economico	1 103 000
	Trasporti frontaliere/infrastrutture	701 000
	Sviluppo delle risorse umane	206 000
	Ambiente	810 000

La dotazione globale di Phare impegnata nel 1997 a favore della Slovenia è pari a 25 MECU.

(98/C 174/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3697/97**di Kirsi Piha (PPE) alla Commissione***(19 novembre 1997)*

Oggetto: Utilizzo delle risorse del programma Phare in Lettonia

L'Unione europea assiste i paesi dell'Europa centrale e orientale con il programma Phare che ha significato ingenti aiuti allo sviluppo di paesi candidati all'adesione. Può la Commissione far sapere come sono state utilizzate le risorse destinate dal programma Phare nel 1997 alla Lettonia?

Risposta data dal Sig. van den Broek in nome della Commissione*(16 dicembre 1997)*

Il programma operativo nazionale per la Lettonia finanziato da Phare nel 1997, dell'importo globale di 37,6 MECU, si incentra sulle infrastrutture, l'integrazione europea, lo sviluppo del settore privato e lo sviluppo istituzionale e delle risorse umane. Nel 1997 i settori prioritari sono state:

- Integrazione europea (5,5 MECU)
- Sviluppo del settore pubblico (4,85 MECU)
- Sviluppo del settore privato (6,1 MECU)
- Sviluppo del settore finanziario (2,2 MECU)
- Istruzione (1,65 MECU)
- Energia (3,9 MECU)
- Ambiente (6,1 MECU)
- Trasporti (5,1 MECU)
- Gestione (1,3 MECU)

Oltre al programma nazionale del 1997, sono stati impegnati 1,8 MECU per Tempus e 3,2 MECU per progetti di cooperazione transfrontaliera.

Il memorandum di finanziamento del programma 1997 è stato firmato nel novembre 1997 e il programma sarà realizzato nel corso del 1998 e del 1999; pertanto, è troppo presto per valutarne l'impatto.

(98/C 174/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3698/97**di Kirsi Piha (PPE) alla Commissione***(19 novembre 1997)*

Oggetto: Utilizzo delle risorse del programma Phare in Lituania

L'Unione europea assiste i paesi dell'Europa centrale e orientale con il programma Phare che ha significato ingenti aiuti allo sviluppo di paesi candidati all'adesione. Può la Commissione far sapere come sono state utilizzate le risorse destinate dal programma Phare nel 1997 alla Lituania?

Risposta data dal Sig. Van den Broek in nome della Commissione*(22 dicembre 1997)*

Il programma operativo nazionale (PON) finanziato da Phare per il 1997, del valore complessivo di 43,2 MECU, comprende le seguenti componenti:

- integrazione europea (11 MECU); sostegno allo sviluppo istituzionale, legislativo e normativo ai fini dell'integrazione della Lituania nell'UE. L'assistenza in questo campo si avvarrà del contributo dei gruppi di lavoro interministeriali per attività che riguardano lo sviluppo istituzionale e strutturale;

- infrastrutture (14 MECU) — investimenti diretti in progetti nei settori trasporti, telecomunicazioni, energia e ambiente;
- sviluppo economico (12,85 MECU) — agricoltura, sviluppo delle imprese e promozione delle esportazioni, privatizzazione e riforma del settore finanziario;
- sanità e valorizzazione delle risorse umane (4,5 MECU) — in particolare riforma della sanità nonché istruzione e formazione;
- amministrazione (0,85 MECU).

Oltre al programma nazionale 1997 sono stati impegnati 2,8 MECU per Tempus e 4,3 MECU per la cooperazione transfrontaliera.

Poiché l'accordo di finanziamento è stato firmato nel novembre 1997 e il programma sarà attuato nel corso del 1998 e 1999 è troppo presto per valutarne l'impatto.

(98/C 174/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3703/97

di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione

(19 novembre 1997)

Oggetto: Divieto di utilizzare l'amianto

La ricerca internazionale ha confermato che l'amianto è un materiale pericoloso e all'origine di malattie che nel 2000 mieteranno oltre 10.000 persone all'anno, morte innanzitutto di cancro ai polmoni. L'amianto può essere interamente sostituito con altri materiali di pari resa, ma che non nuocciono alla salute.

Nei paesi nordici, in Germania, nei Paesi Bassi e in Francia il riciclaggio dell'amianto è già vietato, tuttavia la Commissione europea, per una non chiara ragione, ha titubato dinanzi alla decisione di vietarne l'utilizzo. Nel caso in cui essa permetterà che l'amianto continui ad essere riciclato, non sarà più possibile impedire l'importazione di impianti e macchinari contenenti tale materiale, con decisione a livello nazionale.

Può la Commissione far sapere a quale punto è la redazione della direttiva sul divieto di riciclaggio dell'amianto? Vista la nocività dell'amianto, è ormai necessario adottare delle decisioni. Taluni produttori, inoltre, ne fanno un vile strumento di concorrenza, utilizzandolo al posto di materiali più costosi. Le esperienze negative della Commissione sulla pericolosità dell'amianto non la spronano a pronte decisioni?

Risposta complementare data dal Sig. Bangemann a nome della Commissione

(16 gennaio 1998)

La Commissione condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare per quanto riguarda gli effetti sulla salute dell'amianto.

Nella Comunità tutti i tipi di amianto sono classificati come agenti cancerogeni della categoria 1 (il cui effetto cancerogeno sugli essere umani è noto) e dalla metà degli anni '80 la Comunità ha avviato una politica di regolamentazione della commercializzazione e dell'utilizzazione dell'amianto. Attualmente i vari tipi di fibre di amianto sono tutti vietati ad eccezione del crisotilo, comunque soggetto a notevoli restrizioni. Quattordici categorie di prodotti contenenti il crisotilo sono vietati.

Oltre alle restrizioni in materia di commercializzazione e utilizzazione dei prodotti contenenti amianto, una severa regolamentazione comunitaria disciplina l'esposizione dei lavoratori all'amianto e il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente.

I progressi realizzati fino ad oggi sono considerevoli, ma la Commissione ritiene, come l'onorevole parlamentare, che sia giunto il momento di rivedere la legislazione in materia nell'insieme della Comunità. Attualmente otto Stati membri, Finlandia compresa, applicano in materia di amianto crisotilo disposizioni più severe di quelle comunitarie. Nel corso degli ultimi 18 mesi, la Commissione ha ordinato una serie di studi e organizzato varie riunioni con esperti nazionali e altre parti interessate.

Lo studio più recente sull'argomento fa un bilancio delle conoscenze scientifiche attuali circa i rischi e i pericoli del crisotilo e indica che esistono ormai sostituti meno pericolosi per la quasi totalità dei prodotti nei quali il crisotilo è attualmente utilizzato.

Sulla base delle conoscenze attuali in materia di rischi per la salute, la Commissione intende pertanto proporre il divieto dell'amianto crisotilo in tutto il territorio comunitario con alcune deroghe. Questa posizione di principio è stata presentata agli Stati membri e all'industria in occasione di una riunione di un gruppo di lavoro svoltasi il 9 dicembre 1997. Si è delineata una maggioranza qualificata a favore di questa posizione, ma occorreranno ulteriori discussioni per giungere ad un accordo sulle deroghe. I particolari della proposta della Commissione dipenderanno in parte dai risultati di un ulteriore studio relativo alle conseguenze tecniche ed economiche dell'utilizzo dei materiali di sostituzione. La stesura finale di questo studio è prevista per la fine del marzo 1998 e, immediatamente dopo, sarà presentata una proposta di direttiva.

(98/C 174/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3704/97

di Jyrki Otila (PPE) alla Commissione

(19 novembre 1997)

Oggetto: Monopolio delle farmacie in Finlandia

La cosiddetta Farmacia universitaria ha iniziato l'attività nel 1828, a Helsinki, e con la legge del 1953 ha ottenuto il permesso di aprire altre sedi.

La legge finlandese stabilisce talune prerogative per la Farmacia universitaria, che non è tenuta a versare allo Stato la cosiddetta imposta farmaceutica ed ha molti altri vantaggi fiscali.

La Farmacia universitaria è stata in origine fondata nell'ambito dell'università della città, per permettere agli studenti della facoltà di farmacia di esercitarvi il praticantato.

La Farmacia universitaria ha ampliato la propria attività ed è presente oggi anche in città prive di università, inoltre, solo il 27% (nel 1997) degli studenti di farmacia vi esercita il praticantato previsto dai loro studi, mentre il restante 73% l'esegue in farmacie private.

A quanto pare, tale prassi non è conforme alla legislazione in materia di concorrenza, né ai principi economico-politici comunitari. Dall'ottica concorrenziale, la Farmacia universitaria ha una posizione ampiamente monopolistica. Può la Commissione far sapere se è al corrente di tale situazione e, in caso negativo, quali misure concrete intende adottare per porre ad essa rimedio?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(13 gennaio 1998)

La Commissione è a conoscenza della presunta situazione privilegiata della 'Farmacia dell'Università' di Helsinki. L'onorevole parlamentare afferma che essa gode di benefici pubblici (esenzione dall'imposta farmaceutica ed altre facilitazioni fiscali) e detiene una situazione di monopolio. Tale monopolio non sembra peraltro sussistere. Le informazioni trasmesse indicano infatti che esistono anche delle farmacie private, che pertanto sono in concorrenza con la farmacia universitaria.

I citati benefici pubblici devono essere esaminati ai sensi delle disposizioni sugli aiuti di Stato del trattato CE. Tali norme attribuiscono alla Commissione un diritto d'intervento solo qualora le misure di aiuto, concesse a favore di determinate imprese, abbiano per effetto di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.

In conclusione, sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione ritiene che le agevolazioni in esame abbiano solo un effetto locale, limitato cioè a quelle località in cui esistono dei punti vendita della farmacia universitaria. Di conseguenza, il commercio tra Stati membri non è pregiudicato.

La Commissione non intende pertanto approfondire l'esame del caso.

(98/C 174/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3710/97
di Phillip Whitehead (PSE) alla Commissione
(19 novembre 1997)

Oggetto: Sperimentazione di cosmetici su animali

Intende la Commissione valutare la possibilità di conferire all'etichetta ecologica una dimensione esente da qualsiasi forma di crudeltà?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione
(15 gennaio 1998)

Il sistema comunitario di conferimento dell'etichetta ecologica, sancito dal regolamento (CEE) n. 880/92 concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica⁽¹⁾, non prevede la fissazione di criteri specificatamente mirati alla protezione animale. Tuttavia il marchio ecologico non può essere assegnato a prodotti che non osservano la legislazione comunitaria in materia di esperimenti su animali, tra cui ad esempio la direttiva 86/609/CEE relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici⁽²⁾.

Per ora il problema rimane puramente ipotetico, dato che non sono stati ancora fissati criteri di assegnazione del marchio per gruppi specifici di prodotti, come i cosmetici.

La proposta della Commissione⁽³⁾ relativa alla modifica del regolamento (CEE) n. 880/92, inoltre, non contempla requisiti specifici riguardanti gli esperimenti su animali.

⁽¹⁾ GU L 99, dell'11.4.1992.

⁽²⁾ GU L 358 del 18.12.1986.

⁽³⁾ COM (96) 603 def.

(98/C 174/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3714/97
di Luciano Vecchi (PSE) alla Commissione
(12 novembre 1997)

Oggetto: Ostacoli alla libera circolazione dei medici nel Regno Unito

Vari cittadini comunitari, in regolare possesso di laurea in medicina e chirurgia e con attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività medica o comunque con una specializzazione medica, sono risultati vittime di palesi discriminazioni da parte delle autorità del Regno Unito nell'accesso alla professione medica.

In particolare, risulta che in molti casi è stato obbligatoriamente richiesto a medici formati in altri paesi comunitari il possesso dell'attestato di MRCP, ottenibile solo nel Regno Unito con due anni di pratica di medicina generale, per accedere a mansioni professionali o attività di «training», quando ciò non è necessario negli altri paesi europei.

Dato che la situazione è in palese contrasto con i principi di libera circolazione dei lavoratori e con le direttive — orizzontali e verticali — relative all'accesso alle professioni regolamentate, può la Commissione dire:

1. se è a conoscenza di tali discriminazioni;
2. se ha promosso o intende promuovere azioni nei confronti delle autorità del Regno Unito per risolvere i problemi esistenti;
3. quali vie di ricorso possono essere utilizzate dai cittadini comunitari discriminati da tali normative?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione
(6 gennaio 1998)

1. e 2. In mancanza delle precisazioni necessarie per effettuare le ricerche necessarie sul problema sollevato, la Commissione si rammarica di non potere rispondere per il momento alla presente interrogazione. Essa prega pertanto l'onorevole parlamentare di precisare meglio il fatto contestato.

3. I cittadini comunitari che si ritengono discriminati da una decisione delle autorità di uno Stato membro in materia di accesso ad una formazione o ad un'attività professionale e al suo esercizio possono proporre ricorso dinanzi al giudice nazionale competente. In caso di dubbio sulla compatibilità di una disposizione di diritto interno con il diritto comunitario, la giurisdizione nazionale interessata può, se necessario, proporre alla Corte di giustizia una o più questioni pregiudiziali. Inoltre, i cittadini comunitari possono presentare denuncia anche presso la Commissione.

(98/C 174/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3719/97
di Stelios Argyros (PPE) alla Commissione
(19 novembre 1997)

Oggetto: Pubblicazione informativa del Centro comune di ricerca

Il Centro comune di ricerca (Commissione europea, DG XII) ha recentemente pubblicato un opuscolo informativo, formato A4 × 8, riguardante i Centri comuni di ricerca. Tale pubblicazione è stampata sul recto e sul verso, su carta «illustration» con rivestimento plastificato.

Per via delle sue dimensioni, essa è di dubbia utilità pratica, senza contare che non rispetta l'ambiente, essendo il tipo di carta su cui è stampata non riciclabile.

Si tratta comunque di una pubblicazione dal costo indubbiamente elevato, nonostante i tentativi di ridurre le spese relative ai Centri comuni di ricerca, nel quadro di un più generale approccio di rigore economico adottato in relazione alla politica di ricerca della Comunità.

Si chiede alla Commissione:

- Quanto è costato produrre tale pubblicazione?
- Quale servizio ha autorizzato la spesa?
- Quali dovrebbero essere l'obiettivo e l'utilità della pubblicazione?

Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione

(7 gennaio 1998)

Il Centro comune di ricerca della Commissione (CCR) svolge un ruolo essenziale di supporto scientifico alle politiche comunitarie.

Il centro rappresenta inoltre per l'industria europea un importante stimolo all'innovazione, soprattutto grazie alle sue attività di tipo concorrenziale, sebbene purtroppo a tutt'oggi tale potenziale sia poco conosciuto.

Per questo motivo è stata promossa una campagna volta a dare impulso al trasferimento di tecnologie, alla ricerca collaborativa e alla formazione in seno al CCR, nell'intento di potenziare il plusvalore che il centro può apportare ai cittadini ed all'industria europea.

Tale approccio presuppone altresì di rendere l'attività del CCR più visibile e trasparente. In quest'ottica si situa la pubblicazione cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, che è costata 6 114 ECU per 10 000 esemplari.

(98/C 174/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3720/97
di Mark Watts (PSE) alla Commissione
(21 novembre 1997)

Oggetto: Indennità a favore degli assistenti sociali negli Stati Membri dell'UE

Può la Commissione rendere noto a quanto ammontano le indennità concesse agli assistenti sociali che operano a favore dei disabili, degli anziani o dei bambini in ogni Stato membro?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione*(8 gennaio 1998)*

La Commissione ha avviato uno studio sull'assistenza agli anziani negli Stati Membri, che verrà pubblicato nella prima metà del 1998. Detto studio sarà sottoposto all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento appena possibile.

La documentazione relativa al sistema d'informazione reciproca sulla protezione sociale negli Stati Membri è inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento. Si attira l'attenzione in modo specifico sul capitolo X, che contiene informazioni sulle indennità familiari, in generale, e sulle indennità a favore dei bambini disabili, in particolare.

(98/C 174/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3721/97**di Bryan Cassidy (PPE) alla Commissione***(21 novembre 1997)*

Oggetto: Progressi nel mercato unico dei materiali da costruzione

In precedenza ho presentato un'interrogazione alla Commissione (n. E-3170/96 ⁽¹⁾) sui progressi compiuti in materia di test per i materiali da costruzione nel mercato unico e mi risulta che una decisione in merito alla scelta di un metodo per i test verrà presa quanto prima.

Poiché in Europa si sono recentemente verificati numerosi incendi di grandi proporzioni vorrei che la Commissione garantisca che il metodo prescelto soddisfi tutti i principali parametri, inclusa la formazione di fumo, che è la causa principale dei decessi negli incendi.

Mi rendo conto che esiste già uno standard internazionale, l'ISO 9705, e che è applicato in numerosi Stati membri. Poiché l'istituzione del libero mercato, anche al di là dei confini del mercato unico, è di estrema importanza per le imprese europee, vorrei esortare la Commissione a garantire che sia scelto proprio questo standard, o almeno uno standard europeo direttamente comparabile all'ISO 9706.

Quello della sussidiarietà è un principio da osservare con il massimo rigore, tuttavia nei casi in cui sono in pericolo le vite dei cittadini europei è anche di estrema importanza garantire che i criteri fondamentali per la diversificazione dei materiali vengano applicati in tutti i paesi membri, e che tali criteri tengano conto di tutti gli elementi di rischio presenti nei prodotti impiegati. Chiedo pertanto alla Commissione di confermare che terrà conto di tutti questi elementi al momento di decidere in merito ai test e agli standard da applicare nel campo dei materiali di costruzione.

⁽¹⁾ GU C 105 del 3.4.1997, pag. 62.

Risposta data dal Sig. Bangemann a nome della Commissione*(8 gennaio 1998)*

Nella decisione 94/611/CE del 9 settembre 1994 ⁽¹⁾, che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽²⁾, la Commissione definisce cinque dei sei metodi di prova di cui avvalersi per la classificazione dei prodotti da costruzione in relazione alla loro reazione al fuoco. Il sesto metodo di prova, noto come «Single Burning Item» (incendio di singoli oggetti) relativo a tutti i prodotti eccetto i pavimenti, ha richiesto un ulteriore approfondimento.

Una volta ultimato un programma sperimentale in cui quindici laboratori europei avevano il compito di sottoporre alle prove per tre volte trenta prodotti da costruzione, la Commissione ha chiesto il parere degli Stati membri sul metodo del «Single Burning Item» in occasione della riunione del comitato permanente per la costruzione tenutasi il 2 e 3 dicembre 1997. Le autorità nazionali demandate ad emanare normative contro gli incendi di tutti gli Stati membri avevano peraltro già preso parte attiva nello sviluppo del metodo in questione. Il comitato permanente ha espresso parere favorevole all'adozione del metodo di prova, a maggioranza qualificata (tredici voti a favore, uno contrario e un'astensione). Ha inoltre deciso di incaricare il comitato europeo di normalizzazione (CEN) di elaborare la relativa norma europea.

La Commissione desidera far presente che sono stati mantenuti tutti i parametri previsti dalla decisione 94/611/CE, compresa la produzione di fumo, che è uno dei cinque parametri da misurare nella prova del «Single Burning Item». Inoltre la norma internazionale ISO 9705 è stata mantenuta come punto di riferimento per l'intero sistema di classificazione.

La Commissione ritiene che il sistema di classificazione europeo, basato sulle norme europee che descrivono i sei metodi di prova, permetta di contemplare tutti i necessari fattori di rischio e di operare un'adeguata distinzione fra i prodotti da costruzione. Inoltre il sistema lascia agli Stati membri la facoltà di disciplinare la sicurezza edile secondo la tradizione costruttiva di ciascuno, e di fissare per i propri cittadini un adeguato livello di sicurezza antincendio.

(¹) GU L 241 del 16.9.1994.

(²) GU L 40 dell'11.2.1989.

(98/C 174/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3732/97
di Yves Verwaerde (PPE) alla Commissione
(21 novembre 1997)

Oggetto: Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)

La Commissione potrebbe fornire informazioni sullo stato d'avanzamento dell'applicazione di tali accordi nel settore audiovisivo?

Risposta data da sir Leon Brittan in nome della Commissione
(23 dicembre 1997)

Nell'ambito dell'Uruguay round, la Comunità e gli Stati membri non hanno assunto particolari impegni in materia di accesso al mercato (AM) e di trattamento nazionale (TN) per quanto riguarda i servizi audiovisivi. Inoltre sono stati previsti: esenzioni degli obblighi (¹) delle nazioni più favorite (NPF) nell'ambito dell'Accordo Generale sugli Scambi di Servizi (GATS) con l'obiettivo di difendere i prodotti di origine europea; la possibilità di mantenere accordi bilaterali o multilaterali sulla coproduzione di opere audiovisive per quanto riguarda la distribuzione e l'accesso al finanziamento; programmi di sostegno europei, come il piano di azione per i servizi televisivi avanzati MEDIA o EURIMAGE. Peraltro la Comunità e gli Stati membri non hanno obblighi specifici di tipo AM e TN per quanto riguarda l'applicazione di principi o di impegni GATS nel settore dei servizi audiovisivi. Va aggiunto che solo un numero molto esiguo di paesi appartenenti all'organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) hanno assunto impegni relativi ai servizi audiovisivi e molti hanno inoltre fatto ricorso alle esenzioni di tipo NPF. Gli unici problemi relativi all'applicazione di questi impegni constatati sinora riguardano:

1. Stati Uniti: il 15 febbraio 1997 gli Stati Uniti hanno chiesto un'esenzione di tipo NPF sulla trasmissione satellitare, di servizi digitali diretti, di servizi televisivi diretti e sui servizi digitali audio nell'ambito dell'accordo GATS sulle telecomunicazioni di base. La Comunità ha evidenziato in quell'occasione il fatto che tale esenzione NPF è in contrasto con gli obblighi statunitensi in materia di servizi audiovisivi assunti nell'ambito del GATS. Non è ancora possibile prevedere se gli Stati Uniti prenderanno misure in tal senso, in quanto l'accordo sulle telecomunicazioni di base entrerà in vigore solo il 1 gennaio 1998. In ogni caso la Comunità si è riservata il diritto di rimettere in discussione tale esenzione NPF in futuro.
2. Canada: benché il Canada non abbia assunto impegni specifici di tipo AM e TN per quanto riguarda i servizi audiovisivi e abbia protetto alcune attività audiovisive attraverso un'esenzione NPF, tale esenzione non si applica ai servizi di distribuzione di film. Peraltro il Canada deve conformarsi agli obblighi NPF per quanto riguarda i servizi di radiodiffusione di film. La Commissione sta attualmente analizzando il caso di un distributore di film europeo (Polygram) che lamenta di essere discriminato in Canada rispetto ai distributori americani di film. La Commissione e gli Stati membri hanno avuto contatti informali con il governo canadese per chiarire la situazione, che quindi forma tuttora oggetto d'esame.

La Commissione non è a conoscenza di ulteriori problemi di applicazione dell'Accordo GATS in relazione ai servizi audiovisivi.

(¹) Tale obbligo non viene applicato se è specificatamente escluso, anche se non sussistono impegni particolari in un dato settore.

(98/C 174/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3734/97**di Yves Verwaerde (PPE) alla Commissione***(21 novembre 1997)**Oggetto:* Sostegno dell'UE ai festival e ai premi cinematografici

La Commissione potrebbe fornire un resoconto, corredato dei relativi importi, del sostegno concesso dall'Unione europea a festival e premi cinematografici?

Risposta data dal signor Oreja a nome della Commissione*(2 febbraio 1998)*

Di fronte al declino del cinema europeo nelle sale commerciali, la Commissione si è impegnata a contribuire, mediante azioni di sostegno ai festival audiovisivi, alla promozione delle realizzazioni europee, favorendone la diffusione negli Stati membri.

Esigendo dai festival l'impegno a rispettare criteri di programmazione europea, l'azione comunitaria ha prodotto un impatto globale molto positivo. Tra il 1992 e il 1997, è aumentata di circa il 45% la quota dei film europei presentati nei vari festival della Comunità, essendo per oltre l'80% europea la programmazione delle manifestazioni sostenute. Indice di tanto successo è anche la recente creazione, sotto l'egida della Commissione, del «coordinamento europeo dei festival del cinema» che raggruppa a tutt'oggi 125 manifestazioni destinate a svolgere azioni comuni a vantaggio esclusivo del cinema europeo.

L'aumento costante del pubblico (20% l'anno, pari, per il 1997, a un pubblico effettivo di 12 milioni di persone negli Stati membri) e il numero dei festival audiovisivi (oltre 600) fa di tali manifestazioni mezzi essenziali di promozione del cinema europeo. Le azioni ivi condotte a favore della diffusione delle realizzazioni europee hanno conosciuto ampi sviluppi in questi ultimi anni (concorsi, gare, diffusione dei film premiati).

I festival restano peraltro ambiti privilegiati per la rivelazione di nuovi registi e rappresentano pressoché l'unica possibilità per i giovani di acquisire un'educazione all'immagine diversa da quella proposta dalla televisione. Notevole inoltre è il loro impatto economico e sociale, a livello sia locale che regionale, soprattutto in termini di occupazione (50 000 posti di lavoro creati ogni anno).

Dal 1993 la Comunità ha contribuito attivamente alla realizzazione di tali manifestazioni mediante la linea di bilancio B3-2011 e attraverso un invito a presentare proposte. Gli importi concessi, in ecu, sono i seguenti:

Azione festival
(Importi globali)

1993	1994	1995	1996	1997
655 000	800 000	845 000	1 210 829	1 629 495

Azione festival
(Manifestazioni sovvenzionate)

Anno	Festival	Coordinamento	Costo	Incontri
1993	33	1	4	5
1994	59	1	3	5
1995	66	3	2	8
1996	68	7	—	5
1997	53	5	—	1

(98/C 174/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3735/97**di Yves Verwaerde (PPE) alla Commissione***(21 novembre 1997)**Oggetto:* Programma JEM

La Commissione potrebbe fornire un primo bilancio di tale programma indicando

1. il numero di candidati che hanno partecipato agli scambi tra l'Unione europea e i paesi dell'Asia, nei due sensi, dall'inizio del programma;
2. il numero di imprese, e relativi settori, che accolgono i partecipanti?

Risposta data dal Sig. Marín in nome della Commissione*(12 dicembre 1997)*

Il programma JEM (Junior EU-ASEAN Managers Exchange Programme) è stato varato nel 1996 ed è divenuto pienamente operativo nel novembre dello stesso anno. Esso offre ad imprese delle due regioni l'opportunità di accogliere giovani quadri della regione partner, consentendo uno scambio reciproco di esperienze professionali e culturali.

Dal novembre 1996, sono stati inviati in 19 imprese europee di sei Stati membri, rispettivamente nei settori del commercio e della distribuzione, dei trasporti e dei sistemi elettronici e dell'energia e dell'ambiente, tre gruppi di giovani quadri asiatici (14, 17 e 10 partecipanti). Tra gennaio e febbraio 1998 è altresì previsto l'invio di circa 15 giovani quadri europei in Asia e di 15 giovani quadri asiatici in Europa, nei settori della distribuzione e della microelettronica per l'Asia, e della distribuzione, dei media e delle banche per l'Europa.

Il primo anno di funzionamento del programma ha dato eccellenti risultati e le ditte e i giovani quadri partecipanti hanno espresso piena soddisfazione per questa esperienza. La Commissione ha inoltre incaricato un esperto indipendente di elaborare su questa base un primo bilancio del programma.

(98/C 174/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3740/97**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(17 novembre 1997)**Oggetto:* Valutazione dell'impatto ambientale per la costruzione del sottopasso di Castel Sant'Angelo a Roma

La costruzione del sottopasso di Castel Sant'Angelo a Roma è già stata oggetto di alcune interrogazioni da parte della sottoscritta.

In recenti articoli di stampa, l'assessore ai lavori pubblici di Roma, interrogato a proposito dell'esigenza di effettuare una procedura di valutazione dell'impatto ambientale per il progetto di costruzione del sottopasso come previsto dall'allegato II della direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾, ha affermato che secondo la legge italiana e, in particolare, secondo la circolare del 7 ottobre 1996 GAB/96/15208 del ministero dell'ambiente, tale valutazione non sarebbe necessaria.

La Commissione ha tuttavia già precisato in altre circostanze che, per quanto riguarda i progetti di cui all'allegato II della direttiva citata, occorre fare riferimento al D.P.R. del 12 aprile 1996, che sembra presentare un'adeguata trasposizione dei principi del diritto comunitario.

Il D.P.R. in questione specifica che, per progetti come il sottopasso, devono essere le regioni a stabilire la necessità di procedere ad un'eventuale VIA e ad individuare le relative modalità e procedure. Tuttavia, nel caso del sottopasso la questione non è mai stata affrontata dalla regione Lazio, che non risulta avere ancora predisposto una legge regionale per disciplinare la materia.

In queste circostanze, il riferimento dell'assessore alla circolare ministeriale citata appare privo di fondamento ed appare illegittima la decisione, presa autonomamente dal comune di Roma, di non sottoporre l'opera a procedura di VIA nonostante il progetto interessi una zona di grande interesse archeologico e monumentale.

Ciò premesso e considerando che il comune di Roma ha già presentato il progetto definitivo, che dovrebbe essere approvato il 4 novembre 1997, si chiede alla Commissione:

1. se non ravvisi nell'atteggiamento del comune di Roma una palese violazione del diritto comunitario che, tra l'altro, potrebbe pregiudicare il cofinanziamento della BEI per l'opera;
2. se, considerando anche il silenzio delle autorità italiane sulla vicenda, non ritenga di dover intraprendere nuove azioni nei confronti del comune di Roma.

(¹) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(8 dicembre 1997)

Per quanto riguarda il rispetto della normativa comunitaria che stabilisce se un progetto dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione e l'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (¹) è soggetto o meno a valutazione dell'impatto ambientale, nella quale probabilmente rientra il sottopassaggio di Castel Sant'Angelo, oggetto della presente interrogazione, si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data alla Sua interrogazione scritta E-3410/97 (²).

Per quanto riguarda il finanziamento del progetto da parte della Banca europea degli investimenti (BEI), si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data alla Sua interrogazione scritta E-3409/97 (³).

(¹) GU L 175 del 5.7.1985.

(²) GU C 158 del 25.5.1998, pag. 104.

(³) Vedi pag. 54.

(98/C 174/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3741/97

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(21 novembre 1997)

Oggetto: Strategia dell'Unione in materia di biodiversità

Può dire la Commissione se ha previsto piani per identificare carenze nelle misure e politiche adottate dall'Unione al fine di assicurare la conservazione della biodiversità?

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione

(19 dicembre 1997)

Quale parte contraente della Convenzione sulla diversità biologica, ai sensi dell'articolo 6 la Comunità ha l'obbligo di elaborare una strategia in materia di diversità biologica.

Inoltre, nelle sue conclusioni del 18 dicembre 1995, il Consiglio ha dichiarato che, nell'ambito delle sue competenze, la Comunità dovrebbe elaborare in stretta collaborazione con i suoi Stati membri una strategia comunitaria intesa ad individuare le lacune della politica comunitaria di conservazione e a promuovere l'integrazione della conservazione e dell'uso sostenibile della diversità biologica nelle sue politiche, a complemento delle strategie, dei programmi e dei piani degli Stati membri, al fine di garantire la completa applicazione della Convenzione.

Pertanto, la Commissione si accinge a presentare una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla strategia comunitaria in materia di diversità biologica. Tale strategia mira ad identificare le lacune delle attuali misure e politiche comunitarie destinate alla conservazione della biodiversità. La comunicazione dovrebbe essere trasmessa ai due organi dell'Unione all'inizio del 1998.

(98/C 174/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3742/97**di Anita Pollack (PSE) alla Commissione***(21 novembre 1997)*

Oggetto: Conflitto tra i Fondi strutturali e l'ambiente

Considerando lo sfruttamento eccessivo dei bacini acquiferi causato dall'irrigazione intensiva nella zona circostante il fiume Guadiana in Spagna e Portogallo, può dire la Commissione se è consapevole del fatto che il finanziamento strutturale destinato alla costruzione della diga di Alqueva in Portogallo minaccerà l'esistenza di importanti zone umide, comprese quelle del Parco nazionale Daviniel, contravvenendo così alla strategia adottata in materia di biodiversità?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(15 dicembre 1997)*

In seguito alla domanda di sostegno dei Fondi strutturali per il progetto Alqueva presentato dalle autorità portoghesi, sono stati effettuati numerosi studi intesi a valutare l'impatto che il progetto è capace di avere sull'ambiente. Detti studi hanno permesso di identificare degli orientamenti per la fissazione di un piano di gestione ambientale della zona interessata dal progetto di Alqueva.

Detto piano, elaborato dalle autorità portoghesi e presentato alla Commissione, comprende misure minimizzatrici e compensative che mirano segnatamente a ridurre gli effetti del progetto sulla biodiversità della regione interessata.

All'atto dell'approvazione del programma (28 luglio 1997), la Commissione, cosciente dell'importanza dell'ambiente nel quadro della messa in opera del progetto Alqueva, ha previsto la costituzione di gruppi tecnici di sorveglianza: uno di essi sarà specificamente incaricato di seguire i problemi relativi all'acqua, l'altro quelli relativi alla conservazione della natura. La Commissione, le autorità responsabili per l'ambiente e le organizzazioni non governative ambientali saranno rappresentate in seno a tali gruppi. La presenza della Commissione permetterà in particolare di sorvegliare una valida messa in opera del piano di gestione ambientale della zona di Alqueva.

(98/C 174/175)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3743/97**di Anita Pollack (PSE) alla Commissione***(21 novembre 1997)*

Oggetto: Prodotti chimici dannosi per il ciclo riproduttivo

Può la Commissione comunicare la sua posizione in merito agli etossilati di alchilfenolo (APE- prodotti chimici estrogeni dannosi per il ciclo riproduttivo delle specie ittiche), utilizzati per la produzione di detersivi, deumidificatori, inibitori della corrosione e disoleatori? Può altresì precisare se l'utilizzo di tali prodotti è regolamentato?

Risposta data dal Sig. Bangemann a nome della Commissione*(7 gennaio 1998)*

Gli etossilati di alchilfenolo, nonché il loro prodotto di degradazione, il nonilfenolo, fanno parte di un gruppo di sostanze chimiche che ha dato adito ad inquietudini a causa dei suoi effetti in ambiente acquatico. Di recente inoltre gli etossilati di alchilfenolo sono stati messi in relazione con i disturbi endocrini.

I rischi presentati dagli etossilati di alchilfenolo sono attualmente al vaglio della Commissione. Al nonilfenolo è stata data priorità perché sia sottoposto a valutazione dei rischi ai sensi del regolamento (CEE) n. 93/793 del 23 marzo 1993 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽¹⁾. A seguito della valutazione, svolta dalle autorità competenti del Regno Unito, sarà proposta se necessario una strategia di limitazione dei rischi. L'esito della valutazione dei rischi e la strategia raccomandata saranno adottati a livello comunitario e pubblicati dalla Commissione. Quest'ultima potrà quindi decidere se proporre un intervento comunitario nel quadro della legislazione pertinente.

Anche l'uso di etossilati di alchilfenolo nei detersivi è attualmente allo studio della Commissione, nell'ambito del riesame dell'ordinamento comunitario sui detersivi.

(¹) GU L 84 del 5.4.1993.

(98/C 174/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3744/97

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(21 novembre 1997)

Oggetto: Sicurezza antincendio negli alberghi

Facendo seguito all'interrogazione n. E-1423/97 (¹), può la Commissione indicare quali azioni vengono adottate in merito alle raccomandazioni formulate nello studio CETEN/APAVE, segnatamente rispetto a quelle concernenti la formazione antincendio del personale alberghiero, il controllo e la manutenzione delle attrezzature antincendio, l'unificazione della regolamentazione nazionale antincendio nel settore alberghiero e l'istituzione di un registro sulla sicurezza antincendio degli alberghi? Tali misure erano previste nella Sezione V.I («synthese des propositions») di detto studio (pagg. 716 e 717).

(¹) GU C 45 del 10.2.1998, pag. 29.

Risposta data dalla Sig.ra Bonino a nome della Commissione

(9 gennaio 1998)

Come l'onorevole parlamentare saprà dalla risposta della Commissione alla sua interrogazione scritta E-1423/97, lo studio realizzato da CETEN/APAVE ha come obiettivo una verifica del livello di recepimento nelle legislazioni degli Stati Membri delle indicazioni contenute nella Raccomandazione del Consiglio 86/666/EEC del 22 Dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (¹).

Il risultato dello studio conferma che gli elementi della Raccomandazione sono stati introdotti quasi sempre nelle legislazioni nazionali, tanto da essere considerate come norme minime sempre osservate, in alcuni casi addirittura di livello superiore.

Le raccomandazioni elaborate dagli autori dello studio sono state formulate di propria iniziativa. Sebbene tali raccomandazioni risultino senza dubbio interessanti e rappresentino un punto di partenza per l'elaborazione di eventuali nuove misure a livello nazionale o comunitario, esse non risultano vincolanti per la Commissione. Dal momento che lo studio ha dimostrato il successo delle misure già definite, la Commissione non prevede, al momento, alcuna azione supplementare a tali raccomandazioni.

(¹) GU L 384, 31.12.1986.

(98/C 174/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3745/97

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(21 novembre 1997)

Oggetto: Attuazione della raccomandazione sull'assistenza e custodia dei bambini

Nell'aprile di quest'anno, la Commissione, rispondendo all'interrogazione E-0524/97 (¹), affermava di essere ancora in attesa di risposta da due Stati membri, ma che avrebbe pubblicato una relazione «nei prossimi mesi». Può la Commissione comunicare quando presenterà detta relazione? Intende procedere in tal senso, senza attendere oltre la trasmissione delle risposte pendenti, visto che la pubblicazione avrebbe dovuto essere completata nel 1995?

(¹) GU C 319 del 18.10.1997, pag. 101.

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione*(9 Gennaio 1998)*

La relazione concernente l'attuazione della Raccomandazione sull'assistenza all'infanzia è stata redatta in base alle risposte di tredici Stati Membri. Detta relazione sarà adottata e pubblicata prossimamente.

(98/C 174/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3748/97**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(21 novembre 1997)*

Oggetto: Acquisto di divise per il personale dell'ATAC (Azienda Tranvie e Autolinee del Comune) — CO.TRA.L. (Consorzio Trasporti Pubblici Lazio)

Recentemente è stato presentato alla Procura della Repubblica di Roma un esposto riguardante presunte irregolarità nelle forniture di uniformi per il personale ATAC/CO.TRA.L.

Secondo questa denuncia, presentata dalla segreteria regionale del Sindacato Confederazione Nazionale Lavoratori Trasporti, non solo la fornitura di uniformi, aggiudicata tramite licitazione privata dall'ATAC ad una ditta romana, non sarebbe stata conforme ai campioni per ciò che riguarda la qualità dei tessuti, ma l'atteggiamento dell'ATAC/CO.TRA.L. sarebbe stato contrario a quanto stabilito dalla lettera di aggiudicazione dell'appalto, che prevedeva in caso di non conformità della fornitura la contestazione dell'intera partita. L'azienda, invece, il 13 giugno 1997 ha risolto il problema facendosi praticare solo un esiguo sconto sul materiale fornito, senza invece rifiutare come previsto la fornitura. Tale circostanza, inoltre, fa sorgere dubbi sulla congruità dei prezzi indicati nella lettera di aggiudicazione, considerando l'elevato numero dei capi di vestiario necessari all'azienda e le particolari caratteristiche dei tessuti richiesti per le uniformi stesse.

Ciò premesso, si chiede alla Commissione:

1. se per la gara d'appalto in oggetto sia stata pienamente rispettata la normativa europea in materia di appalti pubblici e di forniture ed in particolare la direttiva 93/38/CEE ⁽¹⁾ che coordina le procedure di appalto degli enti che forniscono servizi di trasporto;
2. un parere in relazione alla vicenda suddetta.

⁽¹⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(6 gennaio 1998)*

1. Gli elementi segnalati dall'onorevole parlamentare, cioè il fatto che al momento della consegna la fornitura non fosse conforme ai campioni sulla base dei quali l'aspetto era stato aggiudicato, come pure il fatto che l'amministrazione aggiudicatrice non abbia rifiutato l'intera fornitura ma si sia limitata ad applicare uno sconto, contrariamente a quanto stabilito nella lettera di aggiudicazione dell'appalto, non costituiscono violazioni del diritto comunitario degli appalti pubblici.

Si tratta di fatti che riguardano la fase di esecuzione del contratto, cioè gli obblighi che le parti devono soddisfare nel rapporto contrattuale. Questi fatti devono, quindi, essere valutati alla luce del diritto nazionale e non delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, che coordinano le procedure di aggiudicazione, lasciando però al legislatore nazionale la regolamentazione della fase di esecuzione.

Neanche la valutazione della congruità dei prezzi rientra nel campo d'applicazione delle direttive e, quindi, può essere apprezzata tutt'al più dal giudice nazionale, alla luce delle pertinenti disposizioni del diritto interno.

2. Per le ragioni di cui sopra, la Commissione non può esprimere un parere sui fatti suesposti.

(98/C 174/179)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3750/97**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(21 novembre 1997)*

Oggetto: Espletamento di servizi connessi all'attività di Alitalia Spa

In merito alla risposta comune alle interrogazioni E-1858/97 e E-1859/97 ⁽¹⁾, occorre precisare che i servizi di trasporto a cui ci si riferisce sono espressamente dedicati a personale ed equipaggi di Alitalia Spa. Conseguentemente, qualunque sia la società che ha stipulato i contratti in oggetto, sia essa la Società Aeroporti di Roma Spa o l'Alitalia Team Spa, si rende necessario, ai fini della trasparenza di tali accordi, chiarire i rapporti tra Alitalia Spa e le suddette società. Inoltre, nonostante quanto specificato dall'articolo 1b) della direttiva 92/50/CEE ⁽²⁾ e dal considerando 18 della direttiva 93/38/CEE ⁽³⁾, Alitalia è una società il cui capitale è detenuto al 90% da IRI, una holding pubblica; ciò nonostante, tale società può stipulare contratti per svariate decine di miliardi senza sottomettersi ad alcuna norma che ne disciplini la trasparenza, a differenza di altre analoghe società a capitale pubblico, come ad esempio Ferrovie dello Stato Spa. Ciò costituisce una evidente anomalia, della quale sinceramente sfuggono le motivazioni:

Ciò premesso si chiede alla Commissione:

1. se entrambi i contratti a cui si fa riferimento nelle succitate precedenti interrogazioni siano da considerarsi stipulati da Alitalia Spa;
2. il motivo dell'anomala situazione che escluderebbe Alitalia Spa, il cui capitale è per il 90% della holding pubblica IRI, dall'applicazione di qualunque norma europea sugli appalti pubblici, con grave danno per la correttezza e la trasparenza dei contratti da essa stipulati.

⁽¹⁾ GU C 60 del 25.2.1998, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.

Risposta data dal Sig. Monti a nome del Commissione*(6 gennaio 1998)*

1. Nelle sue precedenti interrogazioni scritte E-1858/97 e E-1859/97, l'onorevole parlamentare ha comunicato che i contratti relativi al trasporto dei passeggeri e al trasporto degli equipaggi erano stati conclusi con Alitalia S.p.A, rispettivamente tramite il suo ufficio amministrativo dell'aeroporto di Fiumicino e la società controllata Alitalia Team S.p.A.
2. L'onorevole parlamentare è invitata a fare riferimento alla risposta alle suddette interrogazioni scritte per quel che riguarda il campo d'applicazione delle direttive 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

(98/C 174/180)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3751/97**di Florus Wijsenbeek (ELDR) alla Commissione***(21 novembre 1997)*

Oggetto: Sistema austriaco di ecopunti

E' la Commissione a conoscenza del fatto che l'introduzione in Austria del sistema elettronico di ecopunti solleva dei problemi che, l'anno prossimo, ostacoleranno i trasportatori olandesi in seguito alla mancanza di «vecchi» ecobolli?

Può la Commissione far sapere in quale modo è tenuta al corrente degli sviluppi relativi al sistema elettronico austriaco di ecopunti?

Intende la Commissione adottare dei provvedimenti per ridurre al minimo le conseguenze negative del sistema austriaco per i trasportatori olandesi tenendo, segnatamente, conto del fatto che l'organismo olandese responsabile per la concessione delle licenze — NIWO (Stichting Nederlandsche Internationale Wegvervoer Organisatie, Organizzazione olandese dei trasporti stradali internazionali) — deve effettuare degli investimenti in un nuovo sistema informatico e che è probabile che il sistema austriaco di ecopunti cessi di esistere il 1° gennaio 2001?

Sa la Commissione se e in quale modo gli Stati membri dell'Unione europea vengono tenuti al corrente degli sviluppi relativi al sistema elettronico austriaco di ecopunti?

In caso affermativo, può la Commissione far sapere se sa come altri Stati membri dell'Unione europea hanno reagito ai problemi sollevati dall'introduzione di questo sistema elettronico di ecopunti?

Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione

(21 gennaio 1998)

La Commissione è stata tenuta regolarmente informata dal ministero austriaco responsabile — il Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr — circa i progressi registrati nell'instaurazione del sistema elettronico di ecopunti. Le informazioni più recenti sono state trasmesse alla Commissione il 10 novembre 1997 quando le autorità austriache hanno confermato che il nuovo sistema sarebbe diventato operativo, come previsto, il 1° gennaio 1998.

Per quanto riguarda le conseguenze che il sistema comporterà per i trasportatori olandesi, si ricorda all'onorevole parlamentare che il sistema resterà in vigore solo fino al 1° gennaio 2001 se lo scopo — una riduzione del 60% delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) dei camion che attraversano l'Austria — sarà stato conseguito in maniera stabile entro tale data. Se l'obiettivo non sarà stato raggiunto il sistema resterà in vigore fino al 31 dicembre 2003.

La Commissione vorrebbe attirare l'attenzione sul fatto che il sistema elettronico di ecopunti non richiede investimenti per nuovi sistemi informatici. Il sistema è stato progettato in maniera tale che ciascun Stato membro deve dotarsi solo di un normale personal computer e una connessione Internet.

Gli Stati membri sono stati tenuti informati degli sviluppi relativi al sistema attraverso le riunioni del Comitato di gestione degli ecopunti che si è riunito in media tre o quattro volte l'anno.

Alcuni Stati membri hanno espresso preoccupazioni circa il passaggio dall'inadeguato sistema burocratico, su supporto cartaceo, al sistema elettronico basato sulla telematica. Tuttavia, si rammenta all'onorevole parlamentare che gli Stati membri hanno votato all'unanimità a favore di questo sistema quando la questione è stata discussa nei dettagli durante i negoziati di adesione dell'Austria.

(98/C 174/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3753/97 di Maartje van Putten (PSE) alla Commissione

(21 novembre 1997)

Oggetto: Sostegno ai servizi doganali in sede di applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione e del regolamento (CE) n. 338/97

Alla luce del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ⁽¹⁾ relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, può la Commissione rispondere ai seguenti interrogativi?

1. Sa la Commissione se tutti gli Stati membri hanno designato degli organi di gestione responsabili dell'esecuzione del regolamento e se tutti gli Stati membri hanno designato degli uffici doganali preposti al controllo dell'introduzione di specie della flora e della fauna selvatiche?
2. Sa la Commissione se gli organi di gestione svolgono (o possono svolgere) i loro compiti in modo adeguato e se gli uffici doganali sono dotati di sufficiente personale specializzato e di installazioni adeguate per il trasporto e l'alloggio di piante e animali vivi?

3. In caso negativo, quali misure di sostegno ha adottato la Commissione affinché vengano predisposte le installazioni necessarie?
4. E' stato istituito il gruppo di consulenza scientifica incaricato dell'applicazione del regolamento e presieduto dal rappresentante della Commissione? In caso affermativo, quali sono state le sue attività fino a questo momento?
5. E' la comunicazione delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, prevista nell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 338/97, sufficiente a garantire l'applicazione del regolamento? In caso affermativo, in merito a quali argomenti vengono scambiate informazioni? In caso negativo, per quale motivo? Quali altre informazioni sono necessarie?
6. Sa la Commissione se esiste una comunicazione di informazioni tra gli uffici doganali? In caso affermativo, tra quali uffici doganali ha luogo la comunicazione di informazioni e in cosa consiste? In caso negativo, intende la Commissione sostenere una tale comunicazione di informazioni, come ha richiesto il Parlamento?

(¹) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(19 dicembre 1997)

1. Tutti gli Stati membri hanno designato organi di gestione e autorità scientifiche ai sensi dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. La designazione dei luoghi di introduzione e di esportazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento non è ancora stata completata da tutti gli Stati membri, ma si prevede che possa essere ultimata entro il 1997.
2. Gli organi di gestione — molti dei quali attuano la legislazione in tale ambito da quasi quindici anni — dovrebbero essere nella condizione di adempiere i propri compiti ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97. Un'adeguata valutazione, tuttavia, potrà essere espressa solo quando la legislazione sarà stata in vigore per un periodo di tempo maggiore, ad esempio in concomitanza con le relazioni biennali di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 338/97. Alla seconda parte della domanda si potrà rispondere solo quando sarà concluso il processo di designazione di cui al punto 1.
3. In previsione di quanto sopra, la Commissione non ha ritenuto necessario sostenere tali organi.
4. Il gruppo «Esecuzione» è stato istituito dall'articolo 14 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, e si è riunito finora una volta dall'entrata in vigore del regolamento, il 1° giugno 1997. Per l'anno 1998 sono previste almeno due riunioni. La sua attività finora è stata limitata all'individuazione di argomenti per future discussioni, e in seguito sarà quella di coordinare gli aspetti esecutivi della legislazione comunitaria in materia di commercio di flora e fauna selvatiche e di provvedere allo scambio di informazioni sull'applicazione concreta delle norme tra dogane, polizia ed altre autorità.
5. Sì. Vengono comunicate informazioni relative a tutte le questioni rilevanti ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione. Nei primi sei mesi successivi alla nuova legislazione sono state soprattutto scambiate informazioni circa l'interpretazione delle disposizioni. Un'altra importante questione — ancora in corso — riguarda le decisioni da prendere ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97 sull'autorizzazione o meno all'importazione di numerose specie descritte negli allegati del regolamento (± 30 000).
6. Sì. Lo scambio di informazioni tra gli uffici doganali degli Stati membri e la Commissione avviene nel quadro di una serie di modalità e procedure appositamente previste. L'organizzazione di informazioni specifiche relative all'attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 è uno degli argomenti da sottoporre al gruppo «Esecuzione».

(98/C 174/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3754/97

di Robert Evans (PSE) alla Commissione

(17 novembre 1997)

Oggetto: Normativa greca riguardante i proprietari stranieri di automobili in Grecia

Può la Commissione illustrare la sua posizione in merito agli obblighi che il governo greco impone agli stranieri che sono proprietari di automobili in Grecia e se ciò rappresenta una discriminazione?

Sono stato contattato da alcuni cittadini della mia circoscrizione che mi hanno fornito dettagli relativi agli obblighi che dovrebbero soddisfare per poter guidare un'auto in Grecia senza pagare l'imposta sul reddito. Tale procedura comporta il trasferimento di notevoli importi di denaro verso un conto bancario greco, la presentazione di un certificato di residenza rilasciato dal fisco britannico nonché la presentazione di una dichiarazione annuale dei redditi corredata di un «singolo certificato di cambio di moneta estera» che deve essere ottenuto presso la banca greca.

Non ritiene che ciò imponga oneri indebiti agli stranieri?

Risposta data dal Sig. Monti a nome della Commissione

(6 gennaio 1998)

La Commissione è al corrente che, secondo la legislazione fiscale greca, il possesso di un autoveicolo costituisce un eventuale criterio per determinare il reddito imponibile di una persona. In questo contesto, le autorità fiscali greche possono chiedere ai contribuenti stranieri in possesso di un veicolo immatricolato in Grecia di giustificare i loro redditi.

La Commissione ritiene che queste misure siano finalizzate alla lotta contro l'evasione fiscale; d'altro canto, misure analoghe sono applicate anche in altri Stati membri. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, le misure in questione si applicano, in linea di principio, indistintamente ai cittadini greci e stranieri e non presentano quindi a prima vista un carattere discriminatorio.

Tuttavia, se l'onorevole parlamentare volesse fornire informazioni più dettagliate sui casi in merito ai quali è stato contattato, la Commissione è disposta ad effettuare un esame più approfondito degli stessi.

(98/C 174/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3756/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(17 novembre 1997)

Oggetto: I curdi — asilo politico

I curdi non sono né banditi né clandestini, e i profughi che stanno approdando in Italia, per lo meno quelli di etnie curde, pongono problemi internazionali di asilo politico. Non si deve trascurare che questi uomini, combattuti e inseguiti in una guerra occulta, che purtroppo non commuove il mondo civile, sono oppressi, spesso in modo cruento, e senza pace sia nei territori di dominio iracheno sia in quelli di dominio iraniano, siriano o turco.

Se non si dà ai curdi lo status di rifugiati non si sa a chi lo si possa dare.

Constatiamo che nessuna organizzazione internazionale si decide a compiere il primo passo, neanche sul piano puramente umanitario, e riteniamo che l'Europa debba essere in primo piano per cancellare questa vergogna.

Come Europa, bisogna incominciare a pensare che cosa vuol dire, in un quadro di civiltà, l'asilo politico, la necessaria accoglienza e l'avvio al lavoro nei paesi dell'Unione europea.

In considerazione del fatto che in seguito agli accordi di Schengen la Puglia non può più essere considerata una frontiera italiana, ma bensì europea, si chiede con urgenza alla Commissione e al Consiglio che venga affrontato il terribile problema dei curdi a livello europeo, coinvolgendo immediatamente il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Si sottolinea che ignorando la «questione curda» si rischia di far esplodere il problema, sia con la fuga verso gli altri paesi europei, sia in un pericoloso conflitto armato non più controllabile e dalle dimensioni catastrofiche.

Risposta data dal Sig. Van den Broek in nome della Commissione*(10 dicembre 1997)*

La questione dell'attribuzione dello status di rifugiati ai richiedenti di asilo negli Stati membri è di competenza degli stessi Stati membri. Ciononostante, nel quadro della cooperazione nei settori della gestione della giustizia e degli affari interni, ai sensi del titolo IV del trattato sull'Unione europea, è stata adottata una posizione comune relativa all'applicazione armonizzata della definizione del termine «rifugiato» ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 1951 ⁽¹⁾, alla quale si invita l'onorevole parlamentare a far riferimento.

La questione specifica delle persone provenienti dall'Iraq è stata sollevata nel corso del consiglio Affari generali il 6 ottobre 1997, nonché in una riunione dei ministri della Giustizia e degli Interni svoltasi a Mondorf nei giorni 9 e 10 ottobre 1997. La questione è attualmente all'esame dei gruppi pertinenti del Consiglio.

⁽¹⁾ Posizione comune del 4 marzo 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa all'applicazione armonizzata della definizione del termine «rifugiato» ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati (GU L 63 del 13.3.1996).

(98/C 174/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3757/97**di John Iversen (PSE) alla Commissione***(17 novembre 1997)*

Oggetto: Premio per la commercializzazione precoce

Per quanto concerne i Paesi Bassi e il Belgio, il peso massimo alla macellazione dei vitelli — per l'ottenimento del premio di commercializzazione precoce — è stato fissato a più di 160 kg. Secondo la definizione vigente, il vitello deve avere un peso alla macellazione inferiore a 160kg. Matematicamente, è impossibile calcolare una media superiore al massimale previsto per il gruppo.

1. In che modo la Commissione sostiene l'impiego di un peso che, calcolato da Eurostat, si basa su un'applicazione erronea della definizione di vitello?

2. Non ritiene la Commissione necessario correggere l'errore, considerando che esso determina una distorsione della concorrenza che comporta annualmente il trasporto di circa 60.000 giovani vitelli dalla Danimarca all'Olanda, in condizioni inaccettabili sotto il profilo della difesa degli animali, vista la gracilità degli arti dei vitelli in parola?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(9 dicembre 1997)*

La definizione di «vitello» per scopi statistici è fissata nella decisione 94/433/CEE della Commissione, del 30 maggio 1994, recante disposizioni di attuazione della direttiva 93/24/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio bovino e sul settore della produzione di bovini, e recante modificazioni della detta direttiva ⁽¹⁾. La definizione prevede un peso vivo massimo di 300 chilogrammi. I vitelli da macello di conformazione da buona a eccellente presentano in genere un peso morto superiore a 160 chilogrammi. La Commissione pertanto non riscontra l'errore a cui l'onorevole parlamentare si riferisce nell'interrogazione.

Per quanto riguarda il trasporto di vitelli, la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, e successive modificazioni, fissa le necessarie misure di protezione degli animali durante il trasporto. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la Danimarca si è conformata completamente alla direttiva succitata.

⁽¹⁾ GU L 179 del 13.7.1994.

(98/C 174/185)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3758/97
di Jens-Peter Bonde (I-EDN) alla Commissione
(21 novembre 1997)

Oggetto: Dimensioni della platessa

Intende la Commissione indicare per quale motivo la riduzione delle dimensioni della platessa da 27 a 22 cm è compatibile con uno sviluppo sostenibile?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione
(7 gennaio 1998)

Nella proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾ la Commissione ha proposto di ridurre le dimensioni minime della passera da 27 a 17 cm.

Le nuove proposte della Commissione concernenti le dimensioni minime degli organismi marini sono basate su varie considerazioni, tra cui la fissazione di un rapporto adeguato tra dimensione delle maglie e taglie minime dei pesci, le questioni di commercializzazione relative agli sbarchi di pesci di piccola taglia e la prevenzione di certi tipi di pesca mirati alla cattura di pesci di piccola taglia con reti dalle maglie troppo piccole. Nel caso della passera, la preoccupazione principale della Commissione nel formulare la proposta era di stabilire un rapporto coerente tra la dimensione di maglia usata in prevalenza e le dimensioni minime dei pesci.

Per varie ragioni il Consiglio non ha potuto adottare la proposta e ha optato invece per una riduzione delle dimensioni minime da 27 a 22 cm.

Dal momento che tali dimensioni minime sono compatibili con la dimensione di maglia usata per catturare la passera, la Commissione ha ritenuto il compromesso accettabile.

⁽¹⁾ GU C 292 del 4.10.1996.

(98/C 174/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3766/97
di Cristiana Muscardini (NI), Gastone Parigi (NI)
e Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione
(21 novembre 1997)

Oggetto: Standard di sicurezza nella normativa europea

Considerato che alcuni Stati, tra cui l'Italia, non ottemperano alle vigenti disposizioni comunitarie sugli standard di sicurezza, non solo nei posti di lavoro, ma soprattutto nei luoghi di cura e riabilitazione; considerato che in alcuni Stati, quali l'Italia, le disposizioni sulle normative di sicurezza si contraddicono tra di loro, si interroga la Commissione affinché avvii un'indagine in tutti gli Stati dell'Unione per verificare l'applicazione delle normative europee di sicurezza, avviando le procedure di messa in mora verso quei Paesi che risultano parzialmente o totalmente inadempienti.

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione
(9 gennaio 1998)

Il controllo dell'applicazione del diritto comunitario costituisce un'attività costante della Commissione che, nel caso particolare delle direttive relative alla protezione della salute e alla sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, è in via di sviluppo, se si tiene conto della scadenza relativamente recente dei rispettivi termini di trasposizione.

Per maggiori delucidazioni su questa attività della Commissione, l'on. parlamentare potrà consultare la 14a Relazione annuale della Commissione al Parlamento sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario ⁽¹⁾ e, segnatamente, il suo allegato sullo «stato di applicazione delle direttive».

Peraltro, gli Stati membri sono tenuti a riferire periodicamente alla Commissione circa l'applicazione pratica delle disposizioni contenute nelle direttive. Tali relazioni, non appena saranno disponibili, nonché la relazione elaborata dalla Commissione sulla base di queste, verranno debitamente trasmesse al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

(¹) GU C 332, 3.11.1997.

(98/C 174/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3767/97

**di Cristiana Muscardini (NI), Amedeo Amadeo (NI)
e Marco Cellai (NI) alla Commissione**

(21 novembre 1997)

Oggetto: Sanzioni disciplinari

In seguito alle responsabilità di alcuni funzionari della Commissione, relativamente agli episodi di BSE, il presidente dell'Esecutivo Santer ha dichiarato davanti al Parlamento europeo che non gli è possibile fare luce completa sulle responsabilità dal momento che lo Statuto dei funzionari, così come è oggi redatto, non permette di appurare le responsabilità né consente di applicare sanzioni disciplinari neanche in presenza di grave errore professionale.

Ricordando che lo Statuto dei funzionari già contempla la nota, la nota di biasimo, la sospensione temporanea dello scatto di anzianità, la retrocessione nel grado, la revoca e la revoca senza diritto a pensione, si chiede alla Commissione

1. di fare ricorso alle sanzioni summenzionate già previste dallo Statuto dei funzionari, per punire, una volta appurate le effettive mancanze, che si sia reso colpevole di gravi mancanze;
2. di vigilare affinché il diritto di iniziativa relativamente alle tematiche concernenti lo Statuto dei funzionari possa restare affidato alla stessa

Risposta data dal Sig. Liikanen in nome della Commissione

(18 dicembre 1997)

1. Le sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei funzionari o agenti temporanei sono disciplinate dalle disposizioni dell'articolo 86 e seguenti nonché dell'allegato IX dello statuto dei funzionari ed altri agenti della Comunità e possono essere inflitte solo al termine di una procedura estremamente precisa. La conditio sine qua non perché ciò avvenga e che i funzionari o agenti siano venuti meno ai loro obblighi statutari.

Il presidente Santer non ha mai affermato che gli era impossibile far luce sulle responsabilità di alcuni funzionari della Commissione riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (ESB). Ciò che egli ha dichiarato, invece, alla commissione di controllo del Parlamento sulla crisi determinata dall'ESB, è di non aver trovato, dopo uno studio approfondito del fascicolo, elementi probanti tali da giustificare l'apertura di una procedura disciplinare nei confronti dei funzionari dell'istituzione.

2. La Commissione tiene ad assicurare l'onorevole parlamentare sul fatto che difenderà il proprio diritto di iniziativa in tutti i settori previsti dai trattati e quindi ovviamente anche in tutti gli aspetti concernenti le disposizioni finanziarie.

(98/C 174/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3770/97

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(21 novembre 1997)

Oggetto: Accesso alla professione forense

Con la liberalizzazione della professione forense in Europa c'è il serio rischio che si creino abusi sistematici, in quanto i neolaureati in legge cercheranno di ottenere l'abilitazione in uno Stato dove le condizioni di accesso alla professione forense sono più facili, per poi passare nel corpo forense di un altro Stato che pone requisiti di accesso più severi.

Per far fronte a tale rischio gli Stati membri reagiscono con normative esageratamente protettive, ad esempio rendendo difficili o complicati gli esami espressamente previsti per trasformare l'abilitazione di avvocato dello Stato membro di provenienza in quella valida nello Stato ospitante.

Non è il caso che la Commissione elabori una direttiva intesa a formulare norme comuni che standardizzino gli esami per gli avvocati «migranti», ponendo per tutti gli Stati membri eguali parametri nelle procedure dirette all'accertamento dell'abilitazione alla professione forense?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(6 gennaio 1998)

La Commissione è del parere che la direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni ⁽¹⁾, e la futura direttiva del Parlamento e del Consiglio, intesa a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata conseguita la qualificazione, contengano norme sufficienti ad agevolare lo stabilimento degli avvocati all'interno del mercato unico. Essa non ha intenzione di proporre una direttiva volta ad uniformare la prova attitudinale che in via di principio può essere imposta dagli Stati membri nel quadro della direttiva 89/48/CEE. La Commissione continuerà tuttavia a vigilare affinché la prova attitudinale non sia utilizzata dagli Stati membri come un ostacolo sproporzionato al diritto di stabilimento degli avvocati.

Non è fuor di luogo osservare che, conformemente alla nuova direttiva del Parlamento e del Consiglio, la prova attitudinale non può essere imposta come requisito per lo stabilimento degli avvocati che siano in possesso di un'autorizzazione ad esercitare in un altro Stato membro. Quest'ultima direttiva garantisce il diritto di stabilimento con il titolo professionale d'origine sulla base all'autorizzazione all'esercizio concessa dallo Stato membro d'origine e senza verifica delle qualificazioni; essa contiene inoltre delle norme per l'accesso al titolo professionale dello Stato membro ospitante in base ad una pratica professionale nello Stato membro ospitante.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989.

(98/C 174/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3773/97

di Nikitas Kaklamanis (UPE) al Consiglio

(24 novembre 1997)

Oggetto: Immigrazione illegale nell'Unione europea e disoccupazione

Da varie indagini demoscopiche effettuate in numerosi Stati membri dell'Unione europea emerge chiarissima l'impressione che uno dei problemi più gravi per il cittadino europeo è oggi l'immigrazione illegale.

Nel decennio trascorso il fenomeno ha avuto particolare sviluppo, poiché, mentre nel 1990 era stato impedito a circa 30.000 persone di entrare in Europa, tre anni più tardi tale numero era arrivato a 200.000. Si calcola che tra il 1991 e il 1995 circa 3 milioni di persone siano entrate nell'Unione europea con evidenti contraccolpi sull'aumento della disoccupazione per l'europeo medio.

Intende il Consiglio far sì che la solidarietà dimostrata dall'Unione nei confronti degli immigrati da paesi terzi che vengono a stabilirvisi sia accompagnata da una manifestazione di interesse per il cittadino medio europeo il quale deve sobbarcarsi il costo dell'adattamento ai criteri di Maastricht e in più ha lo svantaggio di non riuscire a trovare lavoro e a rimanere disoccupato per lunghi periodi?

Risposta

(26 febbraio 1998)

1. L'Onorevole Parlamentare è certamente al corrente dell'importanza che gli Stati membri annettono ai diritti sociali fondamentali e alla promozione del progresso economico e sociale dei loro popoli. Il trattato di Amsterdam, così come è stato firmato, pone quale primo obiettivo dell'Unione europea la promozione del progresso economico e sociale e di un elevato livello di occupazione, segnatamente attraverso il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione dell'Unione economica e monetaria. Il trattato CE modificato ad Amsterdam conterrà un nuovo titolo dedicato all'occupazione.

La lotta alla disoccupazione è dunque divenuta una priorità dell'azione dell'Unione europea. Il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione (Lussemburgo, 20/21 novembre 1997) è l'espressione di tale preoccupazione e volontà. Esso ha concluso che, in attesa della ratifica delle disposizioni del trattato di Amsterdam sull'occupazione e per mobilitare tutti i mezzi disponibili per la lotta alla disoccupazione, sarà applicato immediatamente nella pratica e per consenso il metodo previsto dal futuro articolo 128 del trattato. Il Consiglio europeo ha in tal modo convenuto «orientamenti in materia di occupazione» che si ispirano direttamente all'esperienza acquisita nella sorveglianza multilaterale delle politiche economiche.

2. Inoltre, l'Unione europea ha adottato, nel quadro del titolo VI del trattato, misure volte a combattere l'immigrazione, il soggiorno e il lavoro irregolari. La cooperazione degli Stati membri in questo ambito ha condotto, in particolare, all'adozione dei seguenti strumenti:

- Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.09.96)
- Raccomandazione (96/C 5/01) del Consiglio del 22 dicembre 1995 sull'armonizzazione dei mezzi di lotta contro l'immigrazione clandestina e il lavoro illegale e il miglioramento dei mezzi di controllo previsti a tale scopo (GU C 5 del 10.01.96)
- Raccomandazione (96/C 5/02) del Consiglio del 22 dicembre 1995 relativa alla concertazione e alla cooperazione nell'attuazione delle misure di espulsione (GU C 5 del 10.01.96)
- Raccomandazione del Consiglio, del 27 settembre 1996, relativa alla lotta contro il lavoro illegale di cittadini di Stati terzi (GU C 304 del 14.10.96)
- Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al seguito degli atti adottati dal Consiglio in materia di immigrazione clandestina, di riammissione, di lavoro illegale di cittadini di paesi terzi e di cooperazione nell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione (GU L 342 del 31.12.96)
- Risoluzione del Consiglio, del 4 dicembre 1997, sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi (GU C 382 del 16.12.97).

(98/C 174/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3775/97

di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione

(21 novembre 1997)

Oggetto: Malati mentali

L'Unione delle cliniche neuropsichiatriche di Atene (Attica) hanno stigmatizzato, in un comunicato ufficiale, la tragica situazione in cui vengono curati i malati mentali in Grecia.

L'assoluta indifferenza dello Stato greco per i problemi delle cliniche psichiatriche private ha indotto queste ultime a sospendere per 15 giorni l'ammissione di nuovi malati.

Il contributo giornaliero versato dallo Stato alle cliniche private ammontava nel 1992 a 7.000 dracme, mentre quello corrisposto alle cliniche psichiatriche pubbliche era di ben 30.000 dracme.

Allo stesso tempo, il 50% dei malati mentali greci è ospitato in cliniche private sia perché i parenti lo preferiscono sia perché il settore pubblico è incapace di fornire assistenza a una massa di malati che ammonta a circa 9.000 persone.

Dato che l'Unione europea finanzia da anni l'assistenza psichiatrica in Grecia, può la Commissione riferire:

1. quali fondi sono stati finora erogati a tal fine e quanti si prevede che verranno erogati nei prossimi anni;
2. fermo restando il principio della sana concorrenza tra il settore pubblico e quello privato, come pure il diritto del paziente a scegliere il medico e/o la clinica di sua fiducia, a quali condizioni il settore privato potrebbe essere sovvenzionato dall'Unione europea al fine di migliorare le proprie infrastrutture e fornire una migliore assistenza ai malati mentali;

3. se i denari sinora assegnati alla Grecia sono stati spesi correttamente, se sono stati effettuati controlli e, se sì, con quali risultati;
4. se la prassi seguita dal governo greco costituisce violazione delle norme e dei principi dell'Unione europea e, se sì, cosa intende fare per rimediare a questa situazione?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(26 gennaio 1998)

1. La Commissione informa l'onorevole parlamentare che il contributo finanziario a favore del sistema di assistenza psichiatrica in Grecia è stato limitato ad un sostegno finanziario straordinario nel quadro del programma B del Regolamento (CEE) N° 815/84 del 26 marzo 1984, relativo ad un sostegno finanziario straordinario a favore della Grecia nel settore sociale ⁽¹⁾, nell'ambito della riforma del sistema di assistenza psichiatrica in Grecia. L'obiettivo di questo programma specifico consisteva nel ridurre il numero di ricoveri nei grandi ospedali psichiatrici di Stato, al fine di evitare che i malati diventassero cronici e istituzionalizzati, e nel favorire la reintegrazione sociale dei pazienti di lunga degenza. L'azione ai sensi di detto regolamento è stata completata alla fine del 1995. Il contributo comunitario, nel corso del periodo di attuazione durato 12 anni, ammontava approssimativamente a 50 milioni di ECU.
2. Gli specifici problemi delle cliniche psichiatriche private in Grecia ricadono nell'ambito di competenza dell'autorità nazionale.
3. Nel dicembre 1995 la Commissione ha sottoposto al Consiglio e al Parlamento una relazione finale concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 815/84 ⁽²⁾. In essa si affermava che gli obiettivi di detto Regolamento erano stati realizzati e che esso aveva avuto un impatto rilevante. Alcune delle azioni avviate in base a detto Regolamento, mirate alla riabilitazione socio-economica dei pazienti di lunga degenza, ancora in corso nell'ambito del programma operativo «Lotta all'esclusione dal mercato del lavoro» del quadro comunitario di sostegno a favore della Grecia 1994-1999.
4. La Commissione non condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare. Nello sforzo di proseguire e consolidare il tentativo di riforma psichiatrica avviato nel quadro del suddetto Regolamento, la autorità greche stanno attualmente elaborando un piano d'azione decennale (1997-2006). La Commissione verificherà quali azioni di detto piano potranno ricevere un sostegno finanziario nel contesto del succitato programma operativo per i rimanenti anni del periodo di programmazione 1994-1999.

⁽¹⁾ GU L 88, 31.3.1984.

⁽²⁾ COM(95) 668 def.

(98/C 174/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3779/97

di Gianni Tamino (V) alla Commissione

(21 novembre 1997)

Oggetto: Incompatibilità con le norme comunitarie del decreto di deroga della Regione Lazio alla legge nazionale sulla caccia

La Giunta Regionale del Lazio (Italia) ha approvato, il 5 novembre 1997, un Decreto di deroga alla legge nazionale sulla caccia, al fine di permettere la possibilità di cacciare specie protette quali passerì e storni.

Tale normativa regionale rispetta le direttive europee sulla tutela delle specie selvatiche e cacciabili ed in particolare la 92/43/CEE ⁽¹⁾?

In caso contrario, non ritiene la Commissione di dover avviare una procedura di infrazione?

⁽¹⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Risposta data dalla Signora Bjerregaard a nome della Commissione*(7 gennaio 1998)*

Nei confronti dell'Italia è già stata avviata una procedura di infrazione per quanto riguarda, in particolare, l'attuazione della deroga di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾.

Poiché la Commissione ha l'obiettivo di garantire che le leggi nazionali degli Stati membri, a tutti i livelli, siano conformi alla legislazione comunitaria, la procedura di infrazione in oggetto si indirizza anche all'attuazione della legislazione comunitaria da parte delle regioni e al loro obbligo di attenersi. La Commissione sarebbe grata all'onorevole parlamentare se potesse trasmetterle il testo approvato dalla Giunta Regionale del Lazio a cui fa riferimento l'interrogazione. In ogni caso, la Commissione inoltrerà alle autorità italiane una richiesta di informazioni.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

(98/C 174/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3780/97**di Honório Novo (GUE/NGL) alla Commissione***(21 novembre 1997)*

Oggetto: Misure di minimizzazione dell'impatto ambientale dei lavori di costruzione degli accessi al ponte di Freixo

Il 30 settembre 1996, la Commissione rispondeva alla mia interrogazione E-2127/96 ⁽¹⁾ sulle misure di minimizzazione dell'impatto ambientale risultanti dalla costruzione degli accessi al ponte di Freixo che collega le città di Gaia e Porto, rilevando testualmente che «le autorità portoghesi avevano comunicato informazioni concernenti l'esecuzione delle misure previste nella relazione della commissione di valutazione dell'impatto ambientale in ordine ai lavori di costruzione del troncone ponte de Freixo — Carvalhos dell'itinerario principale n. 1 (IP1)» e specificando che «per quanto riguardava l'acquisto dei terreni tra il «Parque Biológico» e l'IP1, erano in corso trattative tra la Junta Autónoma de Estradas (JAE) e il Comune di Vila Nova de Gaia».

Dalla metà degli anni '80 il Consiglio comunale di Gaia si adopera per estendere il «Parque Biológico», investendo nell'acquisto di terreni miliardi di scudi (a prezzi correnti). L'area di cui trattasi abbraccia attualmente 35 ettari e l'obiettivo è quello di portarla a 54 ettari conglobando tutti i terreni che tuttora la separano dal succitato troncone dell'IP1.

Orbene, nel novero delle misure previste nella relazione della commissione di valutazione dell'impatto ambientale dei lavori di costruzione di detto troncone dell'IP1, figurava l'obbligo fatto all'ente appaltante (nella fattispecie il governo portoghese) di acquistare una fascia di terreno adiacente all'IP1 ed agli accessi, da conglobare immediatamente nel «Parque Biológico».

Nel frattempo, nell'ottobre del 1996, la JAE, organismo del governo portoghese, informava che «l'esproprio dei terreni per l'ampliamento del Parque Biológico non avrebbe potuto essere effettuato come era stato sollecitato». In tal caso appare ovvio che il governo portoghese non intende adempiere all'obbligo previsto nella relazione sulla minimizzazione dell'impatto ambientale risultante dalla costruzione del troncone dell'IP1 tra Freixo e Carvalhos.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere se il governo portoghese sta o meno assolvendo tutti gli adempimenti risultanti dalla risposta della Commissione del 30 settembre 1996, con specifico riferimento all'acquisto della fascia di terreno contiguo all'IP1 ed agli accessi destinata a far parte integrante del «Parque Biológico»?

⁽¹⁾ GU C 72 del 7.3.1997, pag. 15.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(15 gennaio 1998)

Con lettera del 27 febbraio 1997, le autorità portoghesi hanno aggiornato la Commissione in ordine all'applicazione delle misure previste nella relazione della Commissione sullo studio d'impatto ambientale relativo ai lavori di costruzione del troncone «Ponte do Freixo-Carvalhos», facente parte dell'itinerario principale n.1 (IP1).

Tutte le misure sono state realizzate, ad eccezione dell'acquisizione dei terreni situati tra il «Parque Biológico» e l'IP1; le autorità portoghesi hanno spiegato alla Commissione che la Junta Autónoma das Estradas (JAE), responsabile dell'esecuzione del progetto, non è abilitata a procedere all'esproprio di terreni in virtù del decreto legge n. 184/78, del 18 luglio 1978, e che la soluzione del problema risiede in un accordo fra il Parque Biológico ed il comune di Vila Nova de Gaia. Tale possibilità, secondo le informazioni fornite dalle autorità portoghesi, è attualmente allo studio. Infatti le procedure di esproprio sono assoggettate esclusivamente alle disposizioni dell'ordinamento nazionale; si tratta di procedure necessariamente lunghe e complesse, in quanto tese a garantire il pieno rispetto dei diritti dei cittadini che per motivi d'interesse generale si vedono privati della loro proprietà.

Queste procedure sono dunque soggette unicamente alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria nazionale competente, e la Commissione non ha facoltà di intervenire in materia.

La Commissione condivide comunque le inquietudini dell'onorevole parlamentare e si premurerà di controllare che la misura in questione sia realizzata.

(98/C 174/193)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3782/97

**di Reimer Böge (PPE), Lutz Goepel (PPE), Agnes Schierhuber (PPE),
Honor Funk (PPE), Christa Klab (PPE), Hedwig Keppelhoff-Wiechert (PPE)
e Xaver Mayer (PPE) alla Commissione**

(21 novembre 1997)

Oggetto: Restituzioni alle esportazioni di bovini da allevamento

Le restituzioni alle esportazioni per bovini vivi sono concesse anche per i bovini da allevamento a seconda del loro peso. Le modalità di assegnazione e la durata delle licenze di esportazione corrispondono a quelle previste per le esportazioni di animali destinati alla macellazione. Il calo delle restituzioni alle esportazioni finora registrato e le riduzioni dei prezzi nel settore delle carni bovine annunciate dall'Agenda 2000, che comporteranno ulteriori tagli alle restituzioni alle esportazioni, si ripercuotono anche sulle esportazioni di animali da allevamento, benché la situazione delle esportazioni per i bovini da allevamento sia sostanzialmente diversa da quella dei bovini destinati alla macellazione. Può la Commissione far sapere:

1. Se nel quadro dell'adeguamento dell'organizzazione comune di mercato per le carni bovine è previsto un regime diverso per le restituzioni alle esportazioni e per la concessione e la durata di validità delle licenze per bovini da allevamento e per bovini destinati alla macellazione?
2. Qualora non fossero previsti regimi distinti, quali motivi si oppongono a che
 - sia mantenuto l'importo originario delle restituzioni alle esportazioni a seconda del peso vivo per i vitelli da allevamento, dato che tali esportazioni sgravano il mercato interno delle carni bovine e non esiste, nel caso di bovini da allevamento, la ragione principale che giustifica il taglio delle restituzioni alle esportazioni, cioè la più alta domanda di licenze di esportazioni per bovini destinati alla macellazione?
 - Siano migliorate le modalità di attribuzione e sia prolungata ad almeno 4 mesi la durata di validità delle licenze di esportazione, dato che solitamente i tempi relativi alla conclusione di un contratto commerciale, dall'accettazione del mandato alla consegna, sono più lunghi per i bovini da allevamento?

- La prova dell'avvenuta esportazione dell'animale a fini di allevamento sia fornita mediante certificato rilasciato da associazioni zootecniche, certificato che può essere rispedito per verifica all'associazione zootecnica dopo l'esportazione e prima del pagamento delle restituzioni all'esportazione? In tal modo potrebbe esser soppressa la prova del corretto impiego degli animali da allevamento nel paese terzo mediante le organizzazioni zootecniche locali, dato che in determinati paesi terzi non esistono organizzazioni zootecniche che potrebbero confermare l'iscrizione nel registro zootecnico, ovvero non esistono registri zootecnici.
3. Se le attuali normative OMC in materia di commercio agricolo consentono un trattamento distinto per animali da allevamento e per animali destinati alla macellazione nell'ambito degli aiuti alle esportazioni e se la Commissione prevede di adoperarsi a favore di un trattamento differenziato nel quadro dei prossimi negoziati commerciali?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(7 gennaio 1997)

1. Fino alla fine del 1994 il livello della restituzione per bovini di razza pura e per bovini maschi destinati alla macellazione era lo stesso. Dal 1995, tuttavia, la restituzione per i bovini riproduttori di razza pura è stato lievemente ridotta per mantenere il livello delle esportazioni di questi animali.

Livello attuale delle restituzioni:

bovini riproduttori di razza pura: 58,50 ECU per chilogrammo
altri bovini maschi: 52,00 ECU per chilogrammo
altri bovini femmine: 28,00 ECU per chilogrammo.

La Commissione ha incontrato forti difficoltà nel rispettare il massimale di esportazione imposto dall'accordo dell'Uruguay round. La questione è stata discussa a fondo all'inizio del 1997 con rappresentanti e membri delle organizzazioni europee per il commercio di carni. In seguito a ciò la Commissione ha deciso di fissare il necessario periodo di validità dei titoli di esportazione a 75 giorni per i bovini vivi e i prodotti trasformati e a 30 giorni per le carni. Nel caso invece di un appalto pubblico in paesi terzi, il periodo di validità del titolo di esportazione è di 4 mesi dalla data del rilascio dello stesso (dal giorno in cui la domanda di titolo è stata presentata).

2. La Commissione ritiene che le esportazioni di bovini riproduttori di razza pura dipendano in misura maggiore dai programmi attuati dal paese importatore per migliorare la qualità del bestiame o per incrementare il patrimonio zootecnico che dal livello delle restituzioni all'esportazione.

Occorre notare che, come sopra indicato, vi è una differenza nel livello della restituzione tra bovini riproduttori di razza pura e bovini destinati alla macellazione. A causa delle molte domande di titoli, il livello della restituzione è stato ridotto a partire dal 27 settembre 1997 e dal 25 ottobre 1997. Nella prima riduzione, del 10%, non sono state operate variazioni della restituzione per i bovini riproduttori di razza pura. Con la seconda è stata applicata una diminuzione inferiore per i bovini riproduttori di razza pura e per i bovini maschi (-5% invece di -15%).

Nel 1995 e 1996 le esportazioni di bovini riproduttori di razza pura hanno raggiunto i 135 000 e 139 000 capi. Tali risultati, con l'eccezione di quelli ottenuti nel 1991, rappresentano nuovi primati.

In base agli obblighi fissati nell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) la Comunità può esportare solo una quantità limitata di bovini vivi e di carni bovine con restituzioni all'importazione. La Comunità ha interesse ad utilizzare tutta la quota del GATT, ma non può superarla. È pertanto necessario trovare un giusto punto di equilibrio.

Secondo l'articolo 3, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione relativo alle importazioni dai paesi terzi e alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1544/79 ⁽¹⁾, la concessione della restituzione è subordinata alla presentazione del certificato genealogico rilasciato dall'associazione, organismo o servizio ufficiale dello Stato membro che detiene il registro genealogico e del certificato di polizia sanitaria applicabile ai bovini riproduttori di razza pura richiesto dal paese terzo di destinazione. Il regolamento non prevede che gli animali esportati debbano essere iscritti nel registro genealogico del paese terzo di destinazione.

Poiché il livello della restituzione per giovenche e vacche riproduttrici di razza pura è più elevato di quello per gli altri bovini femmine, è necessario garantire mediante opportune misure di controllo che gli animali esportati non vengano macellati immediatamente al loro arrivo nel paese terzo di destinazione.

3. L'accordo OMC prevede la possibilità di differenziare il livello della restituzione: questo è più elevato per i bovini riproduttori di razza pura che per i bovini destinati alla macellazione. Pertanto, non vi è motivo di chiedere una modifica della normativa ai prossimi negoziati commerciali.

(¹) GU L 227 dell'11.8.1992.

(98/C 174/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3784/97
di Carlos Pimenta (PPE) alla Commissione

(26 novembre 1997)

Oggetto: Applicazione della proposta di decisione 97/C 207/11 del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo che fissa norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa

Se, come preferisce la Commissione, il Consiglio dovesse decidere di respingere il parere del Parlamento europeo e votasse invece di concludere l'accordo proposto con il Canada e la Federazione russa, può la Commissione indicare quali misure proporrebbe per garantire che i termini dell'accordo vengano applicati nell'Unione europea?

In particolare, può precisare se prevede di presentare una proposta di direttiva o di regolamento e, in caso di risposta positiva, comunicare quale base giuridica proporrà?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(21 gennaio 1998)

La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che l'accordo sulle norme internazionali in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà fra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa non è ancora stato ratificato.

Anche se la riflessione è già in atto, la Commissione potrà pronunciarsi su tali questioni solo dopo la conclusione formale dell'accordo da parte del Consiglio. Il Parlamento verrà informato mediante le consuete procedure se un'eventuale proposta di recepimento di tale accordo fosse adottata dalla Commissione.

(98/C 174/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3785/97
di Christof Tannert (PSE) alla Commissione

(26 novembre 1997)

Oggetto: Aiuti comunitari destinati nel 1996 al Land federale tedesco di Berlino

A quanto ammontano gli aiuti comunitari destinati nel 1996 al Land federale tedesco di Berlino? Per quali misure e in quali dei seguenti programmi sono stati accordati e richiesti?

1. Nel Fondo regionale FESR?
2. Nel Fondo sociale europeo (FSE)?
3. Nei programmi comunitari di ricerca?
4. Nei programmi comunitari nel settore dell'energia?
5. Nei programmi comunitari nel settore dell'ambiente?
6. In altri programmi della Comunità?

Risposta data dal Sig. Santer in nome della Commissione*(14 gennaio 1998)*

A causa dell'ampiezza della risposta, la Commissione trasmette il testo direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento.

(98/C 174/196)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3786/97**di John Iversen (PSE) alla Commissione***(26 novembre 1997)*

Oggetto: Diritti di trasmissione di avvenimenti sportivi

Può la Commissione confermare o smentire che un progetto di legge danese, che dispone che due emittenti televisive statali, ricevute in tutto il paese, abbiano l'esclusiva di trasmettere importanti avvenimenti sportivi nazionali, è contrario alla legislazione comunitaria? Un canale privato commerciale, che aveva precedentemente acquistato i diritti di trasmissione di manifestazioni sportive, afferma che tale progetto di legge contravviene all'articolo 90 del trattato UE. Il canale privato può essere ricevuto in tutto il paese esclusivamente via cavo o mediante antenna parabolica.

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione*(8 gennaio 1998)*

In base all'articolo 3 bis, della direttiva 89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽¹⁾, ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. Queste misure devono essere immediatamente notificate alla Commissione. Entro tre mesi dalla notifica, la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e consulta il comitato di cui all'articolo 23 bis della medesima direttiva.

La Commissione non ha ancora ricevuto alcuna notifica da parte delle autorità danesi ai sensi della direttiva in questione e non può quindi pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con l'articolo 90 del trattato CE o con la direttiva stessa delle misure che il governo danese intende adottare.

⁽¹⁾ GU L 202 del 30.7.1997

(98/C 174/197)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3788/97**di Panayotis Lambrias (PPE) alla Commissione***(26 novembre 1997)*

Oggetto: Trattato di Amsterdam — Portatori di handicap

La Commissione ha già segnalato il carattere tutt'altro che audace della clausola relativa alla lotta contro, tra l'altro, le discriminazioni fondate sugli handicap (articolo 6 A) che è stata introdotta nel trattato di Amsterdam (mancanza di un risultato immediato, necessità di raggiungere l'unanimità in seno al Consiglio). Per di più, all'ultimo momento è stato soppresso dall'articolo 118 (politica sociale) del nuovo trattato un riferimento specifico ai portatori di handicap. D'altro canto, la dichiarazione n. 22 del trattato, la quale prevede che nell'elaborare misure ai sensi dell'articolo 100 A (avvicinamento delle legislazioni) si tenga conto delle esigenze di tale categoria di persone, non ha, per via della sua natura giuridica, carattere vincolante.

Si chiede quindi alla Commissione:

1. Come intende sfruttare al meglio la scarsa tutela che i trattati garantiscono ai portatori di handicap?
2. Quali iniziative concrete conta di promuovere in tale settore?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(19 gennaio 1998)

Ai sensi dell'articolo 13 del Trattato di Amsterdam, la Commissione potrà presentare, quando entrerà in vigore, proposte destinate a lottare contro le discriminazioni basate sull'handicap. Questa nuova disposizione conferma l'impostazione adottata dalla Commissione nel comunicato del 30 luglio 1996 sulla «parità delle opportunità per i portatori di handicap, una nuova strategia europea»⁽¹⁾. Questa strategia mira per lo più a promuovere una politica dei portatori di handicap basata sulla parità dei diritti e attua vari provvedimenti, fra cui figurano: la creazione di un gruppo interservizi sull'handicap per rafforzare la presa in considerazione dei portatori di handicap nella definizione delle politiche e azioni comunitarie; la creazione di un gruppo ad alto livello composto dai rappresentanti degli Stati membri, che si interessa dei portatori di handicap per rafforzare la cooperazione in questo settore con e tra gli Stati membri; favorire le attività delle organizzazioni non governative e del Foro europeo dei portatori di handicap; rafforzare l'azione dei fondi strutturali e in particolare dell'iniziativa comunitaria «Emploi-Horizon».

L'attuazione anticipata delle disposizioni relative all'occupazione del Trattato di Amsterdam è anch'essa un aspetto importante per i portatori di handicap. A questo proposito il Consiglio europeo di Lussemburgo tenutosi il 20 e 21 novembre 1997 ha stabilito che gli Stati membri accorderanno particolare attenzione alle difficoltà incontrate dai portatori di handicap per inserirsi nella vita attiva.

Basandosi sulle altre prospettive aperte dal Trattato di Amsterdam, nonché sulla valutazione finale del terzo Programma d'azione comunitaria a favore dei portatori di handicap — Helios II — (1993-1996), e sulle azioni pilota e preparatorie effettuate nel corso del 1997, la Commissione attualmente esamina l'opportunità e le modalità di completamento i provvedimenti citati prima.

⁽¹⁾ GU C 12 del 13.1.1997

(98/C 174/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3789/97

di David Hallam (PSE) alla Commissione

(26 novembre 1997)

Oggetto: Ostacoli agli scambi in Danimarca: prodotto farmaceutico ad uso veterinario «Super- Ov»

Può dire la Commissione se è a conoscenza del fatto che le autorità danesi ostacolano la commercializzazione — da parte della società «Global Genetics, Unit One Moreton Farm» di Eye, Leonminster (Gran Bretagna — HR6 ODP) — del prodotto farmaceutico ad uso veterinario «Super-Ov, per il quale l'autorizzazione di immissione sul mercato è stata chiesta il 4 maggio 1994?

Quali iniziative adotta per assicurare che le autorità danesi rispettino la direttiva 81/851/CEE⁽¹⁾ e gli altri atti legislativi concernenti il mercato unico?

Può comunicare altresì quando ritiene che la questione verrà risolta con soddisfazione per la società Global Genetics e le autorità britanniche che hanno presentato un ricorso ufficiale a nome di detta società (ricorso n. 96/4399)?

⁽¹⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1

Risposta data dal signor Bangemann a nome della Commissione

(15 dicembre 1997)

L'onorevole parlamentare si riferisce ad un ricorso presentato alla Commissione per una presunta violazione da parte della Danimarca della legislazione comunitaria nel settore farmaceutico. La società che ha fatto ricorso ha sostenuto di avere presentato alle autorità danesi una regolare richiesta di immissione in commercio del medicinale ad uso veterinario denominato «Super-OV» nel maggio 1994, senza avere ottenuto un riscontro da parte delle autorità danesi.

Interpellate a tale riguardo, le autorità danesi hanno confermato la necessità di ottenere ulteriori informazioni sul prodotto, come previsto dalla legislazione comunitaria, per poter rilasciare un'autorizzazione di commercializzazione sul mercato danese. Su richiesta della Commissione, il 25 ottobre 1996 le stesse autorità hanno inviato alla società interessata una lettera contenente un elenco delle informazioni e della documentazione supplementari da presentare. La Commissione ha ripetutamente suggerito alla società di dare seguito alla richiesta delle autorità danesi, fornendo loro le informazioni e la documentazione legittimamente richieste.

Poiché la società che ha fatto ricorso non ha seguito tali consigli, in data 15 ottobre 1997 la Commissione ha deciso di chiudere il caso.

(98/C 174/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3791/97

**di Angela Sierra González (GUE/NGL), Laura González Álvarez (GUE/NGL),
Pedro Marset Campos (GUE/NGL) e María Sornosa Martínez (GUE/NGL) alla Commissione**

(26 novembre 1997)

Oggetto: Conseguenze del cambiamento climatico per le isole Canarie

Le conseguenze del cambiamento climatico provocato dall'azione umana sul pianeta, che saranno oggetto della Terza Conferenza degli Stati firmatari della Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che avrà luogo il prossimo mese di dicembre a Kyoto, sono attualmente incontestabili. Tra di essi possiamo citare il prevedibile aumento del livello del mare prodotto tra l'altro dal disgelo e dall'aumento generalizzato delle temperature, il c.d. «riscaldamento globale». Questo aumento del livello del mare potrebbe avere conseguenze catastrofiche per i centri residenziali e i nuclei di attività economica situati nelle zone costiere e in particolare in regioni insulari come le Canarie.

In seguito a ciò è stata creata l'associazione AOSIS che riunisce i piccoli Stati insulari del mondo, la cui esistenza viene messa in pericolo dal cambiamento climatico.

La Commissione europea è a conoscenza delle ripercussioni dell'aumento del livello del mare in seguito al riscaldamento globale del pianeta sulle coste e sulle regioni insulari e continentali?

La Commissione ha effettuato studi sulle conseguenze socio-economiche e ambientali, tenendo conto del fatto che numerose zone prevedibilmente colpite hanno una fiorente attività turistica lungo le loro coste?

La Commissione ritiene che tra le conseguenze si potrebbe verificare una modificazione della linea costiera e delle spiagge di alcuni paesi?

Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione

(21 gennaio 1998)

Uno dei principali obiettivi delle ricerche svolte nel quadro del programma sull'ambiente e il clima 1994-1998 ⁽¹⁾ è la comprensione dei meccanismi del cambiamento climatico e delle sue conseguenze sull'innalzamento del livello del mare. Attualmente, la Commissione sostiene vari progetti di ricerca che si propongono di analizzare le cause e l'impatto di questo innalzamento. Gli ultimi sviluppi in materia in Europa sono stati recentemente discussi in un convegno sul livello del mare in Europa e la ricerca sulle zone costiere, tenutosi a Barcellona dal 9 al 12 aprile 1997. I dati più importanti emersi da questo incontro riguardano l'innalzamento annuale medio del mare da 1 a 1,5 millimetri intorno alle coste europee. A seguito di movimenti regionali verticali, il cambiamento del livello relativo del mare non è identico ovunque in Europa. I litorali finlandesi del mar Baltico, ad esempio, e alcune parti delle coste mediterranee si stanno sollevando e causano un abbassamento del livello locale del mare in queste regioni.

Alcuni studi prevedono un innalzamento medio del livello del mare dell'ordine di 0,4 metri nei prossimi cento anni. I litorali il cui livello è basso e le isole sono particolarmente vulnerabili, anche se entrano in gioco anche altri fattori come le condizioni geofisiche locali o regionali (i movimenti verticali ad esempio) che possono frenare o amplificare gli effetti del cambiamento climatico. Per tutti questi motivi è difficile fornire

una risposta definitiva a questa domanda. La Commissione, tuttavia, ha finanziato una serie di progetti di ricerca che riguardano l'impatto locale o regionale dell'innalzamento del mare nei delta nordoccidentali del Mediterraneo e nella pianura orientale del Po. Le conseguenze specifiche di un aumento del livello del mare per le isole Canarie non sono state studiate poiché nel quadro del programma sull'ambiente e il clima non sono state presentate proposte in materia.

Alcuni progetti hanno valutato i problemi socioeconomici dell'innalzamento del livello del mare; su richiesta si possono ottenere le relazioni finali di questi progetti.

Attualmente sono in corso ricerche destinate a studiare l'effetto dell'innalzamento del livello del mare sui litorali e le spiagge in Europa, senza particolari riferimenti alle isole Canarie per le suddette ragioni.

(¹) GU L 361 del 31.12.1994.

(98/C 174/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3810/97

di Luciana Castellina (GUE/NGL) alla Commissione

(19 novembre 1997)

Oggetto: Obblighi degli Stati Baltici in materia di acquis communautaire nel settore audiovisivo

Gli Stati Baltici stanno attualmente negoziando la loro adesione all'OMC (Organizzazione mondiale del commercio) e devono, a tale titolo, precisare i loro eventuali obblighi in materia audiovisiva.

Ricordando che gli Stati Baltici sono legati da accordi di associazione all'Unione europea e che aspirano ad aderirvi, può la Commissione fornire informazioni sugli orientamenti di tali Stati in relazione a tale sensibile settore? Non ritiene altresì la Commissione che essi dovrebbero associarsi alla posizione comunitaria in materia audiovisiva in seno all'OMC, posizione caratterizzata da un'assenza di impegni settoriali e da una deroga alla clausola della nazione più favorita?

Risposta data da Sir Leon Brittan a nome della Commissione

(16 dicembre 1997)

I negoziati per l'adesione di Lettonia, Estonia e Lituania all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sono tuttora in corso. Le richieste presentate dalla Comunità a tali paesi nell'ambito dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) riguardano essenzialmente la necessità di raggiungere un equilibrio tra un elevato livello di liberalizzazione e la compatibilità tra gli impegni specifici che verranno assunti da tali paesi e quelli assunti dalla Comunità in ciascun settore dei servizi in seguito all'Uruguay Round e ai successivi negoziati in sede di OMC. Tale orientamento tiene conto dell'esistenza di accordi di associazione tra la Comunità e ciascuno dei tre suddetti paesi, nonché della loro eventuale adesione alla Comunità.

La Comunità ha dimostrato di voler garantire tale compatibilità anche nel settore dei servizi audiovisivi. Per quanto riguarda questi ultimi, nelle loro offerte di adesione i paesi baltici hanno pertanto cercato di seguire un'impostazione analoga a quella adottata dalla Comunità nell'ambito del calendario di impegni dell'OMC: assenza di impegni specifici in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale per quanto riguarda qualsiasi servizio audiovisivo e alcune deroghe alla clausola di nazione più favorita nell'ambito del GATS per tutelare le opere europee e alcuni programmi europei quali MEDIA. Nelle offerte d'adesione attualmente oggetto di negoziato in sede di OMC, Estonia, Lituania e Lettonia hanno indicato finora di voler seguire tale impostazione.

Alcuni partner commerciali hanno chiesto agli Stati baltici di assumersi impegni in materia di servizi audiovisivi e di abbandonare l'impostazione che prevede deroghe alla clausola di nazione più favorita. Risulta tuttavia alla Commissione che Lettonia, Estonia e Lituania non abbiano accolto tale richiesta.

(98/C 174/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3814/97**di Peter Crampton (PSE) alla Commissione***(28 novembre 1997)*

Oggetto: Etichettatura dei prodotti alimentari — olio di arachide

Ai soggetti allergici alle arachidi può succedere di ingerire senza saperlo prodotti alimentari contenenti derivati di tale pianta. Ciò è dovuto alla mancanza di chiarezza nell'etichettatura di questi prodotti, e le conseguenze possono arrivare in alcuni casi ad una situazione di pericolo di vita.

Esistono a livello europeo norme per l'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti derivati dell'arachide?

Se la risposta è no, ha in programma la Commissione di presentare proposte volte a introdurre un'etichettatura chiara di tali prodotti alimentari?

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione*(15 gennaio 1998)*

La necessità di modificare le regole comunitarie sull'etichettatura degli alimenti nel senso di garantire al consumatore un'adeguata informazione circa la presenza nei cibi di potenziali allergeni, tra cui ad esempio arachidi ed olio di arachidi, è attualmente allo studio della Commissione

Su richiesta della Commissione, nel settembre 1995 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha redatto un documento sull'allergia e l'intolleranza agli alimenti; le conclusioni di tale documento sono attualmente discusse con gli Stati membri. A livello internazionale, in seno al gruppo «Codex alimentarius», è anche in corso la discussione sull'etichettatura degli allergeni.

Questo lavoro sarà integrato, nel quadro della cooperazione scientifica tra Stati membri e Commissione, dal rilevamento dei dati epidemiologici disponibili (distribuzione geografica, frequenza e gravità dell'ipersensibilità): ciò è indispensabile per definire i criteri secondo cui determinati ingredienti debbano venir riconosciuti come causa di allergie o intolleranza ed essere quindi inseriti nell'elenco degli ingredienti che devono obbligatoriamente figurare sull'etichetta.

Sulla base dei risultati dell'analisi epidemiologica, attesi per giugno 1998, la Commissione potrebbe essere in grado di proporre una modifica della direttiva 79/112/CEE, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979.

(98/C 174/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3815/97**di Caroline Jackson (PPE) alla Commissione***(28 novembre 1997)*

Oggetto: Trasferimenti netti al bilancio dell'UE

Secondo l'Economist del 18 ottobre 1997, la Commissione europea non era in grado, in una recente riunione del Consiglio ECOFIN, di fornire le cifre relative ai contributi netti al bilancio dell'UE di ciascuno Stato membro. Data l'importanza di tale questione e il grande interesse dell'opinione pubblica, vuole la Commissione cogliere l'opportunità di pubblicare l'elenco dei contributi netti al bilancio dell'UE di ciascuno Stato membro, utilizzando i dati disponibili più recenti?

Risposta data dal Sig. Liikanen in nome della Commissione*(14 gennaio 1998)*

In un documento presentato al Consiglio EcoFin (una copia del quale viene trasmessa direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento) la Commissione ha spiegato i motivi per cui non fornisce stime relative alle situazioni di bilancio degli Stati membri.

In sintesi, la Commissione sostiene che dai flussi di bilancio non emergono tutti i benefici dell'appartenenza all'UE. Questa, infatti, comporta vantaggi e obblighi di ordine sia finanziario che non finanziario e implica una dimensione indipendente dal bilancio la cui importanza è tale da fare praticamente scomparire quella di bilancio. Per esempio, i vantaggi derivanti dal perseguire obiettivi comuni, quali la liberalizzazione del commercio e l'integrazione economica europea, non possono essere valutati in termini di soli flussi di bilancio. I versamenti del bilancio comunitario, inoltre, non vanno esclusivamente a vantaggio dei destinatari, ma anche, come flussi di ritorno, degli altri Stati membri. Esempi tipici a questo proposito sono i fondi strutturali e le spese esterne, per i quali l'attuazione di progetti richiede spesso l'acquisto di merci e servizi da altri Stati membri.

Inoltre, non esiste una definizione unica di equilibrio di bilancio. Da ciò deriva, inevitabilmente, la possibilità di elaborare vari metodi per calcolare approssimativamente i benefici di bilancio derivanti dall'appartenenza all'UE e la scelta di un determinato metodo spesso riflette l'intenzione di mettere in rilievo un punto di vista particolare o di difendere una questione specifica. Sono questi i motivi per cui la Commissione non fornisce né sottoscrive alcun particolare metodo di calcolo relativo alle situazioni di bilancio degli Stati membri.

(98/C 174/203)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3816/97

di Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) alla Commissione

(28 novembre 1997)

Oggetto: Contabilità verde

La Commissione può far sapere alla relatrice del Parlamento europeo sulla Comunicazione in materia di indicatori ambientali e di contabilità verde nazionale (COM(94)0670) quali iniziative e risposte essa ha ottenuto dal Consiglio in merito alle misure attuate per applicare detta Comunicazione?

Risposta data dal signor Santer a nome della Commissione

(20 gennaio 1998)

La comunicazione citata dall'onorevole parlamentare stabilisce un programma di lavoro che sino ad ora è stato possibile attuare grazie agli stanziamenti operativi a disposizione della Commissione, peraltro secondo le previsioni e senza dover fare ricorso al Consiglio. La comunicazione è stata trasmessa ufficialmente al Consiglio nel gennaio del 1995. Da allora, la collaborazione con i rappresentanti degli Stati membri si è svolta a livello operativo, in particolare nell'ambito delle riunioni periodiche dei comitati sulle statistiche ambientali. Al Consiglio Ambiente, tenutosi a Lussemburgo il 16 ottobre 1997, è stata presentata una relazione orale sui risultati ottenuti, in seguito alla quale la Commissione ha redatto una relazione ⁽¹⁾ più sostanziale e aggiornata, che ha inviato al Parlamento e al Consiglio. La relazione è stata discussa il 16 dicembre 1997 in sede di Consiglio: quest'ultimo, tuttavia, pur apprezzando il lavoro svolto, non ha manifestato intenzioni concrete di finanziarlo.

⁽¹⁾ SEC(97) 2314.

(98/C 174/204)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3817/97

di María Izquierdo Rojo (PSE) alla Commissione

(28 novembre 1997)

Oggetto: Istituto europeo di ricerca sulla cooperazione mediterranea ed euro-araba

La linea A-3059 del bilancio generale per l'esercizio 1998 fa riferimento all'istituto europeo di ricerca sulla cooperazione mediterranea ed euro-araba, così come l'emendamento 789, che è stato approvato.

Poiché i testi forniti ai deputati e i relativi commenti non specificano chiaramente l'ubicazione di tale istituto, la Commissione europea può precisare dove essi si trovi?

Quali sono state le sue attività nel 1996-1997?

Quali programmi ha realizzato a seguito della conferenza di Barcellona?

Quali incontri interparlamentari ha organizzato?

Risposta data dal Sig. Marín in nome della Commissione

(15 gennaio 1998)

L'Istituto europeo di ricerca sulla cooperazione mediterranea ed euro-araba (MEDEA) ha sede a Bruxelles 1040 (21, rue de la Tourelle) ed è attivo dall'aprile 1996.

Le attività più importanti dell'Istituto nel 1996-1997, a partire dalla Conferenza di Barcellona, sono state la creazione di una banca di dati socio-economico-politici sulle regioni mediterranee e arabe, accessibile via Internet e disponibile anche su supporto cartaceo (esistono già 280 schede in inglese e francese), la creazione di una piattaforma d'incontro Internet (Medeatrade) per le imprese europee e mediterranee, riunioni e visite parlamentari per migliorare le relazioni tra la Comunità e taluni paesi arabi, dando la priorità alla regione mediterranea, il sostegno logistico all'associazione parlamentare per la cooperazione euro-araba.

Sono state organizzate due conferenze del dialogo parlamentare euro-arabo (DPEA). La prima, che riunisce parlamentari europei e arabi, si è svolta ad Amman dal 29 novembre al 1° dicembre 1996. La seconda si è svolta a La Valletta l'8 e il 9 novembre 1997; è stata inoltre tenuta la «conferenza di Dubai sulla cooperazione per il processo di pace», dal 3 al 5 aprile 1997. Tale conferenza, organizzata dalla Comunità e dalla Lega degli Stati arabi, ha riunito un centinaio di esperti, uomini d'affari, diplomatici, parlamentari e funzionari europei e del mondo arabo. Alla conferenza ha partecipato l'inviato speciale dell'Unione per il processo di pace, Sig. Moratinos.

Giova segnalare inoltre l'organizzazione, di concerto con l'Istituto diplomatico di Oman, di un ciclo di conferenze per i diplomatici di questo paese dal 10 al 14 ottobre 1997, sui seguenti temi: ruolo dell'Europa nella soluzione dei conflitti regionali; le sfide del XXI secolo per l'Europa; l'Europa e il problema dell'acqua nel Medio Oriente; la comunità e il processo di pace nel Medio Oriente; l'Europa e il nuovo ordine mondiale; la partecipazione al seminario «Mondializzazione dell'economia e regionalizzazione nello spazio euromediterraneo», organizzato a Parigi al «Commissariat du plan», il 1° luglio 1996, la «Conferenza sull'islamofobia», dal 7 all'8 giugno 1997 ad Amman, organizzata su iniziativa e con la partecipazione del principe Hassan, in collaborazione con l'Istituto; sono stati inoltre contattati diversi centri di ricerca egiziani, israeliani, giordani e palestinesi al fine di elaborare attività e pubblicazioni comuni.

(98/C 174/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3819/97

di Viviane Reding (PPE) al Consiglio

(28 novembre 1997)

Oggetto: Prezzi agricoli e fluttuazioni monetarie a seguito dell'introduzione dell'euro

Che ne sarà delle misure destinate a compensare le perdite dovute alle fluttuazioni monetarie nell'ambito del commercio intraeuropeo di prodotti agricoli a seguito dell'introduzione della moneta unica in certo numero di Stati membri?

Si dà per scontato che tali fluttuazioni cesseranno di esistere de facto nella zona euro. Il problema si pone nel caso di commercio tra la zona euro e quella dei paesi «pre-ins»: le esportazioni di prodotti agricoli dalla zona euro verso i «pre-ins» beneficeranno sempre di tale compensazione in caso di fluttuazioni monetarie al di fuori della zona euro?

Qual è il parere del Consiglio su tale aspetto specifico delle conseguenze dell'introduzione dell'euro sulla politica agricola comune?

Risposta*(26 febbraio 1998)*

Il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (PAC), che non ha un limite temporale di applicazione, è il regolamento di base del Consiglio concernente le misure destinate a compensare le perdite originate dalle fluttuazioni monetarie in occasione di scambi intracomunitari dei prodotti agricoli. Ciò nonostante, per quanto riguarda la compensazione dovuta a fronte di perdite di reddito originate da fluttuazioni monetarie, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 724/97 che costituisce una deroga al regolamento citato per ottemperare agli obblighi assunti nel quadro del GATT e a quelli della disciplina di bilancio. Questo regolamento resta in vigore sino al 30 aprile 1998.

Sinora il Consiglio non ha ricevuto proposte legislative della Commissione intesa ad adottare la normativa vigente e configurare il futuro regime agromonetario. Il Consiglio non dispone perciò di elementi sufficienti per potersi pronunciare sui presunti effetti che le future fluttuazioni monetarie avrebbero sui flussi commerciali dei prodotti agricoli tra Stati membri IN e PRE-IN nonché tra gli Stati membri che non faranno parte in un primo tempo della zona Euro.

Il prevedibile impatto dell'entrata in vigore dell'Euro sulla PAC sarà valutato nel corso del dibattito sull'adozione, da parte del Consiglio, delle nuove disposizioni regolamentari che dovrebbero essere proposte dalla Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.

Data l'importanza dell'argomento, il Consiglio esaminerà con particolare attenzione queste proposte.

(98/C 174/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3820/97**di Viviane Reding (PPE) alla Commissione***(28 novembre 1997)*

Oggetto: Prezzi agricoli e fluttuazioni monetarie a seguito dell'introduzione dell'euro

Che ne sarà delle misure destinate a compensare le perdite dovute alle fluttuazioni monetarie nell'ambito del commercio intraeuropeo di prodotti agricoli a seguito dell'introduzione della moneta unica in certo numero di Stati membri?

Si dà per scontato che tali fluttuazioni cesseranno di esistere de facto nella zona euro. Il problema si pone nel caso di commercio tra la zona euro e quella dei paesi «pre-ins»: le esportazioni di prodotti agricoli dalla zona euro verso i «pre-ins» beneficeranno sempre di tale compensazione in caso di fluttuazioni monetarie al di fuori della zona euro?

Qual è il parere della Commissione su tale aspetto specifico delle conseguenze dell'introduzione dell'euro sulla politica agricola comune?

Risposta data dal Sig. de Silguy a nome della Commissione*(9 gennaio 1998)*

I preparativi per l'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) al 1° gennaio 1999 procedono bene. In marzo 1998, conformemente all'articolo 109J del trattato CE, la Commissione e l'Istituto monetario europeo (IME) riferiranno al Consiglio (relazioni di convergenza) sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi per realizzare l'UEM. Dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 109J, il Consiglio deciderà e pubblicherà — in maggio 1998 — l'elenco degli Stati membri che parteciperanno alla terza fase dell'UEM dal 1° gennaio 1999. Nel contempo saranno resi pubblici i tassi di cambio fissi bilaterali che serviranno per determinare i tassi di conversione in euro alla data d'inizio della terza fase.

A quel punto, avendo compiuto gli Stati membri progressi significativi in termini di convergenza economica, si prevede che un numero elevato di Stati membri parteciperà all'area dell'euro fin dall'inizio. Per la stessa ragione il passaggio alla terza fase dell'UEM dovrebbe essere relativamente morbido.

La Commissione si rende conto delle preoccupazioni degli Stati membri per quanto riguarda l'impatto sui mercati agricoli dell'introduzione dell'euro. Come riconosce l'onorevole parlamentare, la creazione della zona euro, in particolare data l'attesa partecipazione di numerosi Stati membri, ridurrà notevolmente l'importanza dei meccanismi agrimonetari nel corso della terza fase dell'UEM. Non essendo stato ancora deciso quali Stati membri entreranno nella lista dei partecipanti, sarebbe prematuro presentare fin d'ora proposte di modifica del meccanismo di compensazione attualmente in vigore. La Commissione ritornerà sulla questione quando si saprà quali Stati membri parteciperanno all'UEM.

(98/C 174/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3822/97

di Roberto Mezzaroma (UPE) alla Commissione

(28 novembre 1997)

Oggetto: Linguaggio dei gesti

Si fa presente alla Commissione che esiste il problema di un linguaggio comune dei gesti necessario a far sì che i sordomuti europei possano avere la possibilità di comunicare in qualsiasi parte dell'Europa. Attualmente il linguaggio dei gesti è diverso in ogni paese, con problemi gravi per la comunicazione e per la formazione delle persone d'appoggio ai sordomuti.

Cosa pensa di fare la Commissione per risolvere questo problema tenendo conto sia delle tradizioni culturali dei singoli Stati che della necessità di agevolare la comunicazione dei sordomuti?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(16 gennaio 1998)

Nel 1995 il Parlamento ha destinato 500.000 ECU a provvedimenti relativi al linguaggio dei gesti nella Comunità.

La Commissione si è quindi interessata di chiedere alle organizzazioni non governative, l'Unione europea dei sordomuti, di elaborare progetti sul linguaggio gestuale nel 1996 e nel 1997, da prendere in considerazione per la risoluzione 1988 del Parlamento destinata a favorire il diritto dei sordomuti ad utilizzare il linguaggio dei gesti. Il risultato dei progetti 1996/1997 è stato esaminato nel corso di una conferenza sul linguaggio gestuale tenutasi a Bruxelles nel settembre 1997. Fra l'altro, la conferenza ha avuto lo scopo di interessare l'opinione pubblica ai diritti dei sordomuti ad utilizzare questo mezzo di comunicazione, il linguaggio dei gesti, per partecipare alla società su base paritaria. La Commissione condivide questo obiettivo.

Tuttavia, dal momento che esistono molteplici linguaggi gestuali, anche più numerosi delle lingue parlate nella Comunità, e poiché ai sordomuti viene insegnato il linguaggio dei gesti della regione specifica di provenienza, che riflette una storia e una cultura particolare, non vi sono progetti destinati a proporre un linguaggio gestuale comune a livello comunitario.

(98/C 174/208)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3825/97

di Roberto Mezzaroma (UPE) alla Commissione

(28 novembre 1997)

Oggetto: Tutela degli artisti in Europa

Può dire la Commissione cosa intende fare o ha già fatto a favore del dignitoso mantenimento in vita di quegli artisti, scrittori, giornalisti, scultori, pittori, musicisti che hanno con la loro opera promosso l'arte nei propri paesi e in Europa, contribuendo al suo processo di coesione; in particolare come viene garantita a coloro che non sono autosufficienti, che non hanno né assistenza previdenziale né un luogo appropriato per esprimere le proprie capacità, una tutela economica che garantisca loro un adeguato tenore di vita?

Risposta data dal Sig. Oreja a nome della Commissione*(8 gennaio 1998)*

La Commissione ricorda che la tutela sociale, economica e giuridica degli artisti professionisti è di competenza in primo luogo degli Stati membri. Essa sottolinea d'altro canto che nella maggioranza dei casi le disposizioni legislative e regolamentari in vigore in materia non rivestono carattere settoriale.

In virtù dell'articolo 128 del trattato CE sulla cultura, la Comunità ha il compito di integrare l'azione degli Stati membri mediante azioni di incentivazione ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari di questi ultimi. In tale contesto tutti i programmi culturali comunitari esistenti, vale a dire i programmi Caleidoscopio, Arianna e Raffaello, cercano di contribuire, nel rispetto del principio di sussidiarietà, allo sviluppo e alla promozione delle professioni artistiche.

Per contro, varie disposizioni legislative e regolamentari adottate a titolo delle altre politiche comunitarie contribuiscono direttamente o indirettamente a favorire l'occupazione e a difendere un livello elevato di tutela (ad esempio in materia di proprietà intellettuale) per le categorie in oggetto, come è esposto nella prima relazione sulla presa in conto degli aspetti culturali nell'azione della Comunità europea (¹).

(¹) doc. COM(96) 160 def.

(98/C 174/209)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3827/97**di Marco Cellai (NI) alla Commissione***(28 novembre 1997)*

Oggetto: Deroga per il finanziamento di una cooperativa dolciaria

Premesso che la Cooperativa Dolciaria Toscana, società cooperativa a responsabilità limitata, costituitasi in Empoli (FI) in data 26.07.1995, ed occupante n. 43 addetti, in data 28.02.1996 ha presentato domanda di partecipazione al Capitale Sociale da parte della Compagnia Finanziaria Industriale, giusta legge n. 49 del 1985 (Legge Marcora), richiesta approvata dalla Conferenza dei Servizi in data 29.07.1996 per la concessione di un contributo di L. 1.069.828.000;

Che il suddetto decreto è rimasto bloccato per l'intero importo in attesa della necessaria deroga dell'Unione europea; che avendo ottenuto nel marzo 1997 una quota del contributo pari a L. 189.986.000, ossia il «de minimis», il Ministro dell'Industria ha richiesto più volte all'Unione europea la deroga contemplata per quelle cooperative che hanno ottenuto il «de minimis»;

Che finanziamenti della legge Marcora sono stati erogati solo ad una parte dei richiedenti, mentre altri tra cui la Cooperativa Dolciaria Toscana sono ancora in attesa;

Può dire la Commissione in base a quali criteri siano state fissate le priorità di attribuzione dei finanziamenti, e soprattutto illustrare le ragioni per le quali l'Unione europea a tutt'oggi non ha autorizzato la deroga necessaria allo sblocco del decreto e del relativo importo segnalando altresì se esistono le condizioni e la volontà per tale sblocco, e finalmente se da parte delle competenti autorità italiane sia stato compiuto l'iter procedurale atto a richiedere tale deroga?

Risposta data dal Sig. Van Miert a nome della Commissione*(15 gennaio 1998)*

La Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti di alcune disposizioni della legge 49/85 (legge Marcora), il cui finanziamento era stato notificato dalle autorità italiane.

La decisione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera dell'11 giugno 1997. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 31 luglio 1997.

La decisione di apertura della procedura deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale nelle undici lingue comunitarie, come previsto dalle disposizioni che disciplinano l'avvio della procedura stessa. Dato che la decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ⁽¹⁾, gli Stati membri e i terzi interessati hanno un mese di tempo per presentare le loro osservazioni.

La Commissione potrà successivamente chiudere la procedura con l'adozione di una decisione nella quale si pronuncerà in merito alla compatibilità del regime notificato con le norme riguardanti gli aiuti di Stato.

Nel frattempo, le autorità italiane possono, come è avvenuto, applicare il regime notificato entro i limiti fissati per gli aiuti «de minimis».

⁽¹⁾ GU C 309 del 9.10.1997.

(98/C 174/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3828/97
di Wilfried Telkämper (V) alla Commissione
(28 novembre 1997)

Oggetto: Illustrazione da parte della Commissione dei criteri di sostegno relativi a determinate linee di bilancio

Per programmi pluriennali e iniziative comunitarie la Commissione organizza delle manifestazioni aventi lo scopo di fornire ai soggetti potenzialmente interessati a parteciparvi informazioni sui criteri di concessione del sostegno e sulle procedure da rispettare.

Per la linea di bilancio B3-4113, «Azione di integrazione per i profughi», la Commissione, in particolare la DG V in collaborazione con la task force ECRE (European Council on Refugees and Exiles), ha invitato rappresentanti di associazioni che operano a favore dei profughi per informarli sui criteri di finanziamento e per fornire indicazioni in merito alla presentazione delle domande.

1. Come si è giunti a tale manifestazione?
2. In futuro la Commissione svolgerà analogo opera d'informazione per tutte le linee di bilancio paragonabili a quella suindicata?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(16 gennaio 1998)

Al fine di garantire la trasparenza e il successo dell'attuazione di una nuova azione pilota, la Commissione ha innanzitutto invitato gli Stati membri a nominare due rappresentanti che si incontreranno a Bruxelles per un confronto in materia. Inoltre ha invitato i rappresentanti dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNCHR) e il consiglio europeo sui rifugiati e gli esiliati (ECRE) a un incontro sul medesimo tema. Quindi, ha pubblicato un invito a presentare proposte di progetti ⁽¹⁾ e ha fornito istruzioni per i candidati e formulari di domanda.

Al fine di stimolare l'interesse riguardo alla nuova linea di bilancio e a seguito della richiesta dell'ECRE, la Commissione ha invitato le organizzazioni non governative (ONG), attive nel campo dell'integrazione dei rifugiati in tutti gli Stati Membri, a partecipare ad una riunione d'informazione che si terrà a Bruxelles nell'agosto 1998.

La Commissione è pronta a procedere in modo analogo in relazione a nuove linee di bilancio, di tipo analogo, nel settore della politica sociale.

⁽¹⁾ GU C 211, 12.7.1997.

(98/C 174/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3830/97**di María Sornosa Martínez (GUE/NGL) alla Commissione***(28 novembre 1997)*

Oggetto: Speculazione edilizia nelle paludi di Gandía, Xeresa e Xeraco

Le paludi di Gandía, Xeresa e Xeraco (inventario delle zone umide della comunità di Valencia) sono minacciate da un progetto di urbanizzazione promosso dall'impresa RUSTICAS s.a., che prevede la costruzione, a norma dell'articolo 20 della legge 4/92 del 5 giugno sul suolo non urbanizzabile, di un complesso alberghiero e di un campo da golf.

La petizione (EXPE. 662/97) inviata al COPUT (Consiglio per le opere pubbliche, l'urbanizzazione e i trasporti) è stata esaminata dalla giunta comunale di Gandía che, con lettera del 12 settembre 1997, ha invitato tale Consiglio a sospendere temporaneamente l'iter del procedimento, per permettere la presentazione di reclami relativi all'incompleta documentazione del fascicolo.

A parte le irregolarità del fascicolo, il progetto viola gli articoli 6 e 9 della legge 4/92 sopra citata, che definiscono rispettivamente i diritti e doveri dei proprietari di suolo non urbanizzabile soggetto a protezione speciale e regolamentano i lavori, l'uso e lo sfruttamento possibili. Esso viola anche la legge 11/1994 del 27 dicembre della Generalitat di Valencia sugli spazi naturali protetti della comunità di Valencia, nonché la direttiva 92/43/CEE ⁽¹⁾ relativa alla conservazione degli habitat naturali e, in particolare, delle zone umide.

1. La Commissione può chiedere al COPUT il fascicolo e, dopo averlo esaminato, chiedere la reiezione del progetto qualora esso violi la direttiva 92/43/CEE?
2. La Commissione può, nell'ambito delle sue competenze e tenendo conto dei problemi causati dal declassamento di molte zone umide di grande importanza ecologica, invitare il Consiglio per l'ambiente di Valencia a redigere un elenco delle zone umide soggette a protezione speciale come previsto dalla stessa legislazione della comunità di Valencia nella legge 11/1994?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione*(16 dicembre 1997)*

1. Visto che il Marjal de Xeraco è una delle zone comprese nel progetto «Conservazione delle zone umide e creazione di una rete di riserve per Valencia hispanica» che riceve un finanziamento comunitario nel quadro del programma Life Nature, la Commissione si è rivolta all'amministrazione della Generalitat di Valencia, beneficiaria del contratto, per chiederle informazioni in merito.

La Consellería de medio ambiente ha informato la Commissione che aveva solo informazioni ufficiose in merito. Prima che questo progetto possa essere approvato in modo definitivo, dovrebbe essere svolta la valutazione dell'impatto ambientale da parte di detta Consellería e che tale valutazione abbia esito positivo. Tale procedura non è nemmeno cominciata.

2. La Commissione non è competente per esigere dalla Consellería de medio ambiente di Valencia la compilazione di un elenco delle zone umide.

La Consellería de medio ambiente ha tuttavia informato la Commissione che la procedura per l'approvazione dell'elenco da parte dell'amministrazione di Valencia dovrebbe iniziare entro breve termine.

(98/C 174/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3838/97**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(28 novembre 1997)*

Oggetto: Protezione antisismica in Grecia e incremento dei costi di costruzione di nuovi edifici

Com'è noto, la Grecia si trova nella zona più sismica dell'Unione europea. Per tale motivo, il Ministero ellenico per l'assetto del territorio, l'urbanismo e l'ambiente ha emanato un nuovo regolamento antisismico (NEAK)

che impone l'impiego di un'armatura di ferro doppia nelle nuove costruzioni in Grecia, i cui costi aumentano così del 15%, risultando proibitivi per il cittadino medio.

Può far sapere la Commissione se è stato eseguito uno studio sismologico completo per quanto riguarda la nuova linea di metropolitana di Atene e il nuovo aeroporto di Spata, e se essa è intenzionata a costituire, nei Fondi strutturali, una speciale riserva con cui finanziare le nuove opere, pubbliche e private, che si vogliono rendere completamente antisismiche, visto che la prevenzione delle calamità è senz'altro preferibile alla riparazione dei danni provocati alle risorse tanto materiali quanto umane?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(19 gennaio 1998)

Il regolamento antisismico in vigore in Grecia è stato applicato per lo studio e la costruzione della metropolitana di Atene e dell'aeroporto di Spata così come per tutti gli altri progetti realizzati in Grecia, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo di coesione.

La Commissione non prevede la costituzione di una riserva speciale per il finanziamento di tali opere, dato che i costi relativi alla loro progettazione e realizzazione, inclusi i costi supplementari derivanti dall'applicazione del regolamento antisismico, sono sovvenzionabili dai fondi in parola.

(98/C 174/213)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3841/97
di Stephen Hughes (PSE) alla Commissione**

(5 dicembre 1997)

Oggetto: Sicurezza all'aeroporto di Atene

Di recente il giornale britannico The Times ha pubblicato un articolo in cui si sosteneva che l'aeroporto di Atene presenta carenze abissali per quanto concerne le attrezzature di sicurezza, e ciò da lungo tempo. Si riferiva inoltre che le autorità aeroportuali non hanno in progetto il riequipaggiamento o la sostituzione delle attrezzature di sicurezza carenti.

Può la Commissione far sapere quali misure sono state adottate per garantire la sicurezza dei cittadini dell'Unione che dovessero utilizzare uno dei più frequentati aeroporti europei?

Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione

(15 gennaio 1998)

La Commissione non dispone di informazioni a conferma della situazione descritta dall'onorevole parlamentare a proposito dell'aeroporto di Atene. Presume comunque che questi faccia riferimento alle attrezzature per il rilevamento di armi ed esplosivi negli aeroporti, e non già agli equipaggiamenti di sicurezza per il decollo e l'atterraggio degli aerei.

La Commissione non ha il potere di intervenire nelle questioni relative alla sicurezza dell'aviazione nei singoli Stati membri. Sebbene il titolo VI del trattato sull'Unione europea disponga la cooperazione fra gli Stati membri nei settori della giustizia e degli affari interni, il potere d'iniziativa in tali materie spetta interamente agli Stati membri.

La Commissione partecipa comunque come osservatore nel gruppo di lavoro sulla sicurezza della Commissione europea per l'aviazione civile (CEAC).

Se l'onorevole parlamentare è in possesso di informazioni più specifiche e dettagliate circa le attrezzature di controllo o gli equipaggiamenti di sicurezza degli aeroporti, è invitato a trasmetterli alla Commissione o alle autorità nazionali competenti.

(98/C 174/214)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3848/97
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione
(5 dicembre 1997)

Oggetto: Diritto alla previdenza sociale

La Ragioneria generale dello Stato in Grecia si rifiuta di autorizzare la concessione di una pensione di reversibilità alla cittadina svedese Brit Elisabeth, vedova del Sig. Ioannis Papadopoulos, motivando questo suo rifiuto col fatto che l'interessata non ha la cittadinanza greca e che l'articolo 63, secondo comma, paragrafo 1 del Decreto presidenziale 1041/79 (codice delle pensioni per i politici e i militari) è al riguardo elemento ostativo. Poiché con questo diniego si violano le norme comunitarie sul diritto alla previdenza sociale (regolamento 1408/71) ⁽¹⁾ e il trattato UE (articoli 48 e 51 nonché F, 6 e 8), può far sapere la Commissione quali misure intende prendere per far sì che la legislazione greca, che disciplina questa materia, si adegui al diritto comunitario e ai trattati dell'Unione europea, e che alla vedova Papadopoulos sia riconosciuto il diritto a una pensione di reversibilità?

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione
(19 gennaio 1998)

La Commissione condivide il punto di vista dell'Onorevole parlamentare, che ritiene il rifiuto delle autorità elleniche di concedere una pensione di reversibilità motivandolo con il fatto che la richiedente non ha nazionalità greca, contrario agli articoli 48 e 51 del Trattato CEE nonché ai regolamenti (CEE) n. 1612/68 del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno del territorio comunitario ⁽¹⁾, 1408/71 aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽²⁾.

Per questo motivo la Commissione si è rivolta alle autorità elleniche per attirare la loro attenzione in merito al problema.

⁽¹⁾ GU L 257 del 19.10.1968

⁽²⁾ GU L 28 del 30.1.1997

(98/C 174/215)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3849/97
di Kenneth Coates (GUE/NGL) alla Commissione
(5 dicembre 1997)

Oggetto: Inquinamento delle acque provenienti da miniere

Quale risposta ha ricevuto la Commissione dalle autorità del Regno Unito relativamente alla direttiva 76/464/CEE ⁽¹⁾ e il defluire di acque inquinate provenienti da miniere?

Alla luce della minaccia di ulteriori chiusure di miniere di profondità in Gran Bretagna e della possibile cessazione del trattamento delle acque e delle operazioni di pompaggio quali possibilità offre la direttiva 80/68/CEE ⁽²⁾ sul piano della protezione delle falde friatiche contro l'inquinamento causato dalle miniere abbandonate?

⁽¹⁾ GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione*(14 gennaio 1998)*

Per quanto riguarda le informazioni relative alla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità⁽¹⁾, la Commissione comunica all'onorevole parlamentare di avere in corso un esame del problema, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 169 del trattato CE. Vista la natura riservata del procedimento, la Commissione non è purtroppo in grado di rivelare le informazioni riguardanti lo Stato membro interessato.

Scopo della direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose⁽²⁾ è di impedire l'inquinamento delle acque sotterranee per infiltrazione delle sostanze di cui agli elenchi I e II. In particolare gli articoli 4 e 5 riguardano anche gli scarichi indiretti delle sostanze che figurano in detti elenchi. Pertanto, l'applicazione di quest'ultima direttiva anche agli scarichi delle miniere abbandonate sembrerebbe plausibile.

⁽¹⁾ GU L 129 del 18.5.1976.

⁽²⁾ GU L 20 del 26.1.1980.

(98/C 174/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3854/97**di Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) alla Commissione***(5 dicembre 1997)*

Oggetto: Pubblicazioni dell'Agenzia europea per l'ambiente nelle lingue comunitarie

L'Agenzia europea per l'ambiente è stata istituita per favorire la massima informazione ambientale, lo sviluppo e l'applicazione della politica ambientale e per garantire che la suddetta informazione arrivi effettivamente al pubblico.

Ciò preposto, va segnalato che l'estesa produzione delle sue informazioni e servizi, di grande qualità, è sostanzialmente accessibile solo in inglese. Ciò dà origine ad una situazione discriminatoria e inoltre limita l'efficacia della diffusione dei lavori dell'Agenzia.

Può la Commissione far sapere quali azioni sono in corso per ovviare a tali serie limitazioni, che oltretutto costituiscono una violazione del regolamento con il quale è stata istituita la suddetta Agenzia?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione*(14 gennaio 1998)*

L'Agenzia europea dell'ambiente è stata istituita per fornire alla Comunità e agli Stati membri informazioni obiettive, comparabili e attendibili. Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale⁽¹⁾, queste informazioni sono destinate essenzialmente ai responsabili politici per la formulazione e l'attuazione delle politiche ambientali. Per conseguire questo obiettivo, l'Agenzia gode di uno statuto indipendente e il suo lavoro è controllato da un consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è responsabile dinanzi al consiglio di amministrazione per l'attuazione del programma di lavoro e per la preparazione e la pubblicazione delle relazioni sull'attività dell'Agenzia. L'Agenzia è un organismo indipendente finanziato mediante una sovvenzione comunitaria iscritta al bilancio generale delle Comunità e dispone di procedure proprie per finanziare ed ottenere le traduzioni tramite il Centro di traduzione di Lussemburgo.

La Commissione è ampiamente consapevole del problema sollevato dall'onorevole parlamentare. I rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione hanno attirato l'attenzione sulla necessità di pubblicare un numero maggiore di relazioni in altre lingue. La Commissione è rappresentata in seno alla task force dell'Agenzia che si occupa delle pubblicazioni istituita nel 1997 per valutare come l'Agenzia possa concentrare le sue attività e sviluppare una strategia in materia di pubblicazioni che tenga adeguatamente conto del problema legato alle traduzioni. Non va pertanto dimenticato che la traduzione dei documenti pone essenzialmente problemi a livello di risorse. L'Agenzia dell'ambiente, e altre agenzie europee, si trovano nella situazione in cui assegnando maggiori risorse all'attività di traduzione rischiano di compromettere le loro attività operative e la loro capacità di attuare il programma di lavoro.

La preoccupazione dell'onorevole parlamentare è comunque giustificata e la sua interrogazione è stata trasmessa al direttore esecutivo dell'Agenzia in questione che risponderà direttamente all'interessato.

(¹) GU L 120 del 11.5.1990.

(98/C 174/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3858/97

di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione

(5 dicembre 1997)

Oggetto: Portare avanti lo sforzo comunitario di assistenza al rinnovamento del sistema scientifico russo

Frequentemente vengono diffuse informazioni sulle difficoltà e la disorganizzazione dell'ambiente scientifico russo (cfr. *Science in Russia: the diamonds in the rubble*, *The Economist*, 8 novembre 1997). Sembrerebbe esservi, tuttavia, una certa disponibilità ad aumentare non solo il bilancio ma anche le spese governative, fondamentali nella fase di impiantazione di un tessuto privato nel quale poter istituire miglie analoghe a quelle che promuovono l'innovazione negli Stati Uniti, in Giappone o in Europa.

Tenendo conto dell'intensificazione delle relazioni UE-Russia previste dal programma di lavoro della Commissione per il 1998, si chiede se siano contemplate misure d'appoggio ai centri russi che ricercano una collaborazione internazionale per portare avanti programmi che altrimenti risulterebbero non realizzabili e, in caso affermativo, l'entità delle stesse.

D'altro canto, si riconosce il ruolo svolto dall'International Science and Technology Centre (ISTC) istituito per evitare l'evasione di scienziati russi esperti di tecnologie ad uso militare, i cui risultati sono stati valutati nel 1996 dal National Research Council (NRC) americano. Dispone la Commissione di una propria valutazione o intende effettuarla?

Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione

(22 gennaio 1998)

Le attività di cooperazione e assistenza della Comunità con la Russia nel campo della scienza e della tecnologia si sono sviluppate progressivamente e in varie forme dal 1993 al 1997. Nel complesso la partecipazione finanziaria della Comunità ammonta a circa 100 Mio di ECU su quattro anni e a 25 Mio di ECU per il 1998. Le attività coinvolgono oltre 28 000 ricercatori russi nei programmi seguenti: INTAS, il cui bilancio proviene al 95% dalla Comunità, INCO-Copernicus che consente ai ricercatori russi di partecipare ad attività di cooperazione scientifica e ai programmi specifici del Quarto programma quadro di ricerca e sviluppo, e il Centro internazionale per la scienza e la tecnologia (CIST) varato congiuntamente dalla Comunità, gli Stati Uniti, il Giappone e la Federazione russa nel 1994, il cui contributo comunitario proviene dal programma di assistenza TACIS a concorrenza di circa 17 Mio di ECU; oltre l'80% di questo importo è assegnato ai ricercatori russi.

Al fine di promuovere ulteriormente la partecipazione russa a queste attività, i ministeri russi della Scienza e Tecnologia e dell'Istruzione hanno istituito tre centri regionali d'informazione e consultazione (San Pietroburgo, Mosca, Novosibirsk) ai quali la Commissione ha apportato un sostegno concreto mediante la formazione dei responsabili, la fornitura di documentazione e consigli pratici. Questa rete ed altri progetti per lo sviluppo tecnico-scientifico dovranno essere rafforzati ed ampliati nel 1998 col sostegno di TACIS. Un futuro accordo di cooperazione in materia di scienza e tecnologia (S&T), per il quale la Commissione ha ricevuto un mandato di negoziazione il 10 novembre 1997, dovrebbe contribuire ad inquadrare meglio le attività di cooperazione e a definirne altre nell'interesse di entrambe le parti.

Per quanto attiene alla valutazione del CIST, le parti dell'accordo (in particolare gli Stati Uniti, il Giappone, la Federazione russa e la Comunità) procedono ogni due anni alla valutazione dell'attività del centro. Questa valutazione completa le valutazioni svolte su iniziativa individuale dalle parti (cfr. il contributo del National Research Council), l'audit annuale del centro e della valutazione dei singoli progetti. Le valutazioni dei progetti sono realizzate sia da uffici di audit europei, nel quadro dell'audit generale del centro stabilito dal consiglio di amministrazione, sia attraverso servizi di follow-up dei progetti del programma TACIS.

(98/C 174/218)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3861/97**di Kirsi Piha (PPE) alla Commissione***(5 dicembre 1997)*

Oggetto: Traffico nello spazio aereo nell'Unione europea

Nel territorio comunitario il traffico aereo aumenta di anno in anno, lo spazio aereo è viepiù limitato e situazioni del tipo «l'abbiamo scampata bella» viepiù frequenti. Quali azioni concrete intende la Commissione adottare affinché la crescita del traffico aereo nel territorio comunitario non contribuisca ulteriormente al rischio di incidenti dovuti al congestionamento dello spazio aereo? Come intende far fronte all'aumento del traffico aereo dai PECO, negli anni a venire?

Risposta data dal Sig. Kinnock in nome della Commissione*(22 gennaio 1998)*

La Commissione non è al corrente di una maggiore frequenza nella Comunità di episodi in cui si sia sfiorato l'incidente aereo, cosa che indicherebbe un deterioramento del livello di sicurezza del traffico aereo. La Commissione condivide però le preoccupazioni dell'Onorevole parlamentare circa le future conseguenze di una costante crescita del traffico aereo e del relativo congestionamento delle infrastrutture.

Per questo motivo secondo la Commissione, la Comunità dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nella gestione del traffico aereo (Air Traffic Management — ATM) nell'ambito della sua politica in materia di trasporti ed essa ha di conseguenza preso diverse e importanti iniziative politiche tra cui:

1. Il Quarto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico ⁽¹⁾, come riconosciuto dalle industrie dell'aviazione, ha contribuito notevolmente a sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti e concetti ATM. La Commissione continuerà questi sforzi nell'ambito del Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico ⁽²⁾ in vista di trovare soluzioni tecniche al problema dell'aumento di traffico.
2. Dopo le conclusioni del Consiglio europeo di Essen del 1994, la Commissione ha conferito una priorità elevata ai progetti ATM nell'assegnazione del bilancio per le reti di trasporto transeuropee onde contribuire agli investimenti necessari per aumentare la capacità di controllo del traffico aereo.
3. La Commissione ha preso varie iniziative per sostenere una ristrutturazione in profondità dell'attuale quadro istituzionale per la gestione del traffico aereo a livello europeo. Ciò era l'obiettivo del libro bianco ATM del 1996 ⁽³⁾ e della raccomandazione della Commissione relativa ad una decisione del Consiglio per autorizzare la Commissione ad avviare negoziati concernenti l'adesione della Comunità come membro a Eurocontrol. Queste iniziative hanno avuto l'ampio sostegno del Parlamento europeo che si è espresso negli ultimi anni in diverse risoluzioni e hanno sicuramente aiutato Eurocontrol ad acquisire i poteri e le efficienze necessari che sono ora stabiliti nella nuova versione della Convenzione Eurocontrol firmata il 27 giugno 1997 in base alla quale Eurocontrol agisce come l'unico organismo in Europa responsabile per un uso efficiente e sicuro dello spazio aereo europeo.

Ciò si applica anche ai paesi dell'Europa centrale e orientale che stanno aderendo ad Eurocontrol, ma che da anni attraverso la Conferenza europea dell'aviazione civile (European Civil Aviation Conference — ECAC) sono associati alle attività congiunte portate avanti in Europa per armonizzare e integrare i vari sistemi ATM.

Nell'ambito di questo quadro, Eurocontrol ha fornito consulenza a questi paesi per potenziare i loro sistemi, con il sostegno finanziario del programma comunitario Phare.

⁽¹⁾ COM(93) 459 def.

⁽²⁾ GU C 173 del 7.6.1997.

⁽³⁾ COM(96) 57 def.

(98/C 174/219)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3863/97**di Luciano Vecchi (PSE) alla Commissione***(5 dicembre 1997)*

Oggetto: Studi sulle politiche giovanili nell'Unione europea

La Commissione ha presentato, nel dicembre 1994, uno studio intitolato «Politiche della gioventù nell'Unione europea; strutture e formazione» basato su ricerche effettuate nel 1992 e 1993.

Tale studio si è rivelato essere di grande importanza per la conoscenza e la diffusione di esperienze relative a politiche locali, nazionali e comunitarie per i giovani.

Può la Commissione dire se intende, nei prossimi mesi, aggiornare tale studio o prepararne di nuovi sulla comparazione di politiche giovanili nell'Unione europea?

Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione*(12 gennaio 1998)*

La Commissione ha intenzione di avviare un'azione di aggiornamento dello studio delle politiche per i giovani «Le politiche per i giovani europei nell'Unione europea — Strutture e formazione», nel corso dell'anno 1998.

(98/C 174/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3864/97**di Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione***(5 dicembre 1997)*

Oggetto: Stato di applicazione del programma operativo per l'energia in Grecia

La dipendenza energetica della Grecia dall'importazione di petrolio dall'estero, in concomitanza con l'ascesa del dollaro e il conseguente aumento del prezzo dei combustibili liquidi, ha creato nel paese gravi problemi per quanto riguarda la bilancia commerciale e l'occupazione. Tali fatti, unitamente al degrado ambientale dovuto all'impiego intensivo di idrocarburi, rendono di nuovo particolarmente critico e attuale, in Grecia, il tema della promozione delle fonti energetiche rinnovabili locali.

Ciò detto, può la Commissione riferire qual è a tutt'oggi lo stato di applicazione del programma operativo per l'energia del Quadro comunitario di sostegno per la Grecia, soprattutto per quanto riguarda la promozione delle fonti energetiche rinnovabili?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(19 gennaio 1998)*

Il programma operativo per l'energia del Quadro comunitario di sostegno per la Grecia ha finora assorbito il 98% delle spese pubbliche programmate per i primi quattro anni, ovvero il 59% del totale previsto per l'intero periodo 1994-1999. Le energie rinnovabili beneficiano di uno stanziamento di 100,4 milioni di ecu, pari al 21% dell'ammontare totale, di cui 25,9 milioni di ecu sono destinati allo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche, alla dimostrazione delle applicazioni e alla determinazione del potenziale tecnicamente ed economicamente utilizzabile, mentre 74,5 milioni di ecu sono destinati a sostenere il settore privato per investimenti nei settori della geotermia e dell'energia eolica, per la realizzazione di impianti idraulici di piccole dimensioni su corsi d'acqua (potenza compresa tra 300 chilowatt e 5 megawatt) e su reti idrauliche già esistenti, per l'installazione di sistemi solari passivi e attivi negli edifici (in particolare per il riscaldamento, la refrigerazione e l'acqua calda), per la produzione di biocarburanti e per l'utilizzazione di energie rinnovabili negli impianti di desalinazione dell'acqua marina.

Per il finanziamento di quest'ultimo tipo di investimenti, il settore privato mobilerà risorse supplementari per un importo di 90,5 milioni di ecu. L'organismo gestore di questi fondi sta attualmente firmando contratti per l'equivalente di 76 milioni di ecu, concernenti la realizzazione di 26 progetti, selezionati su un totale di 68 proposte presentate nella prima gara d'appalto. Alla data di chiusura della seconda gara d'appalto (31 ottobre 1997), erano state presentate 120 proposte, per un costo pari a 501 milioni di ecu. La valutazione di queste proposte è tuttora in corso.

(98/C 174/221)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3874/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(5 dicembre 1997)

Oggetto: Società dell'informazione — piano d'azione evolutivo

La Commissione ha presentato al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione su «L'Europa in prima linea nella società dell'informazione globale: piano d'azione evolutivo» (COM(96)0607 def.).

La liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni è stata avviata con successo e verrà completata entro il 1° gennaio 1998, dando così inizio allo sviluppo di nuovi servizi e favorendone la diffusione. La posta in gioco, in termini di nuove opportunità di lavoro e di competitività, è particolarmente elevata perché il mercato ICT si è sviluppato al ritmo notevole dell'8% nel 1995 e in futuro si svilupperà ad un ritmo ancora più rapido.

In vista dell'appuntamento del 1° gennaio 1998, può la Commissione definire un quadro regolamentare certo per governare la liberalizzazione, garantendo competizione e pluralismo?

Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione

(29 gennaio 1998)

L'Onorevole parlamentare sottolinea l'importanza della liberalizzazione per la realizzazione di una società dell'informazione in Europa e per la crescita, la competitività e l'occupazione in tale società. Circa la creazione di un quadro regolamentare che massimizzi le possibilità offerte dalla liberalizzazione, l'Onorevole parlamentare è probabilmente a conoscenza delle numerose misure adottate negli ultimi due anni dalla Commissione nell'ambito delle regole di concorrenza e dal Parlamento e dal Consiglio. Le misure di armonizzazione approvate forniscono in particolare un quadro particolareggiato in materia di licensing, servizio universale, numerazione e interconnessione. Esse rafforzano anche i diritti dei consumatori in materia di servizio di telefonia vocale, protezione dati e riservatezza nonché potenziano l'indipendenza regolamentare delle autorità di telecomunicazioni che esistono ora in ciascun Stato membro. Ciò rappresenta un quadro generale per garantire una concorrenza effettiva alla scadenza del 1998.

(98/C 174/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3875/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(5 dicembre 1997)

Oggetto: Società dell'informazione — piano d'azione evolutivo

La Commissione ha presentato al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione su «L'Europa in prima linea nella società dell'informazione globale: piano d'azione evolutivo» (COM(96)0607 def.).

Intende la Commissione realizzare tutte le misure previste nel piano d'azione evolutivo finalizzate ad una corretta gestione del servizio universale, della concessione delle licenze e della tutela della riservatezza dei cittadini?

Risposta data dal Sig. Bangemann a nome della Commissione*(21 gennaio 1998)*

È ferma intenzione della Commissione realizzare tutte le misure previste dal piano d'azione sulla società dell'informazione. Per quanto riguarda le specifiche aree citate dall'onorevole parlamentare, vi sono già degli sviluppi rispetto a quando il piano è stato presentato.

Il 10 aprile 1997 è stata adottata la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione ⁽¹⁾.

Per quanto concerne inoltre la corretta attuazione delle disposizioni sul servizio universale, la Commissione prevede di pubblicare all'inizio del 1998 una comunicazione che fa seguito alle due precedenti comunicazioni in materia, rispettivamente del marzo 1994 ⁽²⁾ e del novembre 1996 ⁽³⁾. Sempre nella prima parte del 1998 è inoltre prevista l'adozione della direttiva sulla telefonia vocale ⁽⁴⁾, che definisce il campo di applicazione del servizio universale.

Infine, il 1° dicembre 1997 è stata adottata una direttiva sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. Accanto alla direttiva generale già in vigore 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁵⁾, questa direttiva fornirà ai cittadini dell'Unione le necessarie garanzie di tutela della privacy.

⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997.

⁽²⁾ COM(96) 73 def.

⁽³⁾ COM (96) 608 def.

⁽⁴⁾ COM (97) 531 def.

⁽⁵⁾ GU L 281 del 23.11.1995.

(98/C 174/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3877/97**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(5 dicembre 1997)*

Oggetto: Politica di concorrenza — restrizioni verticali

Il Libro verde su «Le restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria» (COM(96)0721 def.) espone la situazione economica e giuridica attuale in materia di restrizioni verticali e i risultati di un'indagine sul tema. Esso si sofferma anche sulla problematica dell'integrazione dei mercati oltre che sulle questioni più strettamente attinenti alla concorrenza.

Può la Commissione dare chiarimenti e garantire il coordinamento tra la comunicazione della Commissione sugli accordi di importanza minore «de minimis» (COM(96)0722 def.) e le opzioni riportate nel Libro verde, in particolare l'opzione IV, che prevede la presunzione confutabile di compatibilità con l'articolo 85 fino ad una soglia di mercato del 20%?

Risposta data dal Signor Van Miert in nome della Commissione*(28 gennaio 1998)*

Il 22 gennaio 1997 la Commissione ha adottato il Libro verde sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria. Con tale testo ha voluto avviare un riesame completo della politica comunitaria in materia di restrizioni verticali ed intraprendere anche una consultazione di ampio respiro, richiedendo alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni scritte entro il 31 luglio 1997. Tale consultazione ha impegnato la Commissione in numerose presentazioni, discorsi e riunioni con gli enti interessati. Il 18 luglio 1997 il Parlamento ha adottato una risoluzione sul Libro verde. Anche il Comitato economico e sociale ed il Comitato delle regioni hanno adottato dei pareri rispettivamente il 9 luglio 1997 e il 12 giugno 1997. La consultazione è culminata il 6 e 7 ottobre 1997 con un'audizione alla quale erano presenti i rappresentanti dell'industria, delle organizzazioni interessate, del Parlamento, del Comitato economico e sociale e degli Stati membri. La Commissione sta formulando la propria posizione in reazione a tutte le informazioni, le osservazioni e i pareri ricevuti nel corso della consultazione.

Il Libro verde contiene una serie di possibili opzioni per quanto riguarda il futuro indirizzo della sua politica nei confronti delle restrizioni verticali. Tuttavia tali opzioni non sono tassative e diverse altre possibili ipotesi sono state presentate durante il procedimento di consultazione.

La Commissione rileva le similitudini esistenti tra la presunzione di attestazione negativa presentata nell'opzione IV del Libro verde ed il concetto di «de minimis» così come definito nella comunicazione della Commissione concernente la revisione della comunicazione del 3 settembre 1986 sugli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE ⁽¹⁾.

È ancora troppo presto per commentare il risultato del Libro verde, ma la Commissione prende atto dell'esigenza di coordinare il contenuto della sua comunicazione sugli accordi di importanza minore con qualsiasi futura proposta di intervento in questo settore.

⁽¹⁾ COM(96)722 def.

(98/C 174/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3878/97
di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(5 dicembre 1997)

Oggetto: Politica di concorrenza — restrizioni verticali

Nel Libro verde su «Le restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria» (COM(96)0721 def.) il sistema delle esenzioni per categoria, basato sulle forme di distribuzione, è troppo rigido e non riesce a disciplinare forme di distribuzione che rappresentano adeguamenti dinamici ai mutamenti delle condizioni di mercato.

Intende la Commissione rivedere e adattare, in un'ottica di flessibilità, gli attuali regolamenti di esenzione per categoria, certamente troppo rigidi e spesso di difficile interpretazione?

Risposta data dal Signor Van Miert in nome della Commissione

(14 gennaio 1998)

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data alla sua precedente interrogazione scritta E-3877/97 ⁽¹⁾.

La Commissione può confermare all'onorevole parlamentare che, nel quadro della sua revisione globale della politica sulle restrizioni verticali, sta esaminando anche i regolamenti di esenzione per categoria attualmente in vigore, diversi dal regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela ⁽²⁾.

L'idea di rendere più flessibili gli attuali regolamenti di esenzione per categoria è una delle possibili opzioni discusse nei paragrafi 282 — 285 del Libro verde su «Le restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria». È ancora presto per commentare i risultati del Libro verde, dato che la Commissione sta attualmente formulando la propria posizione in reazione a tutte le informazioni, le osservazioni ed i pareri ricevuti nel corso della consultazione. In questa fase la Commissione non è quindi in grado di dire se proporrà o meno di rendere tali esenzioni di categoria più flessibili. La Commissione spera di essere in grado di chiarire la sua posizione politica nel corso del 1998.

⁽¹⁾ V. pag. n. 149

⁽²⁾ GU L 145, del 29.6.1995.

(98/C 174/225)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3888/97**di Martin Schulz (PSE) alla Commissione***(27 novembre 1997)*

Oggetto: Abusi sessuali nei confronti di bambini dell'asilo nido «Clovis»

1. La Commissione è a conoscenza del fatto che la procura belga ha avviato indagini per sospetti abusi sessuali nei confronti di bambini dell'asilo nido interistituzionale «Clovis»?
2. Risponde a verità che l'asilo nido «Clovis» è gestito dalla ditta privata belga ESEDRA in un edificio della Commissione, sulla base di un contratto concluso dalla ditta suddetta con la Commissione?
3. È esatto che taluni dipendenti dell'impresa che lavoravano nell'asilo nido si trovano in stato di carcerazione preventiva in quanto sospettati di abusi sessuali?
4. Da quando la Commissione è a conoscenza di tali sospetti?
5. La Commissione è venuta a conoscenza dei fatti tramite la procura belga o era già stata informata in precedenza? In caso affermativo, da chi?
6. In seno alla Commissione, chi è competente per quanto avvenuto nell'asilo nido?
 - a) Quale commissario?
 - b) Quale Direzione generale? Quale funzionario in seno a tale Direzione generale?
7. Quando le persone e i servizi di cui al punto 6 sono stati informati dei fatti?
8. Quali iniziative hanno preso in merito le suddette persone ovvero i suddetti servizi, e quando?

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione*(7 gennaio 1998)*

Dal giugno 1995, l'asilo nido Clovis è gestito dalla società di diritto belga Esedra, che a sua volta dipende dalle società italiane Aristeia e CIR, con cui la Commissione ha concluso un contratto nel giugno del 1995 a seguito di una gara d'appalto pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del mese di dicembre 1994.

La persona posta in stato di carcerazione preventiva il 29 ottobre 1997 è un dipendente della Reggio Children, società italiana che funge da consulente pedagogica di Esedra. Tale persona è attualmente in libertà provvisoria per decisione della camera del consiglio del Tribunale di primo grado del 1° dicembre 1997.

Il 2 giugno 1997, il direttore dell'asilo ha comunicato alla Commissione, in via del tutto ufficiosa, il timore confidatogli da un genitore il 29 e 30 maggio, che il suo bambino fosse stato vittima di abusi sessuali. La Commissione, pur non essendo stata interpellata direttamente, ha comunque preso contatto con il genitore il quale le ha chiesto di non intervenire. Nondimeno, essa ha messo al corrente dei fatti il suo Ufficio di sicurezza, che ha assistito i genitori nelle iniziative da loro avviate all'esterno della Commissione e ha offerto piena collaborazione alle autorità giudiziarie belghe, cui l'indagine su fatti di tale natura appartiene in maniera esclusiva, specie nell'attuazione dei provvedimenti cautelari necessari per il buon esito delle indagini.

La Commissione ha sempre agito nell'interesse dei bambini e dei genitori coinvolti, rispettando al contempo le consegne di riservatezza imposte dalla procura di Bruxelles. Dapprima ha collaborato in modo informale con i rappresentanti del personale, la direzione dell'asilo e l'associazione dei genitori, quindi ha istituito un'unità di crisi per far fronte alle domande di informazione dei genitori e del personale. Nel frattempo, molte sono state le comunicazioni e le riunioni intese a informare i genitori, e altre ve ne saranno, sebbene -è doveroso sottolinearlo- dall'inizio delle indagini la Commissione sia venuta a conoscenza di ben pochi dati.

La prima comunicazione ufficiale su sospetti di atti di pedofilia all'asilo nido Clovis risale al 21 ottobre 1997, data in cui la Commissione ha ricevuto la richiesta delle autorità giudiziarie belghe di accedere all'edificio. Con una seconda comunicazione della procura belga del 14 novembre, la Commissione è venuta a conoscenza di alcuni particolari delle indagini che ignorava del tutto e i cui punti più salienti sono i seguenti: «il 28 giugno 1997, la procura di Bruxelles ha iniziato a istruire una causa (...), il giudice istruttore ha chiesto che gli inquirenti

potessero avere accesso ai luoghi (...) e potessero mettere a punto un fascicolo fotografico (...), la Commissione aveva acconsentito all'esecuzione di tutti gli obblighi giudiziari utili (...), le indagini sono fondate sulle dichiarazioni dei genitori (...), la fase istruttoria è tuttora in corso (...), alcuni genitori hanno espressamente chiesto al giudice istruttore di mantenere il silenzio per rispetto ai bambini».

L'ufficio di sicurezza dipende dal presidente della Commissione. Il servizio incaricato di controllare la gestione della società subappaltante è l'unità «Politica sociale» della DG IX, a sua volta alle dipendenze del membro della Commissione incaricato del personale e dell'amministrazione.

(98/C 174/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3895/97

di Gerardo Fernández-Albor (PPE) alla Commissione

(11 dicembre 1997)

Oggetto: Stipendi espressi in euro

Numerose istituzioni, organismi e imprese hanno già iniziato ad esprimere gli stipendi dei loro dipendenti in euro e nella moneta nazionale, di modo che i loro lavoratori si abituino, progressivamente, ad una moneta che cambierà i costumi degli europei.

Questo tipo di provvedimenti, congiuntamente ad altri simili, come il pagamento delle imposte comunali in euro, contribuirà a facilitare la comprensione dell'euro per tutti i cittadini europei.

Può la Commissione far sapere se sta esercitando la sua influenza affinché prassi simili a quella soprammenzionata si diffondano in modo da facilitare fin d'ora, per il cittadino europeo, l'utilizzo della conversione dell'euro come forma di sensibilizzazione ad una nuova realtà monetaria che unirà, maggiormente, tutti i cittadini dell'Unione europea?

Risposta data dal Sig. de Silguy a nome della Commissione

(15 gennaio 1998)

La Commissione condivide appieno il punto di vista dell'onorevole parlamentare e si compiace dell'impegno dimostrato dai settori sia pubblici che privati per fare in modo che l'introduzione dell'euro si svolga nella maniera più armoniosa possibile.

Il modo in cui la Commissione affronta i problemi di comunicazione posti dall'euro viene descritto in una recente comunicazione intitolata «Aspetti pratici dell'introduzione dell'euro» ⁽¹⁾.

La Commissione ha costituito vari gruppi di lavoro di consulenti esperti per valutare più dettagliatamente gli aspetti specifici dei problemi di comunicazione. Tali gruppi presenteranno tra breve le proprie relazioni, dopodiché la Commissione trarrà rapidamente le opportune conclusioni politiche. Un gruppo di lavoro sta valutando le conseguenze tecniche e finanziarie della doppia indicazione, ossia dell'indicazione di prezzi e/o valori sia in unità monetarie nazionali che in euro; un altro gruppo sta studiando le modalità per aiutare i cittadini a comprendere i prezzi e valori indicati in euro.

La Commissione riconosce il fatto che le amministrazioni pubbliche debbano svolgere un ruolo centrale nella transizione verso l'euro e ha invitato le autorità nazionali a presentare progetti in merito entro la fine del 1997. Quasi tutti gli Stati membri hanno già presentato i progetti che, nella maggior parte dei casi, prevedono la presentazione di dichiarazioni fiscali in euro nel periodo di transizione. In diversi casi, il diritto a presentare le dichiarazioni in euro nel periodo di transizione riguarda anche le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Spetta alle autorità nazionali decidere i dettagli della transizione delle pubbliche amministrazioni. A breve termine la Commissione riferirà in merito ai progetti per la transizione verso l'euro da parte di tutti gli Stati membri.

⁽¹⁾ COM (97) 491 def.

(98/C 174/227)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3897/97**di Amedeo Amadeo (NI) al Consiglio***(10 dicembre 1997)*

Oggetto: Atrocità perpetrate da militari di Stati membri dell'UE in Somalia

Facendo riferimento alla interrogazione E-2488/97 di Nikitas Kaklamanis (UPE) nella quale si chiede «Può il Consiglio dire come pensa di reagire di fronte a queste inaudite atrocità commesse da militari provenienti dagli Stati membri (e addirittura Fondatori) dell'Unione, azioni che, nel complesso, ne ledono fortemente il prestigio e privano di sostanza le sue dichiarazioni sulla «salvaguardia dei diritti dell'uomo»?» Si chiede al Consiglio di rispondere tempestivamente, anche in considerazione dei risultati di una indagine del Ministero della Difesa italiana e dopo la confessione di falso del direttore di «Panorama», affinché non si consenta l'offesa delle forze di pace inviate in Somalia e più specificamente i soldati della gloriosa Folgore.

Risposta*(26 febbraio 1998)*

L'interrogazione avanzata dall'Onorevole Parlamentare non riguarda materia di competenza del Consiglio.

(98/C 174/228)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3898/97**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(11 dicembre 1997)*

Oggetto: Atrocità perpetrate da militari di Stati membri dell'UE in Somalia

Facendo riferimento alla interrogazione E-2488/97 di Nikitas Kaklamanis (UPE) nella quale si chiede «Può il Consiglio dire come pensa di reagire di fronte a queste inaudite atrocità commesse da militari provenienti dagli Stati membri (e addirittura Fondatori) dell'Unione, azioni che, nel complesso, ne ledono fortemente il prestigio e privano di sostanza le sue dichiarazioni sulla «salvaguardia dei diritti dell'uomo»?» Si chiede al Consiglio di rispondere tempestivamente, anche in considerazione dei risultati di una indagine del Ministero della Difesa italiana e dopo la confessione di falso del direttore di «Panorama», affinché non si consenta l'offesa delle forze di pace inviate in Somalia e più specificamente i soldati della gloriosa Folgore.

Risposta data dal Sig. Pinheiro in nome della Commissione*(14 gennaio 1998)*

La Commissione segue gli sviluppi dell'inchiesta sulle accuse di maltrattamenti inflitti ad alcuni somali nell'ambito della missione delle Nazioni Unite «Restore Hope».

L'inchiesta è di competenza delle autorità dei paesi i cui contingenti hanno partecipato alla missione delle Nazioni Unite.

La Commissione desidera rammentare il ruolo essenziale svolto dall'Unione e dai paesi interessati all'invio di forze per il mantenimento della pace nel quadro dell'operazione «Restore Hope», operazione che ha permesso di salvare migliaia di vite umane.

(98/C 174/229)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3901/97**di Carlo Secchi (PPE) alla Commissione***(27 novembre 1997)*

Oggetto: Divieto in Italia di pubblicità per i farmaci lassativi

È la Commissione a conoscenza del fatto che la «Commissione Unica del Farmaco» del Ministero della Sanità italiano ha deciso di modificare l'attuale classificazione dei farmaci lassativi dalla categoria O.T.C. a quella dei medicinali senza obbligo di prescrizione, i cosiddetti S.O.P., per i quali, a differenza dei primi, non è consentita la pubblicità al pubblico?

Ritiene la Commissione che tale provvedimento possa rappresentare un ostacolo alla libera circolazione delle merci, considerando che la normativa europea attualmente in vigore, analogamente alle normative nazionali degli altri Stati membri, prevede che per i farmaci di automedicazione sia consentita la pubblicità al pubblico?

Risposta data dal signor Bangemann in nome della Commissione

(22 dicembre 1997)

Il 20 novembre 1997 un'associazione italiana di rappresentanti dell'industria farmaceutica ha informato la Commissione dei provvedimenti che l'Italia intende prendere, la cui conseguenza potrebbe essere il divieto della pubblicità per tutti i farmaci lassativi.

Dal testo, privo di ambiguità, dell'articolo 3 della direttiva 92/28/CEE, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano ⁽¹⁾, si desume che gli Stati membri non hanno facoltà di prevedere disposizioni più restrittive in materia di pubblicità presso il pubblico. Di conseguenza un divieto nazionale in materia di pubblicità per una determinata categoria di medicinali «che, per la loro composizione ed il loro obiettivo, sono previsti e concepiti per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza del trattamento, se necessario con il consiglio del farmacista» e che non sono contemplati nelle esplicite droghe di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, costituisce un'infrazione al diritto comunitario.

La Commissione segue attentamente gli sviluppi della situazione in Italia ed intende, se necessario, prendere i provvedimenti del caso per garantire il pieno rispetto del diritto comunitario.

La direttiva 92/26/CEE, del 31 marzo 1992, concernente la classificazione in materia di fornitura dei medicinali per uso umano ⁽²⁾, dispone che gli Stati Membri hanno facoltà di modificare la categoria di classificazione dei medicinali, per cui le disposizioni in materia di pubblicità possono essere diverse, non esclusa la possibilità di vietare la pubblicità.

⁽¹⁾ GU L 113, del 30.4.1992

⁽²⁾ GU L 113, del 30.4.1992

(98/C 174/230)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3921/97

di Paul Lannoye (V) alla Commissione

(11 dicembre 1997)

Oggetto: Contaminazione causata dal Mancozeb

Nell'ottobre 1995, un deposito di 475 tonnellate di mancozeb (fungicida) prendeva fuoco nel giardino della proprietà del FES a Kigali.

Dopo 11 mesi, una missione di esperti, sotto l'egida della FAO ha esaminato il problema in loco (nel settembre 1996) ed ha raccomandato alcune misure urgenti nonché soluzioni per la neutralizzazione del deposito e delle terre contaminate.

Secondo nostre informazioni, la situazione non è migliorata nel corso degli ultimi mesi nonostante l'urgenza (il mancozeb, immagazzinato in cattive condizioni, si trasforma rapidamente in ETU (etilthiourea), prodotto riconosciuto cancerogeno). Analisi compiute in Francia hanno dimostrato che il mancozeb si era trasformato in ETU per l'85%. Una quantità non determinata di terre intorno al deposito è già stata contaminata dall'ETU, oltre che, molto probabilmente delle fonti di acqua alimentare.

Ci consta che per la decontaminazione di tali terre è stato iscritto in bilancio un importo di 500.000 ecu.

E' in grado la Commissione di indicare ciò che ha intrapreso negli ultimi due anni per dare una soluzione al problema?

Risposta data dal Sig. Pinheiro in nome della Commissione

(14 gennaio 1998)

La Commissione condivide totalmente la preoccupazione dell'onorevole parlamentare in merito ai rischi sanitari provocati dall'incendio del mancozeb immagazzinato in un quartiere industriale di Kigali, nell'ambito di un progetto di sicurezza alimentare, qualora la decontaminazione non venisse ultimata in tempi brevissimi.

Preso nota del sinistro intervenuto nel settembre 1995, la Commissione ha immediatamente chiesto una perizia le cui conclusioni sono state accettate il 3 ottobre 1995 dalle autorità ruandesi e dalla Commissione.

Visto il disaccordo tra i ministeri competenti in merito agli interventi da effettuare per neutralizzare i rifiuti, la Commissione, di concerto con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), ha fatto procedere ad una seconda perizia. Accolte le conclusioni e le raccomandazioni da tutti gli interessati, i lavori hanno potuto iniziare nel luglio 1997 a seguito di un bando di gara.

La Commissione, che riserva la massima attenzione a questa pratica, intende intervenire con tutti i mezzi d'azione possibili, d'accordo con le autorità del Ruanda, per ottenere una rapida neutralizzazione dei rifiuti.

(98/C 174/231)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3944/97

di Guido Viceconte (UPE) alla Commissione

(4 dicembre 1997)

Oggetto: Importazioni di prodotti tessili e mancato rispetto delle normative comunitarie sull'etichettatura

Da circa un anno, il mercato italiano è invaso da prodotti tessili extracomunitari importati attraverso una triangolazione di Stati (Bangladesh-Inghilterra-Italia) che, in qualche modo, permette di eludere le normative comunitarie e i vari contingenti.

Più specificatamente, non essendo questi prodotti tessili importati conformi alle normative comunitarie sull'etichettatura, in quanto privi di qualsiasi riferimento quanto alla loro composizione e al paese di provenienza, essi arrecano un danno economico rilevante ai produttori comunitari e, in particolare, a quelle realtà locali quali il polo tessile di Barletta, costituito da piccole e medie imprese, che contribuisce in maniera decisiva al PIL e all'allocazione del Meridione, che produce capi finiti in tessuto o in maglia nel pieno rispetto delle normative comunitarie sulla tutela del consumatore.

Pertanto, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. E' essa al corrente di questa anomala e quanto mai spiacevole situazione che reca pregiudizio a più di 300 aziende pugliesi?
2. Come e quando intende intervenire per mettere un termine a queste violazioni di natura concorrenziale e affinché la salute dei consumatori europei venga tutelata e la corretta informazione garantita?
3. Quali misure intende adottare per rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione europea sull'importazione di prodotti tessili non conformi alle normative comunitarie?
4. Intende predisporre misure finanziarie di carattere compensativo per risarcire le imprese sopracitate per la perdita economica subita?

Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione

(9 gennaio 1998)

Dal 1° gennaio 1992 i contingenti relativi all'accordo multifibre sono stati integrati a livello comunitario. Con il Bangladesh non esistono limitazioni quantitative, ma solo disposizioni di cooperazione amministrativa che prevedono un doppio controllo basato sul rilascio delle licenze d'esportazione e d'importazione.

La direttiva 96/74/CE modificata dalla direttiva 97/37/CE relativa alle denominazioni del settore tessile⁽¹⁾ stabilisce che i prodotti tessili possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano alle disposizioni delle direttive stesse. Quando i prodotti tessili sono offerti al consumatore finale devono essere obbligatoriamente muniti di un'etichetta indicante la composizione in fibre.

L'etichettatura relativa al paese d'origine non è obbligatoria a livello comunitario, ma è richiesta da alcuni Stati membri.

Qualora i prodotti tessili importati dal Bangladesh nella Comunità non soddisfino alle disposizioni della direttiva in materia d'etichettatura, la parti interessate potranno sporgere denuncia presso la Commissione.

(¹) Direttiva 97/37/CE della Commissione, del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile. GU L 169 del 27.6.1997.

(98/C 174/232)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3949/97
di James Nicholson (I-EDN) alla Commissione
(12 dicembre 1997)

Oggetto: Obiettori di coscienza in Grecia

Benché la Grecia abbia recentemente emanato una legge che ammette l'obiezione di coscienza, i gruppi di interesse affermano che sussiste tuttora una discriminazione nei confronti di tale scelta, dal momento che le persone attualmente in prigione per via del loro credo pacifista non sono state rilasciate. Si sostiene inoltre che la nuova legge (2510/97) non contempla i casi in cui l'obiezione di coscienza maturi durante il periodo del servizio militare.

Qual è il parere della Commissione riguardo alla legge che disciplina il servizio militare in Grecia, per quanto si riferisce all'obiezione di coscienza?

Risposta data dal Sig. van den Broek in nome della Commissione

(16 gennaio 1998)

Si invita l'onorevole parlamentare a consultare la risposta data dalla Commissione all'interrogazione E-868/96 del Sig. Gianni Tamino e altri (¹).

(¹) GU C 280 del 25.9.1996

(98/C 174/233)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3958/97
di Johanna Maij-Weggen (PPE) alla Commissione
(12 dicembre 1997)

Oggetto: Esportazione di armi in Svezia

Sa la Commissione che il governo svedese nel maggio 1997 ha trasmesso al parlamento svedese una relazione dal titolo «Swedish arms exports in 1996».

Può la Commissione far sapere quali altri governi degli Stati membri dell'UE informano in questo modo i loro parlamenti in merito alle esportazioni di armi nel loro paese?

E' disposta la Commissione a richiedere tali relazioni annuali, a raccoglierle e a trasmetterle, provviste di un commento dettagliato, al Parlamento europeo?

Risposta data dal Sig. Van den Broek in nome della Commissione

(29 gennaio 1998)

La Commissione è a conoscenza e si rallegra del fatto che il governo svedese ha trasmesso al parlamento svedese una relazione dal titolo «Le esportazioni svedesi di armi nel 1996».

La Commissione ha inoltre appreso, attraverso i canali d'informazione pubblici, che i governi di alcuni Stati membri informano, in vari modi, i loro parlamenti nazionali circa le esportazioni autorizzate di armi.

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla comunicazione «Attuazione della strategia dell'Unione europea in materia di industrie legate alla difesa», da essa recentemente adottata ⁽¹⁾. In questa comunicazione, la Commissione spiega che la creazione di un mercato europeo integrato del materiale bellico dovrebbe basarsi sulla combinazione di tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione. La comunicazione comprende un piano d'azione riguardante le industrie legate alla difesa e una proposta di posizione comune sulla formulazione di una politica europea degli armamenti.

Nell'ambito di tale piano d'azione, la Commissione redigerà un libro bianco, formulando le possibili opzioni di avanzamento verso una politica comune di esportazione delle armi, che contribuirà quindi anche alla fissazione di un codice di condotta.

In questo libro bianco, la Commissione potrà ad esempio proporre scambi di informazioni tra gli Stati membri e le istituzioni della Comunità in materia di esportazioni di armi.

Allo stadio attuale, la Commissione non intende comunque richiedere agli Stati membri copie delle relazioni sulle esportazioni di armi.

⁽¹⁾ COM(97)583 def.

(98/C 174/234)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3963/97

di Maj Theorin (PSE) alla Commissione

(5 dicembre 1997)

Oggetto: Diritti umani in Turchia

Il Parlamento europeo ha reiteratamente sollecitato il rispetto dei diritti umani in Turchia. L'unione doganale fra l'UE e la Turchia è stata varata nonostante che la Turchia denotasse e continui a denotare gravi inadempienze nell'osservanza dei diritti umani e carenze in materia di democrazia. Incessante è il flusso di notizie dalle quali risulta che i diritti umani continuano ad essere calpestati. In Turchia, pertanto, la situazione dei diritti umani e della democrazia è lungi dall'essere soddisfacente.

Ciò premesso, in quale modo si adopera la Commissione per incentivare in Turchia il rispetto dei diritti umani e l'avvento di una democrazia stabile?

Risposta data dal Sig. van den Broek in nome della Commissione

(12 gennaio 1998)

Nell'ambito di tutti i contatti con le autorità turche, la Commissione sottolinea l'importanza che la Comunità attribuisce al miglioramento della situazione dei diritti dell'uomo nonché alla continuazione del processo di democratizzazione in Turchia.

Nell'Agenda 2000 ⁽¹⁾, la Commissione ha esaminato la situazione dei diritti umani in Turchia e ha accertato che, sebbene il potere politico abbia riconosciuto la necessità di apportare dei miglioramenti e nonostante di recente siano state introdotte alcune modifiche a livello legislativo, il bilancio della Turchia per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e della libertà di espressione rimane ampiamente insufficiente rispetto alle norme europee.

Dal 1993, la Commissione appoggia numerose organizzazioni non governative (ONG) turche che operano nel settore della promozione dei diritti umani e del potenziamento della società civile turca. A tal fine sono stati destinati 6 MECU (di cui 3 MECU nel 1997) ad oltre una sessantina di progetti. La Commissione intende proseguire e intensificare questa cooperazione.

La comunicazione della Commissione del 15 luglio 1997 sul futuro dei rapporti con la Turchia ⁽²⁾, espone proposte in tal senso, a favore di ONG europee e turche e suggerisce che la Comunità mantenga il suo appoggio all'impegno della Turchia per risolvere i suoi problemi e permetterle di continuare il processo d'integrazione nell'ambito della Comunità.

La comunicazione propone inoltre di avviare una cooperazione con il governo turco per appoggiarne gli sforzi volti a garantire il rispetto delle convenzioni internazionali pertinenti in materia di diritti dell'uomo e attuare le normative interne corrispondenti. Le autorità turche hanno già espresso in maniera ufficiale alla Commissione la loro volontà di cooperare in tale settore. Nei prossimi mesi sono previsti tra le due parti dibattiti bilaterali per individuare eventuali progetti.

(¹) Doc. COM(97) 2000 def.

(²) Doc. COM(97) 394 def.

(98/C 174/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3964/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(5 dicembre 1997)

Oggetto: Scoperta di canali di commercializzazione di carni pericolose

Stando alle comunicazioni inviate dalla Commissione al Parlamento europeo per informarlo sulle azioni da essa poste in essere per stroncare il traffico di carni affette dalla malattia della «mucca pazza», risulta che in questi traffici sono coinvolte alcune società tedesche e che nei loro confronti non è stato preso alcun immediato e radicale provvedimento.

Va altresì rilevato che la società belga «TRAGEX — GEL» ha operato sin dal novembre 1996 senza alcuna autorizzazione ufficiale nonostante i ripetuti avvertimenti rivolti in proposito dalla Commissione alle autorità belghe. Questa scoperta da incubo porta alla conclusione che per più di sei mesi detta società ha approvvigionato i suoi clienti con carni non controllate.

Può la Commissione riferire quale autorità di controllo (UCLAF o altra) dispone di dati relativi alla clientela delle società belghe, britanniche, ecc. implicate nel traffico di carni contaminate (dati che sarebbe forse utile rendere noti), come pure se è stata condotta a fondo l'inchiesta sul ruolo svolto dalle società tedesche riguardo alla diffusione di carni pericolose nei paesi comunitari o terzi e quali ne sono stati i risultati?

Risposta data dalla Sig.ra Gradin a nome della Commissione

(13 gennaio 1998)

Belgio, Germania, Francia, Irlanda e Paesi Bassi oltreché, evidentemente, il Regno Unito stanno indagando su tutti i casi di traffici illeciti di carne britannica. Inchieste giudiziarie sono in corso in Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi. A conoscenza della Commissione, la carne coinvolta in tali traffici illeciti poteva essere commercializzata nel Regno Unito.

Per quanto riguarda la società TRAGEX-GEL, essa era sprovvista della necessaria approvazione amministrativa, ma operava sotto controllo veterinario.

La Commissione non ha un elenco di clienti delle società coinvolte in tale traffico. Gran parte dei quantitativi individuati sono stati esportati in paesi terzi, con restituzione. I paesi terzi in questione ne sono stati informati.

(98/C 174/236)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3965/97
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione
(5 dicembre 1997)

Oggetto: Censimento delle proprietà dei greci di Istanbul a fini di una loro «utilizzazione»

Il ministero delle Finanze turco ha avviato il censimento di tutti i palazzi antichi e storici di Istanbul i cui proprietari sono considerati ignoti o con «residenza sconosciuta» allo scopo di procedere alla «utilizzazione» di dette proprietà.

Poiché tale procedura altro non è che un mezzo per calpestare i diritti di proprietà dei greci di Istanbul e dato che la Commissione, rispondendo il 5 marzo 1996 alla petizione presentata dalla Sig.ra Elpida Frangopulu (n. 305/94 — PE 211.841/riv.) ha affermato che «intende compiere ogni sforzo per porre tale problema all'ordine del giorno del prossimo Consiglio di associazione UE-Turchia», può essa riferire:

1. se il Consiglio di associazione UE-Turchia si è occupato del problema di dette proprietà, così come si era impegnata a fare la Commissione, e quali reazioni vi sono state da parte turca;
2. quali passi intende compiere per far sì che questa nuova decisione del ministero delle Finanze turco non venga applicata ai danni delle proprietà dei greci di Istanbul?

Risposta data dal Sig. Van den Broek in nome della Commissione

(19 gennaio 1998)

La riunione del consiglio d'associazione Comunità-Turchia prevista per i giorni 25 e 26 marzo 1996 era stata annullata alcuni giorni prima della data prevista, dato che non sussistevano le condizioni politiche necessarie.

In seguito il consiglio d'associazione Comunità-Turchia si è riunito soltanto il 29 aprile 1997, ma non è stato in grado di affrontare la questione delle proprietà dei residenti greci in Turchia.

Per quanto riguarda l'informazione riferita dall'onorevole parlamentare secondo la quale attualmente il ministero delle Finanze turco procederebbe alla registrazione a Istanbul delle case i cui proprietari sono considerati ignoti o con residenza sconosciuta, la Commissione non ha ottenuto conferma dei fatti.

(98/C 174/237)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3995/97

di Karla Peijs (PPE) alla Commissione

(11 dicembre 1997)

Oggetto: Doppia imposizione di prestazioni che beneficiano di un'esenzione

Può la Commissione far sapere se, in virtù delle direttive europee, prevale una fornitura esente dall'imposta sul fatturato o una fornitura soggetta ad un'aliquota IVA dello 0%, nel quadro di una transazione intracomunitaria? Può la Commissione precisare per quale motivo?

Riconosce la Commissione che, se un'impresa di uno Stato membro esporta una prestazione, esente dall'imposta sul fatturato, in un altro Stato membro in cui tale prestazione non beneficia di questa esenzione si assiste ad un cumulo di imposizioni? Può la Commissione altresì indicare se ciò è dovuto ad una decisione comunitaria — e, in caso affermativo, a quale — o se si tratta semplicemente di una competenza nazionale?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(14 gennaio 1998)

La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾ prevede, in linea di massima, un regime atto ad evitare la doppia imposizione fiscale delle operazioni esentate all'interno di un paese ai sensi dell'articolo 13 della direttiva stessa. Da un lato, infatti, un'applicazione uniforme dell'articolo 13 evita qualsiasi doppia imposizione e, dall'altro, l'articolo 28 quater, punto B, lettera a) prevede che siano esentati «gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi sarebbe comunque esentata all'interno del paese».

Non si può negare tuttavia che il mantenimento, negli Stati membri, delle disposizioni transitorie basate sull'articolo 28, paragrafo 3, può condurre a cumuli nell'imposizione dovuti alla possibilità, per gli Stati stessi, di continuare ad assoggettare ad imposta operazioni generalmente esentate o ad esentare operazioni normalmente oggetto d'imposizione. Tale mancanza di armonizzazione può, in casi eccezionali, portare a tassare, in uno Stato membro, operazioni per le quali il venditore non ha potuto esercitare, nel proprio Stato, nessun diritto a deduzione.

La Commissione ha proposto ⁽²⁾, a più riprese, l'abolizione di tali deroghe temporanee. Alcune di esse sono state soppresse con l'adozione della diciottesima direttiva 89/465/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Soppressione di talune deroghe previste dall'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE ⁽³⁾. Ad eccezione di tale direttiva, tuttavia, nessun accordo unanime ha potuto essere raggiunto al Consiglio per abolire le deroghe che ancora permangono.

Proprio per questa ragione la Commissione ha chiaramente indicato nel suo programma di lavoro per l'introduzione del sistema comune dell'IVA ⁽⁴⁾ l'intenzione di riesaminare tutte le opzioni, facoltà e deroghe autorizzate dal regime attuale per arrivare ad un'applicazione uniforme dell'imposta.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977.

⁽²⁾ GU C 205 del 13.8.1977.

⁽³⁾ GU L 226 del 3.8.1989.

⁽⁴⁾ Doc. COM(96) 328 def.

(98/C 174/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4016/97

di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(11 dicembre 1997)

Oggetto: Concessione di sovvenzioni per la posa di gasdotti

In Austria taluni comuni concedono, in modo irrevocabile e rinunciando a ogni rivendicazione futura, all'impresa energetica Energie-Versorgung Niederösterreich sovvenzioni per la fornitura di gas naturale. Tali sovvenzioni vengono in parte concesse in proporzione al chilometraggio delle condotte posate, in parte come contributo forfettario (Comune di Haag: 9.535.000 ATS per 16,9 km di gasdotto) e secondo i contratti stipulati non sono collegate a tariffe più favorevoli né per il comune, né per i suoi abitanti. Inoltre all'impresa energetica resta la facoltà di decidere se e in quali zone del comune sarà offerta la fornitura di gas naturale.

I comuni si impegnano anche a concedere su base gratuita, per tutti i terreni da essi controllati attualmente o in futuro, le autorizzazioni per posare le condutture o allestire impianti, nonché a mettere a disposizione gratuitamente i terreni necessari per costruire gli impianti. Infine i comuni assumono l'impegno, per la durata dell'accordo, di non produrre o distribuire autonomamente gas e di non consentire a terzi l'allestimento di una rete per gas oppure la costruzione su terreni propri di impianti necessari per la produzione e la distribuzione di gas.

1. Come valuta la Commissione la qualità giuridica di contratti stipulati in questi termini?
2. Intende la Commissione attivarsi in qualche modo contro la concessione di tali sovvenzioni data la rilevanza di questo accordi in termini di norme della concorrenza, per esempio in relazione a fonti energetiche alternative?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(13 gennaio 1998)

Le informazioni attualmente a disposizione della Commissione non le consentono di valutare pienamente la compatibilità delle sovvenzioni — concesse da alcuni comuni, in Austria, all'impresa di fornitura energetica EVN (Energie-Versorgung Niederösterreich) — con le disposizioni delle regole della concorrenza degli articoli 92 e 93 del trattato CE.

La Commissione ha l'intenzione di invitare senza indugio le autorità austriache competenti a inviarle informazioni dettagliate relative a tale caso e di esaminare attentamente i contratti già stipulati.

Nel caso la Commissione avesse fondati motivi di dubitare della compatibilità di tali contratti con le norme del diritto comunitario, essa darà immediatamente avvio alla procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE.

(98/C 174/239)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4067/97**di Gianfranco Dell'Alba (ARE) alla Commissione***(15 dicembre 1997)*

Oggetto: Ripresa della cooperazione con la Repubblica democratica del Congo

La Commissione può spiegare perché ha, a quanto pare, deciso, in margine alla riunione degli Amis du Congo, svoltasi a Bruxelles il 3 e 4 dicembre su iniziativa della Banca mondiale, di sbloccare un aiuto globale per un importo di 77 milioni di ecu alla Repubblica democratica del Congo che sembra segnare un primo passo verso la ripresa totale degli aiuti dell'Unione europea a Kinshasa, in un momento in cui le istituzioni dell'Unione, recentemente il Parlamento europeo il 23 ottobre e precedentemente il Consiglio affari generali del 15 settembre, hanno ripetutamente espresso la propria preoccupazione riguardo alla situazione dei diritti umani in questo paese e chiesto che il buon svolgimento della missione di inchiesta delle Nazioni Unite sulle accuse di massacri e altre violazioni dei diritti umani dal 1993 sia una condizione essenziale e preliminare a qualunque ripresa della cooperazione con la RDC?

La Commissione è ad esempio del parere che i molteplici ostacoli che ancora molto recentemente sono stati opposti al buon svolgimento di detta missione di inchiesta, paralizzata da più di sei mesi, costituiscono i progressi sufficienti invocati dal Consiglio tre mesi fa come condizione cui subordinare la progressiva ripresa della cooperazione dell'Unione con la RDC?

Risposta data dal Sig. Pinheiro in nome della Commissione*(19 gennaio 1998)*

In margine alla recente riunione degli «amici del Congo», la Commissione ha annunciato la ripresa di un programma temporaneo di sostegno a favore della sanità (PATS II) per un importo pari 45 MECU e un primo esborso di 34 MECU del programma di ripristino (PAR). Per quanto riguarda PATS II, si tratta della seconda fase di un programma sanitario destinato alle popolazioni più sfavorite, operativo dal 1995. La prima parte di PAR intende ripristinare la rete stradale che collega Kinshasa, per garantire la sicurezza alimentare della capitale congolese e permettere agli agricoltori di raggiungerla per vendere i loro prodotti e ottenere in tal modo un reddito minimo.

I due programmi possono essere definiti al tempo stesso aiuto umanitario e azioni di ripristino e si inseriscono nella lotta contro la povertà. Essi sono attuati da organizzazioni non governative oppure attraverso contratti diretti stipulati tra la Commissione e gli imprenditori locali, cosa che permette un avvio rapido dei programmi. Stando così le cose, non si può dunque ancora parlare di una ripresa della cooperazione con le istituzioni governative, sospesa dal 1992.

La Commissione ha avviato un dibattito costruttivo con il governo del Congo e l'annuncio dei due programmi va inteso come una risposta ai progressi compiuti dalle autorità di Kinshasa, segnatamente con l'autorizzazione concessa alla missione di inchiesta delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo, la nomina di una commissione costituzionale e l'atteggiamento costruttivo della delegazione congolese durante la riunione degli «amici del Congo».

La Commissione è consapevole che sono ancora numerosi i problemi che la Repubblica democratica del Congo deve affrontare nel settore dei diritti dell'uomo e che la creazione della commissione costituzionale rappresenta soltanto un piccolo passo verso la ripresa del processo di transizione democratica, ma è opportuno inquadrare questi problemi nell'ambito della situazione critica del paese: crollo totale delle infrastrutture, debito estero schiacciante, situazione economica e sociale estremamente precaria, insicurezza diffusa in alcune province, rivalità a livello regionale e differenze ideologiche all'interno del gruppo dirigente. Tenendo conto delle sfide enormi che si presentano al nuovo governo, le misure politiche succitate meritano di essere riconosciute come un progresso e vanno dunque incoraggiate dai partner esterni della Repubblica democratica del Congo. L'annuncio del riavvio dei due programmi da parte della Commissione si inserisce quindi nella logica della ripresa progressiva ed è subordinata alle condizioni della cooperazione con il Congo, definita dal Consiglio Affari generali del 15 settembre 1997.

(98/C 174/240)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4113/97**di Yves Verwaerde (PPE) alla Commissione***(16 gennaio 1998)**Oggetto:* Situazione geopolitica della regione dei grandi laghi

Intende la Commissione precisare la sua posizione sulla situazione geopolitica della regione dei grandi laghi?

Risposta data dal Sig. Pinheiro a nome della Commissione*(29 gennaio 1998)*

Negli ultimi anni, la regione dei grandi laghi è stata sconvolta da una serie di crisi politiche, sociali e umanitarie senza precedenti. I regimi di Kigali e Kinshasa sono stati spazzati via da un'alleanza militare che ha creato un'interdipendenza tra i conflitti etnici dei grandi laghi, il destino del Congo (ex Zaire) e gli interessi strategici dell'Uganda e dell'Angola. Il genocidio ruandese, la guerra civile in Burundi e le persecuzioni etniche prima e durante il recente conflitto congolese hanno provocato centinaia di migliaia di vittime e gettato in mezzo alla strada milioni di persone. Gli scontri e la lotta quotidiana per la sopravvivenza hanno lasciato un profondo risentimento tra i diversi gruppi della popolazione.

Gli sconvolgimenti politico-militari, tuttavia, hanno anche acceso la speranza che si possa spianare la strada a nuove forme d'integrazione e di cooperazione regionali, purché i paesi della regione riescano a ristabilire la pace e a rilanciare l'economia. La regione dei grandi laghi e dell'Africa centrale dispone di risorse naturali di eccezionale ricchezza e diversità. La pressione demografica, che in alcuni paesi è diventata un problema talmente grave da confinare le popolazioni all'interno di confini nazionali ristretti, potrà rivelarsi d'altro canto un notevole potenziale se si riuscirà a creare uno spazio regionale in cui persone e beni possano circolare liberamente e in tutta sicurezza, e che offra possibilità economiche. La Commissione, che da tempo sostiene questo quadro di sviluppo regionale della regione dei grandi laghi, è disposta ad avviare con i paesi della regione un dialogo in materia di integrazione regionale.

La Commissione è consapevole del fatto che per conseguire la pace e l'integrazione regionale occorre garantire la sicurezza degli Stati interessati, che continua ad essere minacciata tanto dall'interno quanto dall'esterno da diversi gruppi armati all'opposizione. Non si può, tuttavia, ristabilire la pace soltanto contrapponendo l'azione militare alle insurrezioni. La difesa — legittima — della sovranità nazionale dev'essere assolutamente accompagnata da una politica di riconciliazione che superi le frontiere nazionali. Occorre tenere debitamente conto degli interessi di tutti i gruppi della popolazione, sia a livello economico, sia per quanto riguarda la partecipazione all'esercizio del potere. Il rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale va ripristinato. La sicurezza non è privilegio dello Stato. Essa è anche un diritto fondamentale dell'individuo e presenta vari aspetti che vanno trattati in maniera globale: protezione contro le persecuzioni, sicurezza delle persone e dei beni, ma anche sicurezza alimentare e lotta contro la povertà e, infine, tutela della base ambientale ed economica da cui dipende la sopravvivenza delle società.

Il ripristino della pace in questo senso lato costituisce una sfida difficilissima, ma sembra essere l'unico modo possibile per garantire stabilità duratura a questa regione così provata. La Comunità è disposta ad aiutare i paesi che si impegnano in tal senso, ma i presupposti strategici devono venire dalla regione stessa e dai suoi responsabili politici: dialogo e riconciliazione su basi nazionali e regionali, creazione di un quadro costituzionale e giuridico a favore di società ed economie aperte, nonché formazione di un'amministrazione in grado di assicurare la corretta gestione degli affari pubblici. Tali presupposti rispecchiano lo spirito e la lettera della Convenzione di Lomé, che rappresenta il principale punto di riferimento per le relazioni tra la Comunità e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

(98/C 174/241)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4152/97**di Francesco Baldarelli (PSE) alla Commissione***(7 gennaio 1998)**Oggetto:* Applicazione del reg. CEE 2078/92 nelle regioni italiane

Il Consiglio regionale Marche, a seguito di pareri scritti della Commissione e a seguito di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, ha regolamentato con un proprio atto l'applicazione del reg. CEE 2078/92 ⁽¹⁾ e nello specifico la misura A2 «Agricoltura Biologica».

Il Consiglio Regionale Marche ha disciplinato — sulla base di pareri tecnici e in sintonia con il regolamento comunitario — le misure che riguardano la riconversione dei terreni ad attività biologica attraverso la possibilità di rotazione quinquennale della coltura di erba medica.

La delibera prevede: 1) che la superficie di erba medica potrà avere una rotazione quinquennale purché non superi il 60% della SAU (Superficie Agricola Utile); 2) le aziende prevalentemente zootecniche sotto i 5 ettari possono, nei 5 anni, arrivare al 100% della SAU.

Tale delibera è stata emessa sulla base di delibere simili delle regioni Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna che per colture erbacee (medicai o prati poliennali) hanno un'analogia rotazione quinquennale.

La DG VI, dopo alcuni incontri, aveva dato ampie assicurazioni positive sulla liceità della delibera regionale. Ora invece, attraverso comunicazioni di suoi funzionari alla Regione Marche, sembrerebbe invece metterla in discussione.

Tutto ciò premesso, si chiede alla Commissione:

1. come può prevedere disparità di trattamento fra le regioni italiane nell'applicazione della misura A2 del reg. CEE 2078/92?
2. non ritiene che rientri nel pieno principio di sussidiarietà l'applicazione di detto regolamento da parte della Regione?
3. sono intervenute, nei suoi confronti o di suoi funzionari, pressioni affinché adotti nei confronti della regione Marche trattamenti penalizzanti e differenti da altre regioni?
4. non ritiene di dover da subito consentire alla Regione Marche ciò che vale per altre regioni?

(¹) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(26 gennaio 1998)

Poiché è stata ventilata l'ipotesi di un trattamento discriminatorio nei confronti della regione Marche per quanto riguarda le modalità di applicazione della misura A2 «Agricoltura biologica» nel quadro del programma regionale agroambientale, la Commissione ha proceduto ad un esame delle misure analoghe in vigore nell'ambito di tutti i programmi approvati in Italia a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92. Da detto esame non risultano disparità di trattamento o trattamenti preferenziali. In diverse occasioni, la più recente risale al 9 dicembre u.s., la Commissione ha formulato e illustrato alle autorità regionali le proprie riserve in merito alla delibera regionale citata nell'interrogazione. Senza alcuna motivazione, la delibera propone di derogare alla rotazione in vigore (un biennio di cerealicoltura seguito da un triennio di coltura foraggera) e di sostituirla per tutti gli impegni in corso con una monocoltura quinquennale di erba medica nelle aziende ad indirizzo prevalentemente zootecnico o con una superficie inferiore ai 5 ettari. La monocoltura di erba medica proposta non può essere giustificata da un punto di vista agronomico nel contesto di una misura relativa all'agricoltura biologica, né da un punto di vista economico, in quanto non motiverebbe il premio attualmente in vigore per detta misura.

La Commissione ritiene che l'eventuale approvazione della delibera succitata costituirebbe peraltro un elemento di discriminazione nei confronti delle altre regioni italiane, in cui, contrariamente a quanto affermato nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare, è obbligatoria la rotazione pluriennale nel quadro della misura in questione. Ciò esclude dunque la possibilità di una monocoltura foraggera quando viene contratto un impegno a carattere agroambientale.

In base all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2078/92, la Commissione esamina le proposte comunicate dagli Stati membri per determinarne la conformità con il regolamento, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

Quanto alla domanda su ipotetiche pressioni, essa è così manifestamente infondata che la Commissione non ritiene necessario rispondere.

Un dibattito è attualmente in corso tra la Commissione e le autorità regionali, al fine di definire una posizione comune su tutte le modifiche relative al programma agroambientale in questione.